

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE UMANISTICHE

XXVIII CICLO

**La Sacra Congregazione del concilio: il prisma tridentino in un secolo di
attività (1564-1650)**

Federica Meloni

Docente Relatore: Prof. ALBERTO MELLONI

Direttore: Prof. STEFANO CALABRESE

A.A. 2015/2016

Sommario

INTRODUZIONE	5
§ 1 Temi e obiettivi	5
§ 2 Archivio, fonti e metodo	11
RINGRAZIAMENTI	20
PIO IV E LA FONDAZIONE DELLA PRIMA CONGREGAZIONE ROMANA	23
§ 1 L'«Iliade del secol nostro» giunge a conclusione	24
§ 2 L'origine della Congregazione del concilio	29
§ 3 «Nissuna legge sta nelle parole, ma nell'intelligenza»	33
§ 4 Pio IV e la <i>Benedictus Deus</i>	36
§ 5 «Executores in Urbe pro rebus concilii» e il naufragio della pubblicazione degli atti conciliari	42
§ 6 Il concilio sottochiave	47
§ 7 Trattati, raccolte, collezioni	52
LA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO IN UN SECOLO DI ATTIVITÀ	57
§ 1 Commissioni e congregazioni: la preistoria del Tridentino	57
§ 2 La riorganizzazione governativa di Sisto V: verso la monarchia assoluta	60
§ 3 Poteri e giurisdizione della Sacra Congregazione sotto Sisto V	62
§ 4 Un secolo di attività: prassi e procedure	67
§ 5 Gli uomini della Congregazione	72
§ 6 Appellarsi a Roma	76
6.1 Committenze papali. Debora Ascarelli, un <i>case study</i>	78
6.2 Controversie	90
6.3 <i>Dubia</i>	94
§ 7 Sviluppi storici e istituzionali della Sacra Congregazione del concilio	98
CONCLUSIONI	103
APPENDICE	111
ABBREVIAZIONI	179
BIBLIOGRAFIA	180

A Valentina

Introduzione

§ 1 Temi e obiettivi

Questa tesi nasce dall'intenzione di far luce su un organismo curiale che a causa delle difficili vicende del suo archivio è rimasto troppo a lungo nelle nebbie della storia. L'esigenza di conoscenze più approfondite sulla nascita e sul funzionamento della Congregazione del concilio è ormai forte non soltanto per ragioni intrinseche, ma anche perché la sua storia ne incrocia o ne illumina altre di importanza determinante. Innanzitutto la storia del concilio di Trento: uno studio dedicato al dicastero romano implica uno sguardo sull'evento dal punto di vista di ciò che è successo dopo, a partire dalle sue conseguenze e ricadute politiche e culturali. Significa fondare su basi storiche l'analisi che molti studi hanno fatto sulla netta separazione tra la storia dell'evento conciliare e la sua post-storia. Significa puntare l'obiettivo su una delle congregazioni più potenti nella curia di fine XVI e di tutto il XVII secolo; sulla maggiore responsabile della trasformazione di Trento in mito; e sulla creazione dell'immagine che di Trento essa ha cristallizzato nella cultura occidentale per i quattro secoli successivi.¹

Hubert Jedin ha parlato del concilio di Trento come del «concilio riformatore per eccellenza»: ² i decreti che tra il 1545 e il 1563 furono partoriti dall'assemblea dei padri conciliari, tra incertezze e inquietudini, speranze ed entusiasmi, rappresentarono l'elemento più innovativo nel campo delle istituzioni ecclesiastiche e del diritto canonico nel periodo compreso tra le decretali di Gregorio IX e il Codice di diritto canonico del XX secolo. Nel saggio *Riforma cattolica o Controriforma?*, Jedin ripercorre la storia dei due concetti, proponendo una nuova via per superare l'opposizione dell'uno con l'altro e lo stallo storiografico che si era prodotto a partire dalla contrapposizione tra l'opera controversistica di Paolo Sarpi e quella apologetica di

¹ Si vedano tra gli altri G. ALBERIGO, *Il significato del concilio di Trento nella storia dei concili*, in G. ALBERIGO, I. ROgger (a cura di), *Il concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio*, Brescia 1997, pp. 35-55; J.W. O'MALLEY, *Trento. Il racconto del Concilio*, Milano 2013.

² H. JEDIN, *Riforma Cattolica o Controriforma? Tentativo di chiarimento dei concetti con riflessioni sul concilio di Trento*, Brescia 1957), p. 67.

Pallavicino Sforza.³ Lo storico tedesco, infatti, attraverso un approfondito e sistematico scavo sulle fonti non soltanto è stato il primo a restituire alla storia un concilio che da secoli ne era stato sottratto; ma ha avuto anche il merito di instillare nuova linfa vitale agli studi storiografici intorno al Tridentino e a farli uscire dal terreno ormai sterile in cui erano finiti. Egli è riuscito nell'intento senza uscire del tutto dalla tradizione storiografica, ma riportandola a un discorso più sottile in cui operare una più precisa differenziazione terminologia. Il termine *Controriforma* è stato piegato dall'autore per indicare la reazione della chiesa alle accuse mosse da Lutero, come risposta difensiva alla lacerazione che si stava generando nella cristianità; adottava, invece, *Riforma cattolica*, per individuare un lasso di tempo più lungo e duraturo, caratterizzato da un originale impulso creativo che si è diffuso «avanzando per forza propria, sotto la pressione della frattura religiosa». Tale pressione è stata letta come il principale motore che «diede la via a quelle forze che, sostanzialmente, già esistevano allo stato latente, forze che erano già nate all'epoca dell'autoriforma, indipendentemente dalla frattura religiosa».⁴ Nel saggio Jedin ha rilevato la necessità di rendere i due concetti separati per cogliere gli sviluppi della storia della chiesa del XVI secolo, dapprima contratta sull'autoaffermazione di sé nella lotta a Lutero, poi colta a sprigionare le forze «immagazzinate», risvegliandole ed espandendole. Lo storico ha individuato il punto di

³ Cfr. A. PROSPERI, *Il concilio di Trento. Una introduzione storica*, Torino 2001), pp. 169 ss. Prima che Leopold von Ranke codificò con precisione l'arco cronologico cui il termine Riforma si riferiva – 1517, affissione delle tesi da parte di Lutero-1555, pace di Augusta – Johann Stephan Pütter parlò di *Gegenreformation* per indicare l'abbandono del protestantesimo da parte di alcuni territori tedeschi e la loro riammissione in seno alla chiesa cattolica (cfr. l'Introduzione al suo *Die Augsburgische confession*, Göttingen 1776, p. 10). La tradizione del termine Controriforma si consolidò nella storiografia luterana per designare una vasta realtà, che già prima del 1555, esprimeva il bisogno di un rinnovamento spirituale (cfr. L. VON RANKE, *Die römischen Päpste. Ihre Kirche und ihre Staat tm. 16. und 17. Jahrhundert*, 3 voll., Berlino 1834-1836; E. GOTHEIN, *Ignatius von Loyola und die Gegenreformation*, Halle 1895; M. RITTER, *Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des dreissigjährigen Krieges (1555-1648)*, 3 voll., Stoccarda 1889-1908). In questa stessa direzione Wilhelm Maurenbrecher preferì definire la vitalità cattolica del tardo medioevo con l'espressione di «Riforma cattolica» (W. MAURENBRECHER, *Geschichte der katholischen Reformation*, Nördlingen 1880), seguito da Ludvig von Pastor e Josef Schmidlin. Il discorso da parte tedesca finì per identificare la Riforma con l'idea di modernità e quello di Controriforma come reazione sia alle trasformazioni culturali del Rinascimento sia a quelle religiose compiute da Lutero. Per la storia dei due termini si vedano G. BEDOUELLE, *La Riforma del cattolicesimo*, Milano 2003; J.W. O'MALLEY, *Trento e "dintorni". Per una nuova definizione del Cattolicesimo nell'Età moderna*, Roma 2004; C. DI FILIPPO BAREGGI, *Controriforma s.v.*, in A. PROSPERI, V. LAVENIA, J. TEDESCHI, *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010, vol. I, pp. 402-405.

⁴ H. JEDIN, *Riforma cattolica o Controriforma?*, Brescia 1957, p. 33.

congiunzione dei due momenti nel papato,⁵ che da un lato ha diretto saldamente la reazione al luteranesimo convocando e poi orientando il concilio di Trento e che dall'altro ha saputo mantenere un controllo saldo sul complessivo movimento di riforma. Ciò che secondo Jedin ha determinato la lunga vitalità del Tridentino è stata l'adesione a quei criteri normativi di organizzazione sociale che Giuseppe Alberigo ha individuato nell'«assetto monarchico» e nella «virtù dell'obbedienza»: l'eredità del concilio fu assunta in senso monopolistico, facendo di Roma «il filtro indispensabile e unico per l'attuazione del Tridentino mediante il controllo accentrato sull'interpretazione».⁶ La *Sacra Congregatio Concilii Tridentini Interpretum* è stata istituita a tale scopo: la sua nascita, il suo funzionamento e alcune ripercussioni che ebbe nella cristianità del Cinque-Seicento è il principale oggetto di questa tesi.

In particolare si è guardato a essa dal punto di vista dei rapporti con il pontefice e con altri organi di curia, mettendo in luce le modalità con cui essa si è prestata a quel dirigismo romano che condusse la Santa Sede a collocarsi al vertice della chiesa universale.⁷

Nel primo capitolo si è cercato di illustrare questo fenomeno in cui il papato si è affermato come punto di intersezione tra «Riforma» e «Controriforma» impedendo all'opera del Tridentino di entrare a far parte di un codice di diritto omogeneo o di inserirsi nelle collezioni antiche. L'isolamento giuridico che ne è derivato ha assunto una duplice valenza: da un lato ha assicurato al papato l'esclusiva sul possesso e sulla gestione del *corpus* conciliare; dall'altro ha provocato un suo progressivo distacco dall'«evento concilio» che l'aveva prodotto.⁸

Il fenomeno tridentino ha subito la stessa sorte quando fu tolto dalla conoscibilità storica: la messa all'indice dell'*Istoria* di Paolo Sarpi, e la costituzione del *Fondo concilio*, da parte di Pio V, gelosamente chiuso negli archivi vaticani, sottrasse la vicenda alla storia, alla possibilità di visione, analisi o indagine almeno per quattrocento anni, fino alla loro riapertura da parte di Leone XIII nel 1880.⁹ A garanzia del

⁵ Ibidem, pp. 6-44.

⁶ G. ALBERIGO, *Concezioni della Chiesa al concilio di Trento e nell'età moderna*, in M. MARCOCCHI, C. SCARPATI, A. ACERBI, G. ALBERIGO (ed.), *Il concilio di Trento. Istanze di riforma e aspetti dottrinali*, Milano 1997), pp. 117-153, in partic. 132 e 134.

⁷ H. JEDIN, *Il concilio di Trento*, 4 voll., Brescia 2010), vol. IV, pp. 325-334.

⁸ G. ALBERIGO, *Il significato del concilio*, cit., p. 45.

⁹ J.W. O'MALLEY, *Trento*, cit., pp. 267 ss.

monopolio sulla conoscenza e sul diritto di parola su quell'evento quasi sacralizzato, i pontefici seppero creare uno strumento inoppugnabile, una congregazione cardinalizia incaricata in via esclusiva di pronunciarsi sui decreti tridentini di riforma. Quanto fedelmente le sue risoluzioni corrisposero allo spirito del concilio e a ciò che esso aveva tentato di stabilire deve ancora essere adeguatamente studiato. Non c'è dubbio che esse furono qualcosa di diverso dal concilio in sé.

With the Congregation the papacy staked its claim to the right to control the postcouncil trajectories and not let them slip unmonitored into the hands of bishops and monarchs. Too many forces were in play in the complex politico-ecclesiastical world of the early modern era, however, for the Congregation to be able perfectly to manage those trajectories. Nonetheless, the Congregation's decisions promoted the impression that the council answered all possible questions [...] this impression became an integral element in the myths about the council.¹⁰

La storia della Congregazione del concilio è la storia del concilio, ma è anche, più in generale la storia della riforma che esso ha emanato e di quella che non ha mai discusso, a cominciare da un decreto *De curia*¹¹ la cui assenza ha portato una ristrutturazione solo parziale del corpo della cristianità.

Su questa stessa direzione l'evoluzione del dicastero intercetta i rapporti del Tridentino con i processi di modernizzazione che sono stati oggetti privilegiati del discorso storiografico degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso.¹² Wolfgang Reinhard e Paolo Prodi sono stati i primi ad associare la riorganizzazione delle strutture curiali del tardo XVI secolo alla nascita dello Stato moderno e ad analizzare i contributi che la

¹⁰ Ibidem, p. 268.

¹¹ Cfr. E. GALAVOTTI, *Sulle riforma della curia romana nel Novecento*, in «Cristianesimo nella storia», 35 (2014), pp. 849-890, in partic. 854.

¹² Sul tema della formazione della monarchia papale connessa alla formazione dello Stato moderno si vedano O. EVENNETT, *The Spirit of the Counter-Reformation*, Cambridge 1968; J. BOSSY, *The Counter-Reformation And The People Of Catholic Europe*, in «Past and Present», 47,1 (1970), pp. 51-70; W. REINHARD, *Gegenreformation als Modernisierung Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters*, in «Archiv für Reformationsgeschichte», 68 (1977), pp. 226-252; ID., *Papauté Confessions Modernité*, Rome 1998 che raccoglie i saggi dell'autore pubblicati tra il 1972 e il 1982 con la bibliografia completa curata da R. Descimon; P. PARTNER, *The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renaissance*, Oxford 1990; P. PRODI, W. REINHARD (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Milano 2008; A. PROSPERI, P. SCHIERA, G. ZARRI (a cura di), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna 2007.

chiesa ha dato in quei secoli alla «modernizzazione assoluta del mondo».¹³ Secondo Reinhard il concilio fornì Roma di un apparato attraverso il quale «si impostò un nuovo discorso ecclesiologico, in ultima istanza fortemente papalistico» dando «alla chiesa ciò di cui aveva urgentemente bisogno, una nuova autocertezza».¹⁴

La nascita della Congregazione del concilio si colloca, dunque, in un momento di imponente riassetto nell'organizzazione politica e amministrativa della curia romana, al culmine di un processo, avviatosi già nel corso del Quattrocento, che aveva visto un progressivo ridimensionamento della funzione del concistoro. I suoi poteri erano stati ridimensionati e le sue competenze ridotte a seguito dell'affermarsi di un metodo di governo basato sull'attribuzione a singoli o a gruppi ristretti di cardinali di poteri consultivi, fuori dal luogo che fin lì ne era stato deputato, il collegio cardinalizio. Il secondo capitolo si occuperà di descrivere più a fondo questo fenomeno che, a partire da Paolo III, si affermerà con sempre maggior vigore.

Il 2 agosto 1564, con la bolla *Alias nos nonnullas* fu Pio IV a istituire la *Sacra Congregatio super executione et observantia sacri Concilii Tridentini et aliarum reformationum*, e a trasformare una commissione cardinalizia in un organo centrale e di collegamento tra politica e amministrazione. La sede apostolica diventava in questa maniera il solo spazio nel mondo cristiano cattolico autorizzato a riferire sui decreti conciliari perché riconosciuto come la sola autorità depositaria dell'eredità del concilio, come sua unica espressione e unica garante del suo spirito e dei suoi intenti.

Mediante la costituzione *Benedictus Deus*, Pio IV, per evitare che le disposizioni tridentine fossero travisate o manipolate, riservò al papa l'esclusiva facoltà di commentarle e interpretarle. Egli vietò a chiunque di pubblicare e diffondere gli atti del concilio o di inserirvi glosse, chiose o annotazioni, senza autorizzazione pontificia, pena la scomunica. Il primo capitolo di questo lavoro affronterà la storia di questa clausola, aggiunta qualche mese dopo la conferma orale che papa Medici pronunciò nel concistoro del 26 gennaio 1564, insieme alle molteplici conseguenze che ne derivarono sul piano istituzionale, culturale e giuridico. In virtù di una duplice censura editoriale –

¹³ Cfr. W. REINHARD, *Gegenreformation*, cit., pp. 226-252; P. PRODI, W. REINHARD (a cura di), *Il concilio di Trento*, cit.

¹⁴ W. REINHARD, *Il concilio di Trento e la modernizzazione della Chiesa. Introduzione*, in P. PRODI, W. REINHARD (a cura di), *Il concilio di Trento*, cit., p. 51.

quella relativa alla stampa di commenti e glosse sui decreti di riforma del Tridentino e quella che vietava la pubblicazione delle risoluzioni del dicastero romano – la prima congregazione cardinalizia stabilmente istituita divenne da un lato la cassaforte del concilio, dall'altro la sua vivificazione attraverso un' indefessa opera giurisprudenziale, che insieme a quella di altre congregazioni, generò il nuovo diritto tridentino-pontificio. Esso, elaborato sulla scorta di una potestà esclusiva estesa a tutto *l'universo christiano orbe*,¹⁵ fatto di pronunciamenti emessi di volta in volta e caso per caso, produsse una frattura con il diritto canonico esistente di cui si analizzeranno conseguenze e ricadute sul patrimonio giuridico della chiesa nella seconda parte del primo capitolo.

Si osserverà un processo di parcellizzazione giurisprudenziale che depauperò il nuovo diritto pontificio della dimensione teologica, riducendolo a mera norma positiva. Il monopolio giuridico detenuto dalla Congregazione sovvertì, infatti, anche i rapporti tra Roma e le chiese locali, costrette di volta in volta a ricorrere alla Santa Sede e a piegarsi a essa in un rapporto sempre più spiccatamente verticistico e unidirezionale. Non è difficile comprendere che il tentativo di ribellione a tale sorta di assoggettamento che le chiese locali intrapresero, in piena crisi giurisdizionalista, tra fine Seicento e inizi Settecento, si servì proprio della ripresa dell'attività sinodale e di nuovi impulsi alla trattativa su queste tematiche.¹⁶

Il patrimonio del Tridentino, sottratto all'attività tradizionale della scienza canonistica, e prima ancora a ogni tipo di speculazione teologica, finì con l'esaurirsi nell'attività amministrativa di una congregazione curiale tesa ad affermare una sovranità di tipo universale appuntellata sul controllo disciplinare dei fedeli e del clero. Ciò si verificò con sistematicità soprattutto a partire da Pio V, il quale attribuì formalmente alla Congregazione il potere di interpretare *authentice*.

Un ulteriore passo in avanti fu compiuto nel 1588 con il generale riordinamento di curia realizzato da Sisto V con la bolla *Immensa aeterni Dei*. Egli portò a compimento il

¹⁵ Cfr. la costituzione *Immensa aeterni Dei* emessa da papa Sisto V nel 1588; B. ALBANI, *Sposarsi nel Nuovo Mondo: politica, dottrina e pratiche della concessione di dispense matrimoniali tra la Nuova Spagna e la Santa Sede (1585-1670)*, Tesi di dottorato, settembre 2009 e ID., «In universo christiano orbe»: la Sacra Congregazione del Concilio e l'amministrazione dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-XVII), in *Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde: la Curie romaine et les «dubia circa sacramenta» (Secc. XVI-XIX)*, (Roma, 22-23 febbraio 2007), Roma 2009, pp. 63-73.

¹⁶ Cfr. G.L. D'ERRICO, *Proposte interpretative del paradigma tridentino di Paolo Prodi*, disponibile on line: <http://www.giornaledistoria.net/index.php?Uso=557D030122020175577207030A732771> (24 febbraio 2016).

processo che da Paolo III aveva visto affermarsi nuove modalità di gestione degli affari di curia per mezzo della costituzione di organi cardinalizi ristretti e temporanei deputati alla risoluzione di questioni minori, fuori dal collegio cardinalizio. La sua progressiva esautorazione e il parallelo consolidamento delle congregazioni, giunsero a una svolta sotto il pontificato Peretti. La bolla *Immensa aeterni Dei*, infatti, istituì un sistema di governo fondato su quindici congregazioni permanenti che da quel momento in avanti divennero dicasteri specializzati alle dirette dipendenze del pontefice e scheletro dell'apparato amministrativo dello Stato ecclesiastico.¹⁷ Si vedrà meglio nel secondo capitolo quanto il sistema delle congregazioni segnò una svolta nella riorganizzazione del governo della chiesa all'insegna di una più moderna e funzionale razionalizzazione delle strutture dello Stato, soprattutto nel momento in cui esse persero progressivamente peso politico, si ridussero a organi burocratici, seguendo in questo la crisi già attraversata dal concistoro, e lasciando nelle mani del solo pontefice la responsabilità politica, il centro delle decisioni e delle direttive. «La curia assunse sempre più la configurazione di una centrale operativa che coordinava fattivamente la vita della chiesa sino ai suoi gangli periferici»,¹⁸ assumendo una posizione di predominio nell'esercizio monopolistico del disciplinamento postridentino.

§ 2 Archivio, fonti e metodo

Il fondo della Congregazione del Concilio è conservato nell'Archivio Segreto Vaticano. Esso si compone di quindici serie:

1) I *libri litterarum*, che conservano la trascrizione delle lettere spedite dal segretario del dicastero ai vescovi, agli arcivescovi, ai cardinali e ai nunzi delle diocesi e delle provincie di provenienza dei casi discussi. Essi comprendono documenti prodotti ininterrottamente dal 1564, anno di fondazione dell'istituzione, al 1903.

¹⁷ P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Torino 2006, pp. 167-205, in partic. 180-181; M.T. FATTORI, *Clemente VIII e il Sacro Collegio, 1592-1605. Meccanismi istituzionali e accentramento di governo*, Stuttgart 2004; G.P. CAROCCI, *Lo stato della chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano 1961, pp. 103-112; F. ROMITA, *Le origini della Sacra Congregazione del concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964)*, Città del Vaticano 1964, pp. 13-50.

¹⁸¹⁸ E. GALAVOTTI, *Sulle riforma della curia*, cit., p. 858.

2) I *libri Decretorum* sono una delle serie più ricche del fondo. Essa è composta di 349 volumi, relativi a 310 registri, e conservano le sentenze emesse dalla congregazione romana dal 1573 al 1965, anche se attualmente la loro consultabilità arriva al 1922. Le decisioni prese dai cardinali nei primi anni di attività della congregazione sono in parte raccolti nel registro che oggi apre la serie *Litterarum*, chiamato *Liber I Litterarum et Decretorum*.

3) Le *Positiones*, la serie più ricca, raccolgono i fascicoli dei casi discussi dai cardinali interpreti del Tridentino, anche in questo caso senza interruzioni temporali dagli anni settanta del 1500 al 1922, in circa 5500 volumi. Fino al 1680 a questa serie è attribuita l'indicazione archivistica di *Positiones (Sess.)* in riferimento al fatto che le posizioni della Congregazione del Concilio furono prodotte e raccolte non in ordine alfabetico o principalmente cronologico, ma in base al criterio delle sessioni e dei canoni così come annotati dal concilio di Trento, mano a mano che le singole posizioni erano trattate dalla congregazione stessa. Dopo il 1680, esse furono invece ordinate non più per sessioni, ma alfabeticamente per diocesi, per mese e per anno: di conseguenza scompare da l'indicazione (*Sess.*). Alla *positio* corrisponde una *littera* e un *decretum* quando il caso proposto ai cardinali fu effettivamente discusso e risolto, diversamente, il fascicolo è registrato e raccolto nella serie, senza trovare corrispondenza in quella delle lettere e dei decreti perché l'assemblea cardinalizia non lo trattò e non lo trasmise ai destinatari.

4) I *Concilia*, che comprendono gli atti di concili plenari, provinciali, regionali, sinodi diocesani, costituzioni capitolari e visite apostoliche, raccolti in 104 scatole suddivise in ordine alfabetico delle regioni ecclesiastiche di provenienza, prodotti tra il 1564 al 1961.

5) I *Libri Litterarum Visitationum Sacrorum Liminum*, che, con qualche lacuna, conservano documenti dal 1587 al 1881.

6) I *Regesta Litterarum super Residentia Episcoporum*, una piccola serie di sei scatole complessive, comprendenti lettere prodotte tra il 1635 e il 1908.

7) La serie *Miscellanea* raccoglie documenti molto variegati, suddivisi in tre sottoserie quali a) i *codices externi*, comprendenti dichiarazioni, decisioni e decreti della congregazione e un commentario al Tridentino, non accessibile alla consultazione, ma descritti in un articolo di Tromp;¹⁹ b) i *codices de immunitate* che riuniscono

¹⁹ S. TROMP, *De manuscriptis acta e declarationes antiquas S. Congregationis Conc. Trid. Continentibus*, in «Gregorianum», 39 (1958), pp. 93 ss.

documentazione varia prodotta negli anni in cui il segretario della Congregazione del Concilio ricoprì anche la segretaria della congregazione particolare per l'Immunità ecclesiastica, tra il 1626 e il 1657; e infine c) i *codices Varii* di provenienza incerta, non accessibili alla consultazione, secondo l'indice di Pietro Caiazza²⁰ contengono due codici, probabilmente allegati a cause discusse presso la Congregazione: uno relativo alla Platea della congregazione del Carmine di Atripalda (1707-1801) e l'altro agli statuti del XVII secolo della sede di Coimbra.

Come si vede il fondo archivistico della Congregazione del Concilio è assai ampio e articolato, tuttavia è ancora privo di strumenti di ricerca in grado di garantirne una accessibilità completa. A oggi gli studiosi possono contare su mezzi parziali, appena sufficienti per una ricognizione d'insieme. Si tratta principalmente di tre inventari: il primo,²¹ in quindici volumi, curato da D. Domenico Troiani, offre la descrizione analitica della serie delle *Positiones (sess.)*, riportando la diocesi di provenienza del caso, la data di discussione, e alcuni nomi di persone, di enti o di luoghi a vario titolo coinvolti, il numero della sessione e dei relativi capitoli del concilio di Trento e talora altre note archivistiche. Ogni volume dell'inventario è corredato di tre indici, un *index decretorum concilii tridentini*, posto in apertura, a margine del quale si riporta la pagina del volume in cui si tratta di quella materia; un indice toponomastico e uno delle filze analizzate, entrambi in chiusura di ogni volume. L'ultimo di questi registri è stato curato da Pietro Caiazza che completò il lavoro del suo predecessore ultimando l'analisi descrittiva dalla filza numero 70 alla numero 75, conservando sostanzialmente i criteri d'indicizzazione di Troiani. Il secondo inventario²² a disposizione degli studiosi è interamente curato da Caiazza, ed è stato il risultato di un primo lavoro di ordinamento sul fondo storico della congregazione romana, finalizzato al ricongiungimento della documentazione conservata presso la Congregazione per il clero con quella già custodita nell'Archivio Segreto Vaticano. Esso riporta l'elenco dei mezzi di ricerca

²⁰ ASV, *Indice 1173*, a cura di P. CAIAZZA, Città del Vaticano 1995, p. 40.

²¹ ASV, *Indice 910-924, Fondo storico della S. Congregazione del Concilio – Positiones (Sess.)*, 14 voll., a cura di D. TROIANI, F.D.P., Città del Vaticano 1969-1976; vol. XV, a cura di P. CAIAZZA, Città del Vaticano 1991.

²² ASV, *Indice 1173, Archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio, Inventario sommario*, a cura di P. CAIAZZA, Città del Vaticano 1995.

disponibili per alcune serie,²³ una breve descrizione delle serie archivistiche qui appena illustrate e un'appendice con l'elenco dei microfilm presenti nell'ASV alla sezione manoscritti. Il terzo e ultimo inventario²⁴ è stato prodotto da Alejandro Maria Dieguez a seguito della conclusione delle operazioni di versamento di circa 2300 unità archivistiche della Congregazione del concilio, relative agli anni 1923-1954, avvenuta nel 2012. Esso contiene la descrizione delle serie relative ai tre uffici istituiti dopo la ristrutturazione della Congregazione avvenuta sotto il pontificato di Pio XI. Delle questioni di natura prevalentemente giuridica e disciplinare del clero secolare e del popolo cristiano, che costituivano l'occupazione precipua e ordinaria del dicastero, continuò ad occuparsi la sezione che assunse il nome di *Ufficio disciplinare*.

Con il motu proprio *Orbem Catholicum* del 29 giugno 1923, Pio XI istituì presso la Congregazione uno speciale Ufficio Catechistico allo scopo di regolare e promuovere l'istruzione religiosa del popolo cristiano in tutto il mondo cattolico. Infine, con l'art. 59 della lettera circolare *Ad omnes ordinarios Italiae de administratione bonorum beneficialium et ecclesiasticorum ad normam iuris canonici et pacti inter Apostolicam Sedem et Regnum Italiae concordati*, del 20 giugno 1929, fu creato un ufficio amministrativo centrale «per la superiore vigilanza e controllo dei beni appartenenti ai benefici, chiese ed altri enti ecclesiastici o di culto [...] specialmente per l'Italia». Il trasferimento di questo importante patrimonio documentario fu preparato in Congregazione per il clero da padre Thoma Fox, L.C. e da Enrico Panci, in base all'elenco per il versamento predisposto nel 1996 da Caiazza. Nella sua premessa, egli sottolineava che l'inventario si pensava nella prospettiva di un completamento della descrizione generale del fondo storico della Congregazione del concilio, dalla sua istituzione nel 1564 fino all'anno 1954, con esclusione della documentazione successiva al 1° gennaio 1955. In quell'anno, infatti, la Congregazione vide nascere un nuovo ordinamento d'archivio e un unico protocollo che caratterizzano attualmente la più recente produzione documentaria della Congregazione del concilio prima e della Congregazione per il clero poi, da considerare dunque sostanzialmente ancora come archivio corrente, sebbene abbracci complessivamente gli ultimi quarant'anni.

²³ Si tratta dei *Parva regesta* delle *Positiones*, delle *Visite sacrorum liminum*, dei *Parva Regesta varia*, della *Synopsis resolutionum*, e dei *Protocolli e Rubricelle* presenti dal 1847 al 1922.

²⁴ *Indice 1173A, Congregazione del Concilio (1923-1954). Sezione disciplinare. Sezione catechistica. Sezione amministrativa*, a cura di A.M. DIEGUEZ, Città del Vaticano 2013.

Nell'aprile 1996 furono versate nell'Archivio Segreto Vaticano le serie archivistiche comprese negli anni 1564-1922 accompagnate dal relativo inventario²⁵ che consente l'individuazione e la consultazione del singolo pezzo archivistico. Dopo l'introduzione, nel 1847, de protocollo, le antiche serie della Congregazione mantennero una loro continuità fino al 1923 quando fu istituita la *Sezione Catechistica*, con archivio e protocollo separati. Tale sezione venne così a distinguersi, anche sotto il profilo archivistico, dall'indifferenziata struttura burocratico-amministrativa precedentemente esistente e che aveva fino ad allora gestito in modo onnicomprensivo le competenze della Congregazione. Tale struttura, dal 1923 in avanti, venne perciò identificandosi con la *Sezione Disciplinare*, che mantenne naturalmente a sua volta un archivio e un protocollo distinti da quelli della *Sezione Catechistica* e da quella *Amministrativa*. Le tre sezioni sono storicamente all'origine dell'attuale organizzazione della Congregazione per il Clero, distinta rispettivamente in Ufficio I, Ufficio II e Ufficio III. In estrema sintesi, lo schema delle competenze e del funzionamento del dicastero dal 1564 al 1954 può essere così provvisoriamente riassunto:

- anni 1564-1846 = Ordinamento generale per materie e per serie cronologiche, costituito dalle seguenti serie archivistiche:
 - Positiones
 - Libri Litterarum
 - Libri Decretorum
 - Relationes ad limina
 - Libri VV. SS. LL.
 - Concilia
 - Visite apostoliche
 - Archivio segreto

- 1847-1922 = Archivio con ufficio di protocollo unico per l'intero dicastero: continua il precedente ordinamento per serie archivistiche, in relazione alle competenze diversamente attribuite al dicastero da successive disposizioni pontificie relative alla organizzazione generale della Curia romana.

²⁵ Cfr. ASV, *Indice* n. 1173.

- 1923-1928 = Archivi della Sezione Disciplinare e della Sezione Catechistica:
 - Sezione disciplinare:
 - Positiones
 - Libri decretorum
 - Cause
 - Cappellani militari
 - Sezione catechistica
 - Positiones cronologiche
 - Positiones (italiane ed estere)
 - Protestanti

- 1929-1954 = Archivio della sezione amministrativa:
 - Enti ecclesiastici
 - Esteri: stati patrimoniali
 - Casse diocesane
 - Casse rurali e banche
 - Cauzioni
 - Sussidio caritativo
 - Case parrocchiali
 - Relazioni danni di guerra
 - Basiliche palatine
 - Santuari
 - Ricorsi e quesiti
 - Onorificenze [sic.]

Il più recente inventario, pur ricollegandosi al precedente, già redatto e relativo agli anni 1564-1922, non costituisce tuttavia una completa descrizione dell'intero fondo storico della Congregazione del concilio, dato che entrambi gli inventari fin qui redatti si presentano come fasi necessariamente propedeutiche a un lavoro che dovrà essere completato mediante l'ordinamento e l'inventariazione di ampie parti documentarie

giacenti da diversi decenni nell'Archivio Segreto Vaticano e in esso depositate senza alcun ordine, e prive anche di un mero elenco di consistenza.

Preziosi progetti in questa direzione sono stati intrapresi dal gruppo di ricerca diretto dalla Dott.ssa Benedetta Albani, presso il Max Plank Institut di Francoforte, che mirano alla creazione di strumenti informatici per agevolare l'accessibilità del vasto fondo archivistico della Congregazione del concilio.

In attesa che il loro lavoro giunga a conclusione, questo studio ha dovuto operare una scelta limitata delle fonti da utilizzare in seno al vasto e labirintico archivio appena descritto. Per ragioni di tempo a disposizione si sono predilette soltanto tre serie, le lettere, le *positiones sessiones* e i decreti, relativi agli anni 1564-1644, sulle quali solo parzialmente è riuscita una lettura sistematica. Si riporta una breve descrizione delle fonti consultate:

- *Libri Decretorum*. Essi contengono i pronunciamenti emessi dai primi anni Settanta del Cinquecento agli anni Ottanta del Seicento. Per questo lavoro si sono analizzati i primi nove volumi:
 - I volume: esso contiene 202 folia numerati che raccolgono brevi resoconti della richiesta o del dubbio posto alla congregazione e occupano la parte centrale e principale del foglio. Sul margine destro in alto vi è il nome latino della diocesi, e più in basso, sempre nel margine destro, il riferimento alla sessione e al decreto conciliare, e sempre a piccoli se non minuscoli caratteri è segnata la risoluzione. In alcuni casi si fa riferimento alla consultazione del papa e al suo pronunciamento. Mancano le date precise dei casi – l'unico riferimento cronologico è al 1573 –, manca anche il nome e la firma del cardinale che scrive (probabilmente il segretario). I pronunciamenti sono molto sintetici. La lingua più usata è il latino, ma sono frequenti i regesti in italiano.
 - II volume: conta 280 folia, ai quali ne seguono 16 di indici. Contiene 296 risoluzioni di casi discussi tra il 1575 e il 1581.
 - III volume: si compone di 132 folia, con una unica indicazione cronologica al 1581 segnata al f. 2.²⁶

²⁶ ASV, *Liber Decretorum*, II, f. 2r: «Incipit de mense agosto 1581».

- IV, V e VI volume: rispettivamente contengono 289 folia, da dicembre 1584 a luglio 1587; 302 folia, da agosto 1587 a maggio 1589; 120 folia da giugno 1589 a marzo 1590. In tutti e tre le risoluzioni, firmate dal cardinal prefetto Antonio Carafa,²⁷ non sono più registrate al margine del foglio, ma sotto la lettera o il regesto del caso.
- VII, VIII e IX volume: rispettivamente di 141 folia, dal 21 febbraio 1591 al 20 dicembre 1593; 197 folia, dall'8 gennaio 1594 al gennaio 1597; 143 folia, da gennaio 1597 a maggio 1602.
- *Libri Litterarum*: la serie, ininterrotta dal 1564 al 1902, contiene le lettere spedite ai vescovi o ai nunzi della cristianità, contenenti il responso stabilito dalla Congregazione.
 - I volume «Litterarum et Decretorum»: esso è peculiare perché come riporta la scritta sul dorso, contiene sia epistole di risposta sia un certo numero di decreti. Essi fanno riferimento a un arco cronologico che va dal settembre 1564 al novembre 1572. Le epistole mancano della sottoscrizione sia del segretario sia del prefetto. Quelle che furono scritte e inviate tra l'ottobre 1564 al settembre 1568 si trovano nella raccolta di Geronimo Lagomarsini, pubblicata nel 1762, contenente la corrispondenza dell'umanista Giulio Poggiani, incaricato della trascrizione dei responsi della Congregazione del concilio fino all'anno della sua morte, accorsa nel 1568.²⁸
 - II volume: 190 folia dal 3 marzo 1573 al 24 dicembre 1576
 - III volume: 283 folia, dal 4 gennaio 1577 al 24 maggio 1581
 - IV volume: 273 folia, dal 24 maggio 1581 al 30 dicembre 1583
 - V volume: 101 folia, dal 10 gennaio 1584 al 31 dicembre 1585
 - VI volume: 353 folia, dal 1 gennaio 1585 al 31 dicembre 1588

²⁷ Prima del cardinalato fu aggiunto alla Congregazione del concilio di cui divenne membro nel 1568 e dal 1585 sottoscrisse le lettere come prefetto. Si veda il recente E. GALLO, *L'attività della sacra congregazione del Concilio in Abruzzo e in Molise al tempo del cardinale Antonio Carafa (1569-1590)*, Roma 2014.

²⁸ *Iulii Poggiani Sunensis Epistolae et orationes, olim collectae ab Antonio Maria Gratiano, nunc ab Hieronymo Lagomarsinio*, 4 voll., Romae: excudebat Generosus Salomonius bibliopola, 1757, vol. I, pp. 335-496.

- VII volume: 312 folia, dal 3 gennaio 1589 al 1° febbraio 1592
- VIII volume: 258 folia, dal febbraio 1592 al 13 febbraio 1598
- IX volume: 303 folia, dall'8 gennaio 1598 al 19 novembre 1606
- X volume: 213 folia, dal febbraio 1607 al 14 dicembre 1608
- XI volume: 243 folia, dal 9 gennaio 1609 al 23 aprile 1616
- *Positiones Sessiones*: di questa complessa serie si sono analizzati una dozzina di volumi contenenti fascicoli di casi discussi in Congregazione tra il 1564 e il 1644. Seguendo un ordinamento per sessioni, navigare in questa serie non è affatto facile. La lettura dei dossier è stata guidata da una selezione di casi individuati nelle *Lettere* e nei *Decreti*, da cui si è partiti per recuperare le *Positiones* corrispondenti, attraverso gli inventari presenti. Alcuni di quelli in cui la ricerca ha avuto buon esito sono stati raccolti nell'Appendice documentaria di questo lavoro.

Il tentativo di ricomporre il puzzle nel triangolo documentario di cui ci si è serviti ha permesso di conoscere più da vicino il *modus operandi* del consesso cardinalizio e il corso che la documentazione attraversava una volta giunta a Roma.

Nella consapevolezza di lasciare tanti quesiti senza risposta e di non essere riuscita a soddisfare tutti gli obiettivi prefissati in origine, questa tesi resta un piccolo faro il cui raggio ci si augura possa allungarsi in ricerche future.

Ringraziamenti

Molti sono i debiti di riconoscenza che ho accumulato lungo questa via. Innanzitutto la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII in cui sono stata accolta trovando un luogo di lavoro pieno di stimoli e opportunità, un luogo di crescita e formazione straordinarie. Senza la sua biblioteca e il suo ricchissimo patrimonio librario questa ricerca sarebbe stata molto meno agevole.

Ringrazio l'Archivio Segreto Vaticano, il prefetto Mons. Sergio Pagano e la pazienza di tutto il personale archivistico che ogni giorno garantisce la funzionalità di una istituzione che resta insostituibile alla ricerca di centinaia di studiosi.

Ringrazio il Max-Plank-Institut für europäische Rechtsgeschichte, il suo direttore, Prof. Thomas Duve, e la Dottoressa Benedetta Albani per avermi offerto l'opportunità di un soggiorno che si è rivelato un momento di studio di altissimo livello, in un ambiente internazionale e di scambio intellettuale enormemente proficuo.

Resto infinitamente grata alla Professoressa Silvana Seidel Menchi, maestra di scienza e di vita, il cui rigore e la cui passione sono moniti costanti.

Ringrazio le mie amatissime amiche, in particolare Samanta, Francesca, Silvia e Stefania, supporter indispensabili, ripari vitali e fonti inesauribili di coraggio.

Ringrazio Lorenzo la cui pervicacia ha cambiato il corso di un'esistenza.

Ringrazio chi mi ha insegnato che i cocci, anche quando sembrano polvere, sono solo un pezzo di tutta una vita.

Capitolo I

PIO IV E LA FONDAZIONE DELLA PRIMA CONGREGAZIONE ROMANA

Di fronte alla grave frattura che Martin Lutero aveva aperto nel cuore della cristianità, la reazione del papato si innescò con indugi e ritardi assai vistosi, responsabili, secondo Hubert Jedin, di aver «dato alle parole d'ordine rinnovamento e riforma quella forza quasi magica che rese possibile la diffusione e il rapido progresso del movimento luterano». ¹ Fino all'emanazione dei decreti del concilio di Trento la bolla *Exsurge Domine* restò l'unico documento pontificio emesso sulla questione Lutero. Durante tutti gli anni Venti, infatti, i tentativi di trovare una soluzione alla crisi religiosa, che gli scritti del monaco agostiniano avevano aperto su tutto il territorio imperiale, fallirono a causa dei conflitti più o meno aperti tra l'imperatore Carlo V, il re di Francia Francesco I e il papa Clemente VII.

Il fallimento dei tentativi di autoriforma portati avanti da Paolo III nella seconda metà degli anni Trenta, è stato letto da alcuni studiosi² come una delle ultime dimostrazioni che il papato avesse a quel tempo irreversibilmente perduto la competizione politica con i sovrani degli Stati emergenti. Esso, infatti, non fu più in grado di concorrere in maniera convincente con il potere dei sovrani europei e, rispetto alle divisioni religiose che stavano percorrendo l'Europa, esso assunse una posizione difensiva. Quel che era rimasto da difendere era un modesto Stato territoriale, che, dopo la stagione di Giulio II, ultimo grande esempio di «princeps secularis», non aveva più scaturito ulteriori spinte di espansione; ben più vigorosamente il papato di quegli anni scelse di difendere con un investimento di energie ben maggiore il ruolo spirituale del suo sovrano. Entro

¹ H. JEDIN, *Il Concilio di Trento*, Brescia 2009⁴, vol. I, p. 219.

² Primi tra tutti Paolo Prodi e Giuseppe Alberigo di cui si vedano alcune sintesi in P. PRODI (a cura di), *Forme storiche di governo nella Chiesa Universale. Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del Prof. Giuseppe Alberigo*, 31 ottobre 2001, Bologna 2003; E. GALAVOTTI, *Sulle riforme della curia romana nel Novecento*, in «Cristianesimo nella storia», 35 (2014), pp. 849-890; A. PROSPERI, P. SCHIERA, G. ZARRI (a cura di), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna 2007. Utile la rassegna sulla storia del papato in età moderna di M.T. FATTORI, *Il papato di età moderna. Snodi problematici e fortuna di un tema di ricerca in recenti studi*, in «Cristianesimo nella Storia», 30 (2009), pp. 133-150 e, più recentemente G.L. D'ERRICO, *Proposte interpretative del paradigma tridentino di Paolo Prodi*, on line <http://www.giomaledistoria.net/index.php?Uso=557D030122020175577207030A732771> (24 febbraio 2015).

quest'ottica, la cui matrice teorica più recente può essere individuata nel *Libellus ad Leonem X* di Paolo Giustiniani e Vincenzo Querini,³ è possibile leggere il travagliato svolgimento e la difficoltosa conclusione del concilio di Trento come un trampolino di lancio attraverso cui affermare una sovranità spirituale di cui la chiesa di Roma diventava soltanto l'espressione visibile. Il Tridentino sancì questo mutamento richiamando il pontefice a una sovranità non più temporale e territoriale, quanto spirituale su una chiesa universale. Attraverso la rivendicazione di una posizione monopolistica nell'applicazione e nella gestione dei decreti dogmatici e di riforma, infatti, la chiesa di Roma seppe estendere su tutta la cristianità un nuovo tipo di giurisdizione disciplinare su tutti i fedeli che le assicurò per diversi secoli un potere di controllo saldo e fortemente centralizzato su tutto il popolo cattolico.⁴ Ma di questo si parlerà approfonditamente più avanti.

§ 1 L'«Iliade del secol nostro» giunge a conclusione

Nella grande fretta di concludere i lavori tridentini,⁵ dovuta alle forti pressioni provenienti da un papa ormai impaziente, non meno che dalla generale stanchezza che

³ Cfr. alcuni passi del *Libellus* contenuti nella prima parte concernente la natura del pontefice: «Visto che non c'è assolutamente nessun uomo, in tutto il globo terrestre, che possa ritenere in qualche modo di non essere soggetto al potere della Maestà divina, risulta chiarissimo che tutto il genere umano, cioè tutte le genti, tutti i popoli e tutte le nazioni che sono sotto il cielo sono sottoposte al tuo potere e che tutte le cose degli uomini vanno governate dalla tua volontà [...] Il compito di questa suprema dignità è regnare e governare non su qualche pezzetto di terra né su determinate categorie di uomini, bensì – nientemeno – sul mondo intero [...] Tutti sanno che la santa Chiesa di Dio è a te che è stata affidata; ma non deve sfuggirti che la vera Chiesa di Dio è costituita non da città terrene in cui poter abitare o da edifici fatti da mani d'uomo, ma da un'assemblea di uomini», EREMITI CAMALDOLESI DI MONTECORONA (a cura di), *Un eremita al servizio della Chiesa. Scritti del Beato Paolo Giustiniani*, Cinisello Balsamo 2012, vol. III, pp. 37, 43.

⁴ Su tali riflessioni si vedano tra gli altri P. PRODI, W. REINHARD (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996; G. DE ROSA, G. CRACCO (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Soveria Mannelli-Catanzaro 2001; P. PRODI (a cura di), *Forme storiche di governo nella Chiesa Universale. Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del Prof. Giuseppe Alberigo, 31 ottobre 2001*, Bologna 2003; P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982; G. ALBERIGO, *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo*, Firenze 1969.

⁵ L'arcivescovo di Zara, Muzio Calini, avvertì che non era semplicemente fretta, ma furia quella con cui ci si apprestava a chiudere il concilio: «Qui si attende con tanta diligenza alla fine del Concilio che si può chiamare più tosto fretta che solitudine. Et questo ardore non solamente si vede ne' Sigg. Legati, ma

serpeggiava tra i banchi del consesso di Trento, ai primi giorni del dicembre 1563, i padri conciliari si apprestarono ad affrontare la questione relativa alla gestione del vasto *corpus* di decreti fin lì emanati. Il problema emerse già in seno ai contrasti sull'opportunità di terminare la XXV sessione entro il 9 dicembre, caldeggiata dal papa, ma anche dalla maggioranza dei rappresentanti delle potenze. La questione non era di poco conto, la posta in gioco era alta e riguardava direttamente le sorti del lungo e travagliato impegno nell'assise.

Tale soluzione non era tuttavia unanimemente condivisa, resistenze permanevano in Filippo II, convinto che fosse più giusto affidare l'approvazione dei decreti alle autorità locali, ecclesiastiche e secolari; anche Ferdinando I riteneva che il placet papale fosse superfluo visto il modo in cui il pontefice aveva diretto, quasi personalmente attraverso i legati, i lavori del concilio.⁶ Alcuni, come il cardinal di Guisa, proposero di affidare la conferma al papa e di rimettere all'assemblea l'approvazione della relativa bolla pontificia, ma la decisione di chiudere anticipatamente il concilio la rendeva

ancho in tutti i PP. li quali parte per istancheza et parte per essere persuasi che alla Christianità non si possa fare maggiore beneficio, non pensano né desiderano altro se non che ci spediamo presto di qua et torniamo alle nostre Chiese». Calini informò il cardinale Luigi Cornaro, suo protettore rimasto a Roma, dell'andamento dei lavori conciliari con zelo e dovizia di dettagli per tutto il tempo in cui si trattene a Trento, dove giunse per partecipare alla XVII sessione del concilio e dove restò fino alla sua chiusura, dal 1560 al 1563. La percezione che la conclusione del Tridentino si stesse eccessivamente affrettando non fu solo sua, ma anche del Conte di Luna, il quale: «espose che si meravigliava molto, che per venire alla fine del Concilio si procedesse in una fretta, che pareva più simile a fuga, che a vera et legitima conclusione». Ciononostante anche queste ultime remore furono spazzate via con l'arrivo, alla fine di novembre, di due dispacci che informavano i legati di un presunto peggioramento delle condizioni di salute del pontefice. Dell'allarmante notizia e del timore di una possibile morte imminente del papa seppe servirsi con destrezza il cardinal Morone per eliminare le ultime resistenze da parte spagnola: «I Sigg. Legati hanno fatto chiamare questa mattina una Congregatione di gran numero di Prelati, nella quale il Sig. Card. Morone in somma ha narrato che in questo avviso così inopinato occorreano tre deliberationi, l'una di sospendere, l'altra di dissolvere, et la terza di finire il Concilio: le due prime appariva che erano dannosissime perché si sarebbe perduto il frutto di tante fatiche [...]». Si veda M. CALINI, *Lettere conciliari (1561-1563)*, a cura di A. MARANI, Brescia 1963, p. 568, 572, 576. Cfr. H. JEDIN, *Il Concilio*, cit., vol. IV/2, p. 243 e ss.

⁶ Cfr. J.W. O'MALLEY, *Trento. Il racconto del Concilio*, Milano 2013, p. 213; H. JEDIN, *Il Concilio*, cit., vol. IV/2, pp. 267 e ss. La stretta dipendenza dei legati conciliari da Roma era talmente nota da scaturire la circolazione di un motto di spirito attribuito all'ambasciatore francese, Louis de Lanssac, e ripreso in una lettera di Andreas Dudith Sbardellati a Massimiliano II, riferita poi da Paolo Sarpi: «La Sinodo di Trento era guidata dallo Spirito Santo, inviatogli da Roma di volta in volta nella valise», in P. SARPI, *Istoria del concilio tridentino*, a cura di C. VIVANTI, Torino 1974, vol. II, l. VI, p. 790; si veda anche H. JEDIN, *Il Concilio*, cit., vol. IV/2, p. 295: «Lo Spirito Santo giunge a Trento nello zaino del corriere romano».

irrealizzabile.⁷ Nell'ultima sessione anche la gran parte dei padri aveva manifestato un orientamento favorevole a una chiusura anticipata cui il cardinal Morone cominciò a lavorare senza sosta, soprattutto per accogliere la volontà di Pio IV. Dopo aver indotto gli spagnoli ad accantonare le ultime remore, il 4 dicembre il legato papale poté dirigere un'ultima congregazione generale in cui furono approvati tutti i decreti precedentemente emanati nel corso di tutti e tre i periodi di convocazione; furono rinviate al papa tutte le questioni rimaste insolute, come la revisione dell'indice dei libri proibiti, del messale e del breviario; fu affidata alla discrezione del papa la scelta di coordinare la fase dell'applicazione dei decreti attraverso una gestione diretta, tramite un gruppo di coadiutori, o con la convocazione di un nuovo concilio; e finalmente si procedette alla chiusura dell'assemblea. L'ultimo giorno della XXV sessione fu pubblicato il documento *De recipiendis et observandis decretis concilii*:

[...] Ideoque tandem huic sacro concilio finem imponere necesse sit: superest nunc, ut principes omnes, quod facit, in Domino moneat ad operam suam ita praestandam, ut, quae ab ea decreta sunt, ab haereticis depravari aut violari non permittant, sed ab his et omnibus devote recipiantur et fideliter observentur. Quodsi in his recipiendis aliqua difficultas oriatur, aut aliqua inciderint, quae declarationem, quod non credit, aut definitionem postulent: praeter alia remedia in hoc concilio instituta, confidit sancta synodus, beatissimum Romanum pontificem curaturum, ut vel evocatis, ex illis praesertim provinciis, unde difficultas orta fuerit, iis quos eidem negotio tractando viderit expedire, vel etiam concilii generalis celebratione, si necessarium iudicaverit, vel commodiore quacumque ratione ei visum fuerit, provinciarum necessitatibus pro Dei gloria et ecclesiae tranquillitate consulatur.⁸

Conviene soffermarsi su quest'ultimo decreto perché esso contiene questioni delicate che toccheranno da vicino l'attività della Congregazione del concilio. In esso si esprimeva l'esigenza che tutti i principi e le autorità secolari accogliessero con un'accettazione formale quanto stabilito dal concilio, che ne promuovessero la diffusione e vigilassero per una sua corretta applicazione. Giovanni Morone fu particolarmente consapevole che l'eredità tridentina sarebbe divenuta quasi certamente oggetto di disputa della grande politica europea e che essa si sarebbe preservata illesa e divenuta funzionante soltanto se il concilio, o eventualmente il papa, fossero stati capaci di elaborare un'intesa con le grandi potenze europee, attraverso un'immediata

⁷ A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001, pp. 88-89.

⁸ COGD, pp. 177-178.

sottoscrizione dei decreti. Il tentativo non riscosse il successo sperato perché soltanto Spagna, Portogallo e Polonia accettarono di farlo senza grossi indugi. In Francia, invece, la resistenza alla sua osservanza fu molto più determinata e si dovette attendere il 1615 perché solo l'Assemblea del clero, non il re, ne sancisse l'approvazione.⁹ Anche nell'Impero non si poté procedere all'accoglimento dei decreti, ma qui la situazione di grave divisione religiosa condusse il pontefice a tentare di riempire il vuoto delegando alle nunziature – per giunta aumentate di numero – l'esecuzione del Tridentino. Pio V, qualche anno più tardi, istituì una congregazione specifica sugli affari di Germania per coordinare l'operato locale dei nunzi e sperare nel recupero di un territorio sempre più sfuggente a ogni forma di controllo da parte di Roma.¹⁰

Tuttavia le grandi potenze non erano la sola variabile a favorire la messa a frutto dei lavori tridentini, la curia e il papa ne sarebbero stati elementi determinanti, forse decisivi. Delegare a Roma tutto quanto il concilio avesse e non avesse decretato, oltre alla scelta delle modalità con cui renderlo operativo, infatti, non era una decisione senza rischi; eventuali resistenze ne avrebbero facilmente provocato uno svuotamento o una sua fattuale disapplicazione.

Ma approvando li decreti del concilio come una perfetta riforma e dandogli riputazione ed esecuzione in quello che sarà possibile, una gran parte resterà persuasa che niente vi manchi [...] che così facendo, l'umore del mondo a poco a poco s'acqueterà e con le dispense potrà la Santità Sua provveder a' suoi ministri e servitori senza violazione de' decreti del concilio, poiché in quei medesimi è riservata l'autorità apostolica [...] e col

⁹ La situazione francese, caratterizzata da una forte tradizione gallicana e duramente ferita dalle divisioni religiose, non si presentava per nulla favorevole a una pacifica accoglienza dei decreti tridentini. A questo proposito esemplare fu la reazione di Charles Dumoulin. Il giurista convertitosi al calvinismo prima, al luteranesimo poi, affidò allo scritto *Conseil sur le fait du concile de Trente* una aperta critica alla sottoscrizione dei decreti tridentini che nella sua opinione avrebbe sancito un definitivo assoggettamento della Francia a Roma (Cfr. J.-L. THIREAU, *Charle Du Moulin (1500-1566). Études sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance*, Ginevra 1980). Sull'adesione francese ai decreti di Trento si vedano V. MARTIN, *Le gallicanisme et la réforme catholique*, Paris 1919; P. BROUTIN, *La réforme pastorale en France*, 2 voll., Tournai 1956; T. WANEGFFELEN, *Une difficile fidélité. Catholiques malgré le Concile en France XVI^e-XVII^e siècles*, Paris 1999; P. JOTHAM, *The Church in the Republic. Gallicanism and political ideology in Renaissance France*, Washington (D.C.) 2004.

¹⁰ Cfr. J. KRASENBRINK, *Die congregatio Germanica und die Katholische Reform in Deutschland nach dem Tridentinum*, Munster 1972; G. SCHREIBER, *Das Weltkonzil von Trient*, 2 voll., Freiburg 1951; K. HENGST, *Kirchliche Reformen im Fürstbistum Paderborn unter Dietrich von Fürstenberg (1585-1618)*, München-Paderborn 1974.

tempo, pian piano, le cose, insensibilmente e senza che il mondo se n'accorga, torneranno nell'istesso stato.¹¹

La penna sarcastica di Paolo Sarpi non poteva dirlo meglio.

Il rischio, in realtà fu sventato: pochissimi furono coloro che si dissero contrari a consegnare al papa quanto fatto fin lì dall'assemblea.¹² La sua «mente», la sua eredità e la sua diffusione furono trasmesse a Roma, in balia del papa o peggio della concorrenza «a tre» fra il pontefice, i sovrani nazionali e le chiese locali, i cui rapporti di collaborazione si alternarono a lunghi periodi di conflitto, ognuno pretendendo per sé il diritto di gestire quanto decretato dal concilio.¹³

A Trento si aveva urgenza di giungere a conclusione e senza temporeggiare oltre, con il *Decretum super fine Concilii et confirmatione a summo pontifice petenda*, fu sancita solennemente la chiusura del concilio e stabilito l'affidamento di tutti i suoi frutti al papa:

Illustrissimi domini reverendissimique patres, placetne vobis, ut ad laudem Dei omnipotentis huic sacrae oecumenicae synodo finis imponatur, et omnium et singulorum, quae tam sub felicis recordationis Paulo III et Iulio III, quam sub sanctissimo domino nostro Pio IV Romanis pontificibus in ea decreta et definita sunt, confirmatio nomine sanctae huius synodi per apostolicae sedis legatos et praesidentes a beatissimo Romano pontifice petatur?
[Responderunt: placet]¹⁴

Il tema della necessità della conferma papale fu oggetto, tra gli altri, di un breve trattato del 1567 composto dal vescovo di Chioggia, Giacomo (al secolo Giovan Battista) Nacchianti, intitolato *An decreta actaque generalis concilii exigant necessario confirmationem papae compendiarie tractatio narratiove*. Le vicende biografiche dell'autore e le ragioni della sua composizione dicono molto dei problemi che poneva la scelta di dare mano libera al papa sulla ratifica dei lavori del concilio. Giacomo Nacchianti fu uno dei tanti a cadere nelle maglie, già all'epoca incandescenti,

¹¹ P. SARPI, *Historia*, cit., vol. II, pp. 1256-1257.

¹² L'unico voto contrario fu espresso dall'arcivescovo di Granada, Pedro Guerrero, tenace sostenitore del diritto divino dell'obbligo di residenza, il quale avrebbe preferito che la bolla di conferma papale fosse stata rinviata a Trento e ratificata dall'assemblea riunito. Pareri contrari furono espressi anche da altri padri tra cui il Cardinale di Lorena, membro di primo piano dell'episcopato francese.

¹³ Si veda J.W. O'MALLEY, *Trento*, cit., pp. 213, 216 e ss.

¹⁴ *Ibidem*, p. 178.

dell'Inquisizione romana. Tra il 1548 e il 1549 fu accusato di eresia e sottoposto a processo. Gli elementi a disposizione dei giudici sarebbero stati più che sufficienti per una condanna che forse riuscì a evitare solo grazie a un intervento di Giulio III. Quello del neopapa fu un atto di clemenza di cui non si conoscono a fondo le ragioni, ciò che si sa è che determinò un profondo mutamento di segno nell'atteggiamento di Nacchianti, dedito, da ora in avanti, a dimostrare adesione ai dettami dell'ortodossia, fedeltà al papa e aperto sostenitore della sua suprema autorità. È possibile leggere entro tali coordinate la risposta affermativa con cui egli rispondeva alla *quaestio* "se gli atti di un concilio generale avessero bisogno della conferma papale". Essa era forse un'ulteriore prova pubblica di riconoscenza al papa, sostenuta entro i termini di un discorso per nulla pacifico e molto più caldo di quanto non fosse apparso a Trento.¹⁵

§ 2 L'origine della Congregazione del concilio

L'8 dicembre papa Medici annunciava la chiusura ufficiale del «gran concilio» e, in attesa dell'arrivo del cardinal Morone, ordinò una processione di ringraziamento; nella settimana successiva celebrò, dunque, l'evento in concistoro.

La corte, intendendo la risoluzione del papa alla conferma [dei decreti], mutò l'allegrezza in querimonia, facendo tutti gl'officiali indoglienza per il danno che avrebbero ricevuto negl'officii loro, se quella riforma s'eseguiva; e consideravano di più che, essendo quei decreti concepiti in termini generali e senza clausole di sottile esplicazione, sempre che difficoltà fosse nata, il mondo, già assuefatto a latrare contra quella corte, avrebbe fatto contraria interpretazione a' loro interessi e sarebbe stata abbracciata come cosa speciosa e coperta di titolo di riforma.¹⁶

Mentre i cardinali via via lasciavano la città per rientrare nelle proprie diocesi, Roma si approssimava a divenire il gran teatro della riforma e dei suoi protagonisti. Come testimonia il brano di Paolo Sarpi, gli entusiasmi dei padri e di Pio IV furono smorzati dal generale malcontento che la prospettiva di riforma procurò ai funzionari di curia e ai

¹⁵ *An decreta actaque generalis concilii exigant necessario confirmationem papae compendiaria tractatio narratiove*, in IACOBI NACLANTI Clugiensi Episcopi, *Operum*, tomus primum, Lugduni, sumptibus Antonii Baret, Bibliopolae in vico Mercatorio sub signo Constantiae, 1657, pp. 504-511.

¹⁶ P. SARPI, *Historia*, cit., vol. II, p. 1255.

membri del collegio, intenti a difendere privilegi e immunità. Il più grande fantasma ad agitare le notti dei prelati era l'obbligo di residenza, che il papa aveva dichiarato senza mezzi termini essere il primo dovere da rispettare da parte di tutti coloro che fossero in possesso di un ufficio pastorale. Il brusio che lo spauracchio generò fu notevole e diede lo spunto agli oppositori della corte papale di fare ironia immaginando che da lì a poco la curia si fosse trasformata in un deserto.¹⁷

A quel punto «la lotta impostata a Trento per la enucleazione della riforma si trasformò negli stessi uomini in una lotta per la sua attuazione».¹⁸

Nel concistoro del 12 dicembre Pio IV non si lasciò scoraggiare e promise con fermezza l'approvazione dei decreti del concilio e un impegno preciso alla sua esecuzione. Tali propositi si realizzarono soltanto il 30, quando il pontefice formò una commissione di cardinali per esaminare i provvedimenti tridentini e per preparare il testo della bolla di approvazione. Gli uomini deputati al compito furono gli ex legati, Giovanni Morone e Ludovico Simonetta, il cardinal nipote Carlo Borromeo e i cardinali Gian Battista Cicala e Vitellozzo Vitelli, cui furono aggiunti tre canonisti, Gabriele Paleotti, Ugo Boncompagni e Francesco Alciati.¹⁹ Uomini da anni di primo piano della curia romana e protagonisti di spicco del concilio di Trento, come legati o come loro consiglieri, nelle prime sedute del mese di gennaio 1564, dovettero fare i conti con due questioni particolarmente spinose. La prima, solo apparentemente di natura metodologica, si annidava intorno alla procedura di vaglio dei decreti, ovvero nell'opportunità di passarli in rassegna uno ad uno o limitarsi a una disamina complessiva e generale. La prima possibilità, seppure più attraente perché avrebbe provvisto Roma del potere di rimettere in discussione tutto l'operato conciliare, offriva anche insidiose lungaggini e macchinosità: ogni provvedimento rischiava di sollecitare ulteriori dubbi e insicurezze suscitando dibattiti e generando quelle stesse conflittualità che si era cercato in tutti i modi di evitare a Trento. Per il momento i cardinali preferirono agire con cautela: essi si limitarono a registrare quesiti e punti controversi e ad avanzare proposte risolutive

¹⁷ Cfr. Ibidem; P. PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, Roma 1959, vol. I, p. 201, n. 21; H. JEDIN, *Il concilio*, cit., vol. IV/2, p. 331.

¹⁸ P. PRODI, *Il cardinale*, cit., vol. I, p. 192.

¹⁹ I documenti raccolti nel CT non riportano i nomi dei tre canonisti. Sarpi cita solo Boncompagni (P. SARPI, *Historia*, cit., p. 1257), Pallavicino aggiunge Paleotti (P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria*, cit., libro XXIV,9,4), solo Ehes tutti e tre (S. EHSES, *Zur Vorgeschichte des Trienter Index verbotener Bücher*, Koln 1921, pp. 68-83).

mettendone in luce aspetti come la maggiore o minore rispondenza all'intenzione conciliare, la loro maggiore o minore capacità riformatrice, o direttamente la necessità di essere sottoposte alla risoluzione pontificia.

La seconda problematica era connessa alle modalità e alle tempistiche con cui diffondere le deliberazioni conciliari in questo *interim* impiegato al loro riesame. Tra l'attendere il suo corso o garantirne una immediata messa in circolazione, prevalse la seconda opzione e si scelse di realizzarla da un lato attraverso la nomina di nunzi straordinari incaricati della loro diffusione e di una loro corretta attuazione. Dall'altro, si discusse una serie di norme transitorie per facilitare l'integrazione delle nuove deliberazioni conciliari con il diritto vigente.²⁰

A meno di un mese dal precedente, il 26 gennaio 1564, Pio IV tornò a riunire i cardinali in concistoro segreto per pronunciare la parola definitiva almeno su due aspetti. Da un lato approvò *in toto* l'opera del concilio, dall'altro formalizzò la commissione cardinalizia già da tempo a lavoro per applicare i decreti tridentini.

Prima di trattare approfonditamente della prima congregazione romana istituita stabilmente alla corte di Roma è utile soffermarsi su questo momento per cercare di capire le ragioni che orientarono Pio IV a una soluzione per certi versi tanto innovativa. Su questa manciata di mesi immediatamente successivi alla chiusura del Tridentino si dispone di scarse notizie. Tutti i documenti in possesso, relativi ai lavori che precedettero la conferma dei decreti, provengono per lo più dalle carte di Gabriele Paleotti, uno dei membri più attivi della commissione, che in quei giorni lavorava a ritmo sostenuto.²¹ Il 22 aprile, rispondendo a una lettera del vescovo di Brescia, Domenico Bollani, che chiedeva rassicurazioni sull'entrata in vigore dei provvedimenti conciliari, l'uditore gliene offriva. Benché in attesa di una bolla e della pubblicazione degli atti conciliari, Paleotti non aveva alcun dubbio che la conferma orale del papa fosse pienamente sufficiente a rendere operativi e giuridicamente vincolanti tutti i provvedimenti tridentini. Egli proseguiva sollecitando il vescovo stesso a mettere in atto

²⁰ Cfr. CT, IX, pp. 1142-1154; G. CONSTANT, *La légation du Cardinal Morone près l'Empereur et le Concile de Trente*, Paris 1922, pp. 436-439; P. PRODI, *Il cardinale*, cit., vol. I, pp. 193-196

²¹ «Ha poi anco S.S.tà ordinato che si facciano alcune congregazioni di molti cardinali et prelati per ritrovare modo et via bona d'esequire tutte l'altre cose del concilio però spesso siamo insieme»; «Circa l'esecuzione delle cose del concilio facciamo spesso congregazioni in diversi luoghi et si dà ordine a molte bone cose, ma o per essere questa troppo gran machina che ha corrispondenza da molte bande et consequentemente non si può drizzare senza qualche tempo», in P. PRODI, *Il cardinale*, cit., vol. I, pp. 200-201.

la riforma nella sua diocesi, a «deputare gli esaminatori per le parochiali et mandare qua la nota di quelli a chi si harranno a commettere le cause, monire li curati alla residentia, publicare il decreto de matrimonio». Paleotti suggeriva, dunque, di partire dall'attuazione di quelli che erano stati considerati gli assi portanti della riforma del Tridentino. Tuttavia, nel maggio successivo, in una minuta di una lettera allo stesso Bollani, i toni dell'uditore di Rota apparivano più cauti, segno che gli entusiasmi riformatori della prima ora si scontrarono presto con numerose difficoltà:

Per quello che s'intende d'alcuni altri vescovi non mi è parso se non bene di dirle che la esecutione delle cose decretate in concilio si deve fare con ogni suavità et moderatione a ciò che meglio s'appigli et più tenacemente poi perseveri. Sono stati alcuni vescovi quali o per troppo zelo, o come si sia, volendo rigorosamente eseguire li decreti del concilio, hanno di già causati alcuni inconvenienti alli quali si potrà remediare con mediocre destrezza.²²

Il passo fu poi sostituito con un altro dal sapore più velato, ma il senso non cambiava.

I toni entusiastici dell'uditore bolognese dimostrano che in curia, oltre alle lagnanze e ai timori di cui dà memoria Sarpi, c'era anche chi credeva realisticamente nella concreta realizzazione di una riforma sostanziale, a cominciare da quella Roma *caput mundi* che nell'idea dei cardinali riformatori doveva divenire specchio ed esempio per tutto il mondo cattolico. La sua corrispondenza con l'amico Bollani rivela due fatti ulteriori: la reattività di una certa parte di episcopato, italiano e non, interessato a ricevere istruzioni e consigli sul da farsi a concilio concluso; e un'euforica e febbricitante attività della commissione impegnata a concretizzare l'approvazione dei provvedimenti tridentini cui si giunse nel concistoro di fine gennaio. Seppure in forma privata, le questioni poste dal vescovo bresciano a Paleotti sono il primo esempio di ricorso a Roma per avere indicazioni e chiarimenti sull'osservanza dei decreti. Viceversa, è interessante rilevare l'insistenza con cui il bolognese raccomandava al vescovo di consultare la commissione per superare dubbi o difficoltà concernenti i decreti.²³ La rivendicazione dell'autorità della sede papale come unica depositaria della mente del concilio era già nettissima.

²² Ibidem, p. 202, n. 23.

²³ Ibidem: «Pretendendo i popoli che nella esecutione si ecceda la forma del concilio con troppo rigore, crederei che fosse bene che nelle cose che non sijno così chiaramente espresse ne i decreti ella avisasse di qua per fuggire ogni rumore et se gli scriverà come qui si intende».

Tutte queste ragioni hanno portato Paolo Prodi a sostenere, seguendo la tesi di Johannes Sägmüller,²⁴ che l'origine della Congregazione del concilio vada fatta risalire ben prima della sua istituzione formale, già al 30 dicembre 1563. Le parole contenute negli atti concistoriali della seduta non sembrano equivoche:

Acta concistorialia diei 30. Decembris 1563. Romae die iovis 30. Mensis decembris 1563 fuit congregatio generalis, in qua factum fuit verbum a Smo D. N. super confirmatione concilii, et dixit, velle deputare cardinales una cum legatis, qui fuerunt in concilio, ut considerarent super hoc, declarando intentionem, se omnino velle executionem.²⁵

§ 3 «Nissuna legge sta nelle parole, ma nell'intelligenza»

Il gruppo di lavoro creato da Pio IV il 30 dicembre, a seguito della conferma orale del pontefice, cominciò a lavorare alla stesura della bolla. Compito non facile. Nei mesi successivi un punto particolarmente controverso si annidò sulla modalità di intendere la formula «salva l'autorità della Sede Apostolica».²⁶ Il dibattito fu animato tra i fautori di una supremazia papale senza argini, propensi a credere che la conferma dei decreti avesse lasciato al papa ampi margini di potestà interpretativa, e coloro, invece, che vedevano nell'atto confermativo una restrizione dell'azione papale, ormai vincolata alle deliberazioni tridentine.

Y por los oficiales de la curia y aun por los cardinales se ha hecho gran instancia, a que el Papa declarase y moderase muchas de las cosas del concilio, y el Papa ha estado recio

²⁴ J.B. SÄGMÜLLER, *Die Geschichte der Congregatio Concili vor dem Motu proprio Alias Nos nonnullas vom 2 August 1564*, in «Archiv für Katholisches Kirchenrech», 80 (1900), pp. 3-17. Si veda in generale F. ROMITA, *Le origini della Sacra Congregazione del Concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla Fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano 1964, pp. 13-50.

²⁵ CT, IX, p. 1142.

²⁶ Si veda la testimonianza dell'ambasciatore spagnolo Luis de Requesens che il 22 febbraio scriveva al re di Spagna: «Despues que el Papa confirmo el concilio a los veinte y sei del pasado, como a V. M. escribi, ha abido gran controversia entre los cardenales, a quien se cometio el hacer la bula y otras personas, sobre las palabras della, porque, quando la confirmacion se hizo, se remitio Sua Santidad a la dicha bula», in J.J.I. VON DÖLLINGER (a cura di), *Beiträge zur politischen, Kirchlichen und Cultur-Geschichte der Secus Letzen Jahrhunderte*, 2 voll., Regensburg 1862, p. 551. Negli atti di Giovanni Francesco Gambara, appartenente al partito degli «intransigenti» e acerrimo avversario di Morone, si legge: «Alioqui parum esse, utilia decerni, nisi executioni mandentur. In sua manu esse omnia, quando huius Sedis auctoritas integra servata fuerat», in CT, IX, p. 1143.

en ello asi por hallarse muy prendado de haber dicho que no lo ha de hacer, como por parecelle que no es justo hacer declaracion, hasta que la duda se ofrezca, pues se ofreceran hartas. Y para esto le parece, que le queda la puerta abierta demas del poder que siempre tiene con las postreras palabras, que en el concilio se pusieron de «salva semper auctoritate sedis Apostolice», y asi parecio a algunos, que confirmando en la bula el concilio, [...] se incluian en ello etas palabras «de salva semper etc.», pero para asegurarse mas, y para que no hubiese, quien interpretase, quel aquella salvidad se entendia no mas de hasta la confirmacion y que hecha esta quedaba la puerta cerrada.²⁷

Secondo la testimonianza di Sarpi, Ugo Boncompagni era tra chi sosteneva l'opportunità di spalancare quella porta; egli, infatti, avrebbe espresso apertamente il dovere di conferire all'autorità apostolica una solida azione discrezionale.

[Egli] disse che non poteva restar di maravigliarsi di tanto timore che vedeva nascere senza ragione; che per la conferma del concilio non se gli dava maggior autorità di quella che gl'altri concilii generali avevano [...]; che nissuna legge sta nelle parole, ma nell'intelligenza, e non in quella che il volgo e li grammatici danno, ma in quella che l'uso e l'autorità conferma: le leggi non hanno altro vigore che quanto gli presta chi governa [...]; quello con la dechiarazione gli dà senso o più ampio o più ristretto et anco contrario a quello che le parole sonerebbono [...]. Ma ben raccordava che s'ovviasse al presente agl'inconvenienti che potrebbono nascere per la temerità de' dottori, che quanto più ignari del governo e de' bisogni pubblici, tanto più s'arrogano il dar interpretazione alle leggi che confonde il governo; vedersi per esperienza che le leggi non fanno alcun male, non causano alcuna lite, se non per li varii sensi datigli.²⁸

Il vescovo di Vieste e futuro Gregorio XIII, pur non avendo avuto incarichi di spicco nell'assise tridentina, aveva acquisito da lungo tempo una posizione preminente in curia. Da tempo, quando non aveva ricoperto incarichi pastorali o diplomatici, aveva avuto modo di dedicare i suoi studi alla riforma della chiesa. Il discorso che Sarpi gli attribuisce è conforme alle idee che egli aveva maturato in difesa delle tradizionali prerogative del pontefice. Ed è sotto questo aspetto che pare interessante condurre qualche breve riflessione. Nel brano citato, infatti, non è espressa una semplice perorazione in difesa delle facoltà del papa, ma ci si spinge oltre. Il diritto di confermare i decreti di un concilio apparteneva all'annoso scontro tra conciliaristi e papisti sul rapporto di superiorità dell'uno sull'altro; gli argomenti erano tradizionali, noti e ripetuti, e l'esperienza tridentina aveva appena consegnato ufficialmente il premio di una vittoria ormai insindacabile.

²⁷ Ibidem, pp. 551-552.

²⁸ P. SARPI, *Historia*, cit., vol. II, pp. 1257-1258.

Nuova semmai è la declinazione cui ora si piegava l'idea dell'applicazione della legge: essa trovava «vigore» anzitutto nell'autorità di governo, non in chi la emanava e neanche in chi la commentava, non nei padri conciliari né nei giuresperiti; secondariamente la sua forza non risiedeva nelle parole *tout court* – quelle scelte dal legislatore – ma nell'«intelligenza», ovvero nell'interpretazione che la rendeva applicabile alle singole fattispecie. Questa, tuttavia, non derivava dal sapere dei «grammatici», dei giuristi, ma direttamente dall'autorità di governo; i primi, infatti, avrebbero portato scompiglio e confusione, la seconda certezza e pacificazione. Nell'economia del discorso, dunque, l'autorità della scienza canonistica, quella stessa che da secoli aveva generato e sviluppato il diritto della Chiesa per mezzo di un'attività indefessa di commento e riflessione sui provvedimenti pontifici e conciliari, sul finire del Cinquecento, comincia a essere screditata ed esautorata, così come le figure dei canonisti che diventavano ora dei «temerari», degli sprovveduti, non sufficientemente esperti della pratica di governo.

Il presunto discorso di Boncompagni preannunciava l'affossamento definitivo di un progetto che in quegli anni la canonistica coltivava con una certa persistenza, relativo a una complessiva sistemazione del diritto. Si aspirava, più precisamente, a una rielaborazione generale del diritto canonico sull'esempio delle *Institutiones* giustiniane nell'ambito del diritto civile. La questione aveva sfiorato anche i dibattiti trentini. Il 18 maggio 1563, ad esempio, l'arcivescovo di Sens, Nicolas de Pellevé, tenne un discorso in cui esprimeva l'esigenza di valorizzare la scienza canonistica e insieme di realizzarne la sua più recente ambizione:

Quoniam professio iuris canonici est necessaria et ea continetur hodie in libris decretalium et in sexto, ubi multae constitutiones per usum contrarium sunt abrogatae, aliae non satis digestae, aliae non satis firmae et utiles, ideo vellet ex omnibus expurgari utiliores et constitui verum ius pontificium, quod servandum sit. Et fieret titulus de veteri iure pontificio enucleando, sicut olim factum est in iure civili. Quod sane opus esset valde dignum hoc concilio et utile christianae reipublicae, elueremusque eam notam, ob quam male audit haec professio, cum ex ea oriantur tot litigia et alia incommoda.²⁹

²⁹ Si tratta del discorso dell'arcivescovo di Sens contenuta nel diario di Gabriele Paleotti, in CT, III/1, p. 622. Sull'argomento si vedano P. PRODI, *Note sulla genesi del diritto*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972; ID., *Il concilio di Trento e il diritto canonico*, in G. ALBERIGO, I. ROGGER (a cura di), *Il Concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio*, (atti del

Il concilio lasciò cadere la proposta, ma mancano testimonianze per individuarne le ragioni precise. Senza dubbio né il partito curialista né quello riformatore avevano motivo di sostenere il progetto, l'uno per ovvie rivendicazioni accentratrici, l'altro per la diffidenza che procurava il rischio di vedere dispersa la materia riformistica del concilio nel *mare magnum* delle leggi antiche.

Grazie agli studi di Prodi si apprende che Gabriele Paleotti fu uno dei cardinali incaricati di lavorare al testo della bolla. Diverse redazioni sono edite negli atti del *Concilium Tridentinum*,³⁰ molte altre si conservano fra le carte del cardinale in Archivio Segreto Vaticano.³¹ Egli in una delle diverse versioni aggiunte a margine la formula «[Apostolica auctoritate] quam salvam semper in omnibus esse declaravit»,³² accondiscendendo a chi, nel gruppo cardinalizio era favorevole a lasciare al papa la «porta aperta» per assicurargli una libertà di movimento assoluta. Tuttavia Pio IV, per la redazione definitiva, si attenne alle parole pronunciate oralmente in concistoro. Così facendo, da un lato si garantì il diritto di ampia manovra sulla gestione del *corpus* tridentino, dall'altro, non fornendo dettagli precisi sulle modalità o sui limiti dell'esercizio di tal diritto, si assicurò il poterne di disporre liberamente.

Nonostante già nel mese di gennaio il testo della *Benedictus Deus* fosse pronto e sottoscritto da tutti i cardinali, si dovette attendere il 30 giugno per la sua pubblicazione. Le ragioni di tale dilazione risiedono, molto probabilmente, nelle forti tensioni che in quei mesi stavano infiammando i rapporti tra il papa e il collegio cardinalizio in merito al dibattito sul calice ai laici.

§ 4 Pio IV e la *Benedictus Deus*

Dopo la solenne chiusura del concilio, liberato dal peso delle preoccupazioni e dal carico di sforzi fatti per la sua buona riuscita, Pio IV poté concentrare le sue energie

convegno, Trento 25-28 settembre 1995), Brescia 1997; ID., *Il paradigma tridentino. Un'epoca della storia della Chiesa*, Brescia 2010, pp. 71-92, in partic. 83.

³⁰ CT, IX, pp. 1152-1159.

³¹ ASV, *Concilio 9 e 103*, passim.

³² CT, IX, p. 1157.

nella realizzazione di progetti politici maturati da lungo tempo. Trovare un'intesa con l'imperatore era una precisa priorità della sua agenda. Per poterla realizzare il papa sapeva di dover accondiscendere almeno ad alcune delle richieste che, prima da Ferdinando I d'Asburgo, poi, dopo la sua morte avvenuta nel luglio 1564, dal figlio Massimiliano, erano avanzate già ai tempi del concilio. La comunione sotto le due specie³³ e il matrimonio dei preti erano in cima alla lista delle rivendicazioni tedesche. Esse non erano mosse da convinzioni teologiche, ma da ragioni meramente politiche mosse dalla volontà di riportare in seno alla chiesa cattolica ampi strati di fedeli e clero. In molte aree dell'impero, infatti, era molto diffusa la pratica dei fedeli di comunicarsi con il calice³⁴ e altrettanto numerosi erano i casi di sacerdoti che durante gli anni di scompiglio della riforma luterana avevano preso moglie o praticavano il concubinato. Accordare tali concessioni non significava soltanto muoversi per riconquistare anime alla chiesa, ma rispettare anche un preciso gioco di scambio con l'imperatore. Egli, infatti, in cambio della loro soddisfazione, aveva permesso che il Tridentino si fosse chiuso secondo la volontà di Roma e contro i disegni del re spagnolo intenzionato a prolungarne i lavori per tenere il papa sulla corda.

Pio IV, pertanto, intraprese senza pudore una politica apertamente filoimperiale che lo condusse, di lì a poco, a una situazione di grave isolamento, interno ed esterno. Fu soprattutto con la perorazione della comunione *sub utraque specie* che egli stesso si fece artefice di una progressiva e grave perdita di consensi. In curia trovò le forti resistenze di una buona parte di cardinali eletti sotto Paolo IV, che non rinunciava ora ad avvalorare una ferma intransigenza verso qualsiasi forma di apertura a forme di devozione considerate alternative a quelle ortodosse. All'esterno, la concessione a Massimiliano di comunicarsi con il pane e con il vino aveva portato a una aperta rottura con Filippo II di Spagna.³⁵ Le tensioni raggiunte con gli spagnoli, che, dopo la pace di Cateau Cambresis del 1559, avevano acquisito un dominio incontrastato sulla penisola

³³ Per l'approfondimento di questo tema si veda il fondamentale G. CONSTANT, *Concession à l'Allemagne de la communion sous le deux espèces. Étude sur le débuts de la réforme catholique en Allemagne (1548-1621)*, 2 voll., Paris 1923.

³⁴ Il nunzio papale a Vienna confermava al papa tale consuetudine e illustrava il rischio che avrebbe comportato una sua perseverante non accettazione: «La divozione, la quale molti paiono aver nel calice, li conduce, non potendo haverlo da catholici, a riceverlo da heretici», in E. BONORA, *Roma 1564. La congiura contro il papa*, Roma-Bari 2011, p. 143.

³⁵ E. BONORA, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina*, Roma-Bari 2007, p. 252.

italiana, possono leggersi nelle lettere che Luis de Requesens inviò regolarmente al re.³⁶ Per impedire le concessioni all'Impero, Filippo II avviò una campagna d'odio e di diffidenza nei confronti del papa connotata ideologicamente e giocata sulla sua sospetta ortodossia. Questi, infatti, furono gli anni in cui le armi delle battaglie politiche si «confessionalizzarono», si spogliarono delle guaine diplomatiche per ammantarsi dei panni della fede. Del resto, a partire dagli anni Cinquanta, il papato stesso aveva piegato le categorie confessionali della lotta all'eresia alla politica internazionale. Presso la monarchia di Francia il processo di delegittimazione nei confronti di Pio IV nasceva proprio dalla constatazione dell'uso improprio di armi ideologiche che egli aveva esteso anche ai rapporti politico-diplomatici. L'ambasciatore veneziano in Francia, in una relazione del 1562, scriveva:

Le pape, en ce qui concerne les forces, n'est pas en consideration en France, car la faiblesse de l'Eglise fut prouvée dans la dernière guerre, et car toute la réputation qu'elle avait habituellement auprès de cette nation – laquelle autrefois croyait pouvait occuper toute l'Italie en ayant un pape français – est perdue par la guerre du pontife précédent.³⁷

A partire dagli anni Cinquanta il papato subì, così, un progressivo discredito da parte di gran parte delle potenze cattoliche, critiche verso l'impiego indiscriminato di una «sémantique confessionnelle en politique étrangère» e di una «vision confessionnaliste des relations politiques»,³⁸ riconosciuto come il segno della sua crescente debolezza. L'ambasciatore di Carlo IX a Venezia, Arnaud du Ferrier, appena dopo l'elezione di Pio V, commentava: «Le bon homme de pape n'a en teste que son inquisition, refformer les habillementes des presbtres et chasser les courtisanes de Rome».³⁹

³⁶ Si veda la corrispondenza contenuta in J.J.I. VON DÖLLINGER (a cura di), *Beiträge zur politischen*, cit., pp. 551-564.

³⁷ E. ALBERTI (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, serie 1, Firenze 1839, vol. IV, p. 149, citato da A. TALLON, «C'est le pape et non un prince» (*Catherine de Médicis*): la disqualification politique de la papauté au temps de la Réforme catholique, in LEVILLAIN, PH. (a cura di), «Roma, l'unique objet de mon ressentiment». *Regards critiques sur la papauté*, (actes du colloques, Institut universitaire de France, Paris 3-4 octobre 2008), Roma 2011, pp. 63-78.

³⁸ H. SCHILLING, *La confessionnalisation et le système international*, in L. BÉLY, I. RICHEFORT (a cura di), *L'Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l'esprit*, Paris 2000, pp. 411-428, in partic. p. 423.

³⁹ A. TALLON, «C'est le pape et non un prince», cit., p. 71.

Per quanto anche Pio IV avesse talora ricorso al tribunale inquisitorio per ragioni di politica internazionale,⁴⁰ fu soprattutto a partire dal pontificato di Michele Ghislieri, che la Sede romana si trasformò nel braccio del Sant'Uffizio, principale responsabile dell'intransigenza religiosa che aveva investito senza controllo i rapporti della politica internazionale della Santa Sede.

Negli ultimi mesi del suo papato, papa Medici fu dunque fortemente osteggiato e isolato, questa condizione era stata promossa non soltanto dal collegio cardinalizio e dai difficili rapporti con la Spagna, ma anche dagli odi che egli aveva suscitato tra le fila dell'Inquisizione. Tutto questo aveva generato nel papa profondi sentimenti di sospetto e diffidenza che si acuirono in maniera estrema in particolare dopo la congiura di cui fu vittima nel dicembre 1564.⁴¹ Questo stato di cose può allora spiegare da un lato il ritardo con cui fu emanata la bolla di conferma delle deliberazioni tridentine, dall'altro un deciso mutamento di tendenza nella politica di papa Medici nel senso di un rigido accentramento.

La bolla *Benedictus Deus* fu pubblicata il 30 giugno 1565, cinque mesi dopo la conferma in concistoro segreto, recando tuttavia la data del 26 gennaio, quasi a voler ribadire il valore giuridicamente vincolante di quella prima approvazione orale.

Anche il testo era rimasto sostanzialmente quello pronunciato dal papa e, oltre agli aggiustamenti cui i cardinali deputati avevano lavorato nei mesi precedenti non erano state inserite modifiche rilevanti se non una:

Ad vitandum praeterea peversionem et confusionem quae oriri posset si unicuique liceret, prout ei liberet, in Decreta Concilii commentarios et interpretationes suas edere, Apostolica auctoritate inhibemus omnibus [...] quicumque fuerint, sub excommunicationis latae sententiae poenis, ne quis sine auctoritate nostra audeat ullos commenatrios, glossas, annotationes, scholia ullumve omnino interpretationis genus super ipsius Concilii decretis quocumque modo edere, aut quidquam quocumque nomine etiam sub praetextu maioris decretorum corroborationis, aut executionis, aliove quesito colore, statuere.⁴²

⁴⁰ Si veda ad esempio la vicenda della regina di Navarra, Jeanne d'Albret, accusata di eresia insieme a tutto l'episcopato di Navarra, e citata a Roma con un monitorio di scomunica l'ottobre 1563. Sull'episodio si veda, E. BONORA, *Giudicare i vescovi*, cit., pp. 187-192; D. BRYSON, *Queen Jeanne and the Promised Land. Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth-Century France*, Liden-Boston-Köln 1999.

⁴¹ Sul tema si veda la monografia dedicata di E. BONORA, *Roma 1564*, cit.

⁴² *Bull. Rom.*, IV/II, par. 6, p. 168.

Per evitare confusioni ed errori, si vietava a chiunque, uomini di chiesa e non, di stampare, glossare, commentare e annotare i decreti senza una specifica autorizzazione pontificia. Si aggiungeva inoltre che:

Si cui vero in eis aliquid obscurius dictum, et statutum fuisse, eamque ob causam interpretatione, aut decisione oportere visum fuerit, ascendat ad locum, quem Dominus elegit, ad Sedem videlicet Apostolicam, omnium fidelium magistrum, cuius auctoritatem etiam ipsa sancta Synodus tam reverenter agnovit. Nos enim difficultates et controversias, si quae ex eis decretis ortae fuerint, Nobis declaranda et decidendas, quemadmodum ipsa quoque sancta Synodus decrevit, reservamus, parati, sicut ea de nobis merito confisa est, omnium provinciarum necessitatibus, ea ratione quae commodior nobis fuerit, providere.⁴³

Alla Sede romana si attribuì, con ciò, la facoltà esclusiva di pronunciarsi sui decreti conciliari nel caso in cui fossero sorti dubbi o questioni relativi alla loro applicazione. Pio IV dunque, se da un lato respinse la proposta dei cardinali più conservatori di inserire una esplicita clausola di dichiarazione della sua superiorità sulle disposizioni del Tridentino, dall'altro la recuperò aggiungendo al testo il sopraccitato divieto.

Et lasciate pur fare al Concilio quello che li piace perché noi siamo Papa et vi volemo essere, né si può far cosa contra di noi. La autorità la habbiamo da Dio [...] et Noi volemo fare delle gratie et dispensare quello che ne parerà. [...] Intendeteci signor ambassador, saremo papa anco dappoi il Concilio [...]. Lasciate fare al Concilio quello che vogliono, che faremo ancor Noi quello che ci parerà quando sarà tempo.⁴⁴

Il tempo era giunto. Attraverso la proibizione di qualsiasi forma di intromissione giuridica, Pio IV sembrò realizzare quanto aveva dichiarato nell'inverno del 1563 all'ambasciatore Girolamo Soranzo, senza tuttavia compromettere la sua immagine di papa conciliatore e rispettoso esecutore degli ordini tridentini. È interessante notare che nella storia postconciliare, quando Trento si fece tridentinismo,⁴⁵ in buona parte della

⁴³ Ibidem, p. 169.

⁴⁴ F. RURALE, s.v. *Pio IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma 2000, consultabile on line [http://www.treccani.it/enciclopedia/pio-iv_\(Enciclopedia_dei_Papi\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/pio-iv_(Enciclopedia_dei_Papi)/) (24 febbraio 2016).

⁴⁵ Per la storia del concetto si vedano i fondamentali Y. CONGAR, *Eglise et Papauté. Regards historiques*, Paris 1994; G. ALBERIGO, *Applicazione e ricezione*, cit.; ID., *La chiesa nella storia*, Brescia 1988; ID., *Concezioni della chiesa al concilio di Trento e nell'età moderna*, in M. MARCOCCHI, C. SCARPATI, A. ACERBI, G. ALBERIGO (a cura di), *Il Concilio di Trento. Istanze di riforma e aspetti dottrinali*, Milano 1997; P. PRODI, *Il paradigma tridentino*, cit.; O'MALLEY, *Catholicisme in Early modern history. A guide to Research*, St. Louis 1988; ID., *Trento*, cit.

trattativa passò l'idea che la formula del divieto derivasse dagli stessi padri conciliari.⁴⁶ Il papa era stato capace di mantenere integra l'unitarietà del *corpus* tridentino scacciando i timori verso estrapolazioni o dispersioni che ne avrebbero svigorito la portata. E tuttavia la sua promulgazione come legge universale della chiesa fu vincolata alla riserva di Roma.

Alphonse Dupront l'ha definita «une illumination géniale» di cui il papato si è servito per volgere a proprio vantaggio tutto l'evento conciliare determinando una

Contradiction entre l'histoire du concile proprement dite et sa post-histoire. Une des gloires de la papauté de la Contre-Réforme est d'avoir pourvisivi avec acharnement au travers du monde chrétien la mise en application des décrets tridentins de réforme [...] L'évidence est que Rome a su admirablement se servir de ce que le concile lui apportait [...] La bulle *Benedictus Deus et Pater* est une illumination géniale.⁴⁷

Utile per mostrare quanto Pio IV avesse mutato la concezione ecclesiologica tridentina attraverso la *Benedictus Deus* è il breve raffronto che Prodi ha condotto fra il testo del decreto conclusivo del concilio, *De recipiendis et observandis decretis concilii*, e quello della bolla appena sopra citato. Lo studioso ha messo in evidenza le differenze tra l'uno e l'altro, rilevando il maggiore peso che nella seconda è conferito all'autorità pontificia e alla sua funzione; secondariamente ha messo in luce la scomparsa di quei «*remedia* che il Tridentino aveva posto alla base per tutto l'edificio della disciplina ecclesiastica».⁴⁸ Nel testo della bolla, infatti, non si fa più alcun accenno né ai concili provinciali né ai sinodi diocesani, attraverso cui il concilio avrebbe dato voce ai rappresentanti delle chiese locali, né ancor meno all'indizione di un concilio generale.

In quei mesi il conflitto con gli spagnoli degenerò pericolosamente a causa degli strascichi che la disputa sul diritto di precedenza, cominciata un anno prima ai banchi

⁴⁶ «Prevedendo, e prudentemente temendo i venerabili padri dell'ultimo concilio generale celebrato in Trento, che per le maliziose arti di alcuno, o per le eccedenti sottigliezze di qualche teologo, ovvero per l'ignoranza di altri, potessero nascere dubbi sulla intelligenza de' dottrinali e decreti, in esso concilio pubblicati, sebbene espressi colla più luminosa chiarezza, supplicarono il Pontefice Pio IV, che provvedesse in qualunque maniera e nel modo più acconcio ai disordini, ai dubbi e alle difficoltà che potessero insorgere» Cfr. MORONI, p. 170.

⁴⁷ A. DUPRONT, *Le Concile de Trente*, in *Le Concile et les Conciles. Contribution à l'histoire de la vie conciliaire de l'Eglise*, Paris 1960, pp. 195-243, in partic. 204-205.

⁴⁸ P. PRODI, *Note sulla genesi*, cit., pp. 191-223, in partic. 197-198 (citazione a p. 198).

del Tridentino, aveva lasciato nei rapporti con i francesi. Al papa veniva rimproverato di aver consentito loro un primato sul cerimoniale tradizionalmente di spettanza spagnola.⁴⁹ Il malcontento nei confronti di Pio IV, dalla pubblicistica avversaria definito un «semiluterano»,⁵⁰ culminò con la decisione dell'ambasciatore spagnolo di abbandonare Roma.

In una situazione simile, stretto tra lo strapotere dell'Inquisizione, i malumori della parte del collegio cardinalizio più conservatore e lo scontro con la monarchia spagnola, Pio IV cercò di rafforzare la sua posizione istituzionale a cominciare dall'eredità tridentina. Pertanto non è illogico supporre che anche l'aggiunta della clausola proibitiva al testo della *Benedictus deus*,⁵¹ maturata nel clima di forti tensioni e di crescente ostilità nei riguardi del pontefice, sia da collocarsi entro una decisa politica di arroccamento e autorafforzamento.

§ 5 «Executores in Urbe pro rebus concilii» e il naufragio della pubblicazione degli atti conciliari

Dal gennaio i cardinali lavorarono senza sosta per sciogliere nodi e questioni sulle materie più diverse – collazioni, giuspatronati, prebende, sui procedimenti di alienazione dei benefici, sull'istituzione dei seminari – mettendo mano alla ristrutturazione dei pilastri del piano di riforma della chiesa locale, avvertita di prioritaria attuazione.

Dagli appunti di Paleotti si desume che con il passare del tempo il lavoro fosse sottoposto a maggiore razionalizzazione. Le diverse occupazioni erano distribuite in piccoli gruppi di ufficiali di curia che durante le riunioni compilavano liste di punti controversi da sottoporre ai cardinali competenti per giungere a delle soluzioni comuni.

⁴⁹ Sul tema si veda tra gli altri M.A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in *Cérimonial et rituel à Rome (XVIe-XIXè siècle)*, Rome 1997, pp. 117-176 e C. MALFATTI, *Un conflitto di precedenza fra ambasciatori di Francia e Spagna al Concilio di Trento (1563)*, in «Studi trentini», 42 (1963), pp. 89-110.

⁵⁰ E. BONORA, *Roma 1564*, cit., p. 147.

⁵¹ Lo stesso Requesens la leggeva come un'azione volta a impedire che il re di Spagna disponesse arbitrariamente dei decreti del concilio.

Queste erano poi esaminate personalmente da Pio IV che riservava a sé l'ultima parola.⁵²

La commissione cardinalizia, identificata sempre più regolarmente con l'espressione «pro expedicione negociorum et exequendis decretis concilii»,⁵³ assunse in curia una precisa fisionomia tanto che, all'indomani della pubblicazione della *Benedictus Deus*, essa stessa domandò al papa un riconoscimento formale. Nella riunione del 5 luglio, oltre a chiedere di fissare l'entrata in vigore dei decreti del concilio al primo maggio, si pose all'ordine del giorno la seguente richiesta:

Possent deputari per Bullam S.tis Suae aliqui cardinales executores in Urbe pro rebus concilii, et pro aliis reformationibus factis a S.te Sua circa Tribunalia Urbis, cum ampla facultate exequendi, mulctandi, etc.⁵⁴

Se nei mesi precedenti il gruppo cardinalizio, composto da legati e altri protagonisti del concilio, aveva lavorato nel segno di una rigida continuità con il Tridentino, attraverso la precisa rivendicazione del diritto di discendenza, ora i tempi sembravano maturi per diventare qualcosa d'altro e di diverso. Pio IV, mai quanto ora in aperto conflitto con l'Inquisizione, sembrava essere l'uomo giusto per realizzare l'impresa, e trovare in essa la possibilità di un nuovo centro di potere in grado di contrastare l'egemonia del Tribunale. La celerità con cui egli acconsentì alle richieste della commissione non lascia spazio a dubbi: il 18 luglio emanò la *Sicut ad sacrorum* che fissava l'entrata in vigore dei decreti al primo maggio, e il 2 agosto, mediante il motuproprio *Alias nos nonnullas* riconosceva la commissione di cardinali in qualità di «executores in Urbe pro rebus concilii et pro aliis reformationibus factis a S.te Sua circa Tribunalia urbis».⁵⁵ La bolla

⁵² Alcuni esempi sono contenuti in ASV, *Concilio 104*: ff. 29-30: «Examinata in congregatione officialium, et deinde coram Ill.mis et R.mis cardinalibus pro expedicione negociorum, et exequendis decretis concilii»; f. 35: «2 Maii 1564. Haec sunt quae in congregatione officilium apud Ill.mum Car.lem Simonettam visa sunt deliberari posse pro expedicione negociorum»; f. 43 «Adnotationes circa deliberata in congregatione officialium. 2 Maii 1564. Quoad primum fuit aliter dictum in congregatione Ill.orum Card.lium»

⁵³ Si veda P. PRODI, *Il cardinale*, cit., vol. I, p. 203.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 205.

⁵⁵ Cfr. F. ROMITA, *Le origini*, cit.; R. PARAYRE, *La S. Congrégation du Concile: son histoire, sa procedure, son autorité*, Paris, Lathielleux, 1897; G.F. ZAMBONI, *Collectio declarationum Sacrae Congregationis Concilii tridentini interpretum*, 4 voll., Atrebat: apud Rousseau-Leroy, 1860-1868; P. PRODI, *Il cardinale*, cit.; P. FAGNANI, *Ius canonicum sive Commentaria in quinque libros decretalium*, Venetiis 1709, apud Paulum Balleonium; G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus ad veritatem editi in forensis controversis Canonice, et civilibus*, Romae 1669-1678; ID.,

ratificò l'esistenza del gruppo cardinalizio, attribuì un nuovo status ai suoi membri, legittimandone poteri e facoltà. Il papa sancì così l'istituzione della prima stabile congregazione romana in seno al governo della chiesa.

Ciò cui Pio IV non aveva ancora dato soddisfazione era, invece, la domanda, proveniente dall'episcopato di molte diocesi della penisola e di fuori, di pubblicare gli atti del concilio. Tale preoccupazione era stata innanzitutto propria degli ex legati desiderosi di garantire la diffusione e la divulgazione dei decreti a mezzo di stampa.

Appena qualche giorno dopo il concistoro di fine dicembre, al cardinal Marcantonio da Mula,⁵⁶ detto Amulio, fu affidato il compito di dirigere l'edizione del concilio, cui si aggiunsero – nel gennaio successivo – Angelo Massarelli, già segretario del concilio, che ne avrebbe curato la compilazione,⁵⁷ Ludovico Simonetta, Vitellozzo Vitelli, Guglielmo Sirleto e Gabriele Paleotti. Il sentore della complessità dell'impresa, spinse i cardinali, d'accordo con il pontefice, ad accantonare l'iniziativa e per accelerare i tempi si decise di dare priorità alla pubblicazione dei decreti in una forma più sintetica. Essa comparve in formato *in folio* il 18 marzo 1564 e in una seconda edizione, corretta e mondata da Paleotti, il successivo 10 aprile.⁵⁸

L'annuncio che Paolo Manuzio faceva nella premessa alla prima edizione della prossima uscita degli atti del concilio dimostra con chiarezza che il progetto era stato accantonato soltanto temporaneamente:

Adnotationes practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum, in *Theatrum veritatis et iustitiae*, 15 voll., Venetiis: apud Paolum Balleonium, 1698; MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1879, 107 voll.

⁵⁶ Si veda la lettera del 7 gennaio in cui Giovan Francesco Lombardo, teologo al concilio, scrisse al cardinale Hosio: «Jam Summus Pontifex mandavit patrono meo [Cardinale Da Mula], ut curam habeat imprimendae Synodi Tridentinae, quae typis D.P. Manutii excudetur quam cito. Imprimentur tantum decreta et canone. Postea alio volumine universa historia imprimetur», in J. MENDHAM, *Acta Concilii Tridentini. Anno MDLXII et MDLXIII usque in finem concilii, Pio IV Pont. Max. et alia multa circa dictum Concilium fragmenta a Gabriele Cardinale Paleotto descripta*, Londini: apud Jacobum Duncan, 1842, p. xii.

⁵⁷ Cfr. S. GIORDANO, s.v. *Angelo Massarelli*, in DBI, on line: [http://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-massarelli_\(Dizionario_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-massarelli_(Dizionario_Biografico)/) (24 febbraio 2016).

⁵⁸ Paolo Manuzio si rivolse a Paleotti per la correzione delle bozze di questa seconda edizione come mostra P. PRODI, *Il cardinale*, cit., p. 198: «Molto Mag.co R.do S.r mio, mando a V.S. cinque fogli: e pregola a vederli con la sua oculatissima diligenza. Aspetto gli errori degli ultimi fogli. L'opera tutta speriamo debba esser finita venerdì a mezzo di: ma non si venderà a bottega prima che lunedì, per convenevoli rispetti. Il titolo delle acclamazioni farei: Acclamationes Patruum in fine concilii et così approva il car.le Amulio. Mi raccomando a V.S.».

Nunc eduntur puri canones et ipsa decreta [...] Reliqua concilii acta, diligentissime per scribas publicos in ipso concilio excepta et litteris mandata, mox ita emittentur, ut quaecumque res in controversiam venerit, quaecumque vel sententia dicta vel oratio habita sit, omnia, denique agitata, quaesita, deliberata suo quidem loco distincte et abundanter exponantur. Interim accipe summam rei, lector optime, quae ad salutem vehementer pertinet [...] Nullam enim tanti negotii partem ignorare non modo jucundum est, verum ad multa etiam utile et accomodatum, quod aliorum conciliorum lectio declarat.⁵⁹

Tra il marzo e l'aprile, dunque, il proposito di Pio IV di realizzare un'edizione integrale degli atti contenente il resoconto dettagliato dei dibattiti e delle decisioni prese in ogni singola sessione dal Tridentino restava inalterato.. Tuttavia, a poca distanza, il progetto cominciò a suscitare perplessità, se non aperte opposizioni, cui i documenti coevi non forniscono esplicite ragioni, ma che sono già rilevabili in una riunione cardinalizia tenutasi probabilmente verso la fine del mese di aprile, che rivela le prime incertezze sulla sua realizzabilità. Le questioni all'ordine del giorno mostrano la natura delle preoccupazioni circa l'opportunità di compilare un'edizione integrale degli atti a cominciare dal modo con cui intendere quell'«integrale».⁶⁰

In una lettera di Giovan Battista Castagna, scritta alcuni anni dopo a Paleotti, si vede come le cautele di una certa corrente cardinalizia si fecero vere e proprie opposizioni alla progettata pubblicazione:

⁵⁹ CT, V, p. XXXII e A. THEINER, *Acta genuina SS. Oecumenici Concilii tridentini sub Paulo III, Julio III et Pio IV PP. MM. Ab Angelo Massarello Episcopo thelesino ejusdem Concilii secretario conscripta. Nunc primum integra edita*, 2 voll., Zagabriae 1874, vol. I, p. III.

⁶⁰ Si riporta integralmente il verbale della riunione che contiene l'elenco dei punti in discussione, utile per illustrare gli scrupoli che stavano pian piano emergendo: «Scripturae circa editionem actorum concilii Tridentini faciendam vel non faciendam. Deliberanda. 1. An edenda acta concilii Tridentini et quae ratio in iis sit observanda. 2. An ponenda vota patrum extensa aut summatim, aut collecta ex omnibus in unum, et nominandi patres, qui ea dederunt in singulis actibus aut aliquibus aut numquam. 3. An in censuris addendae rationes et accomodanda aliqua si forte recte se non habeant. 4. An sententiae patrum etiam in iis, quae videntur erronea et scandalosa, sint referendae, ut ostendatur libertas concilii. 5. An narrandae contriversionae de praecedentia cum litteris ex Urbe et ceteris. 6. An petitiones et libelli oratorum et nationum sint referendi aut saltem summa eorum. 7. An referendae rationes haereticorum, etiam citatis auctoribus et eorum locis. 8. An nominandi singuli legati in propositionibus et aliis occurrentibus. 9. An prorsus silendum de decretis et aliis rebus, quae ex Urbe mittebantur, an quaedam tantum narranda et quae. 10. An imprimenda bulla Pauli III et D.N. Pii IV super modo creandi Pontificis, si Sedes vacaret durante Concilio», in CT, V, p. XXVIII. Eheses data questa seduta nel gennaio, ma come sostiene Prodi, è più probabile che sia posteriore e che risalga al periodo primaverile quando sorsero in curia forti incertezze sull'utilità di una pubblicazione troppo particolareggiata.

Memini aliquando in quadam congregatione Romae habita actum fuisse, an expediat acta Concilii Tridentini describere in eamque formam redigere, ut ab omnibus legi possent. Et licet omnibus res discussione digna videretur, quibusdam autem expedire affirmantibus, nonnulli tamen id acerrime impugnarunt plures adducentes difficultates, plura pericula minitantes». ⁶¹

Sull'esito della riunione non restano documenti, ragion per cui non si conoscono nel dettaglio le ragioni che portarono a tante esitazioni. La bibliografia posteriore le ha indicate principalmente nel timore di mettere in circolazione materiale riservato che poteva prestarsi a un uso strumentale da parte della controversistica riformata. Questo è anche il motivo cui fa pensare Paleotti nell'introduzione agli *Acta* da lui composti sotto Pio V. Tra l'agosto e il settembre si tennero le ultime riunioni per analizzare il lavoro portato avanti da Massarelli e si decise di premettere all'edizione una breve narrazione sulla composizione generale dei lavori conciliari. ⁶²

La commissione risultò attiva ancora e per l'ultima volta dall'aprile all'agosto 1565 quando il progetto di una stesura integrale degli atti tridentini fu definitivamente accantonato.

Benchè fosse costume antico, pubblicando i canoni de' sinodi, di aggiungerci anco gli atti, o vogliam dire i documenti storici e le discussioni de' Padri; per quello di Trento i pontefici romani erano interessati, troppo più che non avrebbero voluto far credere, a nasconderli al mondo, ed usarono ogni arte per farne sparire fino le ultime tracce. Adoperando lo zelo dell'Inquisizione e de' gesuiti, distrussero quante memorie inedite caddero loro nelle mani e incettarono quelle a stampa e persino le uscite in paese cattolico con approvazione del concilio medesimo o de' superiori ecclesiastici; a tal che non ancora decorso un mezzo secolo i canoni e decreti di quella portentosa adunanza, senza origine, senza istoria, avviluppati di un religioso mistero [...] venivano appresentati a' cristiani come le tavole della legge scritte sul Sinai dalla mano di Dio, e assai più autorevoli dell'Evangelio. ⁶³

La lunga riflessione di Aurelio Bianchi-Giovini, contenuta nella biografia di Paolo Sarpi, condensa nodi rilevanti per questo discorso che tenta di analizzare le ragioni

⁶¹ Ibidem.

⁶² Sulle vicende delle edizioni dei decreti del concilio si veda ad esempio A.A. RENOUEAU, *Annales de l'imprimerie des Alde, ou l'histoire des trois Manuce et de leurs éditions*, Paris 1834³, (I ed. 1803).

⁶³ A. BIANCHI-GIOVINI, *Biografia di Fra Paolo Sarpi teologo e consultore di Stato della Repubblica veneta*, 2 voll., Zurigo 1836, vol. II, c. XXVII, p. 337.

dell'istituzionalizzazione di una commissione cardinalizia e alcune conseguenze della sua attività.

§ 6 Il concilio sotto chiave

Mentre gli atti del concilio giacevano in bozze al tavolo di Massarelli, in attesa di stampa e pubblicazione, una ben più determinata politica di divulgazione investiva alcune delle questioni dogmatiche lasciate in sospeso sopra a un altro tavolo, quello trentino. Il 24 marzo 1564, infatti, fu dato alle stampe, con la costituzione *Dominici gregis custodiae*, l'Indice dei libri proibiti – detto *Index tridentinum* – rivisto e alleggerito delle molte restrizioni contenute in quello paolino.⁶⁴ Tra il novembre e il dicembre dell'anno precedente, inoltre, era stata redatta ed emanata la *Professio fidei*, un testo più ampio di quello previsto dai padri, il cui pronunciamento fu reso obbligatorio da Pio IV per dichiarare la personale adesione alla fede cattolica nel momento dell'assunzione di un ufficio ecclesiastico, e di altre, poche, funzioni pubbliche.⁶⁵ La *Professio* conteneva il riconoscimento dei principi generali affermati dal concilio, cui era stata aggiunta la dichiarazione di obbedienza alla «santa, cattolica e apostolica Chiesa romana, madre e maestra di tutte le Chiese» e «al romano pontefice,

⁶⁴ Già dai primi mesi del 1561 una commissione composta da Giambattista Cicala, Girolamo Seripando, Giacomo Barba, maestro del Sacro Palazzo, e il generale dei gesuiti, Diego Lainez, lavorava alla revisione dell'Index paolino, commissionata da Pio IV per moderarne la severità limitando la condanna ai soli libri eretici. Appena compilato, l'elenco fu inviato ai legati conciliari insieme alla *Moderatio indicis*, una sorta di istruzione in base alla quale l'assemblea tridentina avrebbe dovuto condurre i lavori di revisione. Nominate delle commissioni per sbrigare i lavori di controllo, il Tridentino li concluse con solerzia, tanto che nel novembre 1563 era quasi certo che potesse comparire nella versione definitiva insieme al Catechismo. Tuttavia, a causa della chiusura precipitosa dell'assise entrambi i progetti furono rimessi all'approvazione del papa. Sul tema dell'Index tridentino si vedano tra gli altri: J.M. DE BUJANDA (a cura di), *Index de Rome. 1557, 1559, 1564. Les premiers index romains et l'index du Concile de Trente*, Genève 1990; M. SCADUTO, *Lainez e l'Indice del 1559: Lullo, Sabunde, Savonarola, Erasmo*, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 24 (1955), pp. 3-32; H. WOLF, *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Roma 2006; V. FRAJESE, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia 2006; G. CARVALE, *L'orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Firenze, 2003; G. FRAGNITO (a cura di), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, New York 2001; M. AL KALAK, *Il riformatore dimenticato. Egidio Foscarari tra inquisizione, concilio e governo pastorale (1512-1564)*, Bologna 2016.

⁶⁵ Cfr. P. PRODI, *Il concilio di Trento di fronte alla politica e al diritto moderno. Introduzione*, in P. PRODI, W. REINHARD (a cura di), *Il concilio di Trento*, cit., p. 22.

successore del beato Pietro, principe degli apostoli, e vicario di Gesù Cristo».⁶⁶ Proseguivano con celerità i lavori avviati nell'estate del '63 per compilare un catechismo che potesse sostituire quella variegata letteratura catechetica già in circolazione, ma caduta per gran parte nelle maglie della censura dell'Indice paolino.⁶⁷ I lavori furono commissionati agli stessi uomini responsabili dell'aggiornamento dell'Indice e tutti direttamente giunti dai banchi di Trento, quasi a rimarcare «l'esigenza di avallare con l'autorità di illustri esponenti del concilio, un Catechismo elaborato a Roma, che di tridentino conservava per lo più il nome».⁶⁸ Già nel settembre il testo era pressoché pronto, nel dicembre esso fu consegnato all'umanista Giulio Poggiani per la revisione linguistica e nel gennaio se ne annunciava il completamento. La *summa* teologica di rigido impianto tomista fu, tuttavia, pubblicato soltanto nel 1566 da Pio V con il titolo *Catechismus ex decreto Concilii Tridentini*.⁶⁹

Dunque, all'indomani della chiusura del concilio, la sua eredità, dapprima consegnata al papa, fu poi divulgata nella cristianità in forme compendiate e sintetiche, attraverso il canale della *Professio*, dell'*Index* e dell'edizione dei suoi decreti. Prodotti dell'incubazione romana, essi, nondimeno, riflettevano la veste unitaria con cui i padri del concilio avevano espresso il proprio operato. Infatti, diversamente dai concili di epoca medievale, i cui provvedimenti erano stati progressivamente inseriti nelle collezioni canoniche già esistenti, il Tridentino presentò il suo *corpus* come qualcosa di saldamente compatto, di non scomponibile, come qualcosa di non modulabile. Sia la modalità con cui Pio IV aveva realizzato la sua conferma, validando l'opera nel suo complesso e non per singoli capi, sia la scelta di metterlo in circolazione attraverso testi

⁶⁶ Traduzione italiana contenuta nell'Appendice di J.W. O'MALLEY, *Trento*, cit., p. 246.

⁶⁷ Il problema di una eccessiva «dissimilitudo» e «varietas» era posto esplicitamente nella *Quod a nobis* del 6 luglio 1568, con cui Pio V promulgò il Breviario romano in cui si dichiarava: «cum unum in ecclesia Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat». Sul Catechismo romano si vedano il classico G.J. BELLINGER, *Bibliographie des Catechismus Romanus. Ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos 1566-1978*, Baden-Baden 1983; A. ACERBI, *Il decreto tridentino sulla giustificazione e la sua ricezione nei catechismi, da Canisio a Deharbe*, in M. MARCOCCHI, C. SCARPATI, A. ACERBI, G. ALBERIGO (a cura di), *Il Concilio di Trento*, cit., pp. 45-116; G. ALBERIGO, *La chiesa nella storia*, in partic. cap. 5.

⁶⁸ M. AL KALAK, *Il riformatore dimenticato*, cit., p. 222.

⁶⁹ Sulle vicende del Catechismo si vedano: P. RODRÍGUEZ, R. LANZETTI, *El catecismo romano: fuentes e historia del texto y de la redaccion*, Pamplona 1982; I. ADEVA, P. RODRÍGUEZ (a cura di), *Catechismus Romanus seu Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos*, Città del Vaticano-Pamplona 1989; sul ruolo di primo piano che svolse Egidio Foscarari nella compilazione del testo si veda il recente M. AL KALAK, *Il riformatore dimenticato*, cit.

sommari, rafforzarono l'intenzione di proteggerne l'integrità ad ogni costo. Inviolabile e immutabile, il *corpus* tridentino divenne oggetto quasi sacro, intoccabile, da custodire gelosamente, lontano e dalle grinfie della pubblicistica riformata e dall'arbitrio interpretativo delle chiese locali e dei principi e dei sovrani che potevano dar luogo a possibili pervertimenti e deformazioni.

Le conseguenze di tali operazioni furono molteplici. La prima, immediata e più visibile, fu il trasferimento dell'opera tridentina in testi composti lontano da Trento e sotto l'egida del capo di Roma. La sua mancata pubblicazione in forma di atti, che ne avessero raccontato la genesi, lo sviluppo e la definizione, la sottrassero di fatto alla storia, che, benché «autorizzata» e diretta dall'alto, l'avrebbe dotata di chiavi ermeneutiche al servizio degli esperti. La scelta di un'edizione sommaria, invece, fece circolare i decreti come formulazioni astratte, teoriche e generali. Spogli del contesto in cui maturarono, privati del racconto dei conflitti da cui faticosamente sorsero, delle menti da cui si originarono e dalle ragioni per cui furono prodotti, finivano per risultare spesso ambigui ed equivoci. Il lavoro di chiarificazione portato avanti dalla commissione istituita da Pio IV, prodromica della Congregazione del concilio, fu il precoce tentativo di riparare a quelle lacune. Lacune che, d'altra parte, si resero esse stesse giustificazione del monopolio interpretativo che la sede apostolica rivendicò e che poi esercitò tramite l'istituzione di quel medesimo dicastero.

La sacralizzazione di cui fu oggetto il *corpus* tridentino non passò soltanto attraverso la sua sottrazione alla riflessione storica, ma anche, come si è anticipato poco sopra, a quella giuridica. Il divieto di glosse, commenti e note senza esplicita autorizzazione apostolica aveva posto sui decreti di riforma la riserva d'interpretazione da parte del pontefice e per suo conto della congregazione «pro rebus concilii». Questo comportò diversi mutamenti nel modo di concepire il diritto canonico, innanzitutto dal punto di vista della sua creazione. Come si vedrà nel dettaglio più avanti, le congregazioni romane agivano *ad instantiam*, esse, cioè, si attivavano soltanto sulla base di sollecitazioni dal basso che ne richiedevano un pronunciamento. Una siffatta procedura si basava su una creazione legislativa basata sullo stato di emergenza che ogni singolo caso poneva e sulla necessità di conseguire una certa uniformità nell'applicazione del decreto tridentino chiamato in causa. In questo modo il diritto canonico subì una progressiva parcellizzazione, frammentandosi nella miriade di *responsiones* emesse di

volta in volta. Privati della possibilità di inserirsi nell'esistente sistema delle decretali e neppure immessi in un codice organico, i decreti disciplinari di Trento si cristallizzarono in singoli pronunciamenti fuori dalla portata dei commentatori e dei giuristi, fuori dai dibattiti dei giurisperiti che da secoli vivificavano il diritto canonico. Ad essi restava l'esegesi letterale delle decretali ancora vigenti ed eventualmente la ricezione passiva delle soluzioni giuridiche prese dalla congregazione. In questo modo la *Concordia discordantium canonum* che era stata alla base del diritto canonico medievale perse drammaticamente quota a discapito di quella che era stata la principale funzione della scienza canonistica di generare e sviluppare il diritto.⁷⁰ Il genere dei *commentaria* già circoscritto all'ermeneutica della giurisprudenza delle congregazioni e dei tribunali romani, fu ulteriormente paralizzato dal divieto di glosse e annotazioni sui decreti tridentini, ma anche sulle deliberazioni della congregazione che sarà *del concilio*.

Lo sviluppo della prassi giurisdizionale e giurisprudenziale oltre a impoverire, almeno sul breve periodo, la scienza canonistica, andò man mano a modificarne la natura. La riserva esclusiva dell'interpretazione dei decreti conciliari da parte di Roma, portò il diritto pontificio a diventare l'unica fonte del diritto canonico, a scapito di altre fonti che in passato avevano ricoperto un ruolo di primo piano come il diritto consuetudinario e quello particolare. Questa sorta di assolutizzazione della fonte normativa fu accentuata anche dalla scelta del concilio di separare, nella discussione e nella emanazione dei suoi

⁷⁰ La *Concordia discordantium canonum*, poi detta *Decretum*, fu la grande opera con cui Graziano tentò di sistemare e armonizzare tra loro le diverse fonti della disciplina ecclesiastica del primo millennio. Essa rappresenta la pietra miliare su cui si costruì l'intera struttura del diritto canonico successivo. Infatti, intorno al *Decretum* si sviluppò presso la Scuola bolognese, la decretistica, ovvero l'uso di glossare e commentare i *dicta* graziani. Nell'età dei papi-giuristi, quando a Roma si avvia una straordinaria stagione di produzione normativa, la decretistica lascia il posto alla decretalistica, rivolta all'esegesi delle norme pontificie. Alla fine del XII secolo si assistette a un ulteriore passo in avanti, quando l'interpretazione delle decretali viene soppiantata dal genere dei *commentaria* e della trattatistica. Nel primo caso l'analisi letterale della norma, fu sostituita da spiegazioni più complesse del suo significato; nel secondo, invece, si trattava di illustrare in maniera sistematica ed esauriente una questione o una precisa materia. Siffatte produzioni culturali espressero una stagione profondamente creativa che da un lato valorizzò la professione dei giuristi, dall'altro portò il diritto a livelli di elaborazione estremamente raffinati. Su questi temi si vedano i fondamentali J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, 3 voll., Stuttgart 1875-1880; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Milano 2008; L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli 2009; K. PENNINGTON, W. MÜLLER, *The Decretists: The Italian School*, in W. HARTMANN, K. PENNINGTON (a cura di), *History of medieval Canon Law in the classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington 2008, pp. 121-173.

deliberati, in due categorie distinte, canoni da un lato, decreti di riforma dall'altro. I primi riguardavano i provvedimenti di fede, i secondi le questioni disciplinari. Come nota Paolo Prodi nel discorso introduttivo alla trentottesima settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, la distinzione tra il piano dogmatico e quello del diritto positivo non riguardava soltanto i rapporti gerarchici interni alla chiesa, ma ebbe forti ripercussioni più genericamente politiche. Trattare la questione sacramentale, rispetto alla quale «il divino tocca l'umano e diventa fatto visibile e, quindi inevitabilmente, sociale e politico»,⁷¹ significava formulare una complessiva rielaborazione del diritto in senso positivistico. Il discorso di Gerolamo Seripando all'assise tridentina appare illuminante:

L'impedimento principal della riforma, quant'io ho potuto osservare, è questo, che, quando si viene alle discussioni particolari delle cose mal fatte, non si considerano le cose secondo che sono in fatto e in pratica, ma per via theorica et in abstracto [...] Nel fatto della riforma considerandum est quod expedit, idque physice et in materia, non metaphysice et nuda cognitione, s'io non m'inganno. Non è dubbio che la potestà consiste in due cose: in osservare et fare osservare le sante leggi de' concilii, canoni etc. et in dispensare particolarmente, dove la salute dell'anima il richiede.⁷²

Le critiche verso una legislazione astratta e generale arrivavano da tempo e da più parti, sorgevano all'orizzonte della Scuola di Salamanca e si affermavano con grandi pensatori come Francisco de Vitoria e Domingo de Scoto, Francisco Suárez e Luis de Molina.⁷³ L'influenza delle loro dottrine aveva penetrato i dibattiti conciliari, come mostra l'esempio di Seripando, e aveva influenzato ancor più la concezione del diritto canonico, condotto verso una progressiva positivizzazione della legge. Questo fece sì che un'unica e suprema autorità avocava a sé il potere di emanare, interpretare e applicare una legge non più immutabile, non più naturale, ma scritta e come tale, manipolabile ed eludibile, ad esempio, con il potere di revoca e di dispensa.

In virtù di tale divieto, la mancata divulgazione delle decisioni della congregazione impedì alla prassi giurisprudenziale di svilupparsi all'esterno dei dicasteri curiali. Fu

⁷¹ P. PRODI, *Il concilio di Trento*, cit., p. 19.

⁷² CT, XIII/1, p. 316.

⁷³ Per una visione generale sulla Seconda Scolastica e sull'influsso che ebbe nel diritto si vedano K. SEELMAN, *Teologia e giurisprudenza alle soglie della modernità*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 29 (1999), pp. 277-298; P. GROSSI (a cura di), *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano 1973; Q. SKINNER, *Le origini del pensiero politico moderno*, vol. II, *L'età della Riforma*, Bologna 1989.

impedito ai giuristi di poter arricchire le proprie riflessioni attraverso, ad esempio, la consuetudine di richiamarsi a precedenti che rimanevano loro ignoti. Questo comportò anche il fatto che il diritto canonico post-tridentino non poté essere soggetto a un processo di sistemazione costituzionale, ingabbiato entro le maglie dei divieti, e ancorato piuttosto a una storia sacralizzata e sacralizzante.

§ 7 Trattati, raccolte, collezioni

I tentativi di aprire il forziere in cui era custodito il tesoro tridentino furono molti, ma sostanzialmente di due specie: quelli volti a integrare le norme tridentine entro il corpo unitario delle leggi della chiesa e quelli orientati invece alla loro divulgazione.

Alla prima specie è riconducibile il progetto che maturò tra i canonisti di curia, immediatamente dopo la conclusione del concilio. Si trattava dell'idea di tradurre le sue disposizioni secondo il modello tradizionale delle decretali portata avanti da Francesco Alciati, Ugo Boncompagni e Gabriele Paleotti tra il 1564 e il 1565.⁷⁴ Il testo, intitolato *Constitutiones Pii IV ex concilio Tridentino*, prevedeva la collocazione di tutte le deliberazioni conciliari entro i titoli tipici della classificazione decretalistica, consentendo, peraltro, un superamento di quella divisione tra canoni e decreti che qui veniva riassorbita entro un unico schema. Il testo, poi, come si dichiarava nella premessa,⁷⁵ era destinato alla Scuola di Bologna per essere trasmesso all'attività glossatrice dei giuristi. Il lavoro dei cardinali, tuttavia, restò incompleto e fu recuperato soltanto in seno alla più ambiziosa iniziativa di revisione del *Decretum Gratiani*, promossa da papa Pio V.⁷⁶ Egli, istituì una nuova commissione, detta dei *correctores*

⁷⁴ Si veda ad esempio la lettera di Gabriele Paleotti al cardinale Guglielmo Sirleto del 19 luglio 1566 in cui scrisse: «Io non ho altro concilio distinto in capi secondo la forma del Decretale, se non quella scrittura che concertammo insieme il card.le S. Sisto, il card.le Alciato et io di commissione di Pio IV s.mem. la quale scrittura deve essere anco presso ciascuno di loro Ill.mi Sig.ri» in P. PRODI, *Il Cardinale*, cit., vol. I, p. 209, n. 40; ID., *Note sulla genesi*, cit., p. 200, n. 13.

⁷⁵ «Dirigatur hic liber doctoribus, et scholaribus Bononiae commorantibus etc. prout in VI et Clementinis», in P. PRODI, *Note sulla genesi*, cit., p. 219 in cui l'autore riporta il testo integrale.

⁷⁶ Sui *correctores romani* e in generale sull'opera di revisione del *Decretum Gratiani* si vedano il recente M.E. SOMMAR, *The Correctores Romani. Gratian's Decretum and the Counter-reformation Humanists*, Münster, 2009 e la recensione di H.A. Kelly in «The Catholic Historical Review», 97, 4 (2011), p. 804; H. FUHRMANN, *Correctores Romani s.v.*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, Freiburg im Breisgau, vol. II, pp. 1325-1326; restano fondamentali A. THEINER, *Disquisitiones criticae in praecipuas canonum et*

romani e presieduta da Domenico Pinelli, con l'incarico di riesaminare ed emendare il *corpus* di tutte le più antiche collezioni giuridiche. Il lavoro si concluse nel 1582, sotto Gregorio XIII che lo approvò e lo mandò in stampa. Il nuovo codice, detto *Editio romana*, fu poi rivisto durante i pontificati di Sisto V e Clemente VII, approdando nel 1598 a una nuova collezione, il *Liber septimus decretalium Clementis VIII*, che così fu annunciato da Giovanni Antonio Odescalchi al duca di Mantova:

È uscito fuori appresso al calendario novo il decreto racconciato, che è una bella cosa, e S.S.tà sta presta de far un libro delle nove costituzioni de Pontefici de Bonifacio VIII in qua et chiamarlo il Settimo, come quello si chiamò il VI. Che sarà molto necessario, et si taglieranno molti stravaganti superflui o che non sono in uso.⁷⁷

Le parole dell'ambasciatore a Roma al duca Gonzaga sono solo una tra le tante testimonianze a informare della seria intenzione pontificia di realizzare l'impresa; un proposito nutrito per rispondere a una necessità, ormai urgente, di riordinare il diritto vigente, la materia dottrinale e quella giurisprudenziale che negli ultimi decenni avevano vissuto una straordinaria fioritura.

Neanche il *Liber septimus*, tuttavia, ottenne l'autorizzazione papale, esso non fu mai promulgato ufficialmente né fu consentita la sua circolazione. Non è possibile qui analizzare a fondo le ragioni di questo ulteriore fallimento, si dirà soltanto che alcuni studiosi l'hanno imputato al timore di suscitare nuove conflittualità con i sovrani europei, generate dall'accettazione dei decreti di Trento; altri a difficoltà interne nel compimento di un programma di vasta portata che avrebbe implicato non solo un riordino dottrinale, ma anche istituzionale; altri ancora alla preoccupazione di contravvenire al divieto di Pio IV di pubblicare quei provvedimenti tridentini che sarebbero stati inseriti nel nuovo codice.⁷⁸

Quest'ultima era l'ipotesi di Prospero Fagnani, canonista e segretario della Congregazione del concilio dal 1613 al 1625.

decretalium collectiones, Romae 1836 e H.E. TROJE, *Graeca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz*, Cologne 1971, pp. 74 e ss.

⁷⁷ Lettera citata in E. DICKERORHOF-BORELLO, *Ein Liber Septimus für das Corpus Iuris Canonici. Der Versuch einer nachtridentinischen Kompilation*, Böhlau-Verlag-Köln-Weimar-Wien 2002, p. 45.

⁷⁸ Si veda più estesamente P. PRODI, *Note sulla genesi*, cit., p. 201.

Imo quod est memoria dignissimum, cum Gregorius XII commisisset prius Flavio Orsino, Francisco Alciato et Antonio Carafae, S. R. E. Cardinalibus, licentiam compilandi septimum librum Decretalium, multaque ipse manu sua exarasset, ac monuisset, sed e vivis ereptus inchoatum opus dimisisset. [...] Extremo anno 1593 factus est finis ea undequaque seligendi, et recognoscendi, quae inserenda in Canonum corpus essent. Magnopere autem haesitatum est, num in extrema hac compilatione inseri deberent oecumenicorum Concil. Florent. ac Trid. Canones etiam dogmata pertinentes. [...] Sed cum typis iam excussum sub nomine septimi libri Decretalium Clementis VIII, propediem esset publicandum, gravis emersit difficultas, quod cum decreta fere omnia Concilii Tridentini in eo inserta iam in corpus Juris Canonici redacta essent, negandum non erat, quin jurisperitis liceret eis applicare glossas, et commentarios.⁷⁹

Le resistenze alla promulgazione dell'opera di revisione del diritto canonico, secondo un testimone d'eccezione, erano dovute all'illecita consegna nelle mani dei giuristi di un'eredità tridentina da Pio IV secretata pena la scomunica.

I tentativi dei giuristi di raccogliere organicamente la frammentarietà dei pronunciamenti delle congregazioni si manifestarono a più riprese attraverso la pubblicazione anche autorizzata di collezioni, a partire dagli anni Settanta del Cinquecento. Sotto Pio V, infatti, si diffuse una certa tolleranza verso le edizioni delle *resolutiones* della Congregazione per motivi utilitaristici e per l'uso interno dei consultori e degli avvocati. Il tema meriterebbe un'indagine particolare che questa tesi non è riuscita a compiere, ci basti dire che tali tentativi furono in fin dei conti vani, perché non uscirono mai dalla sfera privata e perché non ottennero alcun riconoscimento ufficiale. «Essi cadono nel vuoto [...] o seguono il guscio sempre più vuoto delle decretali o diventano raccolte legate unicamente alla prassi delle congregazioni e dei tribunali romani».⁸⁰

Come si è visto, dunque, il divieto posto da Pio IV durò sostanzialmente fino al Settecento, quando comparve, nel 1739, la prima collezione autorizzata da Benedetto XIV, il *Thesaurus Sacrae Congregationis Concilii*.⁸¹ Con inizio dal 1718, le decisioni

⁷⁹ Cfr. P. FAGNANI, *Ius canonicum*, cit., vol. II, *Commentaria in secundum librum Decretalium*, Venetiis 1709, apud Paulum Balleonium, p. 26, c. 61-62

⁸⁰ P. PRODI, *Il paradigma tridentino*, cit., p. 87.

⁸¹ Nel 1752, Geronimo Lagomarsini, in una nota alle lettere di Giulio Poggiani, primo segretario della Congregazione del concilio, scriveva: «Hisce ego litteris, tantorum tanti Concilii interpretum omine datis, ac publice scriptis, nullas mihi, privato scilicet minimaeque facultatis, nullius vero auctoritatis homini, neque interpretationes neque adnotationes, religionis reverentiaeque erga eos causa, esse adscribendas duxi», in *Iulii Poggiani Sunensis Epistolae et orationes, olim collectae ab Antonio Maria Gratiano, nunc ab Hieronymo Lagomarsinio*, 4 voll., Romae: excudebat Generosus Salomonius bibliopola, 1757, vol. I, pp. 336.

della Congregazione furono pubblicate in 167 volumi, fino al 1908, in conseguenza della ristrutturazione della Congregazione del Concilio, operata da Pio X, la pubblicazione del *Thesaurus* fu ripresa nel 1964, in occasione della ricorrenza del quarto centenario della fondazione del dicastero, riallacciandola tuttavia alla data della sua interruzione, sicché il volume 168 contiene le cause proposte e risolte dalla Congregazione del concilio durante gli anni 1909-1910.

Capitolo II

LA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO IN UN SECOLO DI ATTIVITÀ

§ 1 *Commissioni e congregazioni: la preistoria del Tridentino*

L'istituzione della Congregazione del concilio, o per meglio dirlo, di un organismo cardinalizio di tipo collegiale per l'assolvimento di una mansione particolare, non era una novità. Da almeno trent'anni, infatti, la curia stava sperimentando un sistema di ausilio al papa differente dal passato. A partire dagli anni Trenta, lo spauracchio della convocazione di un concilio aveva portato molti in curia a convincersi che la chiesa dovesse essere capace di autoriformarsi, di non delegare a una istanza esterna la promozione di miglierie, ma di realizzarle in se stessa e per se stessa. Questa è la stagione che Jedin ha indicato come la preistoria del Tridentino, quando ben prima della sua apertura, si aprì una fase di lotta tra le richieste, i tentativi e le resistenze a un'istanza conciliare ritenuta l'unica in grado di risanare la cristianità. Già un decennio prima che essa fosse convocata, Paolo III inaugurò una fase di iniziative riformistiche in qualche misura anticipatrici dei dibattiti dei padri conciliari: il 20 novembre 1534, istituì una commissione cardinalizia incaricata di mettere mano alla corruzione dei costumi che tanto travagliava l'Urbe. L'impegno fu ufficializzato in una bolla pubblicata il 27 agosto 1535, cui fece seguito la redazione da parte dei cardinali Reginald Pole, Giovanni Morone e Gasparo Contarini, di un documento riassuntivo dei lavori intrapresi: *l'Edictum reformationis generalis personarum et locorum in Urbe de mandato S.D.N. Pauli divina Providentia papae III*, letto in concistoro l'11 febbraio 1536, detto anche «bolla della refformatione delli abbiti delli chierici».¹ Esso conteneva alcune prescrizioni sulla condotta morale e disciplinare del clero di Roma, in cui si riaffermavano i principi di base del decoro e della sobrietà di una vita dedicata alla fede. Il tentativo fu del tutto fallimentare tanto che a un anno di distanza venne diffuso un nuovo documento, il *Consilium delectorum Cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda ecclesia S. D. N. Paulo petente conscriptum et exhibitum anno 1537*, nel quale Contarini tornò a sottoporre al papa l'esigenza di un impegno maggiore nella

¹ L. PASTOR, *Storia dei Papi*, 16 voll., Roma 1910-1934, vol. V, p. 784.

riforma di curia e del clero viste le crescenti opposizioni alla convocazione di un concilio generale. Il documento denunciava gli abusi più diffusi che affliggevano la chiesa e i suoi uomini e insieme offriva soluzioni pratiche: per diminuire l'eccessiva leggerezza con cui si accedeva agli ordini religiosi si proponeva la nomina, a Roma e in ogni diocesi, di una commissione di tre vescovi per la sorveglianza degli ordinandi; si consigliava di proibire la cumulazione dei benefici, di riaffermare l'obbligo di residenza e di insistere sugli aspetti pastorali dell'episcopato locale, di contenere l'uso di concedere grazie e dispense, di impegnarsi per il decoro dei costumi e incentivare la creazione di istituti di carità.

Nel concistoro del 20 aprile 1537 il pontefice confermò l'esecuzione e la realizzazione della riforma illustrata, affidandola allo stesso Contarini, a Iacopo Simonetta, a Girolamo Ghinucci e presieduti da Giampietro Carafa.

Intanto ai lavori per l'autorinnovamento delle «membra» della chiesa, si affiancò la disamina dello stato delle maggiori strutture di curia, i tribunali della Rota e della Penitenzieria, e in particolar modo la Dataria. L'ente che gestiva la cosiddetta «borsa particolare» del papa era infatti uno dei maggiori bersagli della propaganda protestante e dell'anticlericalismo romano.

Mentre i lavori della commissione proseguivano, a essa furono aggregati nuovi cardinali che raggiunsero, nella primavera del 1539, il numero di otto; essi si suddivisero poi in quattro sotto gruppi, incaricati ognuno della disamina e della discussione di un punto di riforma. Il 27 agosto 1540 si approvarono le loro deliberazioni e a ciascuna fu aggiunto un ulteriore membro, cosicché la commissione arrivò a contare in tutto dodici cardinali. Al ritorno a Roma di Gasparo Contarini, reduce dalla fallimentare dieta di Ratisbona con cui tramontava definitivamente il progetto di concordia con i luterani, Paolo III si determinò a mettere mano al problema dell'eresia. Il 21 luglio 1542, con la bolla *Licet ab initio*, nominò una commissione centrale, composta da sei cardinali, cui attribuì il potere di proceder contro ogni forma di eresia prescindendo dai poteri dell'episcopato locale. Era la prima volta che una commissione cardinalizia si stabilizzava e si istituzionalizzava in un organo governativo permanente. La *Santa Romana e Universale Inquisizione*, o del *Sant'Offizio*, nasceva da un nucleo cardinalizio con l'intenzione di rafforzare il potere papale in materia di fede per contrastare le autonome iniziative di principi e sovrani d'Italia e di fuori.

I restanti gruppi cardinalizi, impegnati nello sviluppo di articolati programmi di riforma, ancorché sistematicamente inattuati, furono particolarmente fecondi in vista dell'apertura del concilio di Trento: da un lato agevolavano il lavoro dei padri conciliari offrendo loro materiale già bell'e pronto su cui elaborare un'ipotesi di riforma disciplinare; dall'altro prepararono un terreno fertile per accoglierne i decreti di riforma. Mentre il concilio faceva faticosamente il suo corso, a Roma il nuovo papa Giulio III continuò a servirsi di commissioni speciali per esaminare sia i decreti man mano approvati nelle sessioni tridentine sia, in via preliminare, quelli che si preparavano per essere discussi.

Ad eccezione di Paolo IV, il cui movimento di riforma si fondò principalmente sulla sua azione personale, Pio IV, artefice della riapertura del concilio e della sua felice conclusione, seppe sfruttare al meglio il sistema delle commissioni cardinalizie, come si è visto nel capitolo precedente. Le nuove modalità di coadiuvamento papale, rodato da decenni e che aveva all'attivo numerosi successi in termini di quantità e qualità delle questioni sbrigate, a partire da Pio IV, dunque, subì uno straordinario processo di consolidamento, le ragioni sono molteplici. Paolo III di fatto aveva scoperto inavvertitamente il modo più efficace per svigorire il potere del collegio cardinalizio e di conseguenza l'influenza politica dei singoli cardinali.² Non di rado nel passato i papi avevano usato consultare preventivamente e al di fuori del concistoro, uomini di curia particolarmente esperti, prima di trattare la questione in oggetto e deliberarla in assemblea. Sotto Paolo III e Giulio III quest'uso divenne sempre più sistematico. Commissioni speciali, come quelle descritte sopra, si moltiplicarono. Alcune scomparivano al termine dell'incarico, altre permanevano nel tempo, così da acquisire una propria autonomia, distaccandosi dal Concistoro. Come ha sostenuto Prodi, nel corso del Cinquecento il collegio cardinalizio aveva perduto «la sua funzione di organo di sintesi» sia, esternamente, tra la Santa Sede e le regioni della cristianità, sia internamente come centro esclusivo del potere decisionale. Il processo del suo esautoramento era avanzato con l'uso sempre più frequente di riunire commissioni e gruppi cardinalizi.

² P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 167 e ss.

§ 2 *La riorganizzazione governativa di Sisto V: verso la monarchia assoluta*

Con la generale ristrutturazione curiale realizzata da Sisto V nel 1588 il progressivo depotenziamento del concistoro fu senza argini.³ Il suo peso politico cominciò a essere eroso già a partire dal Quattrocento con l'aumento del numero dei cardinali. Dai diciotto porporati sotto il pontificato di Eugenio IV (1431-1447) si giunse ai settantasei con Pio IV, poi stabilmente portati a un massimo di settanta da Sisto V.⁴ A metà Cinquecento i centri del potere politico si trovavano nelle congregazioni cardinalizie, nate nella prima metà del secolo come commissioni ristrette e temporanee, poi divenute permanenti e direttamente dipendenti dal papa che divisero e assorbirono il lavoro dei cardinali. Essi diventarono una specie di alti burocrati con funzioni di razionalizzazione e disbrigo di una enorme quantità di affari. Si trattava di uomini quasi sempre provenienti dal patriziato urbano, da quel ceto professionale composto di notai, avvocati, mercanti, il quale con accorte strategie familiari accumulava ingenti ricchezze. Ingenti risorse finanziarie erano il principale lasciapassare per la carriera ecclesiastica e per ascendere i più alti gradi della curia,⁵ che, dopo la riforma sistina, disponeva di un numero ampiamente maggiore di uffici e incarichi. Con la bolla *Immensa aeterni Dei*, infatti, si diede luogo a una profonda riforma condotta dalle ragioni apposte nella premessa:

Quare iure optimo Romanus Pontifex, quem Christus Dominus corporis sui, quod est Ecclesia, visibile caput constituit, omniumque Ecclesiarum sollicitudinem gerere voluit, multos sibi tam immensi oneris adjuutores advocat, atque adsciscit, cum venerabiles Episcopos fratres suos, quos toto terrarum orbe ad singulos greges pascendos mittit, tum amplissimum ordinem S.R.E. Cardinalium, qui tamquam nobilissima membra capiti proprius cohaerentia, eidem Summo Pontifici, sicut Christo Domino Apostoli, semper assistunt, quique primi laborum, et consiliorum socii sunt, et participes, ut partita inter eos, aliosque Romanae Curiae Magistratus, ingenti curarum, negotiorumque mole, ipse tantae potestatis clavum tenens, divina gratia adjutrice, non succumbat⁶.

La bolla proseguiva dichiarando la necessità che i cardinali fossero inseriti in congregazioni distinte affinché assolvessero al meglio i propri compiti: sei

³ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 186.

⁴ E. BONORA, *La Controriforma*, Roma-Bari 2001, pp. 37 e ss.; R. PO-CHIA HSIA, *La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770)*, Bologna 2009, pp. 131 e ss.; R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma Barocca*, Bari 1990.

⁵ R. PO-CHIA HSIA, *La Controriforma*, cit.

⁶ *Bull. Rom.*, tomo IV parte IV, par. 1, p. 392.

sovraintendevano agli affari temporali – gli approvvigionamenti, le acque, i ponti, la riscossione delle imposte, la flotta, l'università, più il tribunale della Consulta – le altre a quelli spirituali – l'Inquisizione, i Riti, l'Indice, il clero regolare e secolare, il Concilio, la Stamperia vaticana e il tribunale della Segnatura. Incaricate di presiedere lo Stato della chiesa, le congregazioni riflettevano bene la doppia natura della monarchia papale, quella universale e spirituale da un lato, e quella statale e temporale dall'altro. Delle quindici congregazioni definite, l'ottava era la *Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini* che Sisto V istituì permanentemente, delineandone con maggiore precisione le regole e le mansioni.

Cardinalibus vero praefectis interpretationi, et executioni Concilii Tridentini, si quando in his, quae de morum reformatione, disciplina ac moderatione, et Ecclesiasticis judiciis, aliisque huiusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas emererint, interpretandi facultatem, Nobis tamen consultis, impartimur.⁷

Come risulta da queste parole, il pontefice confermò pienamente il potere interpretativo della Congregazione confermando, con l'inciso *nobis tamen consultis*, l'obbligo di ricorrere al papa per qualunque «dubietas aut difficultas».⁸

Dichiarato il potere generale di interpretare ed eseguire i decreti del concilio, la bolla *Immensa aeterni Dei* elencava gli ambiti di competenza della Congregazione: far rispettare la celebrazione dei sinodi provinciali ogni tre anni, quelli diocesani una volta l'anno, esaminarne gli atti e verificare che ne fossero stati rispettati gli statuti; vigilare sull'adempimento delle visite *ad limina* da parte degli ordinari diocesani, ricevere le relazioni pastorali ed assicurare il rispetto della residenza dei vescovi *intra diocesim*; rinnovare, infine, la disciplina ecclesiastica:

Habeat itidem Congregatio auctoritatem promovendi reformationem Cleri, et Populi, nedum in Urbe, et Statu Ecclesiastico temporali, sed etiam in universo Christiano Orbe, in iis, quae pertinent ad divinum cultum propagandum, devotionem excitandam, et mores christiani populi ad praescriptum eiusdem Concilii componendos, atque ad rationes difficillimis his, perturbatisque temporibus necessarias conformandos [...]⁹

⁷ Ibidem, par. 1, p. 396.

⁸ N. DEL RE, *La Curia romana*, cit., p. 163.

⁹ *Bull. Rom.*, cit., tomo IV parte IV, par. 1, p. 396.

In maniera molto esplicita il documento papale conferiva alla Congregazione la facoltà di vigilare su tutto quello che poteva essere giudicato necessario per ravvivare il culto, per ridestare la pietà e la devozione e per uniformare i costumi del popolo alle prescrizioni del concilio di Trento. Insieme alle altre congregazioni, ma con un ruolo più significativo, se non altro per l'ampiezza delle materie su cui era responsabile, quella del concilio fu uno degli organi maggiormente coinvolto in un processo di forte condizionamento dell'esistenza di fedeli laici ed ecclesiastici.

§ 3 *Poteri e giurisdizione della Sacra Congregazione sotto Sisto V*

Nel paragrafo introduttivo *Deo Autem Patri l'Immensa aeterni Dei* enunciava che la fonte e l'origine dei poteri delle congregazioni risalivano al papa: «ad singularem Romani Pontificis auctoritatem tantummodo spect[at] generalia concilia indicare, confirmare, interpretari, et curare ac praecipere».¹⁰ Le congregazioni partecipavano della giurisdizione pontificia, dunque in linea di principio non ne avevano di propria. Questa è la base che condusse il canonista Prospero Fagnani¹¹ a concludere che la loro giurisdizione, partecipando di quella pontificia, ne condivideva la natura apostolica, suprema e universale. Il potere della Congregazione del concilio era *supremo* nella misura in cui le sue decisioni erano inappellabili, *universale* perché si estendeva senza confini territoriali su tutta la cristianità.

Da un altro punto di vista una non specifica attribuzione giurisdizionale aveva fatto delle congregazioni della prima ora meri organi esecutivi della volontà papale. Indagando la documentazione della Congregazione del Concilio questa condizione emerge inequivocabilmente. Almeno fino agli anni Ottanta del Cinquecento né i decreti né le lettere riportano elementi da cui riconoscere tratti caratteristici, nomi di funzionari, o formule di procedura originali. Solo a partire dalla prefettura di Antonio Carafa,

¹⁰ Ibidem.

¹¹ P. FAGNANI, *Ius canonicum sive Commentaria in quinque libros decretalium*, 4 voll., Coloniae: apud Wilhelmum Metternich, 1704, p. 132. Prospero Fagnani nacque a S. Angelo in Vado il 2 luglio 1588. Abbracciò gli studi giuridici nell'Università di Perugia dove ottenne, nel 1608, una laurea *in utroque iure*. Di lì a poco andò a Roma dove insegnò diritto canonico fino al 1610 quando fu arruolato da Paolo V nella Congregazione del concilio dove succedette allo zio Giovanni Francesco nella carica di segretario che ricoprì ininterrottamente dal 1613 al 1626. Cfr. S. TROMP, *Prosper Fagnanus Boni*, in «Gregorianum», 39,4 (1958), pp. 770-772..

ricoperta tra il 1586 e il 1591, si afferma, anche a livello documentario, un evidente rilievo della sua personalità e della sua attività. Il suo nome, infatti, compare sistematicamente sotto ogni lettera, e nei decreti da lui registrati.

Nondimeno il ricorso al pontefice per l'approvazione della gran parte dei casi discussi è norma generale. Solo negli anni Venti del Seicento, infatti Gregorio XIV accordò formalmente alla Congregazione il potere «scribendi nomine papae».¹² Il potere della Congregazione, pur essendole stato comunicato dal papa, non poteva essere giuridicamente considerato *delegato*, bensì *ordinario* e *vicario*. La potestà della congregazione era *ordinaria* perché i cardinali potevano sentenziare in nome del loro ufficio, in quanto membri di una congregazione il cui potere non si estingueva alla morte del papa ma si esercitava anche in caso di sede vacante. La potestà era invece vicaria perché subordinata all'autorità del pontefice, da cui derivava ogni sua funzione.

Il potere ordinario non escludeva la possibilità che la congregazione potesse esercitarne uno *delegato* per agire fuori dalla sua consueta giurisdizione e assumere funzioni appartenenti ad altri uffici, come si vedrà nel *case study* qui analizzato.

Fin qui si è visto come la Congregazione del concilio – come del resto tutte le altre congregazioni romane – fosse un organo sostanzialmente esecutivo, impiegato per vigilare sull'osservanza dei decreti del concilio. Tuttavia si è constatato che essa, sin da subito, esercitò anche la facoltà interpretativa.¹³

Secondo Fagnani, Sisto V aveva trasformato la congregazione in organo legislativo in virtù del suo stesso incarico a promuovere la riforma. Esso, infatti, avrebbe implicato per il suo stesso assolvimento l'attribuzione di un potere anche legiferante, vista l'impossibilità di promuovere una riforma con esortazioni prive di qualsiasi valore

¹² Ibidem, p. 131.

¹³ Nella serie dei *Libri Litterarum*, contenente le lettere spedite dal segretario ai vescovi, nunzi e cardinali con le risoluzioni prese in congregazione, la denominazione di *interpretes* compare per la prima volta nella missiva del 15 agosto 1565 indirizzata al vescovo di Suelli: «Relatum est in congregatione illustrissimorum cardinalium, quos ad sacri tridentini Concilii interpretationem S.mus D. N. in consilium assumpsit», ASV, *Lib. I. Litter. Et Decret.* S. Congr. Concilii, 41v; da quel momento in avanti il potere di interpretazione dei decreti conciliari divenne una formula quasi fissa, riportata in ogni documento prodotto: nella missiva indirizzata al vescovo di Coimbra nell'agosto 1565 si legge: «Quas sui ordinis constitutiones ad Ill.mos cardinalis, quorum consilio utitur S.mus D. N. ad explicationem dubitationum, qua in decretis Tridentini Concilii possint accidere», ibidem, 42v; e in quella inviata all'arcivescovo di Creta, dello stesso mese: «Episcopus Castellanae petiit ab Ill.mis Cardinalibus, quos ad interpretandas difficultates sacri tridentini Concilii S.mus D. N. in consilium assumpsit», ibidem, 43v.

giuridico.¹⁴ Senonché questa spiegazione non convince del tutto: il potere di promuovere la riforma introdotta dal concilio di Trento non era un potere strettamente o necessariamente legislativo, avrebbe potuto anche far semplicemente parte di quel potere esecutivo che il pontefice aveva esplicitamente conferito a quel dicastero. Del resto la Congregazione aveva solo un ruolo di consulenza, mentre era il pontefice a fare le leggi, come sembrerebbe risultare dalle ultime dichiarazioni della bolla *Immensa aeterni Dei*:

Et quoniam divinis oraculis admonemur, ubi multa consilia, ibi salutem adesse, eadem Congregationes pro earum arbitrio viros Sacrae Theologiae, Pontificii, Caesareique iuris peritos, et rerum gerendarum usu pollentes *in consultationibus* advocent¹⁵ [corsivo mio].

Tuttavia è innegabile che nel momento in cui la Congregazione interpretò i decreti tridentini, emanando delle precise risoluzioni, finì per istituire delle vere e proprie leggi, ovvero delle decisioni vincolanti dal punto di vista giuridico. D'altro canto sembra inverosimile che nel suo discernere dubbi e controversie essa emettesse dei pronunciamenti sotto forma di consigli ed esortazioni privi di valore giuridico. È fuor di dubbio che il potere di legiferare non le fosse provenuto dalla sua giurisdizione ordinaria, ma che esso le derivasse inevitabilmente dal potere di interpretare, che le apparteneva in modo esclusivo.

In effetti vi era un'intima connessione tra potere legislativo e interpretativo, che si originava dal fatto che le interpretazioni dei cardinali della Congregazione erano interpretazioni autentiche ovvero interpretazioni la cui efficacia era obbligatoria perché vincolava tutti a intendere e applicare la norma nell'unico significato che essa le attribuiva.

Per ciò che concerneva l'amministrazione ordinaria, la Congregazione del concilio aveva il compito di far sì che i decreti tridentini fossero osservati da tutti. Essa, dunque, vigilava che gli ufficiali e i pubblici funzionari rispettassero ed eseguissero i propri doveri, che i parroci dirigessero efficacemente i fedeli; mitigava l'accesa conflittualità nelle chiese locali; esaminava le relazioni sullo stato delle diocesi, che i vescovi erano

¹⁴ P. FAGNANI, cit., pp. 132 e ss.

¹⁵ *Bull. Rom.*, cit., par. 3, p. 400.

tenuti a inviarle in occasione di ogni loro visita *ad limina*, rispondendo ai quesiti e ai dubbi che le venivano posti.

In ciò evidentemente si può già parlare dell'esercizio di un potere giudiziario di cui la Congregazione godeva; uno dei suoi compiti principali era proprio quello di dirimere le controversie che sorgevano intorno all'applicazione delle deliberazioni conciliari in materia beneficiaria, matrimoniale e così via. Uno dei limiti della riorganizzazione sistina risiede proprio in questa non chiara distinzione tra ambito giudiziario e quello amministrativo. Il primo provvedimento esplicito nell'attribuzione di un potere giudiziario alla Congregazione fu quello del 5 gennaio 1636 con cui Urbano VIII le conferì l'incarico di istruire e giudicare, fra le altre, tutte le cause dei regolari.¹⁶

Al contrario Innocenzo XII, il 9 agosto 1693, ritenne necessario aggiornare la bolla sistina e con un suo decreto, *Ut debitus*, dichiarò che le congregazioni dei cardinali non avrebbero dovuto più accogliere nessuna lite contenziosa se non per suo espresso volere. Anche Benedetto XIII, il 17 aprile 1728, obbligò tutte le congregazioni ad astenersi dall'esame delle cause che avessero necessitato di un ordine giudiziario, ovvero di un formale processo, a meno che le parti in causa non lo avessero richiesto per mutuo consenso. Quest'ultima clausola ebbe l'effetto che la Congregazione del concilio continuò, nonostante le suddette restrizioni, a esercitare a pieno tutte le sue facoltà giudiziarie.¹⁷

Benedetto XIV, dopo essere stato a lungo segretario della Congregazione, il 3 novembre 1741, con la bolla *Dei miseratione*, affidò ad essa il compito di vigilare che le norme, da lui prescritte per le sentenze matrimoniali, fossero correttamente osservate. Inoltre, il 10 ottobre 1746, con la bolla *Iustitiae et pacis*, ne aumentò il potere giudiziario dichiarando che tutte le cause matrimoniali dovevano essere da lei censite e volle che fossero rimesse in via d'appello ad essa, alla Santa Sede o al Tribunale della Sacra Rota. Allo stesso modo ordinò che anche tutte le cause di nullità della professione fossero censite e rimesse, secondo il volere delle parti in causa, a essa o alla Congregazione dei vescovi e regolari.¹⁸

¹⁶ G.I. VARSÁNYI, *De competentia et procedura Sacrae Congregationis Concilii ab origine ad haec usque nostra tempora*, in *La Sacra Congregazione del concilio*, cit., p. 112.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 113-114.

¹⁸ Istituita da Gregorio XIII nel 1573. Si veda per maggiori approfondimenti il recente A. MENNITI IPPOLITO, *1664. Un anno della Chiesa universale*, Roma 2011.

L'impianto della curia romana, da Trento alla fine del XIX secolo, era una selva di organi decisionali il cui numero e le cui competenze rimasero così variabili e fluidi che i pontefici, primo fra tutti Benedetto XIV, tentarono ripetuti aggiustamenti per districare il groviglio di poteri incrociati ed eterogenei che lo caratterizzavano.

L'esplorazione dei documenti ha confermato una rilevante frequenza con cui la Congregazione del concilio incappava in interferenze giurisdizionali con altri organi di curia, primi fra tutti i tribunali. Uno dei maggiori problemi che scaturiva dalla sovrapposizione di funzioni sorgeva nella fase dei ricorsi; poteva succedere, infatti, che una sentenza emessa da una congregazione fosse impugnata davanti a un tribunale e viceversa. La questione fu avvertita già da Sisto V, il quale cercò di definire meglio gli ambiti giurisdizionali delle singole congregazioni, facendo ordine però più nei rapporti tra dicasteri curiali e tribunali locali¹⁹ che non nella selva di competenze concorrenti dei diversi organi di curia:

Ad iudiciorum vero confusionem evitandam, volumus, ut unaquaeque Congregatio, quando aliqua causa, quaestio, vel consultatio ad eam delata fuerit, diligenter perpendat, an ad ipsam proprie eius causae cognitio, et expeditio pertineat, et si ad se minime spectare cognoverit, eadem ad iudices ordinarios, vel ad propriam Congregationem remittat.²⁰

Bisogna attendere Innocenzo XII, con la costituzione *Ut occurratur* del 4 giugno 1692, per rilevare un primo freno a tale pratica, quando fu stabilito il divieto di adire un altro organismo di curia per una questione già presentata e risolta in precedenza. Clemente XIII confermò tale norma nel 1759, a dimostrazione che tale prassi era molto usata da chi ricorreva in curia.²¹

La stessa ambiguità ricadeva sulle funzioni graziose. Già nel periodo antesistino, infatti, la Congregazione del concilio non soltanto curava l'esecuzione delle deliberazioni conciliari, ma le applicava anche attraverso la facoltà di concedere privilegi o esoneri da una certa norma. La bolla *Immensa aeterni Dei* non conferì esplicitamente tale potere

¹⁹ «2. Prima est, quod si ante inchoatum iudicium coram aliquo iudice, pars coram Congregatione conventa, renuerit in illam consentire, et noluerit causam a Congregatione terminari, tunc ad iudicem competentem remittatur. 3. Seconda est, quod si coram aliquo iudice inchoatum fuerit iudicium, et deinde partes concordēs Congregationem adiverint, tunc Congregatio causam decidat, et acta ad se transportari faciat», *Bull. Rom.*, cit., tomo IV parte IV, par. 2-3, p. 401.

²⁰ *Ibidem*, par. 1, p. 400.

²¹ N. DEL RE, *Lineamenti*, cit., pp. 48-49.

alla Congregazione, anche se essa poté comunque concedere qualche beneficio di minore importanza, laddove per ogni altra necessità di dispensa i cardinali ricorrevano sistematicamente al pontefice. Solo il 22 febbraio 1591, Gregorio XIV con il breve *Ut securitati*, ampliò l'autonomia della Congregazione riconoscendole la potestà graziosa ad esempio per ridurre gli oneri o i legati delle messe gravanti sui benefici o altri istituti ecclesiastici; nella concessione di speciali permessi agli ecclesiastici per poter abbandonare le proprie sedi di residenza e così via.²²

Da Urbano VIII a Leone XIII i poteri della Congregazione si stabilizzarono progressivamente e il suo ambito di giurisdizione si allargò comprendendo il potere di concedere privilegi, favori, indulti, poteri speciali e in casi particolari anche di esonerare i fedeli all'osservanza di una o più leggi della chiesa.²³ Fu questo forse il momento più felice dell'attività del dicastero.

§ 4 Un secolo di attività: prassi e procedure

Superando il discorso tecnico-giuridico sulla diversa natura dei poteri che appartennero alla Congregazione nel corso della sua storia, ci si sofferma ora su quello che caratterizzò il suo istituto dalla sua creazione. Si è già visto come, nonostante non le fosse stato riconosciuto in maniera esplicita da Pio IV, essa avesse esercitato sin da subito un potere interpretativo, soggetto a un veto pontificio più o meno stringente. Il riconoscimento formale giunse con Pio V che attribuì alla Congregazione la facoltà di decidere, senza nessun'altra delega, tutti i casi particolarmente evidenti e non gravi; quelli dubbiosi, difficili o particolarmente delicati continuavano ad essere riservati alla disamina del papa.²⁴ È indicativo che nel maggio del 1567 il nome della Congregazione cambiò in “Congregazione dei cardinali *interpreti* del concilio di Trento” e si avviò un

²² *Bull. Rom.*, tomo IX, par. 1, p. 391: «Concedimus [...] nec non cum illis super irregularitate praemissorum occasione forsan contracta, ita ut ea non ostante in susceptis alias tamen rite ordinibus, perinde ac si a propriis episcopis, vel cum eorum dimissoriis literis illos suscepissent, ministrare, et ad ulteriores etiam sacros et presbyteratus Ordines ascendere, ac beneficia quaecumque et pensiones ecclesiasticas, si quas obtineant, vel si illis canonici conferantur vel assignentur, recidere et retinere libere et licite valeant dispensandi».

²³ G.I. VARSÁNYI, *De competentia et procedura*, cit., p. 106.

²⁴ C. LEFEBVRE, *La S. Congrégation du concile et le tribunal de la S. Rote Romaine à la fin du XVI^e siècle*, in *La Sacra Congregazione del concilio*, cit., pp. 163 e ss.

processo di acquisizione sempre maggiore del proprio ruolo. Significativo è il caso del nunzio di Spagna, che già nel settembre 1564, oltre a far pervenire ai cardinali un lungo elenco di dubbi sull'applicazione dei decreti tridentini, chiedeva di essere aggiornato sull'attività normativa della congregazione: «Et perché convirria molto che S.S.ria sapesse tutte le deliberationi et osservationi che si fanno in Roma alla giornata sopra le cose del Concilio, et delle riforme, prega che delle fatte, come di quelle che si faranno, se gliene dia aviso, per poter dar ragione a chi lo domanda, per molti buoni effetti et anco per poter ovviare a molti inconvenienti, che nascono dalla diversità di cose simili, che vengono scritte et mandate ai diversi da Roma». A margine i cardinali rispondevano «Scribat nominatim de quibus orta sit dubitatio, et ad ea respondebitur»²⁵ affermando se stessi come passaggio obbligato per ogni consultazione e definendo l'impossibilità a diffondere ulteriori informazioni sulla propria attività normativa.

Già all'inizio del 1565 il numero dei cardinali della congregazione fu aumentato a dodici e parallelamente aumentarono i loro poteri: già in maggio le riunioni avevano assunto un'articolazione più complessa, con la partecipazione dello stesso pontefice. Nelle discussioni venivano vagliati tutti i problemi della cristianità che concernevano la riforma della chiesa; l'ordine che si seguiva era tale per cui le prime discussioni avvenivano in una riunione di ufficiali di curia, presieduta da un cardinale, i risultati erano, poi, sottoposti all'assemblea dei cardinali – che già veniva definita *pro expeditione negociorum et exequendis decretis concilii* – e infine le decisioni prese venivano esaminate personalmente da Pio IV, il quale continuava a riservarsi l'ultima parola sui punti più controversi.²⁶

Dagli appunti del Paleotti sembrerebbe che questo ordine dei lavori si sia cominciato ad applicare a partire dal maggio 1564. I punti di riforma, ancora molto generali e astratti, furono sottoposti alla discussione di una sotto-commissione, che poi inviò alla congregazione cardinalizia le conclusioni cui era giunta. Il 30 maggio l'assemblea cardinalizia presentò, infine, i suoi risultati al pontefice: i punti trattati riguardavano casi particolari di applicazione dei decreti sulla residenza, sulle ordinazioni, sulle assegnazioni e resignazioni di benefici, sulla clausura, sulle dispense matrimoniali ecc.²⁷

²⁵ ASV, *Congr. Concilio, Lib. Litterarum et Decretorum*, I vol., S. Congr. Concilii. Ab Menses september 1564 ad Menses november 1572, ff. 31r, 33r.

²⁶ P. PRODI, cit., p. 203.

²⁷ *Ibidem*, pp. 202-205.

Molto probabilmente gli ufficiali di curia erano quelli che componevano la cosiddetta *congregazione particolare*,²⁸ ovvero una commissione a cui la Congregazione cardinalizia affidava i lavori preliminari di disamina e di istruzione del caso, da sottoporre poi alla risoluzione della Congregazione.

Ben presto, tuttavia, forse anche in relazione a compiti più estesi e a una mole di lavoro progressivamente crescente, la struttura stessa del dicastero e la procedura seguita nei lavori cambiò: scomparve innanzitutto la commissione degli ufficiali di curia, almeno come commissione autonoma, che verosimilmente fu assorbita nella Congregazione stessa. Mentre i cardinali cominciarono a servirsi di scrittori o di segretari personali. Tuttavia già ora cominciava a profilarsi il ruolo del segretario generale della Congregazione, che, seppure ancora non avesse assunto la funzione del cardinale relatore, si occupava già della raccolta e della scrittura di lettere e responsi; era a lui che il pontefice trasmetteva le suppliche – in questi primi tempi, esse non sempre arrivavano direttamente in Congregazione, ma più spesso erano spedite direttamente al papa o ai singoli cardinali – ed era lui che in seguito le trasmetteva al cardinale relatore cui la causa era stata affidata, raccogliendo informazioni sul caso e i rispettivi memoriali. Infine, il segretario era addetto alla notifica a tutti i cardinali del giorno e del luogo delle riunioni, almeno sinché la Congregazione non ebbe una sede prestabilita e dei giorni fissi per i propri incontri.

Senonché, una volta che le suppliche arrivavano, la Congregazione, dopo averle esaminate, se riteneva che fossero di sua competenza, poteva o giudicarle subito secondo le deliberazioni dei singoli cardinali, oppure affidarle a uno o più cardinali affinché le esaminassero e più avanti ne riferissero in Congregazione.

Una volta conosciuto il caso, si procedeva con il giudizio in seduta plenaria, e il responso sarebbe stato favorevole qualora il giudizio avesse corrisposto con quanto sostenuto, negli allegati, dagli avvocati e dai procuratori e viceversa. I responsi venivano poi inviati alle parti interessate attraverso lettere scritte dal segretario.

Talora, quando l'assemblea cardinalizia riceveva un gran numero di richieste su una medesima problematica, con la ratifica papale, essa emetteva un decreto generale valido per tutti i casi simili. In effetti, in questi primi anni, la congregazione dei cardinali

²⁸ G.I. VARSÁNYI, *De competentia et procedura Sacrae Congregationis Concilii ab origine ad haec usque nostra tempora*, in *La Sacra Congregazione del concilio*, cit., pp. 74 e ss; G.F. ZAMBONI, *Collectio declarationum*, p. XV.

tendeva a dare risoluzioni molto generali e a sciogliere dubbi di natura teorica, fornendo decisioni astratte e universali.²⁹ Soltanto con il passare del tempo crebbe l'attenzione ai casi specifici in conseguenza soprattutto dell'aumento di richieste di pronunciamenti. Spesso accadeva che le cause che giungevano in Congregazione fossero affidate ad altri tribunali ecclesiastici per ragioni di competenza e maggiore esperienza in siffatta materia.³⁰ Un caso di questo tipo si verificò nella controversia scoppiata nella diocesi di Gubbio intorno all'istituzione di una prebenda teologale. Il 16 dicembre 1573, il visitatore apostolico, vescovo di Fano, in seguito alla visita effettuata nella diocesi di Gubbio, trasmise la relazione alla Congregazione del concilio, certificando, tra le altre cose, l'impossibilità di poter erigere una prebenda teologale per scarsità di risorse. Il decreto giunse ai cardinali i quali l'approvarono. Nondimeno il vescovo eugubino, al tempo Mariano Savelli, per contrastare l'intenzione dei canonici di impugnare il decreto, scrisse di nuovo in Congregazione:

Del che monsignore r.mo visitatore apostolico bene informato, et della qualità del clero, del popolo, et della città havendovi dimorato i mesi fece il decreto nella forma che è. M'è parso dare il presente ragguaglio a V.S. Signoria ill.ma perché intendo che si va ragionando altrimenti da quelli che attendono a impugnare questa buona et santa

²⁹ Si veda ad esempio il decreto emesso il 15 novembre 1564 da Pio IV a seguito di numerose richieste giunte alla Congregazione di poter continuare a percepire i frutti dei benefici posseduti anche nei periodi in cui il chierico si assentava dalla propria sede: «Prorogatio pro habentibus licentias percepiendi fructus beneficiorum in absentia a D. e non promovendo ragione studii, ad XXX dies, ad comparandum coram reverendissimo camerario pro iustificatione et comprobatione gratiae», in ASV, Pos. Sess. I, ff. 399r-408r.

³⁰ Esemplificativo, in questo caso, è la vicenda di un canonico di Vercelli che rivendicava, contro la volontà del vescovo, un canonicato e la relativa prebenda: «Illme et Revme Dne . Ad 11 cal. novembris, de sententia sacrae congregationis cardinalium qui ex auctoritate S.mi D. N. decreta tridentini concilii interpretantur scripserat amp.ni tuae ill.mae simulque ab ea petiverat ut Jo. Michael Daherio canonicatum et praebendam vercellensis ecclesiae quam ad se iure pertinere affirmabat, concederet et remitteret, nullamque propterea molestiam illi exhiberet. Tamen, quia alia postea rationes graviores ad Congregationem allatae sunt, commodius fieri putavit, ut huius controversiae causa Sacrae Rotae iudicio committeretur, idque cum ad S.mum D. N. retulisset eius S.tis sententia et auctoritate est comprobatur quae statim mandavit, ut ab eiusdem Rotae auditoribus causa cognosceret, matureque decideretur, atque ipsi mandato iam subscripsit. Quamobrem ad amp.nem tuam ill.mam has alteras literas dedi, quibus certior fieret, S.mi D. N. mentem cum Sacra Congregatione Cardinalium Concilii Interpretum plane consentire ut quae superioribus dictus de hac controversia ad illam scripserat, ea suspensa sint omniae quoad Sacrae Rotae iudicio causa ipsa decidetur, interim deum precor et quaeso ut ill.mam amp.nem tuam suae gratiae benignitate perpetuo augeat et incolumen servet. Romae die xii feb. 1569», ASV, *Congr. Concilio, Lib. Litterarum et Decretorum*, I vol., ff. 241v-242r.

risoluzione di S.S. R.ma et tutto le sia detto per la verità, et in beneficio della mia chiesa, le bacio humilmente le mani. Di casa il 1 di febbraio 1576.³¹

Il 10 febbraio Savelli scrisse ancora una volta al segretario Francesco Alciati di respingere il ricorso dei canonici in virtù dell'approvazione del decreto emessa una seconda volta sia dal papa sia dai cardinali.³² La controversia non si placò. Il capitolo, infatti, approfittando dell'assenza del vescovo, nominarono un canonico che Savelli non approvò. Su questa nomina si innestò un nuovo conflitto che condusse le parti a ricorrere nuovamente a Roma, ma mentre il capitolo portò la propria istanza alla Sacra Rota, il vescovo ottenne invece che fosse la Congregazione del concilio a prendersi carico della risoluzione. Come si vede la concorrenza di competenze tra i diversi organi di curia si trasformava in un campo di battaglia per gli oratori stessi le cui istanze contribuivano ad avvicinare i diversi centri decisionali della curia romana talora in senso collaborativo talaltra conflittuale.

In questo caso la causa era presa in cura dalla Congregazione, la quale, dopo aver sciolto i dubbi, la rimandava al tribunale di competenza. Spesso, soprattutto nel primo periodo, i vescovi consultavano la Congregazione solo per certificare la correttezza di una decisione o di un provvedimento preso a livello locale.³³

³¹ ASV, *Pos. Sess. I*, f. 73v; si veda la trascrizione dell'intero fascicolo ivi, in Appendice, n. 5.

³² «Havendo presentito che alcuni cercano di far proponer di novo et ritrattare da quelle illma cong.ne il dicreto di mons.r r.m visitatore apostolico fatto in Agubio sopra il luogo theologale, et confermato dalle S.V. Illme in ogni evento mi è parso di ridurre a notitia a quella Ill.ma Congregazione come sopra di ciò S. Santità ha spedito un breve, per il quale non solo approva il sudetto decreto confermato dalle S.V. Illme ma anco dà il modo di conferire il sudetto luogo theologale, il quale breve di già è stato pubblicato nella mia chiesa di Agubbio; le supplico dunque humilmente a volere ributtare una tal istanza», ASV, *Pos. Sess. I*, f. 77r.

³³ Si noti quanto scrive il card. Alciati a Carlo Borromeo su una controversia riferita al possesso di una prebenda teologale: «Et però si doveva subito che vacò essequire tal dispositione del concilio, et se allora si dubitava ancora *an esset locus iuri optandi*, si doveva ricorrere dalla congregazione che haverebbe deciso il dubio, come hora fa, ma perché s'è lasciato trascorrere tanto tempo ancora che la congregazione in quello che toccava a se habbia dichiarato come si deve intendere il concilio et che oltre questi termini si possa estendere, nientedimeno ha voluto ricordare a V.S. Ill.ma se forse il pacifico possesso di tanti anni potesse giovar a quelli che hanno optato per la regola de triennali o per altre ragioni nella cognitione de quelli non potendo la Congregatione intromettersi perciò l'ha lasciata al giudice ordinario [...] ma solo ha voluto avvertir V.S. Illma acciò talvolta la semplice dechiaratione della Congregatione fatta sopra il senso del decreto del concilio non pregiudicasse alle sudette altre raggioni che fuora dei termini del concilio competessero a quelli che hanno optato, et però V.S. illma con il suo prudente et giusto giuditio saprà come governarsi», in ASV, *Congr. Concilio, Pos. Sess. I*, ff. 59r, *Copia d'un capitolo di lettera di mons. Illmo Alciato di Roma, 9 di febraro 1572 al cardinale Borromeo*.

§ 5 Gli uomini della Congregazione

Nell'agosto del 1564, all'atto di nascita, la Congregazione era formata di otto e dall'anno successivo di dodici cardinali, quegli stessi che da tempo erano stati incaricati di promuovere una riforma del clero e dei costumi della chiesa e di riaprire i lavori del concilio. Si trattava di personalità qualificate, appartenenti a quel partito riformatore su cui Pio IV aveva puntato per un profondo e autentico rinnovamento che avesse aperto una nuova fase nella vita della chiesa. Erano uomini con una grande esperienza di curia, ex legati tridentini, incaricati ora di sedere in congregazione per interpretare i decreti del concilio e promuovere la riforma in tutta la cristianità.

In maggioranza si trattava di cardinali italiani,³⁴ e solo in piccola percentuale, piuttosto variabile³⁵, erano stranieri. Molti di loro, non risiedendo a Roma, non partecipavano con regolarità alle sedute della Congregazione. Jacobson Schutte rileva che la loro frequenza dipendeva da quanto fossero occupati dall'amministrazione delle proprie diocesi. La partecipazione dello spagnolo Luis Manuel Fernández de Portocarrero-Bocanegra y Moscoso-Ossorio è attestata dalla storica a otto riunioni nel 1672, ma dopo essere stato nominato vescovo di Toledo, nel 1677, coinvolto nella politica nazionale sotto il regno di Carlo II, lo spagnolo non prese parte a nessun incontro della Congregazione. Armand Maximilien Gaston de Rohan de Soubise fu presente a nove riunioni nel 1721, a nessuna nel 1731 e a cinque nel 1741.³⁶ Le sedute dei cardinali erano dirette e coordinate da due importanti figure: il cardinale prefetto e il segretario. Si hanno poche notizie sulle funzioni di questa figura, ma verosimilmente era nominato a vita dal pontefice con un breve la cui formula è ricordata da Zamboni:

Dilecte fili noster, salutem et Apostolicam benedictionem. Circumspectionis tuae summa fides, prudentia, integritas et doctrina ac sacrarum Canonum peritia Nobis dudum cognita, et probata hoc tempore in causa sunt ut precipua Sedis Apostolicae munera eidem circumspectioni tuae libenter committamus. [...] Teque in locum dicti ... Cardinalis, quoad dictum munus, et officium in omnibus, et per omnia ad tui vitam

³⁴ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear: Taking and Breaking Monastic Vows in Early Modern Europe*, Ithaca, 2011, p. 203.

³⁵ Ibidem, l'autrice riferisce che, dagli anni presi a campione, risulta che i cardinali non italiani rappresentavano da un minimo del 4% nel 1761, cioè un solo cardinale straniero era presente in Congregazione, a un massimo del 45%, ossia venti cardinali, nel 1741.

³⁶ Ibidem, pp. 203-204.

praeficimus, dantes tibi plenam, et omnimodam potestatem, et auctoritatem, quaestiones, et dubia et relationes predicta audiendi et suscipiendi illas, et illa in dicta Congregatione proponendi et diligenter examinandi, sententias votaue Cardinalium colligendi, decreta dictae Congregationis, tum nostro, et Romanorum Pontificum successorum Nostrorum jussu in eadem materia subscribendi [...]³⁷

Il prefetto presiedeva alle riunioni cardinalizie in seduta plenaria, e, insieme al segretario era colui cui era affidata l'autenticazione delle decisioni, attraverso la sottoscrizione e l'apposizione del sigillo. Dalle parole del breve con cui il pontefice lo nominava, riportato sopra, si può rilevare che oltre all'incarico di presidenza, il cardinale prefetto aveva anche quello specifico di esaminare e accogliere le relazioni delle cause elaborate dal segretario; di esporle ai cardinali in seduta, di raccogliere i loro voti, di annotare le loro interpretazioni, quindi di promulgare la sentenza sottoscrivendola. Il cardinale prefetto, inoltre, presiedeva la cosiddetta congregazione del Concilietto, istituita il 23 novembre del 1740 da Benedetto XIV, incaricata di ricevere ed esaminare le relazioni inviate dagli ordinari sullo stato delle loro diocesi.³⁸

Nel tempo, tuttavia, il maggiore protagonista delle attività della Congregazione sembra diventare il segretario. Con un ruolo, probabilmente, molto più attivo di quello che rivestiva il cardinale prefetto, il segretario, come rileva Jacobson Schutte,³⁹ era scelto tra i canonisti più esperti in curia. Il primo ad assumerne il ruolo fu Giulio Poggiani, vescovo e umanista, il quale in questi primissimi tempi si limitava a scrivere le lettere dei responsi da trasmettere alle parti in una elegante calligrafia e in perfetta lingua latina.⁴⁰ Con il tempo, il segretario di consueto riceveva gli ordini sacerdotali, necessari per dare avvio alla carriera nell'amministrazione curiale, quindi conseguiva la laurea in *utroque iure* per poi essere nominato ad una diocesi in *partibus infidelium*, ovvero una diocesi fittizia, che garantiva un reddito, ma non presupponeva una cura pastorale⁴¹.

Già prima della riforma di Sisto V il segretario era incaricato della raccolta e della scrittura delle lettere e dei responsi; il pontefice trasmetteva a lui le suppliche che, nei primi tempi, non sempre arrivavano direttamente in Congregazione, ma più spesso

³⁷ G.F. ZAMBONI, cit., p. XXXVI.

³⁸ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 107 voll., Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1879, II vol., p. 177 e LXXX vol., p. 51.

³⁹ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear*, cit., p. 207.

⁴⁰ Cfr. *Iulii Poggiani Sunensis Epistolae et orationes, olim collectae ab Antonio Maria Gratiano, nunc ab Hieronymo Lagomarsinio*, 4 voll., Romae: excudebat Generosus Salomonius bibliopola, 1757, vol. I.

⁴¹ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear*, cit., p. 207.

erano spedite direttamente al papa o ai singoli cardinali. Il segretario quindi raccoglieva informazioni sul caso e ne redigeva il memoriale facendosi coordinatore di tutti i lavori della congregazione. Innanzitutto i libelli composti dagli avvocati erano indirizzati direttamente a lui, divenendo il primo referente dei petenti. A questo riguardo sono molto interessanti alcuni scambi epistolari di tono informale che talora si trovano nei volumi delle *Lettere* o nelle *Positiones*. Si tratta di un certo tipo di corrispondenza che il segretario, il prefetto o qualche cardinale membro della congregazione scambiava con l'oratore per dargli consigli o ammonimenti sul da farsi rispetto a una certa circostanza prima o fuori dall'iter procedurale del dicastero. È il caso della lettera del 5 giugno 1604 che Giovanni Francesco Fagnani inviò al vescovo di Sarzana per invitarlo a maggiore cautela nel rapporto con le autorità civili.

Ai giorni passati fu dato memoriale alla Sacra Congregazione del Concilio nel quale presupponendosi che Giuseppe Accursini di cotesta diocesi clerico di 4 ordini minori inquisito di homicidio dalla corte secolare avesse avuto ricorso a V.S. e da lei ottenuto littere al giudice secolare che cessasse di molestarlo, si domandava se non essendo egli restato di tirar innanzi la causa, anzi havendo condannato detto Giuseppe capitalmente, fosse incorso nelle pene de i canoni, e della bolla che si legge in Dei Cenae Domini. E questi Illmi della Congregazione risposero che se così stava il fatto, il giudice era incorso e che diedero fuori decr. da me sottoscritto. Hora per parte del foro secolare viene narrato alla medesima Congregazione che questo chierico non serviva a chiesa alcuna, né andava in habito, e tonsura. Il che si fosse vero non concorrendo in lui le qualità che nei chierici di ordini minori che non han beneficio, sono necessarie per godere del privilegio del foro, conforme al cap 6 del concilio sess XXIII, il giudice laico havrebbe senza dubbio potuto processarlo e condannarlo. Di tutto questo ho voluto dar lume a V.S. acciò si informi bene, se questa è verità, acciò in tal caso non s'impicci senza proposito in contese con il magistrato secolare al quale si come so che il suo zelo resisterà sempre, quando occuperà la giurisdizione della Chiesa così so che la sua prudenza non farà opposizione vana mentre esserciterà la giurisdizione che gli compete e lascerà a la chiesa qualche difficoltà, se V.S. me ne scriverà, ne darò conto a questi Ill.mi acciò con maggiore autorità e sicurezza di non errare ella posa camminare in questo negotio.⁴²

Il segretario, dunque, fungeva da cerniera tra l'oratore e il dicastero prima di rivestire il ruolo di funzionario protagonista al suo interno. Dal 1649, egli divenne il responsabile della stesura dei sommari di ciascun caso, nei quali evidenziava gli elementi essenziali, inseriva i precedenti giuridici, guidava di fatto la discussione dei cardinali in seduta plenaria.⁴³ Il segretario stesso partecipava attivamente alla discussione, esprimendo un

⁴² ASV, *Congr. Conc., Lib. Litterarum* 9, ff. 91rv.

⁴³ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear*.

voto che, secondo Zamboni, era decisivo tanto quanto quello degli altri cardinali,⁴⁴ era invece consultivo secondo quanto sostengono altre fonti,⁴⁵ tra cui Moroni.⁴⁶ Questa, forse, è l'opinione più probabile: il voto del segretario rappresentava un parere, un consiglio, utile a orientare il consesso cardinalizio; lo si può considerare in termini moderni come una consulenza. Jacobson Schutte ce ne dà certezza sostenendo che egli non era un membro votante, piuttosto un impiegato, il quale, essendo per altro di rango inferiore ai cardinali era improbabile che potesse dirigere la discussione e darle in un qualche modo un orientamento piuttosto che un altro.⁴⁷ Del resto è questa l'idea che emerge anche dalla lettura del *Thesaurus Resolutionum*.⁴⁸ Nei casi ivi contenuti, ve ne sono alcuni per i quali, oltre ai regesti, si riporta anche la discussione. In essa, se i cardinali dichiarano espressamente la propria opinione, pro o contro la richiesta della supplica, il discorso del segretario si limita a esporre e riassumere le tesi dei canonisti o i precedenti giuridici favorevoli e contrari.⁴⁹ Non per questo le sue annotazioni erano irrilevanti: esse proseguono per diverse pagine nel *Thesaurus*, tanto da far immaginare che in seduta il segretario avesse a disposizione molto tempo per poterle illustrare. Esse dovevano essere il terreno su cui i cardinali basavano e legittimavano i loro pronunciamenti. Tra l'altro, scorrendo i volumi della collezione, si constata una certa tendenza ad abbandonare l'uso, già raro, di pubblicare i voti dei cardinali, mentre si fa più frequente quella di riportare le annotazioni dei segretari, quasi che esse fossero le sole a essere percepite come veramente significative. Il segretario doveva disporre di un'alta cultura giuridica. Dunque, non a caso, tra gli uomini che ricoprirono tale carica ci furono celebri canonisti come Prospero Fagnani e Prospero Lambertini, il quale ascese addirittura al soglio pontificio. Benedetto XIV, del resto, non fu l'unico pontefice proveniente dalle fila della Congregazione del concilio. Prima di lui, dal rango dei cardinali prefetti, due sedettero sulla cattedra di Pietro: Giovanni Battista Pamfili con il nome di Innocenzo X e Vincenzo Maria Orsini, con il nome di Benedetto XIII.

⁴⁴ G.F. ZAMBONI, cit., p. XXXVII.

⁴⁵ *Pratica della Curia romana*, Roma, 1815 (I ed. 1781), presso Francesco Burlié.

⁴⁶ G. MORONI, *Dizionario di erudizione*, cit., vol. XVI, p. 177.

⁴⁷ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear*, cit., p. 205.

⁴⁸ *Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii*, Urbino: Girolamo Mainardi, 1741-60; Roma: Bernabò & Lazzarini, 1761-76; Roma: Reverenda Camera Apostolica, 1777-1908, 167 voll.

⁴⁹ È quanto succede in un caso matrimoniale nella diocesi di Boiano in cui un uomo vedovo chiede di poter sposare la moglie del figliastro, anch'egli defunto. In *Thesaurus*, tomo. I, pp. 325, 350, 352-362 e tomo. II, pp. 22-23, 26-31.

§ 6 Appellarsi a Roma

La Congregazione del concilio, come gran parte delle congregazioni romane, agiva *ad instantiam*, essa, cioè, si attivava soltanto sulla base di sollecitazioni che ne avessero richiesto un pronunciamento. I cardinali della Congregazione non disponevano di un apparato amministrativo periferico di vigilanza sul rispetto dei decreti tridentini e sulla loro corretta applicazione. Essi non procedevano *ex officio*, piuttosto erano i fedeli, laici ed ecclesiastici, a interpellare l'istituzione romana in tutta libertà, ad esempio per garantirsi il riconoscimento di un privilegio, di un beneficio, o la legittimazione da parte della massima autorità di uno status, di una condizione e così via. E il mezzo per assicurarsi l'approvazione ecclesiastica e romana passava per la supplica.

Lo studio di Anne Jacobson Schutte sulle monacazioni forzate, basato in buona parte sul fondo archivistico della Congregazione del concilio, è uno dei primissimi studi ad aver gettato luce preziosa sul funzionamento concreto del dicastero, tra la seconda metà del XVII e la fine del XVIII secolo, relativamente alle suppliche di monache e frati per lo scioglimento dei voti religiosi. Il volume contribuisce a fornire un quadro più dettagliato sulle prassi della Congregazione, prassi che si definirono entro certi standard soltanto nel corso del Seicento, quando ad esempio si affermò l'uso di affidare i propri memoriali a patrocinatori diversi dall'ordinario. Avvocati, procuratori e notai, infatti, divennero figure privilegiate di raccordo tra la curia e i petenti, su incarico dei quali redigevano la supplica, la inviavano a Roma e curavano in loro vece i rapporti con il segretario della Congregazione. Si è visto come dalla seconda metà del Seicento il segretario diventò un passaggio di smistamento obbligatorio per tutti i fascicoli che la Congregazione doveva trattare; diversamente da altre congregazioni, infatti, neppure gli stessi cardinali membri avevano più la facoltà di proporre personalmente i casi da affrontare.⁵⁰ Dunque era compito formale del segretario visionare le suppliche e rinviarle al vescovo qualora ci fosse stata necessità di acquisire maggiori informazioni o di sciogliere dubbi sorti intorno al caso. A lui si richiedeva di verificare i fatti riportati nel libello, anche attraverso il suo vicario generale, chiedendo ai petenti o ai loro

⁵⁰ G.F. ZAMBONI, *Collectio declarationum*, cit., XLIII.

avvocati di presentare una lista di testimoni, se necessari allo scopo, e una lista di domande da porre loro.⁵¹ Dopo aver raccolto gli elementi che il vescovo reputava sufficienti per la risoluzione del caso, spediva il fascicolo a Roma, allegandovi spesso il proprio parere.⁵² Nella presa in carico del caso, come sottolinea Jacobson Schutte,⁵³ non bisogna pensare alla Congregazione come a un tribunale moderno: le parti, dette *oratori* e *oratrici* e non *attori* o *attrici*, non erano mai convocate personalmente davanti ai giudici né per depositare testimonianze né per raccontare la propria versione dei fatti né per subire interrogatori. Anche ai testimoni non si richiedevano *fedi* redatte e garantite dai notai, né agli avvocati era consentita la presenza in aula per esaminare le controparti. Il procedimento legale davanti alla congregazione del concilio aveva luogo quasi interamente su carta. Il gioco da giocare era tutto confinato nella redazione del memoriale. Fase decisiva e anche la più dispendiosa. Jacobson Schutte riporta alcuni dei pagamenti che una religiosa aveva dovuto onorare per far perorare la sua causa in Congregazione. Nell'elenco appaiono voci di spesa molto varie: per la redazione scritta dei documenti, per la copia degli originali, per le comunicazioni orali al segretario, per le stampe dei memoriali, per la correzione delle prove, per la spedizione delle lettere e delle citazioni dei testimoni, e, infine, compare persino un pagamento al domestico del prefetto della Congregazione.⁵⁴ Questo elenco si limita a registrare le spese sostenute nell'arco di quindici mesi, ma spesso le cause duravano anni implicando un aumento dei costi non trascurabile. Non di rado accadeva che, intrapresa la fase iniziale, un petente decidesse di abbandonare la causa in vista delle spese da affrontare. Nel tempo⁵⁵ la Congregazione dispose di una procedura speciale, *ex officio* o *economice*, per trattare i casi mediante un rito abbreviato, espletato di fronte al segretario da consultori gratuiti

⁵¹ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear*, cit., p. 93.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*, pp. 89 ss. Cfr. anche R. PARAYRE, *La S. Congrégation du Concile: son histoire, sa procédure, son autorité*, Paris, Lathielleux, 1897, p. 161.

⁵⁴ A. JACOBSON SCHUTTE, *By Force and Fear*, cit., pp. 102 ss.

⁵⁵ Cfr. D. LINGEN, P.A. REUSS, *Causae selectae in S. Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum propositae per summaria precum ab anno 1823 usque ad anno 1869* (Ratisbonae: Pustet 1871), p. XII; R. PARAYRE, *La S. Congrégation du Concile*, cit., p. 191. L'origine della procedura è ancora tutta da accertare, ma dalla lettura del *Thesaurus Resolutionum* si può ipotizzare che già prima del 1836 la Congregazione avesse previsto delle procedure di discussione abbreviate: in un caso del 1718 si legge: «haec sunt, quae continentur in actis a vicario capitulari transmissis, quae operae pretium esse censui summatim exponere, cum nullus sit, qui in causa scribat, vir etenim, et mulier paupertate laborant, et mulier personaliter accessit ad Urbem pro obtinenda [declaratio] validitatis sui matrimonii», in *Thesaurus Resolutionum*, Taurinensis, matrimonii, vol. I, p. 395.

per le parti. In questo modo era eliminata la seduta plenaria dei cardinali e la discussione era affidata interamente al segretario, il quale poteva ricorrere all'opinione di canonisti e teologi. Una volta giunti i libelli in Congregazione, il segretario li raccoglieva in un apposito registro, chiamato *tabulario*, in cui annotava il nome della diocesi di riferimento, a volte della parrocchia del supplicante e un breve riassunto del libello, stabilendone quindi un ordine calendariale. In seguito fissava la data della sessione in cui i cardinali, dopo aver preso visione dei registri del segretario, stabilivano quali cause fossero di propria competenza e quali no. Infatti, non tutte le suppliche erano accolte e discusse: la formula «ad iudices suos» ad esempio era utilizzata e apposta nel fascicolo a indicare l'estraneità del caso rispetto alle competenze del dicastero; una supplica poteva essere respinta anche per scarsità di elementi significativi, di informazioni o per eccessiva genericità; essa poteva essere semplicemente archiviata se fosse stata ritenuta non rilevante e senza fondamento; oppure sbrigata direttamente dal segretario per «brevi manu».

6.1 Committenze papali. Debora Ascarelli, un *case study*

Spesso accadeva che il pronunciamento della Congregazione del concilio fosse richiesto dal pontefice. Il caso qui analizzato è interessante perché la materia che il papa affidò ai cardinali del concilio esulava dalle sue strette competenze e generalmente era di pertinenza del Sant'Uffizio. Si trattava, infatti, di una vicenda di ratto e conversione forzata di bambini ebrei, figli di una delle più influenti famiglie ebraiche della comunità di Roma, gli Ascarelli. Essa che giunse al tavolo dei cardinali del dicastero romano con la *quaestio* «*An haebreorum filii, invitis parentibus, sint baptizandi*». La genericità del quesito non restituisce a pieno la complessità di un tema tanto annoso quanto impervio che agli albori del Seicento era ancora ben lontano dall'essere pacificato. Il fenomeno delle conversioni forzate degli ebrei e i problemi dottrinali, teologici e giuridici a esso connessi, infatti, sarebbero stati materia di accese disquisizioni, almeno per tutto il XVIII secolo. In una lettera del 28 febbraio 1747, indirizzata all'arcivescovo di Tarso, Benedetto XIV lamentava: «Ma perché somiglianti casi che in Roma e fuori di Roma vanno pur troppo succedendo, ed ogni volta che il caso succede, se ne discorre come se

fosse il primo che succedesse, e chi la discorre in un modo e chi nell'altro».⁵⁶ A conferma di quanto il tema fosse ancora caldo un secolo e mezzo dopo le vicende di cui si tratterà a grandi linee in questa sede, papa Lambertini ritenne necessaria l'emanazione di una normativa assai minuziosa concernente gli ebrei in materia di battesimi, conversioni e matrimoni. In particolare nella *Postremo mense* e nella *Probe te meminisse*,⁵⁷ egli mise a punto una sintesi di provvedimenti sufficientemente completa da divenire riferimento imprescindibile nei due secoli successivi.⁵⁸ La sistemazione di Benedetto XIV andava a fare ordine e chiarezza entro il ginepraio giuridico che si era prodotto nel lungo tempo di controversie, polemiche, *quaestiones* e risoluzioni di canonisti, giuristi e sovrani.⁵⁹ Già nel Medioevo la disputa ebraica si era sviluppata entro la costante tenzone tra norma civile e norma canonica, tra diritto comune e diritti particolari, laddove la concezione universalistica del tempo e un ordinamento giuridico «plurale» l'avevano consentita e alimentata. In questo modo il discorso giuridico sulla questione ebraica aveva seguito il fluttuare di una polemica sempre oscillante tra l'affermazione del predominio del potere secolare su quello spirituale e viceversa.⁶⁰ Questa mutevolezza intorno alla questione giudaica restò sostanzialmente tale anche nei secoli successivi,⁶¹ sia pure in condizioni e in temperie diverse. Essa non si affievolì

⁵⁶ BENEDETTO XIV, *De baptismo judaeorum sive infantium sive adultorum*, Cost. XXVIII, *Postremo mense*, Romae apud Sanctam Mariam Maiorem die 28 februarii 1747, in *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV*, Bullarium, tomus secundus, Romae, excudebat Hieronymus Mainardi, 1754, pp. 113-145 in cui si riporta la traduzione italiana della bolla, contenuta nella lettera *Sopra il battesimo degli ebrei o infanti, o adulti. Venerabili fratri Archiepiscopo Tarsen, Vicegerenti*, in partic. p. 114..

⁵⁷ ID., *Probe te meminisse*, Romae apud Sanctam Mariam Maiorem die xv Decemb. 1751, in, *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV*, Bullarium, tomus tertius, Romae, excudebat Hieronymus Mainardi 1761, pp. 187-198, in cui si riporta la versione italiana dal titolo *Sopra l'offerta fatta dall'Ava Neofita di alcuni suoi nipoti infanti ebrei alla fede cristiana. Lettera a Monsignor Per Girolamo Guglielmi assessore del Sant'Officio*.

⁵⁸ M. CAFFIERO, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma 2004, pp. 73 ss.

⁵⁹ Quello del papa fu senza dubbio un tentativo di sintesi effettiva, ma non esente da limiti trascurabili come quello della sua estensibilità nello spazio. La normativa emanata, infatti, era valida per i territori dello Stato pontificio, non per quelli di fuori; inoltre essa attingeva alla tradizione giuridica e canonistica anteriore, ma trascurandone buona parte o non risolvendone, anche intenzionalmente, alcune delle sue problematicità. Cfr. C. ZENDRI, *Umanesimo giuridico ed ebraismo. La questione del battesimo invitus parentibus nel pensiero di Ulrich Zasius*, Milano 2011, pp. 4-6.

⁶⁰ D. QUAGLIONI, «*Christianis infesti*». *Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come «nemico interno»*, in «*Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», 38 (2009), pp. 201-224, in partic. 205-207;

⁶¹ Per la controversistica quattrocentesca si veda tra gli altri G. FIORAVANTI, *Polemiche anti giudaiche nell'Italia del Quattrocento. Un tentativo di interpretazione globale*, in «*Quaderni Storici*», 64,1 (1987)

neanche con la virata antiebraica che le politiche papali effettuarono in clima controriformistico, e ampiamente anticipata durante il papato di Innocenzo III. Già nel XIII secolo, infatti, si assistette a un progressivo assorbimento da parte della dottrina giuridica delle antiche accuse mosse agli ebrei (di profanazione dell'ostia, di omicidio rituale ecc.) e dei *topoi* di tanta letteratura cristiana che fin lì erano restati relegati all'ambito della polemica e del mito. Assorbiti dai documenti ufficiali e dalla legge, essi finirono di colpo nella storia ove, dopo un'automatica formalizzazione e «tecnicizzazione», assunsero un peso specifico il cui valore si sarebbe manifestato con tutta evidenza più avanti.⁶² La normativa⁶³ fitta e puntuale di quegli anni cristallizzò certi «miti» teologico-giuridici che da lì in poi sarebbero divenuti muri portanti delle politiche papali contro gli ebrei. L'idea della *servitus perpetua* ne è un esempio significativo. Nata nella tradizione teologica e canonistica, essa era stata utilizzata per giustificare la subordinazione degli ebrei ai cristiani in conseguenza della colpa collettiva di cui si erano macchiati. Ciò non aveva comunque impedito loro di continuare a godere dello *status libertatis*, dunque di quello *civitatis*, garantito loro dal diritto romano. Fu Innocenzo III a servirsene per la prima volta in un senso tendenzialmente diverso: accolta nel testo di una bolla – la *Etsi Iudaeos* (1205) – la teoria dell'asservimento entrava a pieno titolo nel discorso giuridico. In questo nuovo alveo fu impiegata per creare nuove soluzioni normative che andarono a modificare in maniera non trascurabile la condizione giuridica degli ebrei. Fu accentuata la loro subordinazione ai cristiani, si delineò più marcatamente una loro separazione dalla comunità cristiana e furono tracciati i segni di un potere ecclesiastico molto più invasivo.⁶⁴ Pertanto, agli inizi del XIII secolo, mediante un'appropriazione sempre più intensa di concetti teologici da parte del diritto, si assistette a un vero e proprio

pp. 19-37, in partic. 30-31; D. QUAGLIONI, *Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in C. VIVANTI (a cura di), *Gli ebrei in Italia, Storia d'Italia/Annali 11*, Torino 1996, pp. 645-675.

⁶² Per i concetti di «macchine mitologiche» e di epifanie del mito nella storia si vedano ad esempio F. JESI *Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea*, Torino 1979 e K. KERENYI, *Miti e misteri*, Torino 1979 citati da D. QUAGLIONI, «*Christianis infesti*», cit., pp. 211-212 e ripresi ultimamente da C. ZENDRI, *Umanesimo giuridico*, cit..

⁶³ In concreto si vedano le decretali *Etsi non displiceat* del 15 gennaio 1204, *Ut esset Caym* del 16 gennaio 1207 e le costituzioni a tal riguardo del concilio Lateranense IV, in particolar modo la *Cum sit nimis absurdum*, cfr. D. QUAGLIONI, «*Christianis infesti*», cit..

⁶⁴ C. ZENDRI, *Umanesimo giuridico*, cit., pp.15-21; A. PROSPERI, *Incontri rituali: il papa e gli ebrei*, in: C. VIVANTI (a cura di), *Gli ebrei in Italia*, cit., pp. 496-520; D. QUAGLIONI, «*Christianis infesti*», cit., pp. 209-211.

ribaltamento di cose. La teoria agostiniana della servitù perpetua degli ebrei aveva consentito per lunghi secoli una pacifica convivenza con i cristiani in base al principio secondo cui la Sinagoga era subordinata alla chiesa, da essa sconfitta e accasciata, ma non distrutta o eliminata. Nelle speculazioni teologiche, sin dall'età tardoantica, si venne formando l'idea che gli ebrei dovessero restare in seno alla chiesa in qualità di testimoni diretti della verità del cristianesimo.⁶⁵ Non che questo placasse l'ansia, sempre fortemente avvertita, suscitata dal rischio che i contatti con gli ebrei, perfidi e bestemmiatori, contaminassero «la purezza dell'altare», ma restò a lungo insufficiente per concepire una loro totale estromissione o assimilazione. Nel Duecento, tuttavia, il clima era mutato, i sospetti e la diffidenza erano aumentati e sia la teologia sia il mondo del diritto recepirono le nuove tensioni riallacciandosi alle fonti patristiche per riconnotare la convivenza con gli ebrei in senso significativamente peggiorativo. Si attingeva a Paolo, Agostino, Tommaso riprendendone idee e teorie – prima fra tutte quella della sottomissione – nei loro aspetti più vistosamente antiggiudaici: gli ebrei erano servi dei cristiani perché si ostinavano a vivere nell'errore, perché come dimostrava il fenomeno dell'apostasia erano falsi e menzogneri, perché erano elementi impuri e corruttori, perché erano traditori e inviati del diavolo, perché non erano dotati di umanità né razionalità.

Al di là delle politiche più mitigate che i papati successivi a quello innocenziano misero in atto rispetto alle misure del concilio lateranense IV, alla fine del XIII secolo si assistette all'inasprimento del conflitto e a nuove ondate di intolleranza antiggiudaica. Un momento centrale si ebbe nel 1245 quando Innocenzo IV affermò che al papa spettava il potere di giudicare gli ebrei in merito all'osservanza della Torah⁶⁶ e nel rispetto della loro stessa ortodossia. Tale principio era una delle conseguenze dell'ingerenza papale nel suo proposito di farsi unico garante dell'ordine sociale in base a una logica che in seguito sarebbe sfociata nella concezione di un pontefice «come necessità soteriologica

⁶⁵ Cfr. anche K. STOW, *Papi, chiesa e ebrei fino all'Inquisizione romana*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Atti dei convegni lincei 191 (Roma 20-21 dicembre 2001), Roma 2003, pp. 32-49; L. LUZI, "Inviti non sunt baptizandi". *La dinamica delle conversioni degli ebrei*, in «Storia mediterranea», 10 (2007), pp. 225-270, in partic. 233-234; C. ZENDRI, *Umanesimo giuridico*, cit., pp. 20-21.

⁶⁶ Cfr. ad esempio A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia: dal XII al XXI secolo*, Milano 2006.

117 e A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990, pp. 194-195.

e garanzia di infallibilità».⁶⁷ La strada, pertanto, era spianata e il tracciato segnato perché si definisse, nel Cinquecento, un papato che, richiamato alla sua funzione di guida spirituale e nutrito di nuovi aneliti apostolici e missionari, si voltò alla minoranza ebraica con sguardo mutato. Essa, non più accettata come il riflesso della propria mendacia e della verità del cristianesimo, doveva essere assimilata e «tandem ad verum lumen, quod est Christus, pervenire festinent».⁶⁸ Carlo Borromeo, a premessa di un decreto sinodale, denunciava la necessità di porre fine alla politica perseguita dai pontefici i quali «habiano per i tempi passati tolerato e al presente ancora permettano che li giudei [...] possano habitare fra li christiani in testimonio della vera fede et ridursi al vero lume della catholica fede»,⁶⁹ era invece necessario che si aprisse un nuovo corso finalizzato al loro totale allontanamento o assorbimento mediante conversione.⁷⁰ «La chiesa che si espande in tutto il mondo vede ormai vicino l'obiettivo della costruzione di un solo ovile sotto un solo pastore e non deve più tollerare la testarda 'perfidia' ebraica nel suo seno».⁷¹

La tematica dell'assimilazione per mezzo di conversioni era già stata portata alla ribalta dal dibattito giuridico scaturito dai processi per la morte di Simone da Trento, celebrati contro la comunità ebraica della città con l'accusa di omicidio rituale e vilipendio della fede cristiana. Negli ultimi decenni del XV secolo, tuttavia, le posizioni della dottrina si dividevano ancora tra coloro che portavano alle estreme conseguenze l'argomento teologico-giuridico della *servitus perpetua*, negando agli ebrei ogni tipo di capacità giuridica, e chi, invece, faceva ancora proprie le garanzie e la tolleranza della civilistica duecentesca.⁷²

Il battesimo *invitis parentibus* fu una questione centrale, se non paradigmatica, di tutta la riflessione intorno alle relazioni tra ebrei e cristiani; un tema che puntava dritto alla definizione dello status degli ebrei, e che sollecitava nodi delicati come la capacità

⁶⁷ A. MELLONI, *Innocenzo IV*, p. 113.

⁶⁸ Motu proprio di Paolo III emanato il 13 febbraio 1540, in S. SIMONSOHN, *The Apostolic See and the Jews*, 8 voll., Toronto, 1989-1991, p. 2157, citato da R. SEGRE, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in C. VIVANTI (a cura di), *Gli ebrei in Italia*, cit., pp. 707-778, in partic. 715 e 720.

⁶⁹ R. SEGRE, *Gli ebrei nelle carte dell'Inquisizione di Pesaro*, in *Le Inquisizioni cristiane*, cit., pp. 235-252, in partic. 236.

⁷⁰ EAD., *La Controriforma*, cit., pp. 715-720.

⁷¹ A. PROSPERI, *Incontri rituali*, cit., p. 520.

⁷² Cfr. D. QUAGLIONI, *Gli ebrei nella letteratura*, cit.

giuridica, la *patria potestas*, il ruolo dell'autorità secolare o quello di figure liminali come i neofiti.

Tra il febbraio e il marzo del 1605 Clemente VIII trasmise alla Congregazione del concilio un memoriale inoltrato al pontefice da una Giulia, moglie del neofita Michelangelo Boncompagni, con il quale si puntavano i riflettori delle autorità sull'esistenza dell'ebrea Deborah Corcos, moglie del rabbino Josef Ascarelli.⁷³ Il fascicolo conservato nell'archivio della Congregazione riporta solo un breve sunto del documento, che non permette di chiarire se la segnalazione della donna fosse un'oblazione vera e propria o solo una denuncia. Dai fatti che ne seguirono si deduce che, di qualsiasi natura fosse stata l'iniziativa di Giulia, fu sufficiente per mettere in moto tutti gli ingranaggi della macchina conversionistica romana. La furia «assimilazionista» nei confronti della minoranza ebraica divenne quasi ossessione a partire dagli anni Cinquanta del '500, quando si scatenò a tutti i livelli istituzionali e con effetti assai più pragmatici che in passato. Con l'istituzione, nel 1542, del Tribunale del S.Ufficio e della Casa dei Catecumeni; con il rogo del Talmud e di altri libri ebraici, nel 1553; con la sistemazione normativa della *Cum nimis absurdum* nel senso più restrittivo che la politica ebraica della Santa Sede conobbe nella sua storia e con il pontificato di Paolo IV, il più duro che gli ebrei italiani subirono nel corso dei loro destini; con l'istituzione del ghetto e l'intensificazione della predicazione, divenuta obbligatoria sotto il pontificato di Gregorio XIII; con questo e con altro, infatti, si perseguì una politica di assorbimento lento e violento che ebbe un successo indiscutibile, almeno in termini numerici. L'efficacia degli strumenti persuasivi utilizzati e la quantità e varietà dei canali percorsi non bastano da soli a spiegarne le ragioni. Un fattore rilevante fu rappresentato anche dal concreto impoverimento delle condizioni materiali degli ebrei che condusse molti a cercare nel grembo della chiesa un riparo più sicuro per fuggire alla miseria generata dal lungo elenco di provvedimenti che via via preclusero loro il godimento di mezzi e risorse finanziarie.⁷⁴ Molti studi hanno mostrato quanto forti fossero le preoccupazioni delle Case dei catecumeni e delle autorità in generale intorno al reperimento di risorse necessarie a mantenere i nuovi convertiti quando questi non

⁷³ ASV, *Congr. Concilii*, Pos. Sess 8, si veda ivi Appendice.

⁷⁴ R. SEGRE, *La Controriforma*, cit., pp. 734-738.

avessero sostanze proprie da investire per l'ingresso nella nuova comunità.⁷⁵ Tale aspetto era soltanto uno dei motivi per cui i pontefici e le autorità preposte riservavano trattamenti speciali alle conversioni degli ebrei ricchi o di personalità importanti come i rabbini. Esse, infatti, concentravano su di sé un surplus di valore da sfruttare a scopi apologetici e propagandistici nei confronti sia della comunità ebraica sia di quella cristiana oltre ad essere occasioni che accrescevano il prestigio dei «convertitori» stessi. Non meno trascurabile era il ricorrente effetto a catena che la conversione di un ricco *pater familias* attivava nel suo nucleo di origine, procurando alla chiesa un importante bottino di neofiti.⁷⁶ Non va dimenticato che il diritto canonico, come anche lo *ius commune*, stabiliva che i convertiti restavano legittimi eredi, e che anzi dovessero entrare in possesso dell'eredità che gli spettava al momento della conversione. Pertanto poteva essere alto l'interesse di fare in modo che il patrimonio di famiglia non si perdesse insieme alla perdita di figli, nipoti o fratelli.

Quel che accadde alla famiglia Corcos (poi Boncompagni) riassume efficacemente quanto appena detto; e su molte delle ragioni illustrate si fondava espressamente la denuncia avanzata da Giulia, contro Deborah. La donna, infatti, si appellò alle autorità romane segnalando l'ostinazione della più anziana parente nel restare fedele alla *judaica perfidia* nonostante fosse rimasta l'ultima di un ampio ramo familiare:

Supponitur itaque expositum fuisse fel. mem. Clementi VIII que ex tam multis familiae D. Ugone Boncompagni nemo rimanente in fide hebraica praeterque, Debora eius filia uxor Joseph Ascarelli, et que S. Sanctitas sua ordinasse eam capi et una cum suis filiis sequestrasse facile convertire posset.⁷⁷

Deborah Ascarelli era dunque figlia di Salomone Corcos appartenente a un'antica famiglia ebraica proveniente forse da Carcassonne, città della Francia meridionale, che dal XIII secolo fu attestata in Spagna e che, dopo l'espulsione dai territori iberici, a partire dal XVI secolo si insediò stabilmente a Roma. Ivi, grazie all'attività feneratizia,

⁷⁵ Cfr. tra gli altri R. SEGRE, *La potestà giurisdizionale sugli ebrei nell'Italia di antico regime. Diritto e magistrature*, in «Studi storici», 45,1 (2004), pp. 245-257; EAD., *La Controriforma*, cit., pp. 757-761; M. CAFFIERO, *Battesimi forzati*, pp. 303-304, M. AL KALAK, *I frutti della conversione per la storia della Casa dei Catecumeni di Reggio Emilia*, in «Materia giudaica», 14 (2009), pp. 461-483.

⁷⁶ Cfr. M. CAFFIERO, *I processi di canonizzazione come fonte per la storia delle conversioni*, in A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, U. PAOLI, P. PIATTI (a cura di), *Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire*, 2 voll., Fabriano 2012, pp. 115-126

⁷⁷ ASV, *Congr. concilio*, Pos. Sess. 8, f. 309r.

raggiunse una posizione molto attiva e influente testimoniata dal ruolo di rabbini che ricoprirono alcuni dei suoi membri, di mediatori e garanti e ovviamente di banchieri.⁷⁸ A partire dal pontificato di Paolo IV, quando la chiesa inasprì la legislazione antiebraica, negli anni delle espulsioni e dell'istituzione del «serraglio», un intero ramo genealogico di questa famiglia si convertì al cattolicesimo. Rinviando ad altra sede una più puntuale ricostruzione delle vicende famigliari dei Corcos, basterà qui fornirne le principali traversie. Il primo ad accogliere il battesimo fu Elia, la cui conversione trascinò anche quella di un figlio e di tre nipoti maschi. La cerimonia fu celebrata nel giugno del 1566 da Pio V, il quale diede ai nuovi cristiani il suo cognome, Ghislieri.⁷⁹ Tra gli anni Ottanta del Cinquecento e il primo decennio del Seicento, ripudiarono la fede ebraica quasi tutti i membri maschi di quattro generazioni della famiglia Corcos a cominciare da Lazzaro e da sua moglie Angela, nell'agosto del 1581, seguiti, l'anno successivo, da Salomone, rispettivamente fratello e padre di Deborah. L'eccellenza di tali conversioni è confermata, anche in questo caso, dalla partecipazione attiva nel rito di battesimale di un pontefice, nella fattispecie Gregorio XIII. L'alto valore simbolico del rito passava parimenti nell'attribuzione del suo cognome e del nome papale, Gregorio, al figlio e di quello battesimale, Ugo, al padre. Al contrario di quanto poteva succedere nel passaggio alla nuova vita cristiana, qui ci si trova di fronte all'eccezionalità di una famiglia che riuscì a trasmettere lo stesso cognome a tutti i membri, passati via via al cristianesimo, anche se battezzati da padrini diversi. Il mantenimento di un medesimo cognome sottolineava una solida intenzione a mantenere l'unità familiare in contrasto con ciò che accadeva più di frequente nel caso in cui le conversioni avvenivano in tempi diversi. Il passaggio alla nuova fede, infatti, provocava, generalmente, una sistematica distruzione dei legami familiari d'origine in accordo con una politica d'assimilazione fortemente programmata a scardinare ogni tipo di rapporto tra i *conversos* e i parenti ebrei in favore di un immediato assoggettamento ai parenti acquisiti e alle autorità cristiane. Nel caso dei Boncompagni-Corcos, invece, si assistette a una accorta ricostituzione del nucleo

⁷⁸ S. SIMONSOHN, *The Apostolic See*, ad indicem; M. CAFFIERO, *I processi di canonizzazione*, cit., pp. 115-126; R. GOTTHEIL, L. GINZBERG, *Corcos s.v.*, in *Jewish Encyclopedia*, on line all'indirizzo <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4647-corcos> (24 febbraio 2016).

⁷⁹ Su alcune vicende dei Corcos-Ghislieri si vedano M. CAFFIERO, *I processi di canonizzazione*, cit., pp. 119-120 e F. CRUCITTI, FILIPPO, *Michele Ghislieri s.v.*, in DBI, on line all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-ghislieri_\(Dizionario_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-ghislieri_(Dizionario_Biografico)/) (24 febbraio 2016).

familiare, con il favore di un potere che oltre ai consueti privilegi riservati a tutti i convertiti, in aggiunta li ascrisse all'alta nobiltà romana.

Dieci anni dopo l'ultima conversione, i Boncompagni tornarono a rivendicare l'ultima pecorella, sfuggita, probabilmente, alle «oblazioni» dei molti dei loro vecchi parenti, grazie al matrimonio con Josef Ascarelli, rabbino e capo della scola catalana e membro di una delle più influenti famiglie ebraiche, di mercanti e medici, anch'essa di origine spagnola.⁸⁰

Clemente VIII, prosecutore della dura politica antiebraica avviata da Paolo IV, autore della bolla *Cum Haebreorum malitia*, relativa alla censura dei libri ebraici equiparati ormai a testi dal contenuto eretico, accolse la richiesta di Giulia Boncompagni. Essa fu trasmessa al cardinal Bianchetto allora protettore del collegio dei neofiti, con l'ordine di esplorare la volontà della donna e la sua disponibilità all'abiura. Gli sbirri del Cardinal vicario si incaricarono di procedere e in una notte del novembre del 1605 nell'abitazione degli Ascarelli rapirono quattro dei loro figli, due femmine di dodici e sette anni, e due maschi, di cinque e tre anni e li condussero nella casa dei parenti delatori.⁸¹ Dopo qualche giorno gli sbirri tornarono a completare il lavoro: prelevarono con violenza entrambi i coniugi Ascarelli, e nella chiesa domenicana della Minerva si cercò, invano, di estorcere loro l'abiura. Di fronte alle resistenze degli adulti, l'offensiva conversionistica della Casa dei Catecumeni si concentrò sui figli, un bottino prezioso attraverso il quale i neofiti tentavano di ottenere riconoscimenti e ricompense dalle autorità cristiane. Nel racconto dei documenti il ratto è descritto come straordinariamente violento: «Il modo della separazione e del ratto fu un caso tanto esorbitante et un atto tanto crudo e spietato che dopo l'edificazione di Roma non s'è

⁸⁰ G.L. MASETTI ZANNINI, *La biblioteca di Andrea Del Monte (Iosef Sarfath) e altre librerie di ebrei nel Cinquecento romano*, in F. BARBERI, G. DE GREGORI, M. VALENTI (a cura di), *Studi di biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barberi*, Roma 1976, pp. 391-405, in partic. 397.

⁸¹ ASV, *Congr. concilio*, Pos. Sess. 8, f. 314rv: «Andarono di notte alla volta di detta donna dicendogli che la volevano mutare e darli una casa più commoda, e puosero in cocchio lei con quattro figlioli e non andarono discosto venti case che fecero fermare il cocchio et dissero a detta donna che smontasse, quale rispondeva che facessero prima smontare li figliuoli, gli dettero una spinta e la tirorno per forza fuori del cocchio solo con il putto piccolo in braccio [...] che il pianto di lei e delli putti e lo strepito fu tale che vi concorse la gente da Pellegrino e da Monte Giordano et huomini e donne che per pietà e gran compassione piangevano a vive lagrime e la povera donna per voler andare appresso li figliuoli rapiti la ritennero per forza e la batterono e lacerorno [...] La tormentarono con violenza et battiture cosa mai più udita in paese de barbari o sciti, e tanto maggiormente mai intesa in una Roma città capo de religione, e specchio de giustizia a tutto il mondo».

inteso simile né da barbari né da gentili».⁸² Una violenza che, tuttavia, non era nuova alla famiglia dei Corcos, alcune delle cui vicende biografiche sono state ricostruite grazie agli atti del processo di canonizzazione di Filippo Neri, coinvolto in prima persona in queste vicende. Egli fu promotore e protagonista, nel 1592, della conversione di quattro fratelli Corcos, i quali, dopo la morte del padre Giacomo, erano stati sottratti alla madre, Gemma Luzzatti a seguito della delazione dello zio Salomone, ormai Ugo Boncompagni. Come la nostra Deborah, anche Gemma rifiutò di convertirsi e fuggì con due nipoti a Senigallia nel tentativo di raggiungere alcuni parenti a Venezia. Tuttavia, prima di riuscire a imbarcarsi fu catturata e ricondotta a Roma, dove nel frattempo anche tutte le sue figlie femmine avevano ceduto alle pressioni e si erano convertite.⁸³ Il destino di Gemma era segnato dal vuoto intorno, Deborah, invece, poteva contare sui forti legami con la famiglia Ascarelli. Trascorso che fu un mese di prigionia, Josef fu rilasciato, e appena fuori stilò un memoriale a suo nome e lo indirizzò a Clemente VIII per richiedere la restituzione dei figli, lo stesso fecero in sua difesa le università di Roma, d'Ancona, di Ferrara e dei Levantini di Ancona.

Il pontefice rimise la questione al segretario della Congregazione del concilio. Troppo tardi, perché due giorni dopo, Cesare Baronio presso la chiesa Nuova degli oratoriani procedeva al battesimo dei tre figli più grandi del rabbino. I coniugi Ascarelli non demorsero, si adeguarono al nuovo interlocutore e trasmisero un accorato appello ai cardinali della Congregazione del concilio perché avessero concesso loro di riavere indietro il figlio più piccolo, di nome Mardocheo, non ancora battezzato.⁸⁴ Al loro memoriale si aggiunse, dopo qualche mese, una ulteriore supplica da parte delle università ebraiche che tornavano a chiedere la restituzione di Mardocheo ai genitori e a

⁸² ASV, *Congr. concilio, Pos. Sess. 8*, f. 314r.

⁸³ M. CAFFIERO, *I processi di canonizzazione*, cit.; G. INCISA DELLA ROCCHETTA, N. VIAN (a cura di), *Il primo processo per San Filippo Neri nel codice vaticano latino 3798 e in altri esemplari dell'Archivio dell'Oratorio di Roma*, 1 vol., Città del Vaticano 1957.

⁸⁴ ASV, *Congr. concilio, Pos. Sess. 8*, f. 319r: «Et in capo a ottanta giorni in circa dopo ch'havevano anco fato diligenza col proprio Josef oratore, et trovandosi lui come sua consorte constantissimi, fu più volte ricorso a Sua Santità esclamando e reclamando d'un torto tale [...] ultimamente venne un rescritto che commetteva la detta causa alla congregazione del concilio, parendo all'accusatori che detto fatto avesse preso principio che la giustitia havesse il suo luogo, oprorno in modo che due giorni dopo la spedizione di detto rescritto fecero condurre li tre figliuoli maggiori [...] de fatto battezzateli alla chiesa Nuova, e da li a quattro giorni relassorno l'infelice madre oratrice, havendoli anco levato il putto minore di quattro anni nomato Mardocheo, come hoggi ancora lo ritengono et occupano, ch'essendo nella medesima settimana seguita l'indispositione della fel. mem. di papa Clemente suo predecessore, non s'è potuto invocare ne tentare altri tal fatto».

scongiurare i cardinali di velocizzare il disbrigo della pratica, lasciata giacere e non ancora affrontata.

L'afflitti e dolenti consorti Josef e Debora Ascarelli ebrei con le vive lagrime l'esposero che se bene dalla giusta e pia mente della Sua Santità è stata commessa la causa della restituzione del loro minore figliolo che solo de quattro anni l'è restato alla Sacra Congregazione del concilio, non hanno mai potuto trovare modo che tal causa si proponghi, né che la giustitia li ha fatta e dopo l'haver fatto scrivere, et informato e dato saggio delle loro compassionevoli ragioni, le viene la giustitia occupata in non voler proporre la causa né risolverla [...] e già che [...] è stata detta causa commessa a detta Sacra Congregazione che non vogli mancare per sua misericordia ordinare precisamente alla medesima Congregazione che propongasi detta causa, se detto putto si deve restituire alli suoi genitori o non, e la spedicasi per la pura giustitia che altro non si dimanda.⁸⁵

Come hanno già abbondantemente dimostrato gli studi più recenti sulla comunità ebraica di Roma, gli ebrei, lungi dall'essere abitanti passivi, mettevano in atto precise strategie di resistenza. La possibilità di intervenire in quanto corpo strutturato e riconosciuto, mediante le università, ad esempio, e di giocare su un fronte articolato di referenti istituzionali era utilizzata con molta determinazione dagli ebrei anche per la risoluzione dei conflitti interni.⁸⁶ Non era certo questo il primo caso in cui le disinvolute procedure condotte dal Tribunale del vicario e dal rettore della Casa dei Catecumeni per procurare conversioni fossero denunciate dalla comunità ebraica, che ricorreva spesso ad altre istanze, generalmente al Sant'Uffizio, per ottenere giustizia.⁸⁷ Questa fu la volta in cui la comunità ebraica sperimentò le modalità di un interlocutore nuovo rappresentato dalla Congregazione del concilio. Attiva da quarant'anni, essa non era sollecitata su questioni di norma affidate al Tribunale del Sant'Uffizio competente per ciò che riguardava i provvedimenti dogmatici emanati dal Tridentino,⁸⁸ e per le questioni più delicate concernenti gli ebrei.⁸⁹ Al presente stato della ricerca non è possibile dire se sul caso delle conversioni forzate dei figli dei coniugi Ascarelli fosse stata aperta una procedura parallela presso il Tribunale del Sant'Uffizio. Ricerche future potranno chiarire meglio anche le ragioni che spinsero il pontefice a delegare la

⁸⁵ ASV, *Congr. concilio, Pos. Sess. 8*, f. 319rv.

⁸⁶ Cfr. anche K. STOW, *Il ghetto di Roma nel cinquecento*, Roma 2014.

⁸⁷ Si veda su questo M. CAFFIERO, *Battesimi forzati*, cit., pp. 13-61.

⁸⁸ Cfr. P. FAGNANI, *Ius canonicum*, cit., p. 130; R. PARAYRE, *La S. Congrégation*, cit., pp. 22 ss.

⁸⁹ Cfr. ad esempio R. SEGRE, *La potestà giurisdizionale*, cit.

risoluzione del caso alla Congregazione del concilio. Una delle ipotesi che oggi è possibile avanzare è che il dicastero romano era guidato in quel tempo da cardinali per la gran parte di nomina aldobrandina, come Alfonso Visconti, Francesco Mantica, il cardinal di Montalto, Seraphin Olivier-Razali, Girolamo Pamphili, questo gli avrebbe concesso un più saldo controllo sulla risoluzione di questioni così delicate. Clemente VIII morì nel marzo del 1605, la risoluzione del caso degli Ascarelli fu assunta solo nel dicembre di quello stesso anno. Solo da sette mesi si era insediato Paolo V, la cui politica su questa materia non si discostò molto da quella del suo predecessore e, al di là della necessità esplicitata nel dossier di far ratificare la decisione al nuovo pontefice, tutta la questione degli Ascarelli era stata gestita quasi «personalmente» da papa Aldobrandini.

Il 19 dicembre 1605 la Congregazione si assestò su una posizione attendista dichiarando la necessità di aspettare che Mardocheo raggiungesse l'età del giudizio per decidere se convertirsi oppure no, senza fornire altri dettagli sul luogo in cui trascorrere gli anni. Una posizione attendista in contrasto con la ferma e veloce decisione presa a favore della restituzione dei figli minorenni sottratti ad alcuni ebrei della comunità di Vilna, come chiedeva la comunità ebraica della città alla Congregazione del concilio⁹⁰ sul finire degli anni Trenta del Seicento. Una risoluzione che rispettava la norma per cui non si potevano battezzare i bambini sotto i sette anni senza il consenso dei genitori, presa nonostante la politica di Urbano VIII non fosse più tollerante di quella dei suoi predecessori: sintomo che il dicastero avesse guadagnato negli anni maggiore autonomia di giudizio? E in che rapporto era con gli altri organismi di curia, in termini di conflitto e/o cooperazione? Il caso dei coniugi Ascarelli ha mostrato una modalità di rapporto fortemente mediata dal pontefice, potenzialmente conflittuale con il tribunale dell'Inquisizione, ma anche con la struttura diocesana romana rappresentata in questo caso dalle autorità locali del tribunale del Vicario, della Casa dei Catecumeni, del tribunale del Governatore e di quello del Senatore. Tuttavia la mia tesi non riuscirà ad ampliare lo sguardo sulle fonti locali, piuttosto mi occuperò di analizzare i rapporti tra le diverse istanze centrali, in particolar modo quelli intercorsi con il tribunale della Sacra Rota, con la congregazione dell'Immunità e dei Vescovi e Regolari per fare

⁹⁰ ASV, *Congr. Concilio, Pos. Sess. 20*, f. 16: «Die 16 julii proxime preteriti SC respondit filios iudeorum non esse invitis parentibus baptizandos, donec veniant ad aetatem legitimam, ex tunc si ipsi filii consentiant. Aetatem vero legitimam regulariter censeri complecto septennio».

alcuni esempi. Lo scopo è tentare di osservare più da vicino, e a partire dalle fonti della congregazione del concilio, l'atteggiamento di quel governo «delle congregazioni» che porterà a inficiare, a corrodere l'autorità della Sacra Rota a vantaggio dei dicasteri di Propaganda Fide e del concilio. Furono questi nuovi organi curiali a rappresentare le nuove «officine» – come le ha definite Carlo Fantappié – del diritto canonico.

Un caso come quello degli Ascarelli consente anche di osservare la Congregazione alle prese con una tematica fuori dalle sue competenze ordinarie e la cui sfera giurisdizionale incrociava quelle di altri organi, centrali e locali.

Il caso degli Ascarelli offre l'occasione per riflettere sulle fonti dell'autorappresentazione. Tema strettamente connesso con la natura stessa della congregazione del concilio: istanza civile, non vero e proprio tribunale, luogo chiuso al confronto con gli oratori, in cui il dibattito è tutto esaurito sulla carta, sulla lettera, e sulla mediazione degli avvocati.

6.2 Controversie

Una tipologia di casi trattati dalla congregazione, come si è visto, riguardava le suppliche, lettere con cui i fedeli inoltravano richieste ai cardinali romani: lo scioglimento dei voti religiosi, documentati dallo studio di Anne Jacobson Schutte, è solo un esempio. A Roma giungevano suppliche di molti altri tipi, spesso si trattava di richieste di conferma di certi diritti, di convalida di certi privilegi o di permesso a derogare a certi oneri.

In questo paragrafo si illustra brevemente una seconda tipologia di appelli al dicastero romano, quella relativa a cause contenziose, ovvero a controversie che coinvolgevano due o più soggetti e che implicavano un giudizio dirimente. Anche questo secondo gruppo è meglio documentato a partire dalla seconda metà del XVII secolo, quando si diffonde, soprattutto in Italia, l'abitudine di ricorrere in Congregazione per risolvere liti tra privati concernenti per la gran parte questioni matrimoniali e patrimoniali. La prassi giudiziaria era più complessa proprio a causa del coinvolgimento di due o più soggetti, privati, ma più spesso, soprattutto per questioni patrimoniali poteva trattarsi di una lite tra un privato e un ente religioso. In quest'ultimo caso le figure interessate nella controversia potevano aumentare in maniera sensibile. Il segretario della Congregazione, all'arrivo di un fascicolo contenzioso, provvedeva innanzitutto a

informare la controparte, qualora fosse ignara del procedimento aperto presso il dicastero. Fino al regolamento del 1847⁹¹, che lo affidava alla discrezione del segretario, il termine entro cui la parte citata doveva comparire non doveva superare i quindici giorni. Fino alla metà del Seicento i termini erano stabiliti volta per volta dai cardinali. In una controversia tra l'arcivescovo di Bari e il capitolo di San Nicola furono fissati a due mesi:

Rev.me hisce literis inclidimus nonnulla controversiarum capita, quae archiepiscopo barensis cum priore et capitulo S. Nicola Barensis civitatis intercedunt, ut amp. I. primo quoque tempore curet eidem priore et capitulo illa intimari ac simula ipsis terminum duorum mensium statuatur, intra quem iura sua coram Sacra Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum circa singula capita proponere ac disceptare possint, ut parte utraque audita quod iustitiae consentaneum fuerit, mature decernatur. intimationem hanc ac termini praefixionem Sacrae Congregationis auctoritate exequi ac peragere amplitudini tuae fas erit.⁹²

Qualora una delle due parti non fosse comparsa in congregazione, sarebbe stata ritenuta contumace, e il *dubium* sarebbe stato formulato *etiam unica*. Di questa procedura si trovano numerosi esempi a partire dal XVIII secolo. Nella diocesi di Napoli nel 1720 Gerardo Brancacci ricorse in Congregazione per rivendicare una promessa di matrimonio stipulata con una donna, Teresa, al capezzale di suo padre. Dopo la morte del genitore la donna convolò a nozze con un altro uomo. Il Brancacci, tuttavia, presentò ai cardinali un libello in cui denunciava l'irregolarità del matrimonio e ne chiedeva l'invalidazione. Dopo aver esposto le ragioni dell'oratore, il segretario avvertiva di non aver potuto redigere una relazione equivalente per addurre le ragioni

⁹¹ Il primo regolamento procedurale fu fissato da Innocenzo XII con l'editto *Non si debba*, emanato il 17 settembre 1695 in base a quanto riporta Luigi Guerra nel primo tomo del suo *Pontificalium Constitutionum*, in Aloysii Guerra, *Pontificalium Constitutionum in Bullariis Magno, Et Romano Contentarum Et Aliunde Desumptarum Epitome et secundum materias dispositio*, 4 voll., Venetiis: sumptibus Heredis Nicolai Pezzana, 1772, vol. I, p. 172 citato in G.F. ZAMBONI, *Collectio declarationum*, cit., pp. L-LI. L'editto sarebbe poi stato ripubblicato nel 1701 e poi ancora nel 1731, senza modifiche consistenti. Il 27 settembre 1847, invece, fu elaborato un nuovo regolamento, più organico e dettagliato, rivisto nel 1884 e nel 1905.

⁹² ASV, *Congr. Concilii, Lib. Litterarum 9*, ff. 245rv, cui corrisponde il decreto in *Lib. Decret. 10*, f. 145v «Sacra Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum rem et ad S. D. N. relata, mandavit significari Priori San Nicolai Civitatis Barensis, ut intra terminum duorum mensium continuum a die intimationis huius decretis incipiendum, agat eum D.D. Rotae auditoribus, obtineaque ut ipsi referant sacra congragationi nunquid ex hactenus deductis in rota in causa inter priorem et archiepiscopum barenses agiata constet clericos ecclesiae s. nicolai ab immemorabile tempore, quamvis deliquerint extra dictam ecclesiam, non esse ratione talis delicti sortitos forum archiepiscopi».

della controparte, contravvenendo all'editto di Innocenzo XII, per la contumacia di quest'ultima.⁹³ È rilevante precisare che i cardinali, di fronte a siffatta situazione, rinunciarono a emettere una sentenza, delegando al nunzio lo svolgimento del processo. Il secondo caso, discusso nello stesso anno, concerneva, invece, un ecclesiastico. Il sacerdote Giuseppe Fattori denunciò in Congregazione Giacinto Micone Franchi per aver ricevuto illecitamente la tonsura, fornendo un libello ricco di argomentazioni a favore della sua tesi.⁹⁴ I ripetuti inviti a comunicare le proprie rivendicazioni e a presentare la propria difesa prima che fosse redatto il *folio* caddero nel vuoto, Giacinto non consegnò alcun memoriale e per questa ragione fu considerato contumace. Da documenti di questo tipo si ricava che la Congregazione definiva contumace la parte che non si era presentata entro la data perentoria stabilita dal segretario e che non avesse prodotto una richiesta di rinvio. In questo caso, qualora essa avesse chiesto una nuova udienza, le sarebbe stata accettata solo dietro pagamento delle spese burocratiche. Ad ogni modo la richiesta di una dilazione doveva essere giustificata con motivi legittimi esposti in allegato, che il segretario poteva comunque respingere. Giacinto Franchi, probabilmente, continuò a restare contumace, e accogliendo l'istanza di Fattori, poco meno di un mese dopo, i cardinali dichiararono illecita l'ordinazione di Giacinto e ordinarono la sospensione dei suoi benefici.⁹⁵

Una volta raccolta tutta la documentazione prodotta dalle parti, il segretario richiedeva al vescovo della diocesi una relazione sui fatti, esattamente come per la tipologia delle suppliche, dopodiché convocava le parti, o i loro procuratori,⁹⁶ per trovare un accordo

⁹³ *Thesaurus Resolutionum*, Neapolitana, matrimonii, vol. I, p. 376: «Quoad monumenta facti et momenta rationi, quae assistere possunt, aut Gerardo contententi nullitatem matrimonii, aut Matthiae eius validitatem sustinenti, debent EE. VV. Sua consueta benignitate habere secretarium pro excusato, si a praedictarum rerum abstinet exposition; pro parte etenim Matthiae, ad quem pertinent onus probandi, nullum documentum fuit in Secreteria exhibitum, nec factum cum summario, contra edictum huius Sac. Congregationis impressum in parvo Bullario S. mem. Innocentii XII, pag. 244»

⁹⁴ *Ibidem*, Aquilana, vol. I, pp. 348-349: «Aut enim pro folii extension expectari debet, quod ab utraque parte scripturae communicentur, et ab unius partis contumacia fieri potest, quod causa nunquam in folio describatur, aut folium est extendendum exhibitis tantum iuribus unius partis, et impossibile est, quod ambarum partium iura in folio referantur, et quando unius partis tantum iura in folio referuntur, altera obliviscitur suae in exhibitione iurium, contumaciae, et palam, licet iniustissime, conqueritur, quod sua iura in folio non fuerint deducta».

⁹⁵ *Ibidem*, p. 373.

⁹⁶ In questo caso del 1568 già appare l'attenzione a raccogliere le «deposizioni» dei procuratori delle parti in causa: «Quod expositum fuerat Illmis Cardinalibus Congregationis Sacri Concilii Patriarcham Aquilegiensem praecepisse decano et capitolo collegiatae ecclesiae istius civitatis Austriae, ut omnibus quae isto monitorio continentur, quod iis literis adiunximus omnino parerent, ipsum vero capitulum illis

sulla formulazione precisa del *dubium* da sottoporre ai cardinali. Questo passaggio, testimonianza privilegiata della partecipazione attiva dei petenti in curia, sarà analizzato più dettagliatamente nel prossimo paragrafo. Basti qui accennare al fatto che nella sua strutturazione, esso poteva prevedere una risposta chiusa, un sì o un no, un *affermative* o un *negative*, e l'attenzione doveva essere massima nel momento della sua elaborazione. Il caso dei coniugi Imperiali mostra bene come in questa fase si aprisse in realtà un gioco di scambio tra norme e pratiche che rendeva molto più permeabile il confine tra istituzioni burocratizzate, incaricate di controllare l'ortodossia, e fedeli con tutt'altre aspirazioni. Nel 1719 Anna Maria Pallavicini⁹⁷ richiese la nullità del matrimonio a causa dell'impotenza del marito Giovanni Giacomo Imperiali. In seno alla controversia che si aprì tra i due, la strutturazione del dubbio da sottoporre ai cardinali fu ulteriore motivo di scontro. Il giovane aristocratico genovese, a seguito della sentenza che aveva accordato la nullità delle nozze, avanzò ricorso – il verdetto emesso non unanimemente gli consentì di pretendere una nuova udienza. Nel settembre del 1719 i suoi difensori si presentarono al segretario fondando il ricorso sulla mancata approvazione dell'oratore al dubbio espresso in prima istanza, formulato non solo senza il consenso del proprio procuratore ma anche in un modo in cui si dava implicitamente per vera la posizione della controparte.⁹⁸ La moglie, infatti, era riuscita a scavalcare la questione riguardante la consumazione del matrimonio chiedendo piuttosto ai cardinali l'autorizzazione a domandare la dispensa di scioglimento del vincolo coniugale al pontefice nel caso in cui il matrimonio fosse stato consumato. In questa vicenda la formulazione della domanda divenne oggetto di controversia, un terreno di scontro in cui però i cardinali non

praeceptis obedire noluisse propterea que a patriarcha excommunicatum esse. Sacra Congregatione diligenter cognitis iis, quae utriusque partis procuratores pro sua causa attulerunt, ita de re decernendum censuit, quemadmodum suis marginis in margine monitorii adscriptum videbis. Quare etiam tibi mandat ut si decanus et capitulum dictae civitatis Austriae se ea quae in ipso monitorio scripta sunt cum declarationibus et correctionibus ipsius sacrae congregationis (ut diximus in margine notatis servaturos promittunt capitulum istud ab excommunicatione absolvas, ea lege tamen, ut quotiescumque illa non observarint in eandem excommunicationis poena recidant. facies igitur quod ad te scripsimus, et valebis in domino. Romae VII idus augusti 1568», in ASV, *Congr. Concilio, Lib. Litter et decret. I*, f. 217r.

⁹⁷ *Thesaurus Resolutionum*, Januensis, dispensationis, I, pp. 198 ss.

⁹⁸ «Instat autem Joannes Jacobus pro recessu a decisio [...] quod dubium propositum die 20 Maij 1719 'an sit consulendum Sanctissimo pro dispensatione matrimonii rati et non consumati in casu', non poterat disputari, tum quia non fuit cum suo procuratore concordatum tum quia in dicto dubio supponitur matrimonium ratum et non consummatum et tandem quia facta a Sanctissimo Domino Nostro simplici instantia remissione ad hanc Sacram Congregationem, disputandum erat dubium, an sit concedenda dispensatio, prout semper factum fuit in consimilibus causis», Ibidem, I, p. 234.

intervenivano se non per pronunciarsi sulla correttezza o scorrettezza formale del *dubium*. E se non veniva raggiunto un accordo, la Congregazione rinviava il caso a nuova udienza.

.⁹⁹ Probabilmente si trattava di un modo più facile e veloce di sbrigare tutto il lavoro che precedeva l'emanazione della sentenza in congregazione plenaria. Istituita la seduta, si avviava la discussione intorno ai precedenti giurisprudenziali che potevano essere utili alla chiarificazione del caso ed eventualmente si emanava la sentenza. Dopo la consultazione, in base alla maggioranza delle opinioni, a favore o contro la petizione, il segretario chiudeva il caso scrivendo *affirmative* o *negative*. Apporre l'*amplius*,¹⁰⁰ invece, voleva indicare che la risoluzione era stata presa all'unanimità. Di conseguenza l'oratore soccombente non avrebbe potuto ricorrere in appello ad altro tribunale né alla medesima Congregazione, ma solo se il cardinale prefetto gli avesse esplicitamente accordato una nuova udienza. Poteva anche succedere che i cardinali non giungessero a nessuna conclusione per il bisogno di ulteriori approfondimenti, allora la causa veniva rimandata con la formula «dilata». In quest'ultimo caso esisteva la possibilità di rimettere la decisione al pontefice, registrando dei responsi come «Consulendum Sanctissimo pro dispensatione in casu» o «Si Sanctissimo visum fuerit, concedendum est» e archiviando il caso con «Facto verbo cum Sanctissimo». Se fosse stato accettato il ricorso della parte soccombente il caso era riproposto con un *dubium* standard «An sit standum vel recedendum a decisis». La sentenza era infine registrata dal segretario e spedita alle parti dal segretario stesso, dall'uditore della Camera apostolica o attraverso la Dataria.

6.3 *Dubia*

Nel diritto canonico il dubbio era una precisa categoria giuridica indicante una incertezza su un certo punto di diritto e si esprimeva «sous la forme d'une question *Utrum*». A partire dalla seconda metà del XVI secolo si è giustamente parlato di un tempo dei *dubia*¹⁰¹ che investì la prassi di tutte le congregazioni romane, e in particolar

⁹⁹ G.F. ZAMBONI, *Collectio declarationum*, cit., p. XV; G.I. VARSÁNYI, *De competentia et procedura*, cit., p. 75.

¹⁰⁰ Molto spesso nelle formule si legge *affermative et amplius* o *negative et amplius*.

¹⁰¹ P. BROGGIO, CH. DE CASTELNAU-L'ESTOILE, G. PIZZORUSSO, *Le temps des doutes: les sacrements et l'Église romaine aux dimensions du monde*, *MEFRIM* 121,1 (2009), pp. 5-22, in partic. 12.

modo di quella del concilio, a cui la «cultura dei *dubia*» era propria, si può dire, per statuto. L'uso del dubbio, infatti, rinviava a una nuova pratica interlocutoria con la curia romana che prese avvio dopo il concilio di Trento, quando, la proibizione di commentare, glossare e interpretare il *corpus* giuridico del Tridentino faceva dell'istituzione romana l'unica a poter sciogliere le questioni e le richieste di chiarificazione su punti controversi della norma. Si sono già analizzate nel primo capitolo le conseguenze di questa centralizzazione istituzionale, basterà qui notare quanto lo spazio e la libertà di movimento della teologia e del diritto canonico subirono ingenti restrizioni di cui i *dubia* furono probabilmente la massima espressione. La cultura giuridica dei *dubia* che la Congregazione del concilio contribuì a consolidare, normandola nei modi qui illustrati, ebbe essa stessa delle ricadute importanti sulla disciplina giuridica. L'attività decisionale delle congregazioni, infatti, esercitata ormai esclusivamente attraverso la sollecitazione dal basso per mezzo di una richiesta di chiarificazione, polverizzò di fatto la giurisprudenza in una vasta congerie di sentenze emesse su casi specifici e individuali.¹⁰² Nel caso della Congregazione del concilio, infatti, si dovette attendere il pontificato di Benedetto XIV per autorizzare la prima collezione organica delle risoluzioni prese dal dicastero dall'anno 1718, quando Prospero Lambertini ne assunse la segreteria, e la sua pubblicazione nel 1740. Solo allora furono rese note nel *Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii* le decisioni della Congregazione a partire da quelle del Settecento.

Qui si giunge a un terzo aspetto che guarda alla formulazione del *dubium* come a un momento di negoziazione e di discussione tra l'istituzione centrale e i fedeli. I *dubia* «sont ainsi dans un jeu d'échanges entre la pratique et les normes. Ils sont comme une interface entre les institutions et les fidèles, clercs et laïcs».¹⁰³ In quanto istituzione «passiva» la Congregazione del concilio era soggetta a continue pressioni dal basso, che, sotto forma di appelli, richieste e ricorsi, portavano all'attenzione tutta la flessibilità e la varietà degli usi e dei costumi locali spesso in contrasto con la rigidità delle norme tridentine. Un esempio rivelatore delle modalità con cui i supplici riuscissero spesso a manipolare e servirsi della giustizia nel tentativo di piegarla ai propri fini è rappresentato da un caso di nozze clandestine dibattuto in Congregazione

¹⁰² G. PIZZORUSSO, *I dubbi sui sacramenti dalle missioni ad infideles. Percorsi nelle burocrazie di Curia*, *MEFRIM* 121, 1 (2009), pp. 39-61, in partic. 55.

¹⁰³ P. BROGGIO, CH. DE CASTELNAU-L'ESTOILE, G. PIZZORUSSO, *Le temps des doutes*, cit., p. 14.

nel 1753. Nella notte del 12 febbraio 1742, a Murcia, Giuseppe Belluga, governatore e vicario generale della diocesi di Cartagena, ricevette la denuncia del parroco Giuseppe Arteaga di aver subito un tentativo di nozze a sorpresa da parte di Diego Arcaina e Melitona Melendez. I due si erano presentati alla sua porta, in compagnia di altre persone, l'uomo chiese di poter parlare con il sacerdote per una questione riservata e quando egli lo fece entrare pronunciò le parole "Signor Curato lei sia testimonia"¹⁰⁴ dando nello stesso tempo la mano alla donna. Giuseppe Arteaga stava denunciando un matrimonio a sorpresa ideato a regola d'arte dal cavaliere Don Diego Arcaina, della più antica nobiltà di Murcia, e Melitona Melendez, figlia di un falegname. Davanti al giudice il giovane aveva ammesso di conoscere il rito che il concilio di Trento aveva previsto per la celebrazione del matrimonio. Tuttavia era conscio del fatto che la sua famiglia si sarebbe opposta al matrimonio con Melitona; per questa ragione aveva optato per una via secondaria. In un primo momento aveva tentato, invano, di chiedere al vescovo l'autorizzazione a non emettere le pubblicazioni; a questo punto gli venne in mente il matrimonio a sorpresa. Sollecitato dalle domande del vicario, Diego aveva negato che fosse stato spinto da qualcuno: egli era già a conoscenza dell'esistenza di questa pratica. Ammetteva che questa fosse poco usata, ma sapeva che attraverso quella avrebbe istituito un matrimonio valido. In verità, forse per cautelarsi maggiormente, il cavaliere confessò di aver chiesto consiglio, tempo addietro, ad alcuni uomini di chiesa. Furono loro a rassicurarlo sulla validità di matrimonio clandestino, avvertendolo, tuttavia, delle pene a cui sarebbe incorso: sanzioni pecuniarie, e, al peggio, l'obbligo di separazione dalla moglie per qualche tempo. Diego si convinse che il gioco valesse la candela, tornò presso i Melendez e riferì la macchinazione. Dalla confessione emerge la riflessione di Diego sulle opportunità pienamente legali, o rasenti la legge, di cui poteva disporre per raggiungere il proprio scopo. Giovane cauto e prudente sfruttò il rapporto confidenziale con alcuni ecclesiastici per chiedere consiglio e rassicurazione, e non ebbe difficoltà ad averli. Tutto questo conferma l'esistenza di un panorama in cui la possibilità di ritagliarsi dei margini di manovra nel rapporto con la norma era concreta. La norma appariva, dunque, negoziabile. La negoziazione risiedeva nel fatto che non si trattava di aggirare la legge del tutto, ma trovare in essa degli spazi lacunosi, degli

¹⁰⁴ *Sacra Congregationis Concilii R.P.D. Furietto Secretario. Carthaginensis praetensi Matrimonii pro Illmo D. Equite Don Diego Arcaina et Aleman contra D. Melitonam Melendez*, Roma 1753, Summarium, A2 r., n.1, par. E.

spazi limite entro cui muoversi. Nel caso di cui si tratta fu addirittura un certo ambiente clericale a legittimare la scelta di Diego, a renderlo edotto sui vantaggi di cui avrebbe usufruito e sui rischi che avrebbe corso percorrendo la via della “manipolazione” della norma. Questo fatto tornava anche in una deposizione fatta da un testimone al vicario: «Il suddetto Gaetano Abellan soggiunse che poche notti prima [del 12 febbraio 1742], si era egli trovato in una conversazione di persone ecclesiastiche, dove si trattò del modo con cui potevano celebrarsi li matrimoni, ed intese dire che il modo con cui l'accennato D. Diego era determinato d'effettuarlo era valido per accasarsi».¹⁰⁵ Il processo si protrasse per quasi dieci anni e vide l'emanazione di tre sentenze e un ricorso alla Congregazione del concilio. Il 3 agosto 1745 la curia di Cartagena proclamò la nullità delle nozze, spiegando che Melitona non era riuscita a provare sufficientemente che, durante le nozze, fossero intervenuti i requisiti necessari stabiliti dal concilio di Trento. Il vicario si riferiva, in particolar modo, all'insufficiente accertamento del pronunciamento delle parole del consenso da parte di entrambi i coniugi, oltretutto alla mancata benedizione da parte del parroco. Si imponeva comunque a Diego di versare a Melitona un risarcimento di 500 ducati e al pagamento delle spese processuali. L'11 marzo di quattro anni dopo, su istanza di Melitona, il Tribunale del nunzio apostolico revocò la prima sentenza e deliberò la validità del matrimonio, ordinando che entro 15 giorni gli sposi ricevessero le benedizioni nuziali e andassero a vivere insieme. Ma di nuovo, il 6 giugno 1750, Don Diego fece appello e il nuovo nunzio apostolico revocò la seconda sentenza, confermando invece quella precedente. Il matrimonio era nullo, Don Diego era condannato a pagare le spese processuali e a risarcire Melitona con 2000 ducati. È a questo punto che il caso pervenne a Roma. Melitona Melendez promosse un appello presso la Congregazione del concilio nella speranza che la sentenza fosse nuovamente ribaltata. Nel *Thesaurus*¹⁰⁶ si legge: «appellavit ab hanc sententia Melitona, sed appellatio in devolutivo tantum admissa fuit».¹⁰⁷ In virtù di tale precisazione si capisce che l'appello di Melitona venne ammesso ad una condizione, quella per cui la Congregazione del concilio si attribuiva il diritto non soltanto di pronunciarsi con un responso, ma di ritrattare la causa punto per punto, trasferendo su di sé l'incarico

¹⁰⁵ *Sacra Congregationis Concilii R.P.D. Furietto Secretario*, (manca la lettera che identifica la pagina), n. 11, par. Q.

¹⁰⁶ *Thesaurus Resolutionum*, Carthaginen. Matrimonii, vol. XXII, pp. 16-18, 21, 50, 55.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 17.

dell'inchiesta. Il 7 aprile, però, i cardinali, raggiungendo una parità di voti che impediva loro la formulazione di un responso univoco, decisero di affidare il trattamento della causa a esperti canonisti e teologi, dichiarando: «iterum proponatur, et scribant duo theologi et canonistae pro veritate ex officio». La discussione dei periti fu inviata in Congregazione, dove, si enunciò la risoluzione: «Affirmative pro validitate matrimonii, attentis facti circumstantiis in casu de quo agitur».¹⁰⁸

Al tentativo, spesso ben conscio, di forzare la norma da parte del fedele corrispondeva d'altro lato la difficoltà da parte dell'istituzione di adattare la dottrina teologica e la norma del diritto canonico a un ambiente umano e culturale ben lontano dal rigidismo giuridico. Il continuo confronto tra le periferie dei petenti e il centro dei cardinali di curia era dunque incentrato sull'appello a Roma, ovvero sulla costruzione di una domanda che seguiva necessariamente, come sottolinea Pierroberto Scaramella, una logica di utilità e convenienza, «l'opportunità la suggerisce e la ragione le detta».¹⁰⁹ La congregazione del concilio si rendeva, in questo modo, istituzione che vivificava ininterrottamente il diritto nel suo essere insieme di norme non definite una volta per sempre, ma continuamente rinnovate dagli impulsi dei fedeli.

§ 7 Sviluppi storici e istituzionali della Sacra Congregazione del concilio

Dopo aver analizzato la nascita e lo sviluppo della Sacra Congregazione del concilio e descritto i suoi poteri ci accingiamo a percorrerne molto brevemente la storia dopo l'ordinamento di Sisto V.

Il 22 febbraio 1591, Gregorio XIV, con il breve *Ut Securitati*, allargò maggiormente la sfera giuridica della Congregazione, che andò a comprendere:

- il potere di interpretare tutte le disposizioni tridentine;
- il potere di trattare tutte le cause relative alla materia compresa in esse;
- la facoltà di pubblicare i propri decreti *nomine Pontificis*.

Tuttavia una prima restrizione delle sue competenze essa la subì da Urbano VIII il quale affidò tutta la materia inerente all'obbligo dei vescovi di risiedere nelle proprie diocesi

¹⁰⁸ Ibidem, 50.

¹⁰⁹ P. SCARAMELLA, *I dubbi sul sacramento del matrimonio e la questione dei matrimoni misti nella casistica delle congregazioni romane*, *MEFRIM* 121, 1 (2009), 75-94, p. 78.

ad una congregazione appositamente istituita: la *Congregatio super residentia episcoporum*, incaricata di controllare che i vescovi rispettassero il principio di residenza e non abbandonassero senza un valido motivo la propria diocesi.

Il 9 agosto 1693 Innocenzo XII con il decreto *Ut debitus* dichiarò che la Congregazione non avrebbe dovuto più ammettere cause contenziose, quelle cioè che prevedevano un processo formale, se non con la delega del papa o con il consenso delle parti. Questo divieto fu rinnovato da Benedetto XIII, il 17 aprile 1728.

Un nuovo ente che limitò ulteriormente le attribuzioni del dicastero fu la Congregazione *super statu ecclesiarum* istituita da Benedetto XIV con la costituzione *Decet romanum pontificem* del 23 novembre 1740 con il compito di controllare le relazioni sullo stato delle diocesi, inviate dai vescovi a termine delle loro visite pastorali. Tuttavia il Papa compensò la Congregazione affidando ad essa, prima, con la bolla *Dei miseratione* del 3 novembre 1741, tutte le cause di nullità matrimoniale, cumulativamente con il Tribunale della Sacra Romana Rota, poi, con la costituzione *Si datam hominibus fidem*, del 4 marzo 1748, tutte le cause di nullità della professione religiosa, cumulativamente con la Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, lasciando alle parti la scelta del dicastero cui dirigere il ricorso.

Nel 1849, infine, Pio IX sottrasse alla giurisdizione della Congregazione anche la facoltà di esaminare gli atti dei concili provinciali, che affidò ad un particolare dicastero istituito a questo scopo, la Congregazione speciale per la revisione dei concili provinciali. Trent'anni dopo, però, nel 1879, essendo rimasta vacante la prefettura della Congregazione dell'Immunità ecclesiastica, Leone XIII incaricò la Congregazione del concilio ad esplicitarne le funzioni. Senonché l'incarico, che avrebbe dovuto essere solo temporaneo, non le fu più rimosso.

La generale riforma della Curia operata da Pio X nel 1908 impresso un nuovo assetto alla Congregazione, e il cambiamento fu tanto profondo che di quella antica rimase quasi solo il nome. Essa perse definitivamente il suo potere giudiziario e quello interpretativo, che in passato era stato di sua esclusiva competenza, conservando solo la facoltà di esaminare i dubbi giuridici nelle sue proprie materie.¹¹⁰

¹¹⁰ Così infatti si pronuncia la *Sapienti Consilio*: «§. 1. Huic sacrae Congregationi ea pars est negotiorum commissa, quae ad universam disciplinam cleri saecularis populi que christiani refertur. [...] §. 4. Est autem haec Congregatio tribunal competens seu legitimum in omnibus causis negotia eidem commissa

Il testo della costituzione, in verità, non privava espressamente la Congregazione del suo antico potere interpretativo, ma di fatto ometteva di ratificarlo e significativamente ne cambiava il nome da *Sacra Congregazione dei cardinali interpreti del concilio di Trento* a semplicemente *Sacra Congregazione del concilio*. Come si legge dal testo essa ricevette pieni poteri sulle materie che le competevano, definendole più precisamente e relegandole all'ambito del disciplinamento di tutto ciò che riguardasse il clero secolare e il popolo cristiano. Veniva però eliminata la possibilità di pronunciarsi su cause cumulativamente con altre congregazioni perché il papa affidò espressamente tutto l'ambito della giurisdizione dei sacramenti al tribunale della Sacra Romana Rota, a quella dei Sacramenti o a quella Concistoriale. Per secoli infatti, come abbiamo già mostrato, essendosi occupata di tutte le materie regolate dal concilio di Trento, la nostra congregazione aveva esercitato poteri che in alcuni ambiti spartiva e condivideva con altre congregazioni. Ora non più.¹¹¹ La Congregazione del concilio veniva privata anche del potere giudiziario:¹¹² perdeva la facoltà di istruire processi e manteneva semplicemente la funzione di avviare procedimenti disciplinari ed espletare tutte le funzioni amministrative del caso, ovvero quelle esecutive. Non essendo più ammessi gli avvocati, erano i fedeli a dover ricorrere a essa per se stessi, potevano anzi di loro pugno scrivere i libelli supplici e potevano farlo utilizzando non solo la lingua latina o italiana, ma anche francese, spagnola, inglese o tedesca.

La congregazione era composta di venti cardinali, aveva un segretario, un sottosegretario, quindici consiglieri e undici ufficiali minori.¹¹³ Quando promulgava i decreti era sufficiente che essi fossero pubblicati dal cardinale prefetto o da qualche

spectantibus, quas ratione disciplinae, seu, ut vulgo dicitur, *in linea disciplinari* pertractandas iudicaverit; cetera ad sacram Romanam Rotam erunt deferenda».

¹¹¹ A essa rimaneva il compito esclusivo di regolamentare le opere pie, le confraternite, i lasciti a ordini religiosi o a chiese e tutto quello che comprendeva in generale il patrimonio e gli affari ecclesiastici. Ad esempio erano di sua competenza tutto ciò che era riferito alla celebrazione delle messe, alle conferenze episcopali, all'immunità ecclesiastica, ma il compito di controllare il governo episcopale, la revisione degli atti delle visite pastorali o il controllo degli ordinari passarono alla giurisdizione della congregazione concistoriale, che in questo modo assorbiva in sé la vecchia *Congregazione super statu ecclesiarum*.

¹¹²*In causis apud Sacras Congregationes administrationis et disciplinae tramite agitandis, remota litis contestatione, exclusa auditione testium nullisque scriptis patronorum receptis habebitur questio; audientur tamen semper quorum interest, ab iisque producta documenta excutientur.* Costituzione di Pio X, *Sapienti Consilio*, in G.I. VARSÁNY, cit., p. 158.

¹¹³ I consiglieri erano nominati dal pontefice mentre gli ufficiali minori erano assunti per concorso.

altro ufficiale negli atti della Sede Apostolica. Così definita, la sua giurisdizione fu fissata nel canone 250 del Codice di diritto canonico¹¹⁴.

Il 15 settembre 1917 papa Benedetto XV con il Motu proprio *Cum Iuris canonici*, istituì una speciale commissione di cardinali per interpretare il Codice di diritto canonico, quindi il potere della nostra congregazione venne ulteriormente ristretto e limitato soltanto alle leggi extra Codice. Tuttavia lo stesso Papa nel novembre del 1919 aggiunse all'istituzione cardinalizia uno Studio, una particolare scuola per giovani ecclesiastici intenzionati a intraprendere la carriera forense, che diede alla congregazione un rinnovato prestigio.

Tuttavia la nuova e generale riforma della Curia romana posta in essere da Paolo VI con la bolla *Regimine Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967, ha ristrutturato completamente l'antica Congregazione del concilio, che ora ha assunto il nome di *Congregazione per il Clero*, di fatto più rispondente alla sua giurisdizione.¹¹⁵

¹¹⁴ «§ 1. Congregationi Concilii ea pars negotiorum est commissa, quae ad universam disciplinam cleri saecularis populiue cristiani refertur. § 2. Quamobrem ipsius est curare ut christianae vitae praecepta serventur, cum facultate opportune ab eisdem fideles dispensandi; moderari quae parochos et canonicos spectant: aut quae pias sodalitates, pias uniones (etiamsi dependeant a religiosis vel erectae sint in eorum ecclesiis, seu domibus) pia legata, pia opera, missarum stipes, beneficia aut officia, bona ecclesiastica, mobilia et immobilia, tributa diocesana, taxae Curiarum episcopaliū aliaque huiusmodi attingunt. Eidem reservata est facultas eximendi a conditionibus requisitis ad assecutionem beneficiorum, quoties Ordinario eorum collationem spectat; admittendi ad compositionem eos qui occuparunt bona ecclesiastica etiam pertinentia ad religiosos; permittendi ut fideles acquirant bona ecclesiastica e potestate civili usurpata. § 3. Videt quoque de iis omnibus, quae ad immunitatem ecclesiasticam pertinent, itemque de controversiis circa praecedentiam, salvo jure Congregationis de sodalibus religiosis et Congregationis Caerimonialis. § 4. Ad eandem pertinente a omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur, extra loca quae subsunt Congregationi de Prop. Fide. § 5. Est autem haec Congregatio competens in omnibus controversiis negotia eidem commissa spectantibus, quas in linea disciplinary pertractandas censeruit; cetera ad tribunal competens sunt deferenda». Testo integrale del canone 250 del Codice di diritto canonico.

¹¹⁵ «Quo aptius nomen congruat actioni, Sacra Congregatio Concilii, in posterum appellabitur Sacra Congregatio pro Cleris», Costituzione di Paolo VI, *Regimine Ecclesiae universae*, ibid., p. 550. Oggi i suoi compiti concernono la trattazione delle sole questioni riguardanti le persone, i compiti e il ministero pastorale del clero diocesano, secondo un'organizzazione in tre uffici. Si veda ivi Introduzione.

CONCLUSIONI

Nec omittam, quod cum Pius IV, tanti author concilii perficiendi, immortalis hoc nomine sit laude celebrandus, non minori certe in eo commendatione videtur extollendus, quod cum meo completo magna contentione apud illum maximi viri urgerent, ut quaedam in eo confirmando temperaret aliaque immutaret, gravesque rationes Niceni Chalcedonensisque concilii exemplo praetexerent, quibus illi persuaderi conabantur, ut sublatis mutatisve quae sibi viderentur maiorem sedi apostolicae auctoritatem esset additurus, ipse tamen pure decreta omnia, prout a patribus sancita fuerunt, integre recipienda approbandaque iudicavit.¹

Il giudizio che Gabriele Paleotti pronuncia nella prefazione dei suoi *Acta* è ben rappresentativo di quel sentimento di venerazione espresso nei confronti di papa Medici da parte di tutti quelli che ne avevano visto l'eroe del Tridentino, colui che era stato capace di portarlo a compimento senza forzare la mano e generare scandali e l'uomo che aveva accettato e rispettato in tutto e per tutto le decisioni assembleari. Il destino dei decreti tridentini si decide nei primi mesi che seguirono la chiusura del concilio, nelle discussioni che avvennero in concistoro e soprattutto nelle commissioni che Pio IV incaricò di volta in volta. Decisiva fu l'istituzione di una congregazione apposita che, per il vescovo di Bologna, diveniva la cassaforte del concilio e la garanzia della volontà pontificia di «asservirsi» ai pronunciamenti di Trento e alla loro integrità. Ci occupiamo qui del piano disciplinare, perché è solo su quello che la Congregazione del concilio fu chiamata ad agire, una riforma disciplinare che a Trento rimase relegata alla chiesa locale. In particolare essa mirava alla riformulazione della concezione di ufficio ecclesiastico e alla diffusione di un nuovo modello di vescovo e di sacerdote. Nel primo caso si intese ripristinare il legame diretto tra il beneficio e la mansione connessa con l'ufficio, nella misura in cui il primo doveva essere soltanto il mezzo attraverso cui il secondo poteva essere esercitato. Gli abusi erano vietati, in particolar modo si proibì l'accumulo di più benefici da parte di un solo ecclesiastico, si obbligava alla residenza per scardinare la piaga dell'assenteismo nelle parrocchie e nelle diocesi, inoltre si vietarono le malversazioni rispetto ai diritti laicali ed ecclesiastici legati al possesso dei giuspatronati.

¹ CT, III/1, p. 236.

Il concilio agì sulla condotta morale del clero e sulla sua formazione per garantire una maggiore idoneità per le cariche assunte. Dispiegò strategie sull'azione pastorale e nel vivace dibattito sulla natura divina o umana dell'episcopato percorse una via mediana che faceva derivare la potestà dell'ordine direttamente da Dio, e quella di giurisdizione dal pontefice per mezzo della *missio* canonica. Il tridentino operò un importante rafforzamento della potestà episcopale su tre livelli: su quello territoriale attraverso l'attribuzione del diritto di erigere o sopprimere i benefici semplici e curati; su quello amministrativo tramite il potere di controllo dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii, come ospedali, confraternite e scuole; su quello pastorale per mezzo del diritto di visita a tutti gli istituti soggetti non esenti; su quello afferente alla potestà d'ordine attraverso il controllo dei seminari e dei concorsi per la selezione dei candidati all'ordinazione. Il generale piano di riforma rafforzò le strutture gerarchiche istituendo un fitto reticolo di istituti di coordinamento attraverso la valorizzazione di nuove e vecchie figure come i vicari generali e i vicari foranei, figure di congiunzione tra i fedeli, il clero e l'ordinario o, in vece di questi, tra la diocesi e la curia di Roma. D'altra parte attraverso l'obbligo della visita pastorale, il concilio fornì la chiesa di uno strumento per consolidare tutto l'impianto territoriale e burocratico della chiesa locale, aumentarne il controllo e consolidarne l'*unitas*. Lo sforzo di mantenere saldo il controllo sulle strutture e gli organi ecclesiastici fu pari a quello che si tentò di esercitare nei confronti dei fedeli. Il Tridentino adottò, in questa direzione, strumenti coercitivi nuovi per regolare diversi frangenti della loro vita. I più incisivi furono i registri parrocchiali e la normazione del rito del matrimonio, che si fa consensuale, pubblico e in *facie ecclesiae*.

L'analisi della nascita e del funzionamento della Congregazione del concilio è stata sufficiente a rilevare la lentezza e la parzialità con cui la riforma tridentina si è realizzata, ritardata dalle opposizioni degli Stati, dall'indolenza dei diversi corpi ecclesiastici o dall'incapacità dell'istituzione centrale di imporre i propri pronunciamenti. Tuttavia non si è potuto in questa sede affrontare il problema della ricezione e della diffusione dei decreti di riforma. Il discorso è stato focalizzato esclusivamente sul centro romano, a partire dall'analisi della documentazione contenuta nell'archivio della Congregazione, per osservare nel dettaglio come il papato abbia accolto i propositi del concilio.

Il corpo dei deliberati conciliari si propose a Roma come un insieme esauriente di norme, completo e sostanzialmente definitivo, «esso costituisce un codice inesauribile di prescrizioni per ogni necessità e viene elevato a canone decisivo al quale fare riferimento per tutti i bisogni della cristianità».² Questo è il punto di partenza di questo lavoro e integrità è la sua principale parola chiave. L'integrità che fu quella del pacchetto di norme consegnato senza riserve al papa dal concilio, superando le opposizioni di quei padri che avrebbero preferito validarli internamente o dopo la ratifica romana; integrità fu anche quella che il pontefice riaffermò attraverso un atto di conferma che li investì nella loro compattezza, cui si obbligò chi proponeva una loro singola ridiscussione e approvazione. Assicurarne l'integrità fu la ragione principale accampata per giustificare il ritiro dalla narrazione storica, realizzatasi concretamente con il divieto di pubblicazione dei suoi atti. In nome della conservazione della sua unità e inviolabilità, il pacchetto tridentino fu sottratto non soltanto dalla storia, ma anche dalla tradizione giuridica e canonistica precedente. Il corpo delle norme subì un isolamento da quelle precedenti perché non subisse contaminazioni o dispersioni nel *mare magnum* della giurisprudenza antica. Anche i numerosi progetti di riorganizzazione complessiva delle fonti giuridiche in un unico *Corpus iuris canonici* non andò mai a buon fine. Questo determinò l'impovertimento di una scienza canonistica abituata a svilupparsi intorno all'esercizio ermeneutico della norma attraverso l'attività delle scuole, dei commentatori e dei giuresperiti in generale.

Rispetto a questa sottrazione dal tempo della storia e dall'esperienza del diritto, si esasperò l'enfasi posta sulle decisioni tridentine e soprattutto sulle *resolutiones* della Congregazione del concilio, diffuse e stampate senza posa, più o meno clandestinamente. Tra il XVII e il XIX secolo, infatti, si moltiplicarono le collezioni giurisprudenziali prodotte da varie parti d'Europa che riunivano le decisioni emesse dalla Congregazione.³ Esse, già allora strumenti compilati per far ordine nel *mare*

² G. ALBERIGO, *Il significato del concilio*, cit., p. 46.

³ Cfr. ad esempio H. Lagomarsinius, *Iulii Pogiani Sunensis Epistolae et Orationes*, 4 voll., Roma 1757; *Novae declarationes Congregationis S.R.E. Cardinalium ad decreta...* ex bibliotheca Roberti Bellarmini, Lugdunensis: Laurentii Durandi 1633; *Sacros. Concilii Tridentini Canones et decreta: Item Declarationes Cardinalium Concilii Interpretum...* Ex bibliotheca D. Prospero Farinacci, Lugdunensis: Claudii Landry 1624; P.V. Marzilla, *Decreta ss. Concilii Tridentini ad suos quosque titulos secundum iuris methodum redacta...* Salamancae 1613; F. Mantica, *Decisiones Rotae Romanae (1587-1596)*, Lugdunensis: Horatii Cardon., 1619; A. Barbosa, *Remissiones Doctorum Qui Varia Loca Concilii Tridentini Incidenter Tractarunt*, Ulyssippi 1619; *Decisiones variae Rotae romanae, sive sacri palatii*

magnum della giurisprudenza curiale, appaiono di straordinario interesse. Esse pongono domande importanti, ad esempio sulla natura dei destinatari, sulle ragioni intrinseche, sull'identità di una eventuale committenza; sulle stamperie italiane ed europee che rischiavano di contravvenire a un divieto pontificio e, al contrario, sulle ragioni dell'ottenimento di autorizzazioni e permessi speciale di pubblicazione e diffusione; non da ultimo sulla loro circolazione e sulla tipologia di biblioteche che esse andavano ad arricchire. Questa tesi avrebbe voluto, ma non ha potuto, affrontare in un capitolo specifico le complesse vicende editoriali di tale fenomeno.

Attraverso questo lavoro ancora fortemente parziale si è tentato di osservare più da vicino il processo in cui ha lavorato l'opera di giudizio e decisione che la Congregazione del concilio ha messo in atto nel suo primo secolo di attività. Privilegiando le fonti da essa prodotte si è cercato di tracciare la storia della lettura e della comprensione che la curia romana ha dato dei lavori del concilio e delle conseguenze generate dalla *recognitio* che Roma ha operato con sistematicità in cento anni di storia.⁴

Prospettive di ricerca

Troppe cose questa tesi non è riuscita a indagare, ma che paiono dai risultati ottenuti estremamente interessanti. Innanzitutto un'analisi comparata delle congregazioni romane. Protagoniste di un sistema mobile più di quanto non appaia a primo acchito, fatto di continui accorpamenti, sottrazioni, aggiunte di nuovi e vecchi organismi, esse sono state uniformate da un patrimonio giuridico e da risorse umane comuni, garantendo una solida continuità amministrativa allo Stato della Chiesa per secoli. La documentazione consultata per la Congregazione del Concilio ha messo in luce una

romani... e bibliotheca Prosperi Farinacci... Lugduni: Claudii Landry 1615; P. Fagnani, Ius canonicum sive Commentaria absolutissima in libros V Decretalium, Romae 1661; S. Pallottini, Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud sacram congregationem cardinalium s. Concilii Tridentini..., 17 voll., Roma 1867-1893.

⁴ P. PRODI, *Il paradigma tridentino. Un'epoca della storia della Chiesa*, Brescia 2010; G.L. D'ERRICO, *Proposte interpretative del paradigma tridentino di Paolo Prodi*, on line <http://www.giornaledistoria.net/index.php?Uso=557D030122020175577207030A732771> (24 febbraio 2015); M.T. FATTORI, *Il paradigma tridentino e la sua transizione: nota di lettura*, in «Cristianesimo nella Storia», 33 (2012), pp. 127-141.

vivace dialettica di rapporti tenuti con Tribunale della Sacra Rota nell'interpretazione dei canoni tridentini che meriterebbero senz'altro uno studio specifico e approfondito. Una lettura in senso sincronico rileverebbe le interferenze giurisdizionali cui spesso furono soggetti i due organi curiali evidenziando conflitti di competenze o azioni di collaborazione per giungere a un pronunciamento univoco. Un'analisi in senso diacronico delle loro politiche sacramentali, invece, consentirebbe di evidenziare continuità o cesure nel trattamento di tematiche comuni. Il materiale archivistico, abbondante e scarsamente utilizzato, permetterebbe di delineare in maniera più significativa l'attività delle due magistrature, ricostruire la struttura dei processi decisionali, analizzare i loro *modus operandi*, conoscere la natura dei loro pronunciamenti e rilevare le strategie messe in atto per colmare gli scarti tra le norme e le pratiche. Su questo piano il progetto intende indagare in primo luogo le modalità con cui i giudici ecclesiastici della Congregazione del Concilio, da un lato, e del Tribunale della Sacra Rota dall'altro, si fecero interpreti della normativa tridentina. In secondo luogo, l'analisi comparata dell'attività delle due magistrature, consentirebbe di tracciare un quadro rappresentativo dell'interazione tra individui e istituzioni, dunque tra il mondo «teorico» della norma e quello «pratico» del reale, nell'incontro-scontro tra il livello dell'elaborazione intellettuale del potere e quello delle consuetudini degli individui. L'interesse di uno studio dedicato specificatamente a questi due organi di curia risiede innanzitutto nell'intento di valorizzare le carte di due istituzioni che furono protagoniste indiscusse nell'applicazione e diffusione della riforma tridentina e ancora oggi troppo poco indagate da una ricerca messa a dura prova dalle condizioni non ottimali in cui versa la documentazione conservata.

In secondo luogo esse appaiono punti di vista privilegiati per approfondire le conoscenze sulla fase di massima espansione del potere di una Chiesa che, dopo la riforma di Sisto V, era pronta ad affermare con nuovo vigore istituzionale il monopolio giurisdizionale sulla vita dei fedeli.⁵

Interessante a questo proposito sarebbe operare l'isolamento di una materia precisa, che nel caso della Congregazione del concilio e della Rota romana potrebbe essere quella matrimoniale, che per secoli ha rappresentato il principale terreno comune di giudizio di entrambi i dicasteri. Quando in seno all'assise conciliare i padri tridentini furono

⁵ Ad esempio J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, p. 106 e ss.

costretti a trattare la dottrina dei sacramenti, ferita gravemente dalla teologia luterana, essi si riallacciarono con forza alla tradizione canonistica medievale che aveva fatto propri alcuni istituti giuridici del diritto romano per regolare l'amore coniugale e gli affetti familiari. Oggetto della riflessione dei giuristi da oltre due secoli, con la riforma dottrinale concepita a Trento, essi furono progressivamente estromessi dalla sfera privata e intima, loro naturale luogo d'origine, per entrare definitivamente al centro dello spazio pubblico dove resteranno come «tavolo sbiadito»⁶ almeno fino ai tentativi di ritinteggiatura più o meno efficaci avviati da alcuni movimenti dell'opinione pubblica dalla seconda metà del Novecento in avanti. Alla base della sistemazione tridentina stava la non nuova preoccupazione di stabilizzare i vincoli sociali a cominciare da quelli affettivi. Il matrimonio, come *sacramentum laicorum* per eccellenza,⁷ divenne allora l'istituto privilegiato da cui partire per la realizzazione di tale intento. Gli interventi si estesero in più direzioni, innanzitutto aumentando gli strumenti di pubblicizzazione del rito nuziale, secondariamente ponendo la chiesa sul gradino più alto nel ruolo di unica istanza benedicente e validante il vincolo, e infine scoraggiando gli «incerti del matrimonio per puro consenso»,⁸ le unioni clandestine e i vecchi riti di fidanzamento.⁹ In questo modo, rimasta incastrata nelle maglie rigide del diritto, la famiglia, come fondamento della società, fu oggetto prima di una sistemazione dottrinale che la consegnò alle ingerenze di corti e di giudici, poi a pronunciamenti giurisprudenziali sempre tesi a salvaguardarne l'unità e l'indissolubilità.

Accanto alla ricostruzione del funzionamento delle due magistrature e dei loro rapporti, il progetto intende seguire più da vicino la concezione propria delle gerarchie ecclesiastiche che esse manifestarono nell'opera di disciplinamento del matrimonio e della famiglia. Questa analisi terrà conto dell'interazione dialettica e a tratti conflittuale con il laicato, portatore a sua volta di un discorso proprio, poliedrico e differente. Per far questo si seguiranno i fili dei singoli casi nella trattazione dei quali le istituzioni trovarono soluzioni differenziate per frenare la forza disgregatrice dei sentimenti e per

⁶ A. MELLONI, *Amore senza fine, amore senza fini*, Bologna 2015.

⁷ D. QUAGLIONI, «Sacramenti detestabili». La forma del matrimonio prima e dopo Trento, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI e D. QUAGLIONI, pp. 61-79.

⁸ A. MELLONI, *Amore*, cit., p. 87.

⁹ Si veda tra gli altri A. PROSPERI, *Il concilio di Trento. Una introduzione storica*, Torino 2001, pp. 134-135.

assicurarne il contenimento entro i confini di quel perimetro normativo all'interno del quale soltanto erano giuridicamente riconosciuti e formalizzati.

I procedimenti disciplinari inseguiti dalla Congregazione del Concilio e dal Tribunale rotale, tuttavia, non riguardarono soltanto l'istituto matrimoniale ma si estesero alle sue ramificazioni naturali, andando a toccare problematiche più genericamente familiari. In questo senso il progetto presterà attenzione ai casi trattati relativi all'educazione in monastero di figlie femmine senza dote; alla piaga delle monacazioni forzate maschili e femminili; alle problematiche concernenti l'esercizio della patria potestà nei confronti di figli illegittimi; all'interruzione della genitorialità nel caso di nuclei familiari dissolti da una o più conversioni. Questo ampio ventaglio di tematiche arricchiscono lo sguardo sui dispositivi del controllo sociale che se da un lato si ersero a guardiani attenti dell'unità della cellula familiare, dall'altro si fecero interpreti di norme tese talvolta alla sua dissoluzione.

Oggi in cui numerose voci si levano per un «amore a bassa istituzionalizzazione»¹⁰ appare di grande attualità andare a scandagliare il cuore di quelle «officine»¹¹ che in un tempo plurisecolare produssero sì un diritto sartoriale¹², ma capace di superare Trento, renderlo Tridentino¹³ e radicarlo nelle società con una efficacia straordinaria.

L'approccio comparativo delle due istanze di giudizio cui i supplicanti potevano ricorrere quasi indifferentemente per la risoluzione di controversie e dubbi, per regolare situazioni personali delicate o critiche o per avere speciali autorizzazioni permette di far luce su altre questioni cruciali per sondare più efficacemente la maniera in cui il sistema di curia riuscì a orientare e uniformare il comportamento dei fedeli nelle proprie scelte familiari soprattutto della Penisola. L'ottica comparativa, infatti, si mostra molto feconda per poter leggere l'atteggiamento interpretativo della congregazione romana e del tribunale rotale messe a confronto allo scopo di misurare il rispettivo grado di libertà ed elasticità dei cardinali nell'applicazione delle norme tridentine; analizzare il carico di lavoro delle due magistrature per rilevare se la Congregazione del Concilio, di più

¹⁰ Si veda S. RODOTÀ, *Diritto d'amore*, Roma-Bari 2015.

¹¹ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, cit., p. 177.

¹² A. MELLONI, *Amore*, cit., p. 55

¹³ Si veda J.W. O'MALLEY, *Trento. Il racconto del Concilio*, Milano 2013.

recente istituzione, avesse effettivamente, come alcuni ipotizzano, diminuito il ricorso alla Rota da parte dei fedeli e contribuito realmente ad affievolirne il peso.¹⁴

La Congregazione del Concilio e il Tribunale della Sacra Rota agirono per secoli fianco a fianco, spesso mosse dai medesimi cardinali, membri contemporaneamente dell'una e dell'altro. La composizione delle due magistrature non è un dato da trascurare anche alla luce dei numerosi studi di recente produzione incentrati a indagare la formazione dei gruppi sociali in curia, la loro provenienza, i loro legami e le loro formazioni culturali.¹⁵ Ciò è avvalorato dalla convinzione che la storia delle istituzioni debba essere calata nel complesso intreccio di rapporti politici, culturali e religiosi che legarono quegli uomini gli uni agli altri, uomini nelle cui mani stavano i destini di centinaia di fedeli.¹⁶

¹⁴ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, cit., pp. 177 e ss.

¹⁵ Si vedano gli studi di A. MENNITI IPPOLITO, *1664*, cit.; ID., *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Roma 2007; M.A. VISCEGLIA, G. SIGNOROTTO, *La corte di Roma nel Cinque e Seicento "Teatro" della politica europea*, Roma 1998; M.A. VISCEGLIA, C. BRICE, *Cérémonial et rituel à Rome XVIe-XIXe siècle*, Rome 1997; R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma Barocca*, Bari 1990.

¹⁶ Si veda M. ROSA, *La curia in età moderna*, cit.

Appendice

1

Pos. Sess 1, ff. 8r-20v

De authentica veteris latina vulgata: sopra un modo facile, et sicuro di essequire in Roma, senza gravar la Camera, il decreto della quarta sessione del concilio di Trento, che ordina ut Sacra Scriptura quam emendatissime imprimatur

Al card. Alciati

[...] 9r se per la essecutione del suddetto decreto si possa trovar via sicura et facile prima di emandar, et poi di stampar emendatissima la scrittra sacra. Per l'affermativa si dice che N.S. solo et non altri (per l'autorità che tiene et per le ragioni che si soggiungeranno), può securamente tentar et felicemente terminar questa santa opera ... Chiara cosa è che il Papa solo può far questa emendatione; poichè li solo ha varietà e numero grande de libri antichi et de huomini sufficienti a scoprire, et levare gli errori della stampa, et a restituire al suo primo splendore la purità della dottrina evangelica. ne è dubbio che S.S. ha per questo servitio quanti libri, e quanti huomini vuole, perchè e degli uni e degli altri, Romae mira est copiae, come a quesro proposito confessa insin B. Renano nella sua prefatione sopra Eusebio.

I libri antichi di varie scritture et tempi sono quelli della Bibliotheca vaticana, l'autorità dei quali ha talora sin nelli concilii generali risoluto dubbi importantissimi. oltre li vaticani ne sono infiniti in diversi monasterii et luoghi sacri di roma, d'italia, et fuori de quali tutti il papa per si pia impresa si potria liberamenre valere [...].9r il modo di introdurre molte classi a collationare fruttuosamente in un medesimo tempo, è già in uso in quella corte coll'esempio di alcune congregazioni deputate sopra correzioni et negli essercitii di molti ufficiali et tribunali, i quali hanno ogni ora per le mani una varietà infinita di scritture.. La dottrina santa restaria nel suo antico splendore et purità perchè gli errori si veneriano a scoprir et levar in gran parte da se medesimi e molti si risolveriano a dalle confrefatioji a ciò deputate et li più importanti si decidariano a la presentia di N. S.re cuius est iudicare de vero sensu scripturarum sanctarum; alla presentia del quale si decidono ogni di o in audientie ordinarie et straordinarie tutte le difficoltà. per mantener compitamnete questo servitio bisognaria dare a chiunque

s'affaticasse et servisse conveniente mercede, la quale a imitattione de sti padri, e degli instituti ecclesiastici et dello stile di quesra corte si potria ridurre a distributoni quotidiane [...]

22r Giovanni Carga per la pratica che ha havuti ne i maneggi di secreteria, et con quel poco di lume che interiore che dio gli concede ha lungamente meditato sopra un modo facile et sicuro di mettere in essecutione il decreto della quarta sessione del concilio di trento... et havendo comunicato la sua intentione con alcune persone religiose et litterate, et con altri intelligenti, et pratici dell'arte della stampa, si è lasciato persuadere di metterla per iscritto: onde la rappresenta in questi pochi fogli a v.s ill.ma , suo antico patrone, e la supplica si contenti vederla, et favorirla appresso di n.sd. se però la fiudicà tale che si possa essequir a onor di dio et di santa chiesa, che a questo fine le espone con ogni riverentia, et sommissione quanto segue. [...]

Questa provisione [di garantire la correttezza dei testi] si potria fare da NS più facilmente che da nissun altro principe et si faria deputando molti huomini pii et dotti et molti stampatori pratici che supplissero pienamente alle emendationi et all'impressione che ricerca il concilio; et sua santità potria far tutto in roma, senza gravar la camera, et non innovando, ma inherendo alle code gia decretate, et incominciate, et allo stile ordinario delli officii et tribunali della corte. il che si dichiararà con ogni brevità possibile sotto dui capi.

Nel primo si mostrerà quanto sia facile a NS haver molti huomini pii et dotti, habili ad impiegarsi alla emendatione che il concilio vuole et come possa dare a tutti conveniente mercede senza gravar la Camera. nell'altro, come si possa fermare l'arte della stampa in roma et riderre i stampatori a sebita obediencia sotto capi et leggi tali che stampino et consevrino le cose stampate emendatissime. quanto la primo capo... NS può impiegare a emendare la scruttura et a purgare i libri infetti... gli ordini ecclesiastici regolari et secolari et quelli tra gli altri che sono in obligo di leggere interpretare predicare et difendere la parola di dio... vi sono in oltre gli ufficiali della corte di varie nationi che fanno continua residentia a roma, et ahnno particplar carico di mantenere inviolata la fede publica nelle speditioni et scritture che passano per le loro mani, et ritengono 23r il nome di Revisori, ascoltatori, correttori, maestri reggenti et simili ufficii appropriati al servitio che si propone. di più vi sono moltidella famiglia della famiglia di Sua Santità et di quelle dei cardinali, et di non pochi prelati et lo studio publico er diversi

oltremontani o cacciati dalle lor case o usciti, o desiderosi di uscire per studiare et per conservare et augmentare la santa fede et altre persone graduate et private o qui presenti o disposte a venire et habili a aotoporsi a questa fatica... si potria... corrggere la stampa distribuendoli in classi, secondo l'inclinatione et habilità d'ognuno et facendone a poco a poco colegii et ufficii perpetui con forme a quello che per introdurre et perpetuare in roma, un seminario universale d'ogni natione... La mercede si caveria dall'arte della stampa sola, essendo la stampa per se stessa arte molto utile, et utilissima si faria pigliando credito dall'autorità del papa et dalla soprintendentia d'uomini religiosi et virtuosi et dalla città istessa et nome di roma, et il pagamento seguiria pronto et sicuro perchè alcuni stampatori zelanti dell'honor di dio et della santa sede apostolica ... si offeriscono di pagare una honesta tassa a tutti coloro che SS deputasse a emendare... 23v et si contentariano che la tassa si calcolasse o a tanto a foglio o a a tanto pwer mteria deilibri che se gli dessero et che si riducesse a quello che comunemente son ridotte le distribuzioni quotidiane tra gli ordini ecclesiastici et li minuti servitii tra gli offitiali che hanno offitio in penitenziaria, in cancelleria in camera et in rota, et pagariano ogni giorno, ovvero ogni settimana ovvero ogni mese, secondo che fosse giudicato meglio. onde accettandosi la loro offerta si sodisfaria senza gravezza della camera alle fatiche di chiunque si impiegasse al servizio che si proponr et seguiria in roma quella essattissima emendatione che ricerca il concilio et che può farw soàamente NS come capo della Chiesa...

Quanto al fermare le stampe in roma, si dice primarieamente che la santa memoria di paolo quarto, havendo publicato la prima censura et indice dei libri proibiti, cominciò a corrgeere il brvuario et il messale, con intentione di fare il medesimo nel resto della scrittura et affinché tutto si stampasse emndatissiamente ordinò al cardinal trivulzio allora che ridiedeva in venetia et poi quanfo lo mandò Legato in Francia, che d'ambidue le partu conducesse a roma i migliori et i più famosi stampatori che si ritrovassero con tutte quelle conditioni honeste, che essu havessero voluto. i cardinal trivultio sopragiunto dalla morte, non poté essequire la sua commissione onde Pio Quarto condusse Paolo Manutio, come herede 24v del nome et della stampa di Aldo Manutio havendo stampato il concilio, il catechismo , il breviario, et alcune altre cose et rititarandosi dalle faccende, cesse al Popolo Romano i suoi privilegi, in virtù della qual cessione confermata da Pio V e dalla santità di nostro S. il Poppolo ROmano ritiene la

facoltà di stampare et la ritiene con pietà... [quindi la soluzione è far arrivare i più barvi stampatori da fuori, che verrebbero volentieri per accordarsi con il popolo romano, e perchè verrebbero a stampare la prima edizione della scrittura] Et non è dubio che veneriano volentieri poiché non si possono più assicurare che da gli inquisitori et da gli ordinari non venghino sospesi et proibite le cose che stampano. [...]

24v Venuti e convenuti insieme che fossero gli stampatori a roma, SS potrebbe senza difficoltà ridurli sotto buoni capi, et sotto buone leggi ad obedientia tale che stampassero emendatissimamente. sotto buoni capi s ridurriano dandoli reggenti o presidenti... sotto buone leggi si ridurriano con farli capaci che per se stessi non sono altro, che semplici copisti, o registratori... ma aggiunta l'autorità del principe vengono ad essere non dissimili da notari o cancellieri et zecchieri. Però come copisti si doveriano obligare che preparassero et adoprassero buona cartam buona tinta et buoni caratteri. come registratori che usassero una perpetua et inviolabile ortografia, come librari che facessero et mantenessero una stabilità di prezzo dei libri, come mercanti che havessero i loro statuti et consoli. come notarii et cancellieri che sottoscrivessero, autenticassero et servassero inviolata la fede publica... come zecchieri che fossero tenuti a stampare coi loro artificiosi caratteri non aliter neque alio modo di quel che lor 25r venisse posto innanzi d'ordine del principe... che la pena pecuniaria fusse irremissibilmente applicata per la metà al fisco, per la quarta parte all'accusatore, e l'altra quarta a i consoli dell'arte... Che in futuro si levasseo tutte le forme di privilegi concessi, poiché sono abusati... Che fusse valido in ogni luogo un perpetuo privilegio solo... Per ristampare et conservare ne gli altri luoghi emendatissimo tutto quello che si stampasse a roma, converrebbe ordinare che la prima edizione, innanzi che si pubblicasse, si haver da autenticare et sottoscrivete dal vicario o dal maestro dal mastro sacro palazzo... che si havessero da tenere sotto buona custodia in libreria vaticana, come in archivio sacro a perpetua memoria... che mandassero a tutti i principi agli ordinari et agli inquisitori i transunti autentici delle prime editioni romane... di più bisognerebbe decretare che ad ognuno fuse linero et lecito denuntiare al più propinquo inquisitorw, ordinario, o rettore di università o a li deputati sopra la stampa in roma tutto quello che leggendo o scontrando annotasse degn di consideratione...MA 26r monopolio non è, perché monopolio non è, dove non è fine di nteresse, ma fine solo di conservare illeso l'honor di dio, di captivar gli ingegni petulanti, quietar le conscientie, di salvar le

anime e di essequire un decreto importantissimo del concilio pubblicato già sono trenta anni, e dhe non è stato né può essere essequito da nessuno altro principe, che dal papa, dalla cui suprema autorità ogni pio scrittore et lettore dimanda et aspetta questa provisione, et coloro pricipalmente che con la propria vita difendono la veirà evangelica hora coninquinata et depravata dalle stampe, et apertamente da più bande oppugnata dall'arme heretiche. 26v (inoltre gli stampatori sarebbero liberissimi di stampare le edizioni romane in ogni dove, e i mercanti venderle ovunque) (aggiunge che il tempo era molto opportuno a causa di alcune pestilenze che stavano facendo molti morti e che obbligavano a studiare rimedi efficaci per la salvezza delle loro anime)... ridurre tutto all'autorità di N.S... per farvi maggiormente conoscere ..tutti i progressi della chiesa... tra le altrw cose la erettione del collegio germanico, la concordia di genova, et l'anno santo, et nell'anno santo l'opera dell'hospedale della trinità di Ponte SIsto, a imitatione che 27r la dichiarazione sola che NS facesse di volere attendere a questa sant'opera... in Roma si potria fare in poco tempo la biblioteca la maggiore che sia stata giamai.

la varietà degli ordini, et della nazioni, qualificati e idonei, ridotte in congrefationi, et in collegi perpetuaria il buo servitio, et a similitudine dei concili generali satisfaria largamente alla fede pubblica. onde, senza spesa della camera, il papa veniria restituendo alla corte numerisi et fruttuosi semnarii da tute le aprti di christianità et approtaria a roma utile forse non minore di quello che al presente fanno la penitenziaria, la cancelleria, la camera et la Rota. (in questo modo si rivalorizzerebbe la scrittura, che è più importante della tavole di mosè, e si rivalorizzerebbe la stampa romana, che dice, potrebbe acquisire il titolo di Stampa Sacra. ciò beneficerebbe anche agli stampatori che saprebeero di stampare cose giuste, senza dover incorrere 27v "ai fastidii" che produce ricorrere ai "deputati dell'Indice, agli ordinari, agli inquisitori e al snat'offcio". In questo modo ill papa, Gregorio XIV, sarebbe il primo "riformatore e arbitro della stampe, et essecutore santissimo di quello che sacrosancta synodus tridentina sibi perpetuo ante oculos proponit, ut scilicet, sublatis erroribus, puritas evangelii in ecclesia conservetur et sacra scriptura quam emendatissime imprimatur."

2

Pos. Sess 1, ff. 56r

Factum super prebenda theologali

Concilium tridentinum sess V c. I statuit ut prebenda primo vacatur; cui onus incompatible iniunctum non sit; ipso facto ad usum lectionis sacrae theologiae constituta et deputata intelligatur. Idem concilium sess 24 c. 8 decrevit ut poenitentarius aliquis cum unionae prebendae proxime vacaturae ab episcopo instituatur. Anno 1565 6 octobris post publicationem concilii tridentini .. factam, per obitum Gothardi de Paganis canonici ordinarii mediolanensis, vacavit prebenda theologalis, qua a nemine optata fuit, quid auctoritate apostolica longe ante eius mortem unita fuit mensam capitularem dictam ecclesiam mediolanensem. Anno 1566 die VII septembris, publicatum est mediolani concilium provinciale primum in quo decretum est, ut quamprimum decreto concilii tridentini, de prebenda theologali erigenda, satisfiat. Eodem anno 1566 4 octobris, per obitum Alexandri de Cursi, canonici ordinarii mediolanensis ex. Rom. Cur. Vacavit prebenda per ipsum possessa; quam optavit dominus F. Ordinarius in absentia tamen ILLMI cardinalis archiepiscopi; ipso dictum optionis noticiam, tempora quo facta fuit, non habente: quamvis postea habita dicta optionis scientia, ipsam non improbaverit, uti is, in cuius memoria tunc non venerat dispositio dicti concilii tridentini, per quam prebenda primo vacatura est destinata lectioni sacrae theologiae. Eodem anno, et mense, et die decessit in curia Jo. Franciscus Sola, canonicus ordinarius mediolanense cuius praebenda a S.mo D.no Ntro Pio Papa Quinto, D. Hieronimo de Arabia Poenitente electo, collata est et effecta prebenda perpetua poenitentarii.

Anno 1567 die VII septembris, per obitu Jo. Baptista de Cerminati ordinarii mediolanensis vacavit eius prebenda, quam R Vicarius generalis in theologale erexit. Eodem anno de vero 4 novembris eandem prebendam; qua, vacaverat per obitu Cerminati, et quam iam in prebendam theologalm erecta fuerat; optavit C. canonicus ordinarius dicta ecclesia mediolanense. Hac optio non fuit 56v facta in presentia predicti illmi arciepiscopi; sed extra capitolum ut hucusque (?) in hac ecclesia moris fuit; et ipso illustrissimo domino absente et ignorante; et postea expresse non improbante; ut facti fuit in prebenda optata ab F.

Anno 1571 die XIII augusti, Illmus contulit canonicatum et prebendam theologalem vacantem per obitu Jo Baptistae Cerminati reverendo d Griffido Robertio sacrae theologiae magistro, qui acceptatus et admissus est in capitulo, nulla facta protestationm ab ipso d. Griffido, quod acceptabat canonicatu sed non prebendam, sic ut supra relictamm a C. qui prebendam Cerminati in theologalem erectam, optaverat; uti is, qui

dictam optionis factum a C nullam scientiam aut noticiam habebat; qui tamen habita scientia in administratione bonorum, dicta prebendam ab ipso C. dimissae, non se immiscuit.

Queritur nunc an prebenda quam vacavit per obitum Alexandri de Cursi, et antiquam declararetur erecta in prebenda theologalem, optata fuit ab F ordinario, non improbante illmo archiepiscopo ut s.a sit virtute concilii tridentini adeo affecta et debita prebendae theologali erigendam; quod etsi tempore optionis prebenda theologalis erecta non esset et illmus archiepiscopus optionem non improbaverit ut supra, istamen qui ex dispositione dicti concilii nuper constitutus est theologus ordinarius possit eam reperire.

Et posito quod non;

An saltem prebenda qua vacavit per obitum Cermenati, et optata fuit a C. postquam iam erecta fuerat in prebenda theologalem; scilicet tunc nemini collata fuisset ipsi theologo debeatur; non obstante quod illmus archiepiscopus non improbaverit optionem ut supra dictum est.

3

Pos. Sess 1, ff. 59r

Copia d'un capitolo di lettera di mons. Illmo Alciato di Roma, 9 di febraro 1572 al cardinale Borromeo

Mando qua alligata la lettera della congregatione del concilio che contiene la resolutione di quel dubio sopra la prebenda theologale et come la vedeva il parere di quelli illustrissimi signori è stato in effetto, che la prebenda prima vacata non si sia potuto optare per la dispositione del concilio quale ipso facto li ha applicata al lettore theologo; et però si doveva subito che vacò essequire tal dispositione del concilio, et se allora si dubitava ancora *an esset locus iuri optandi*, si doveva ricorrere dalla congregatione che haverebbe deciso il dubio, come hora fa, ma perché s'è lasciato trascorrere tanto tempo ancora che la congregatione in quello che toccava a se habbia declarato come si deve intendere il concilio et che oltre questi termini si possa estendere, nientedimeno ha voluto ricordare a Vs illma se forse il pacifico possesso di tanti anni potesse giovar a quelli che hanno optato per la regola de triennali o per altre ragioni nella cognitione de quelli non potendo la congregatione intromettersi perciò l'ha lasciata al giudice

ordinario, ne questo però VS illma dovrà pigliare per argomento che la congregatione, melini (?), che regula de triennali obstet, perché la congregatione non preponderà più in una parte che l'altra, ma solo ha voluto avertir VS Illma acciò talvolta la semplice declaratione della congregatione fatta sopra il senso del decreto del concilio non pregiudicasse alle sudette altre ragioni che fuora dei termini del concilio competessero a quelli che hanno optato, et però VS illma con il suo prudente et giusto giuditio saprà come governarsi.

f. 61r

Quod illma amplitudo vstra quesivit ex sacra congregatione cardinalium qui decreta tridentini concilii ex auctoritate smi D N interpretari solent super theologale prebenda in cathedrale ecclesia sua, cuius quaestionis exemplum nunc etiam remittimus, id cum in consultationem venisset, reconsiderate diligenterque perspecta, congregatio censuit propter decreto concilii sess. V cap. I, quo prima, vacatura prebenda in ecclesia cathedrali pro lectore sacrae theologiae, ipso facto constituta et deputata est non fuisse locum eius optioni. Sed tamen, cum in casu ab Illma Ampl.ne vostra proposito dubitari possit, an F. et C. canonicis qui prebendas que post confirmatum concilium vacarunt, iam dudum optarunt atque in earum possessione pacifica tot annis fuerunt, tueri ius suum liceat regula de triennali possessori, aliis(ne?) rationibus, quarum discussio ad congregationis officium nihil prorsum attinet; iccirco de hac tota re tamquam alienari .. nihil potuit decernere sed iam ordinario iudicium cognoscendam deducendamque reliqua.. (cuius res nobis dubium non est quin pietati et prudentiae suae debitam curam cogitationemque suscipiat [eliminato]) Deus illma amplietudini vestrae summam vitae tranquillitatem, et incolumitatem largiatur. Romae cal febr. 1572.

Ibi derogatum ad vicarium non fuisse locum optati ista Delata illa verba de regula ... et sufficiat diocesis visitoribus

facto verbo . dictum fuit optandi

Illmo cardinali Borromeo

4

Pos. Sess 1, f. 61v

lettera indirizzata agli arcivescovi lancianense, reatino, pennense e aprutino

r.mi dni commendatarius abbatae sancti jaonnis in ventere per supplicam libellum, cuiud exemplum erit cum his litteris, detulit ad cardinales praepositos decretis tridentini concilii interpretandis, ab amplietudine tua excommunicationis, quae ad finem revelationis, ut aiunt, ferii solent, concedi hominibus suae abbatae subiectis, quam causam cum cognivissent, itemque ad S D N retulissent eas excommunicationes, de quibus decernitus cap. III sess, XXV concilii tridentini, censuerunt ab ipso commendatario concedi non posse minusque vicinis episcopis in iurisdictione eiusdem abbatae posse cum ea uni sede apostolicae subiecta nulliusque dioecesi esse dicatur propterea, si quibus hoc remedio opus erit, eus confugiendum esse ad ipsam sedem aposstilicam, a qua huius generis excommunicationis impeterent. Quamobrem de sententia ipsorum cardinalium atque etiam es auctoritate S d n . amplietudini tuae mando ut posthac nullas huiusmodi excommunicationes concedat inditione ipsius abbatae sancti joannis in venere utpote exntrium dioecesis consistentes et valebit in dno. Romae cal februarum MDLXXII.

ff. 62r-63v

Capitulum ecclesiae mediolanensemper annos LXXV et ultra fuit et est in libera qieta et pacifica possessione eligendi et conferendi ordinarioas seu comoniales prebendas ipsius ecclesiae per obitum vacantes et consequenter et optandi in quibusque (1)3 mensibus, et de hoc apparent publica documenta et postremo sententia tertio loco pronuntiata a sacre rimammae curiae rotta (Rota?), in favorem Bernardi Cruciis, contra Cermenatum cum perpensa comdenamatione qui videri potest.

Dato autem sed non concesso, que hoc non esset clarissimum est que optio facta per castelli de mense octobris MDLXVI de prebenda curtii dalet et tent plurobus romibus et causis.

Primo: quia optio huiusmodi a capotulo fuit admissa et aprobata, eamque pacifici et quiete assiquitus fuit,

secondo: quia D speciamua cui per illmorum D cardinalium vertute sui indukti fuit orovisum de titulo a prebenda dicti cortiis, ultra per cardunalis optionibus non derogavit, in sua receptione a capitulo facta tatitus (?) et contentus remansit et fuit

contentus de alia prebenda ei a capitulo assignata, et quam per annos aliquos possedit, deinde eam postea relinquit, et virtute alterius.. optionem aliam pinguiorem prebendam optavit que ab eo in hodiernum diem possidetur prebenda vero ipsa a speriano(?) relicta fuit. Alteri assignata, nec ex predictis fit collatori nec alteri iniuria, quia voluntarie et pro condervatione iura capituli proesserint, et de jure ea que sint in mero partium arbitrio, iudex nec aliqua alia persona habet aponere manum.

Tertio: optio facta per castellum, super eam non amplius est verbosandum, cum in iudicatum transiverit, ipseque castellus nedum per triennium sed fere per annos sex quiete et pacifice nemineque impediente prebendam ipsam optatam possedit, prebendaque factae fuerunt plures optiones in quibusque mensibus que sortite fuerunt effectum pacifice et quiete. Alegare autem per ex dispositione concilii tridentini conclusum est quod obitus cathedralibus ecclesiis firmetur una theologale prebenda, cum theologo assignetur una ex vacantibus prebendis eius tituli, respondet que iste theologus numquam in nostra ecclesia apparuit; nisi a mensibus tribus citra cum theologali titulo et per mortem quondam de cerminate olim dictae ecclesiae ordinarii et a capitulo fuit receptus, cum iure de observandis statutis et consuetudinibus ecclesiae.

His vero non obstantibus vociferando vadit non prebendam ab optantibus relictam qua per honesti redditus, sed vale (?) unam per prebendis iam optatis et antique ipse insignitus esset in theologum, nec titulum in ipsa ecclesia, haberet quod absurdum est nedum iam abrogatis romibus, primum et quia prius de persona cui danda erit prebenda providendum erat, Postea tali personae conferendum erat titulum – prebendam perinde vacantem, et non prebendas et titulos que antea vacaverunt, et quibus iam per cardinales) et alios -- fuit provisus, et in quibus ab aliis jam acquisiti(?) est ius.

Immemor forsitan est iste theologus, que illustrissimis cardinalibus, de anno 1567 reservaverit pro futuro eligendo theologo, clericatum redditus 100 et ultra, vacatum per obitum sancti quo(?) cerminati non ne habebit prebendam relictam per optantes honesti redditus nonne et a matutino et aliis incomodis fuit percemptatus (?) nonne canonicalem domum quae veni (?) et antiquioribus debebatur, ei assignata fuit nonne et amellat vellet unam portionem cum dimidia quotidianarum distributiones instar dignitatum numquid iste theologus vult omnia absorbere, et antiquiores qui longo tempore ecclesiae

perfuerm, prout aliqui sunt qui ultra 4- 5 annos – perfuerunt, laboribus ex meritis eorum res professio..

Propterea in pax veniat in nomine domini ----- st opus leges et canones allegare, nam de hoc simplices copiste...

Segue un foglio con calligrafia illeggibile, sembrano appunti della discussione cardinalizia sulla risoluzione con riferimenti alle fonti giuridiche, disposti su due colonne. Alla fine del verso: G-+

G-sxz(?)

Ursini

Cemur..(?)

Carafa

Aquileia

E ancora seguono due pagine (67r-68r) Mediolanensis dec. 290

E di fianco all'incipit del testo: Huius decisionis neminit Puteus decis. 9 lib. 2; Lega; Franc. E Cassad.; Jo. De sql in tract de beneficiis 2 par 21 q.; staphil. De litter.; una mediolanense del XVI aprile 1543, videtur Rota 4 et 5.

Pos. Sess. 1 – ff. 69-

5

Pos. Sess. 1. ff. 15v-17v

Hispalensis, examen.

Alphonsus Gomezius exposuit congregationi concilii se fuisse examinatus ab antecessore Archiepiscopo Hispalensis et solum beneficium simplex possidere, tamen presentem archiepiscopum hispalensem voluisse [16r] eum cogere ad subiiciendum se novo examine, ex decreto conc sess 14 c 13, Cumque ipse nolisset, coniectum fuisse in carceres deinde dimissum et a celebranda missa suspensum; asseruitque dictum c.13 non comprehendere eos qui a suo ordinario examinati et promoti fuissent, sicque declarari petiit congregatio iussit accerseri procuratorem archiepiscopi, ut si quid contra hanc petitionem haberet, in scriptis adduceret. Sic attulit suas allegationes facti, et iuris, quibus perpensis, Congregatio censuit simpliciter, declarandum d. c. 3 sess. 14 non

comprehendere examinatos, et promotus ad sacros ordines ab antecessoribus episcopis, nisi post promotionem nova causa supervenisset iuxta cap. accepimus de aetate et qualitate. et in hunc sensum scripsit literas ad ipsum archiepiscopum hispalensem qui suis litteris 16 martii 1573 datis, et ad congregationem concilii missis ro.nem hanc attulit, cur Alphonsus Gomezius a divinis [16v] suspendisset, praecisis hisce verbis utens «omnes hispalensi clerici se se examinandos libentissime obtulerunt, exceptis quibusdam huius tantis clericis ac Alphonso Gomezio eorum priore qui ineptiae atque inscitiae suae conscii modis omnibus examinari renuunt»

Quibus Archiepiscopi litteris in congregationis lectis decretum fuit, vocandum esse procuratorem Alphonsi, et significandum quid ei Archiepiscopi obiiceret, qui postquam audivit Alphonsum argui inscitiae, et ineptiae produxit septem testes, qui tunc in curia presentis erant et ab Hispaniis recens venerunt ad probandum contrarium.

Congregatio censuit eos esse examinandos ab Auditore Camerae citato procuratore Archiepiscopi. Ita examinati, et attestati fuerunt, Alphonsum Bachalaureum factum esse in universitate (?) bonis moribus, et vitae exemplaris, et permultum tempus fuisse fiscalem archiepiscopi antecessoris et per plurimos annos celebrare missas decenter, et devote, peritumque esse earum ceremoniarum quae in sacris [17r] faciendis observandae sunt, ac ob id fuisse unum ex examinadoribus, qui adhibebantur examinibus aliorum clericorum; unumque tñ possidere beneficium simplex et tanque digniore electum fuisse a congregatione universitatis beneficiator in abbatem seu decanum caputve eorum. Quibus attestationibus relatis in Congregatione et auditis et tunc Procuratore et Advocato ipsius Archiepiscopi Hispalense, et eorum allegationibus diligenter consideratis. Congregatio censuit satis concludenter probatas fuisse bonas qualitates Alphonsi, et ideo mandandum esse Archiepiscopo, ut tolleret suspensionem quam adversus eum fecerat. Cumque eadem Congregationem hanc suam sententiam rettulisset ad S,mum D. N., ea S. S.tas probavit, iustitque scribi alteras literas ad ipsum Archiepiscopum quibus simpliciter admoneretur huius decreti Congregationis. Ita scripta sunt Arciepiscopus autem alteris suis litteris 17 decembris eodem anno 1573 [17v] ad eandem congregationem concilii et aliis 4 Id. eiusdem mensis 10 decembris ad S.mus D. N. missis his verbis respondit: «Sit compertum me Alphonsum Gonzalium praecipue propter suae inobedientiae et quod caeteros universitatis hispalensis clericos suo cons. depravavit a divinis suspendi iussisse».

De quo novo crimine num primum ab Archiepiscopo Alphonso obiecto, cum Congregatio Concilii nihil hactenus cognoverit, nihil quoque decernere potuit.

Liber litterarum 2, f. 21, ep. 68

Ill.is et rev.me Dne. Amplietudinis tuae litterae in causa Alphonsi Gometii ad sacra cardinalium tridentini concilii interpretum congreg.nem die XVI Martii scripta una et summaria testificatio examinis clericorum istic accepta, et cum iisdem literis missa, ab ipsis cardinalibus lecta primum, et considerata fuerunt, deinde Procuratores et advocati tui attente auditi, eorumque allegationis facti; ac iuris diligenter perpensae. Postremo recitatae sunt testium iuratorum dicta , qui eiusdem congregationis iussu coram R.do Aud.ri causarum curiae camerae apostolicae de qualitatibus Alphonsi interrogati fuerat. Quorum attestazione ea omnia affirmantur, quae in schedula his litteris adiuncta descripta sunt de quibus cum disceptatum quoque fuisset, tui iterum et Alphonsui procuratores et advocati in ipsa congregatione auscultati sunt. Omnibusque demum maturo et accurato studio discussis, Congregatio tandem facto etiam verbo cum sanctiss.o D. N., censuit ita beni probatas esse q eiusmodi qualitatis ipsius Alphonsi, ut absque, alio examine idoneus ad celebrandam missam videri possit. Ideo debere amplitudinem tuam auferre suspensionem a divinis quam adversum eum tulit. Quod sedulo (?) te exequuturum pro tua fide, aequitate et erga sanctam hanc sedem reverentia non dubitamus. Deus illi veram animi tranquillitatem et felicitatem concedat. Romae die XVIII SEPTEMB. 1573".

6

Pos Sess 1, ff. 69r-90v

Eugubina, theologale

Il visitatore apostolico Hieronimon, vescovo di famaugustanum, ha visitato la diocesi di gubbio – il cui vescovo è Mariano Sabelli –, il 17 cal gennaio 1574 e spedito la visita annotata dal cancelliere Andrea Carrolus

In calce:

69v

et ego Valerius dictus benamatis cug.o publicus ap.ce et imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, nt end improsenti iuris eposcopalis cancellarius supradictum decretum ut omnia et singula suprascripta copiavi transumpti et e...templavi hic fideliter ut ubi(?) adu..(?) tum put(?) pro pri(?) scriptum inveni in suo originali nihil addendo ut minutando quonia instantia sine intellectum rei et quia aliis negotiis occupatus permid. mihi fidum c.dicti scribere feci et in dicto originali

70r

HAveno monsignore reverendissimo vsitatore apostolico lassato qui l'incluso decreto nel quale su rapporta come vedrà al parere du quella ill.ma Congregatione; supplico V.S. Ill.ma che coglia alla prima occasione proponerlo et avvisarmi qual sia il parere di quella illma congrne; pregandola intanto a conservarmi nelle sua buona gratia e tle bacio le mani humilmente. Di augusti li 17 di settembre 1575
(firmato il vescovo Savello)

f. 73rv

né per assegnatione de frutti de benefuti semplici, né per contributione de benefiti, né per altro modo mons. Rmo visitatore trovò che si potesse introdurre il luogo teologale, attesoche per assegnatione de frutti de benefiti semplici sopportati i debiti pesi , non sarebbe stato bastato l'intiera vacantia de tutti benefiti semplici della diocesi ad ascendere non solo a cento scudi di stipendio,, ma ne anco a gran lunga si tenui sono parlando di quelli che sono della collatione ordinaria non dell'annessi , quali non vacano. Et se bene vi sono da due o tre benefiti semplici d'honesta intrata i quali oggi tengono clerici secolari, alla morte liri i ritornano a religioni al fermo, o sono litigati con esse. Nemeno per contributione attesoche essendosi stabilito in Roma, che una metà xma debbano al seminario, il quale si pensa d'introdurlo presto nel modo che sarà possibile se per la lettione teologale si facesse anco contribuire sino alla somma di 73v cento scudi, s'imporrebbe peso a benefiti si deboli on quelle montagne troppo grande essendo che molti ne sarebbero esenti, sicome sono dal contribuire al seminario per gratia et concessione apostolica; sopraggiunto poi alle volte xme che sogliano imporre i pontefici per necessità occorrenti, si darebbe causa a clerici d'abbandonare le chiese; del che monsignore rmo visitatore apostolico bene informato, et della qualità del clero,

del popolo, et della città havendovi dimorato i mesi fece il decreto nella forma che è. M'è parso dare il presente ragguaglio a vs signoria illma perché intendo che si va ragionando altrimenti da quelli che attendono ad impugnare questa buona et santa resolutione di SS rma et tutto le sia detto per la verità, et in beneficio della mia chiesa, le bacio humilmente le mani. Di casa il 1 di febbraio 1576

Mando a VS Illma l'inclusa fede del decreto fatto da mons. Rm visitatore apostolico il quale seco venire perché si vedesse che l'avevi dato compito a quella illma congregatione essendochè d'alcuni se diceva altrimenti. Rispetto di quella persona che vs illma mi parlò che i monaci havessero ad eleggere nella città d'agubio al quale havessero a esser convenuti nelle differenze del dare et havere, et che tale era la mente D. N. S.re, essendo che questa sia cosa che s'introduchi di nuovo nella città et diocesi d'Agubbio, per mio scarico et di miei successori, et sadisfatione di quella città et diocese, conviene che appare in scritto questa deliberatione della S.tà Sua la quale poi si riserbarà in cancelleria del vescovado. Però mons. Ill.mo protettore o lei si degnerà darmi questa sì giusta sadisfattione, il che fatto, darò ordine per l'essecutione. Supplicandola intanto a conservarmi 75v nella sua buona gratia et le bacio humilment le mani. Di casa li 4 di febraro 1576

[Savelli]

f. 77r

Havendo presentito che alcuni cercano di far proponer di novo et ritrattare da quelle illma cong.ne il dicreto di mons.r r.m visitatore apostolico fatto in Agubio sopra il luogo theologale, et confermato dalle S.V. I.Illme in ogni evento mi è parso di ridurre a notitia a quella Ill.ma Congregazione come sopra di ciò S. Santità ha spedito un breve, per il quale non solo approva il sudetto decreto confermato dalle S.V. I.Illme ma anco dà il modo di conferire il sudetto luogo theologale, il quale breve di già è stato pubblicato nella mia chiesa di Agubbio; le supplico dunque humilmente a volere ributtare una tal istanza, che facessero, stante l'espeditione della S.tà Sua la quale a maggiore sadisfatione delle S.V. I.Illme si è lassata in mano di monsignore Ill.mo Alciati, et le bacio humilmente le mani. Di casa li x di febraro 1576.

[savelli]

f.79r

- 1- Si intellegantur ducati camerae distributiones, ad huc excedunt
 - 2- negatur neque est verosimile cum episcopus vicario generali id nunquam mandaverit, nec ei potestatem electum confirmandi tradiderit.
 - 3- cum non posset aliter provideri, sine maxime totius cleri detrimento, ut lector sacrae scripturae, haberetur in cathedrali ecclesia eugubina sita in civitate tam insigne et populosa et ubi ei clarus numerosus reverendissimus visitator decrevit modum, quo talis lectio introduci posset, declarationem vero decreti reliquit illmis interpretibus concilii.
 - 4- Congregatio concilii sive maioris numeri sit, sive minoris eandem facultatem habet interpretari.
 - 5- reverendissimus d. visitator commoratus est per aliquot menses in civitate eugubina et omnia bene perscrutatus et vere civitas insignis reperta est tam respectu populi que cleri
 - 6- redditus capitularis mense excedunt scuta duo milia et ecclesia imnes habet ministros et officiales necessarios requisitos ad insigneem ecclesiam cathedralem, quibuset concedentibus solutis stipendiis distributiones canonicatum ascendit ad summam supradictam. Tres parrochiales ecclesiae, eguntur per presbiteros seculares, non una tantu lectiones sacrae scripturae in ecclesiasticis regulaium no nhabentur, nec in eorum conventibus, preterque in cnventu fratrum predicatorum, qui iuxta eorum regula intra septa sui conventus docent confratres, suos certis quibusdam temporibusm et horis ab eorum superioribus statutis. Haec nemo qui eugubii versatus sit et veritatis amicus, negare poterit.
 - 7- sequentes rationes, et alias multo et validiores bene considerats et discussas aee ab illustrimissima interetibus concilii eredendim antequam decretum revmi visitoris apostolici comprobarint.
 - 8- standum ergo videtur decreto rev.mi visitoris ab illmis interpretibus comprobato cum presertim nulla ex eo detrimentum tam ecclesiae cathedrali, que universo clero, sed potius utrique utilitas maxima, magna cum laude coniuncta.
- Haec quo ad primum articulum

ff. 80r-81v

81v: *Illmi revemi DD cardinalibus congregationis sacri concilii eugubina canonicatus PRO R.do Capituli et canonici, et D. Hieronimo Carda*

facti et iuris

80r: illmi et rmi d. canonicatus ecclesia eugubinae sunt electivi ex immemorabili consuetudine et specialibus privilegiis apostolicis, neque habent prebendam aliquam, aut massam aut privilegiatas distributiones, sed distributiones tam quotidianas, quae his solum dantur, qui divinis horis intersunt, et cuncta simul totius anni unius canonicatus distributiones non excidunt duc. 70.

1) Mense octobris proxime elapso cum vacasset ex his canonicatibus, canonici inanimes elegerunt D. Hieronimum Cardam presbiterum eugubinum virum probum, et ex parte idoneum cui cum obtineret parrochiam in diocesi calliensi. 2) Vicarius revmi epi eugubini ipso epo absente dixit ut adiret epum calliensem, et parrochiales resignaret, se enim resignationi per eum facta electionem confirmaturum D. Hier. Resignata parrochiali, cum rediisset pro confirmatione vicarius se excusavit ostensis literis epi quibus ei percipiebat, ne confirmaret. A denegatione igitur confirmationis D. Hier. cum appellasset ad S.mi D. N. iam appellationis fuit commissa in rota R. P. D. Decano.

Episcopus eo confidens forsitan auctoritate sua se ab uno facile posse sententiam favorabilem extorquere petiit in Sig.ria p.mi ut perpetua avocatione eam committeret alicui prelato appellatione remota.

Et quamvis in Sig.ria optinisset quod petebat in t.n re milius considerata S.mus deliberavit ut causa a R.na Cong.ne sacri concilii terminaret, commissionemque de eius mandato R.mus datarius misit ad cong.nem tradique eam iussit illmo et remo card. Alciato, ordinem vero hunc dedit ad beatissimum d. n. ut verisimile est, qua eodem tempore nomine capituli fuit expositum sancti s. quod episcopus pretendebat fuisse in quadam Sacra congregatione concilii ad eius petitionem capitulo et canonici non auditis, nec scientibus declaratio ex decreto sacri concilii sess 5 cap 1 in [80v] ecclesia eugubina distributiones quotidianas esse habendas loco prebendae, veluti iisdem canonici ignorantibus episcopus asserebat visitatorem quendam declarasse sub conditione nisi aliud congregationi sacri concilii tridentini videret et pp ea supplicatum fuerat, ut super declaratione huiusmodi in magna congregatione ipsa non ab aliquo prelato desideret, cum necesse esset (?) et articulum declarationis excutere.

Ergo eam est ab illis et rev. mis dd vv decidenda.

[...]

82r

Circa primum articulum Illma et Revma DV considerare dignetur, quod visitoris dictum quem asseruit in itinere et ex abrupto canonicis non auditis dixisse in ecclesia eugubina habendas esse distributiones quotidianas loco prebendae, nisi congregationi sacri concilii aliud videret est parvipendenda, quia eius offen.. erat exequi non declarare decreta concilii.

4) approbatio aut.. quae dicitur facta per nonnullos illos et revmos cardinales congregationis in quodam parva congregatione in qua sola fundamentus sunt facit RPD episcopus eugubinus non est ita magni facienda, ut non debeat de eius veritate in hac magna et celeberrima congregatione disseri partibus auditis, cum experientia doceat declarationes huiusmodi, quae parte inaudita fiunt ab ipsismet sapientissimis alioqui viris remelius considerata persue(?) revocare. Observamus igitur omnibus animi viribus universam congregationem ut considerans quanti momenti huiusmodi declaratio sit, ita de illa deliberet sicut si predicta declaratio non emanasset; nam arbitramur nos sive verba sive mens spectet canonicatum aliquem ecclesiae eugubinae cum distributionibus suis quotidianis ex decreto predicto concilii theologo assignari nec posse nec debere.

5) Predicta civitas eugubina respectu cleri non est insignis neque respectu populi populosa concilium vero requirit lectionem sacrae scripture in metropolitanis et cathedralibus, si civitates sint insignes, vel populosae. Insignitudo vero intelligenda est secundum materiam, de qua tractatur ad l. si uno in pne h. loca cum vulg. Id quod ipsum decretum concilii declarat in ea parte ubi mandat in ecclesiis quarum annui proventus tenues sunt; et ubi tam exigui cleri et populi multitudo est, ut theologiae lectio in eis commode haberi non possit, saltem magistrum habeant grammatica.

5) Cum igitur mense capitulari redditus sint maxime exigui, episcopi enim, aut [82v] reservarii fructum ecclesiae nihil contribuere unquam voluerunt et totus clerus civitatis consistat in undecim canonicis, uno proposito, et triginta vel et paucioribus clericis, et laicorum et multitudo si t parva et quod maxime ad hanc rem facit nulla parochialis ecclesia regatur per episcopum huiusmodi aliquem secularem, qua omnes sunt sub regimine religiosorum, et monasteriorum una excepta cum ius curam capitulum habet facile percipi posse non esse hanc civitatem huiusmodi, ut dici possit in ecclesia illa lectionem huiusmodi

commode haberi possit, immo exploratissime est lectio in illa ecclesia maxima qua lectiones in ecclesiis religiosorum continue habentur si eo conducatur auditorum aliquem non habiturum. Nec vero omnia affert capitulum se probatum incontinenti, sed a romano episcopo suo negentur.

Secundo si lectio in ecclesia habenda sit, quam rem capitulum libere remittit sacrae congregationis iudicio ad huc arbitramur canonicatum aliquem dictae ecclesiae vel eius distributiones quotidianas, quae illis tantum dantur qui divinis horis intersunt, quas solum habent canonici ecclesiae augustinensis non posse intelligi assignatum lectoris theologiae ex decreto predicto iuris et rationis quae in informatione iuris adducuntur.

7) [...] 83r unde deducto est, et ubi neque et privilegiata portiones vel distributiones quae et his quae divinis horis non interessunt debent abunde satisfieri concilii, si remanenti his distributionibus pro his, qui divino solum cultui vacare debent et horis interesse, vel stipendio uti in metropolitana ecclesia urbinatensis ubi de consensu felicis memorie Pii V factum fuit vel alio modo providerat lectori donec docuerit.

8) Hoc vero si fiat non solum servat ad unguem (?) decretum concilii in verum (?) et ipsi ecclesiae augustinensis et cultui divini conservationi ut augmento consulitur siquidem si canonicatus unus pro lectore huiusmodi perpetuo teneatur semper fore ecclesiae augustinensis quicquid ad explendam eius intentionem RPD episcopus assereret et canonico, et lectori carebit.

Hieronymus Gabriellus advocatus

f. 85r-87v

An ex decreto concilii sess. 5 cap 1 in ecclesiis ubi non sunt praebendae, sed solum distributiones quotidianae qua inter eos solos distribunt, qui horis divinis intersunt distributiones huiusmodi canonicatus primo vacaturi intelligi debeant ad hunc usum deputatae, et an ita ut theologus fiat est canonicus.

Segue memoria dell'avv. Gabrielli in cui sostiene la posizione del capitolo

f. 88rv

illius et reverendissime domine. Vacavit mense preterito in ecclesia augustinensis quidam canonicatus, ad quem canonici ad aquos electio pertinet elegerunt D. Hieronymum Cardam presbiterum dicta civitatis et vita et moribus, et literis valde idoneum, cui

confirmacionem petenti absente rmo episcopo ab eius vicario, respondit vicarius velle se prius episcopum consulere. Interea notitia habita electionis episcopus, qui in urbe erat, scripsit vicario illmos cardinales sacrae congregationis concilii approbare quandam praetens an declarationem visitatoris, qui dixerat in ecclesia ubi praebenda non erat, distributiones quotidianas habendas pro praebenda in decreto concilii tridentini c. 1 sess 5 nisi sacrae congregationis aliud videretur et propterea episcopus per literas mandavit vicario praefato ut canonicis inhiberet ne ad electionem aliquam devenirent. Ipsi igitur, qui electionem iam fecerant, et putant illmos cardinales congregationis si quam ipsis ignorantibus declarationem fecerunt, quae eorum electioni praeiudicat, eam fecisse male instructos et informatos instante episcopo, qui cum illis hac dere, uti debebat laocutus non fuerat, iccirco miserunt ad Urbem ipsorum praepositum rogatum esdem illomos ut super declaratione hmodi eos audiret, et re cognita, tunc demum quid faciendum esset decernerent, siquidem ipsi opinantur congregatiinem intellexisse de distributionibus quae rotione(?) victus dantur his qui resident, quamvis horis divinis non intersint [88v] non arit(?) de his duntaxat dantur, qui horis divinis intersunt per ea, quae in informatione iuris pro ipsorum perte exponuntur, cuius modicum sint distributiones canonicorum,, ecclesiae eugubinae supplicant declarari non esse habendas hmdi distributiones pro praebendis, neque esse illas lectori sacrae theologiae per concilium assignatas, et propterea canonicum electum quoniam idoneus est esse confirmandum. Supplicat vero idem prepositus nomine totius capituli illmam et reverendissima DV ut dignet in proxima congregatione hoc eorum desiderium exponere.

89v

Pro sacra congregatione concilii

Pro capituli et canonicis ecclesiae eugubinae

Informatio iuris

12 feb 1571

90rv

Preme tanto alla città nostra a differenza nata tra mons rmo nostro vescovo qual ricusa di confermare il canonico nuovamente eletto, e il capitolo de canonici di questa nostra chiesa cattedrale, si per veder liti et dissensione con il pastore et il gregge. Come per il

pregiudizio non solo di esso capitolo, ma di tutta la città ancora vedendosi annichilire in buona parte la gratia concessali da S. Sta supra l'elettione de canonici, d'onde nasce mala satisfatione. Chi desideramo grandemente per le sudetti et altre dignissime cause che se pigliasse sopra ciò qualche temperamento conveniente per pace et quiete, ei per ogni altro buon rispetto. Ne è parso per questo far saper alle SS VV illme et revme questo nostro desiderio et di suplicarle, come quanto più efficacemente potemo le suplicamo, che se degnino de interponere le parti et autorità loro di ridurre a concordia questa differenza senza far pregiudizio in parte alcuna alli privilegi chi per special gratia il capitolo gode della elettione libera d'i canonicati. Et per informatione le diremo che il luogo non è anco tale qual se ricerca perché s'habbia da essequire qualche il sacro concilio determina circa la deputatione del theologus come è cosa chiara. Et chi parendo più chi in se diversi ... il theologo, si putrebbe fare più facilmente si con minor disturbo, tenerne(?) uno fuori del corpo del Capitolo con rassignarli una provvisione honesta, [90v] si come intendiamo che si fa in altre città convicine: alla quale il capitolo dovesse concorrere per la rata sua. Confermi anco alla dispositione del medesimo concilio al quale a questo modo se verrebbe a sodisfare senza levar di questa chiesa la portione delle distributioni quotidiane che i canonici non hanno altri intrate che quelle et sono asai tenui. Et non impedire sotto questo pritesto del theologo la confirmatione del canonico nuovamente eletto dal capitolo avanti che gli fosse intimato quello che hora s'opponne per impedirlo. La qual confirmatione è sommamente desiderata da tutta la città si per la pace e la quiete come è detto come anco per la conservatione de dicti privilegi, a per rispetto della persona dell'eletto. Et ordinemo appressi che l'ufficio del penitenziario lo dovesse fare uno delli medesimi canonici che ve ne sono delli stabili, seguitando così per l'avvenire continuamente ei asciar la facultà dell'eleggere al capitolo, secondo il tenore de detti privilegi. Onde tornamo di nuovo a suplicarle che le piaccia d'abbracciar questa concordia et consolare il capitolo e la città chi oltre il merito che ne havrano da dio benedetto. Et la città et il capitolo li ... per favore et gratia .. della quale se ne terrà perpetua memoria et obbligo infinito et sua la debita reverenza gli baciamo le mani. D'agubbio alli 9 di gennaio 1576

Il confaloniere di giustizia Consoli d'Agubbio

Matrimonium

Illmi et revmi dd praesupponit in facto contractum fuisse quoddam assertum matrimonium inter antonium Petri de Ugolinis, et Dianoram neptem ex filio dni Petri de Victoriis, nobiles florentinos, sed qua huiusmodi matrimonium non fuit iuxta formam concilii tridentini denunciatum neque in parochia viri, neque in parochia mulieris, neque est contractum coram proprio paroco, nulla obtenta licentia, petiit nomine dictae Dianorae dissolvi tamquam clandestinum, et contra formam ipsius concilii attentantam. Huiusmodi aut libellum, tum de iure, tum de consuetudine iustificatur.

- 1- quia denunciationes matrimoniarum inter cives contrahendorum consueverunt fieri ut iuris est in utraque parochiae
- 2- quia parochi nobilium, qui in civitate domicilium et non rurales, in quorum populo villas positas habet, ad quas recreationis .. ut ruralia exercendi gra.. proficiscunt reversum statim quod recreati fuerint ut negotia adimpleverint.

Quod probasse credit.

- 1- quia 4 funeralis quae parochiae debe si contingat civem aliquem ruri ob predictas (?) eas habitatem ibi decedere solum ecclesiae in cuius parochia florentinae habet domicilium, nihil reservato ecclesiae in cuius populo habet villam ubi decessit nobilis
- 2- 2- quia nobiles non consueverunt accipere sacrsancta .. et aucharistiae tempore paschatis reservationis, a rurali presbitero, nisi de licentia urbanis parrochi, omnesque confiterunt deo.. tempore propriis eorum parocis in ipsa civitate et 171r et si qui sunt dicto tempore alteri quam proprio paroco confiteri velint in civitate ut extra hoc faciunt de licentia proprii parrochi, qui non solum singulis petentis hoc oncedat sed est publice in ecclesia inter missarum solemnia oratoribus ex consuetudine ipsius covotatis hoc permittit, ut perproductas attestaciones licet videre.
- 3- quia cives ab agricolis excludunt a muneribus ad ruralem ecclesiam pertinentibus et ideo, si tempore quo cives recreationis eam villam habitant contongat vacarum

ecclesiam quae sit iuris patronatus ipsius populi agricolae tam adunant presentationis facienda eam exclusis civibus.

- 4- Quia si haec sunt vera in oratoribus civibus .. quod fere semper maneat in civitate et per paucos dies recreationis ut ruralia exercendi gra. Rus petant multo magis affirmari possunt de domino Petro victorio, nam cum ipse sit et publicus lector, et senator, cogit assidue in civitate manere, ex qua numquam discedit sine licentia prius a serenissimo magno Hetruriae Duce obtenta, quo est tempore domum aptam Floretiae relinquit, cum Iacobus eius filius, Pater dictae Dianorae ibi assidue publicis oneribus occupatus permaneat; et quod dr. De domino Petro, idem dicendum est de eius Nuru et Neptibus quantum attinet ad villam cum ab eo aetatis iam lxxx annorum mulieres iste numquam discedant.
- 5- Quia Florentiae veri et proprii parochi nobilium et civium habent urbani et non rurales, prout prob. Per qua plures testes, et adsunt fides authenticae archiepiscopi pisani, episcopi volaterrani, aliis vicarii generalis, archiepiscopi forentini, qui affirmant se ita passim ab oratoribus per xii annos servari vidisse et cognovisse, et in facti contingentia se ita declarasse et observari fecisse episcopi fesulani episcopi burgi a sto sepulchro, Ludovici Martellu canonici florentini, aliis vicari generalis et eiusdem archiepiscopo florentini et deinde archidiaconi floerentini et oratorium parochorum ipsius civitatis et quamplurium onsogniorum ruralium.

Et quod in contracto matrimonii debeat adesse parochus loci in quo quis habet domicilium nec sufficiat quod interveniat parochus loci in quo quis habet domicilium, nec sufficiat quod interveniat parochus loci habitationis in quo quis recreatonis eam aliquin commorati(?) alius fuit declaratum a rmo urbis vicario presentiam latam die xi mai an. 1573 ex decreto congregationis sacrosancti concilii tridentini, nam cum matrimonium inter Claudiam Nerettiam et Prosperum de Rochis fuerit contractum et consumatum in paochia stae mariae rotondae, censuit sacra congregatio in fortioribus terminis matrimonium esse iriitum tanquam a non poarcho contractum licet dic. Claudia recreationis et commoditatis gra. Dicti sui Avunculi domum frequentaret, ibique et coenaret et dormiret familiariter, nec non et in contractibus ad hiusmodi actum petinentibus pluries se ex minervae parochia appellari permiserit, n eaque tamque in sua parochia denunciationes facta fuerint.

Quod autem de iure res nula videat literae difficultatem, ex infrascriptis manifeste probatur.

In pretenso matrimonio inter D. Dianoram de Victoriis et dominum Antonium de Ugolinis contrahendo duplex peccatum est contra formam a concilio tridentino praescriptam, in tit. de reform matrimonii, sess 24 c. 1

Primum in amissione denunciationum quae in neutrius parochia factae sunt deinde in qualiter presbiteri coram qui matrimonium est contractum; neque coram proprio parochio ut iubet concilium sed coram alieno ut infra docebit huiusmodi matrimonium fuit celebratum.

Circa primum denunciationum caput multa dici possent ad matrimonii nullitatem ostendenadam qua on re plurimum scripserunt Menoch. Cons 69 vol 1 et Capal cons 422 vol 3.

Sed praesuppositum ab illmis DD VV iam esse declaratum earum defectum non vitare illud tam obiter dicam, et ex sponsi dementia, et ex consuetudine quae in faciendis denunciationibus in civitate florentiae, ex ipsius est florentini synodi precepto passim servat tantam oriri fraudis suspicioem, ut verisimiliter dici possim huiusmodi solennitatem non errore pretermisam sed ab affinitatis sponsis dolo neglectam fuisse, ne ipsius furor in vicinia notus detergeret. Qui quo quidem casu pro nullitate actus latissima interpretatio facienda est, iuxta ea quae per dec. Cons. 660 n. 9 et Ruin. Cons 125 n. 2 l. 1 multaque sine fraude, ommissa, non vitiant quae cum fraude, ommissa, vitiant Cassad. Decis. 50.

Circa secundum caput in primis est videndum quis sit proprius parochus, ex hac 171r. questionis declaratione dignoscent. An presbiter ruralis dici posseit proprius parochus eorum qui ex proprio civitatis domicilio in qui cum tota familia continenter habitant rus interdum proficiscunt ut otii ut negotii..

Fed. De senis cons 253 et 254 videt sentire solam habitationem satis esse ad faciendam aliquam parochianum cuius quidem episcopo comprobari videt. Ex iis quae scripsit in clem 1 de privileg in ver parochiales, cum ibi notatis per Bonifm Vitall n. 29 et per Card. Q 26 et Inn in c. omnis utrusque de poenit. Et remiss.

Panormit. In c. in nra n x in qt in hac materia non solius habitationis sed etiam dimicilii rationem esse habendam atque ad id ponderat tex in c. 2 in 1 de sepul in 6 in iis verbis

(ab eo qui dua habet domicilia aequaliter se collocans in utroque) quo in loco haec duo simul requiri videt et domicilium et habitatio imo non de habitatione sed de domicilio principaliter esse curandum probat tex in c 3 eod. Tit. de sepul in 6 de quo tex latius infra dicemus.

Quamcumque opinione amplectamur, res ebne habet pro D. Dianora semperque verissimum erit huiusmodi praesbiterum ruralem in casum mro proprium parochum non esse, neque in prior illius Fiderici opo simpliciter et absolute procedit, sed ita demum vera est, si haec requisita concurrat.

1 si habitatio momentanea et limitata non sit, ita ut ibi commmorano(?)i avium habitatos habeat, ...

2 Requisitum est si de sacramentis necessariis agam. Secus si de voluntariis, abb. In c, nullus prope fin. De paroch. ...

3 requisitum si habitator ad proprium domicilii parochum redire facile non possit ita declarat Panorm. ... Sum. Silvestr. ... 171v

haec omnia requisita penitus cessant in casu nro I abest quia si quin rusticat D Dianora, id facit per 15 ut 20 dies et ex .. limitata recreationus ut ruralium negociorum alio redeundi ad civitatem; II cessat qua agimus de sacramento voluntario III item qua D. Victoriis villa ita pars ad urbe distat ut duarum horarum curriculo ultro citroque cursari possit.

Sed quando etiam cessaret I tam requisitum satis adhuc diceret exclusa qualitas decidendam factus ... in dic. 3 de sepul in 6 ex cuius non solum sensu sed etiam verbis duae colligunt, conclu.es altera affirmativa civitatis ecclesiam esse parochialem civis, altera negativa ecclesiam villae eiusdem civis parochialem non esse, tex aut. Verba ista sunt. Is qui habet domicilium in civitate aut castro, quandoque ad villam ruralem se transfert recreationis ca., .. ut ruralia exerceat, in eadem si non electa sepultura decedat, ibidem non in ecclesia dicta villae sed inn sua parochiali sepelliri debet, per quem tex. Divus Antoninus Archiepiscopus Florentiae in trac. De excomun. Cap. 54 num 5 et Card. In Clem. Prima de privileg. Q 16 dixerunt eum qui in alienam parochiam diverti team recreationis ut ecclesia parochianum nullo modo effici.

Quae quidem Concilio cum per se vera est tam verissima dici debet in casu de quo agimus, cum n tridentinum concilium matrimonia sine proprio parochio fieri noluerit, ea ratione ut siq. Subsunt impedimenta ea facile resciri possint, non sane video, quo pacto

concilii menti satisfactum esse dicat si matrimonia fiant in his loci in quibus vel nunquam vel peraro(?) habitam et coram iis sacerdotibus qui non solum nostrarum sed omnium etiam interdum rerum rurales sunt.

Tanto magis cum etiam denunciationes in casu nostro pretermissa sint, ita ut vere dici possit ea omnia adminicula quae ad impedimenta detegenda adhiberi voluit sacrosanctum conicliu in praesenti matrimonio penitus deficere.

Hec obstat Doc. Paludani 4 dist. 17 q. 3 artic. 2 concl in fin et artic. 172r tertio conclu 2 loquentis de domibus... Doct. Baldi in l. 1 num 8...

Hec obstat quod contrahentes consenserint in istum presbiterum ruralem tum qua priv.or consensu ius publicum non mutat...

Non obstant mendicate exa.so fides de matrimoniis in villa contractis, que retorquent.

Ex his omnibus quae et consuetudine in processu probata et attestazione integerrimi et doctissimi viri episcopi volaterrani, plurimum iuvant, concludo huiusmodi perpensum matrimonium nullum esse. Quae tn omnia subicio humiliter interpretationi iilmorum et revmorum DD VV.

8

Pos. Sess. 5, ff. 22-23v

Feretrana

Controversia tra il vescovo e Don Marino Belluzzi intorno alla nomina di un vicario perpetuo. Quest'ultimo torna a richiedere l'aiuto della scc perche costringa il vescovo a rispettare le risoluzioni prese dalla scc l'11 agosto 1575, e nel 1581

Rursus scribendum ad episcopum, ne oratorem super hmi vicarii deputatione divexet, nisi nova aliqua causa post litteras ad eum datas fuerit oborta.

Si riportano di seguito copie delle lettere che il cardinal Carafa spedì al vescovo:

ff. 23rv 1- Rmo Mons. Come fratello. La congregazione di questi illmi mei ssmi m'ha dato ordine ch'io mi informi da VS per qual cagione hora dopo la contraria consuetudine di tanti anni ella voglia deputare un vicario perpetuo alla plebania di s. leo, unita perpetuamente alla prepositura di cotesta cathedrale poi che quando non ci fusse ragione piu urgente che tanto la congregazione sarebbe di parere che la deta plebania si

lasciasse ne termini ch'è stata per li tempi à dietro vs duqne quanto prima dia informatione de suoi motivi di qua, et non molesti fra tanto le parti di là. Con che me la raccomando. Il dì 18 di febbraio 1581. Il card. Caraffa.

2- molto reverendissimo signore come fratello se bene si è fatto istanza di sapere i motivi c'hanno spento VS alla deputatione del vicario perpetuo alla plebania di san leone non perciò si è presuposto mai ch'ella si sias mossa in cio se non per legitime ragioni. Hora perchè ne il preposto ne gli agenti suoi fanno altra istanza a me non occorre altro, se non dirli ch'io la farò avisata se essi faranno altre motivi et dio la conservi. Il 21 di maggio 1581. Card. Caraffa

3- rev.mo mons. Come fratello. Questo marzo passato si scrisse a vs una litera la cui copia sarà qui chiusa, ne mai se n'ebbe risposta. Sarà contenta rispondervi hora che la parte ne fa istanza, et dirne la cagione che harà doppo si lunga tolleranza di vs doppo la visita di visitatori apostolici doppo i decreti favoriti dalla congregazione del concilio, la move di volere che si deputi il vicario perpetuo alla plebania di san Leo massime dovendosi avvertire che essendo come si narra i frutti tenui non siano assorti tutti dallo stipendio del vicario non manchi per tanto vs darne presto ragguaglio delle 23v ragioni sue a fine che la parte non si quereli di essere molestata a torto e vs possa giustificare il suo zelo. In tanto a lei et alle sue orationi di cuore mi raccomando. Il dì 18 di agosto 1582. Il card. Caraffa.

3- Molto r. signore come fratello io m'avedo di non essere stato inteso ne per la mia litera, ne dalli agenti stessi di vs poiché la risposta sua ho io molto ben ricevuta ma il punto significatoli da me non è già stato tocco. Atteso che questi illmi mei ssri non fanno difficoltà nella facultà di vs ciò è che essa possa o non possa deputare un vicario perpetuo alla plebania di san Leo, nemeno se la consuetudine in contrario sia ragionevole o irragionevole, che questi sono cose liquide et molto ben sapute dalle ssrie loro illme ma lo scrupolo che hanno e per qual cagione si muova adesso vs doppo la tolleranza di tanti anni di lei medesima et de visitatori apostolici a volere fare questa nuova deputatione. Ne raguagliare dunque non per quale ragione ella possa, ma per quale ragione ella voglia più adesso quello che non si è curata volere tanti anni avanti. Et questo a fine che la congregazione uditi i motivi – come si crede – ragionevoli di vs possa prendere quel espediente, che più le parerà conveniente al bisogno della chiesa et

alla sta mente del concilio con che a vs m'offerò raccomandando et prego ogni vero bene. Il di 29 di marzo 1582. Card. Caraffa.

9

Lib. Litterarum et Decretorum I. ff. 109-116

De remissione annatae: Cum ea verba (Gratiae et gratis), qui in expeditionibus apostolicis passim usurpari consueverunt, smo d n non probarentur quippe animadvertit s stas talia verba potissimum usitata esse in sacris canonibus et in sacro tridentino concilio ubi nefas est omnino quicque accipi vel dari nempe cum de iis agitur, de quibus dominus praecipit, gratis accepistis, gratis datae; non autem cum agitur de eo, quod iure debetur, ut sunt annatae et iura sedi apostolicae debita. Ideo eadem s.tas s. in concistorio secreto nominatim mandavit congregationi concilii ut cogitaret loquendi modum ei rei congruentiorem. Re igitur perpensa eadem congregatio concilii censuit loco verborum (Gratis et gratiae) haec verba - et cum remissionem annatae et iurium – reponi possit.

Segue Reductio taxae eccllesiae. Motu proprio di Sisto V

La congregazione si riunisce Die 3 martii 1588

111r Cong. Conc. Com. Rust. Car. Aret et Matt. Cui in consistorio id nominatim fuit demandatum censuit loco (GRATIS ET GRATIAE) que verba in mandatis quae vocant de expediendo gratis usurpari consueverunt, haec verba (ET CUM REMISSIONE ANNATAE ET IURIUM reponi posse.

Segue il fascicolo di Silvio Antoniani (114r-116r) in cui si riporta la sua inchiesta sull'uso di quelle espressioni. Dice di essersi avvalso delle antiche costituzioni del sacro collegio sotto eugenio 4, paolo 2, alessandro 6, leone 10, riguardanti la materia delle grazie. Egli trova l'uso di gratia, remissio, del'espressione fiat gratia remissionis. Nelle ultime costituzioni, riformate sotto paolo 3 si parla molto spesso di questa materia, e in queste si usa anche donatio. Dice anche che usano il verbo donarò, remitterò. Fa un elenco dei termini attestati: remissio, moderatio, diminutio, grati, gratia remissionis e donatio. "E pare che in ciascuna di queste voci o espressamente debba accompagnarsi, o tacitamente si sottintenda IURIUM SACRI COLLEGII, IURIUM SACRO COLLEGIO DEBITUR, IURIUM SEDE APOSTOLICA RATIONE PROVISIONIS ALICUIUS ECCLESIA VEL MONASTERII DEBITORUM, TAXAE, ANNATAE COMMUNIS.

Di maniera che il senso sarà: 1- gratia 2-remissio 3- donatio → iurium, taxae, annatae

1- debita → a) Papae b) sacro collegio c) ufficiali cancelleriae d) sede apostolica

10

Pos. Sess. 5, 353-372:

Smo Dno Nro

Al cardinale Carafa in congregatione

Per Don Alfonso de Aquila

Abulen sess 24 c.1 de rif. Matrim.

353r

Die 2 Jun 1588 Congr. Conc. Com. Car. Et Aret, censuit neque dispensationem concedendam neque eam. nullitatis comittenda nisi alter(?) visum(?) fuerit Sti S. fuit et dictum oratorem suscepisse ordinem in 19 anno et nunc agere(agere, habere?) 44.

Don Alonso de Aquila gentilomo spagnolo di casa nobilissima fratello della principessa di Milito et marchese di Almenara essendo giovane et vivendo soggetto ad un suo fratello maggiore quale lo teneva in casa sua et lo sustentava non havendo altro dove poter vivere al quale l'oratore aveva rispetto et riverenza paternale ad instantia et per importunità di detto suo fratello fu forzato d'ordinarsi delli quattro ordini minori et di sudiaconato da certo vescovo titolare, il quale senza dispensatione apostolica ne anco licentia di un ordinario extra tempora in uno solo giorno promosse l'oratore a tutti li supti ordini per il quale et altri simili il dcto vescovo fu punito l'oratore vedendosi promosso contra la sua volontà perché realmente non consentì in actu receptionis ordinum, non esercitò mai ne sia esercitato atto alcuno che si convenga a dcti ordini, ma più tosto ha fatto atti contrari di soldato, et cavaliere secolare, et lasciando da una banda che non pigliando moglie l'oratore la sua casata è in periculo d'estinguersi affatto et d'andar il maioricato a persone estranee per salute de l'anima sua ché dubita potersi salvare in questo stato et perché realmente non consentì in actu susceptionis ordinum per haverli pigliato come di sopra si contiene et sforzato dal suo fratello però humilmente supplica la S.Vra di faccia gratia di consolarlo dispensando seco che possa

contrattar matrimonio poiché in simili casi et etiam più gravi gl'antecessori di V.S.ta hanno fatto gratia di concedere simili dispensationi come si farà veder per li esempi che si darranno alli illmi sig.ri cardinali alli quali S.Sta commetterà la cognitione di questo negotio come benignamente ha detto di fare per consolar l'oratore, il quale pregarà per la lunga vita, et felice stato di V.Sta.

(a matita: Si S. placuerit comittere dum ordo ut .. legitima probatione et statuerit oratorem per vim et metum subdiaconatum ordienm suscepisse et claret ei licere libere matrimonium contrahere...)

353v

[appunto del segretario] Ordinationis ad subdiaconatus per vim petit dispensari ut possit contrahere matrimonium.

354r

Don Alonso de Aquila gentilhuomo spagnuolo di casata nobilissima fratello della principessa di Meso et Marchesa de Almenara. Essendo giovane et vivendo soggetto ad un altro suo fratello maggiore quale lo teneva in casa sua et lo sustentava non havendo altro da poter vivere al quale esso oratore haveva rispetto et riverenza paterna, ad instantia et per importunità del detto suo fratello fu forzato di ordinarsi delli quattro ordinii minori, et di subdiaconato da certo vescovo titolare il quale senza dispensatione apostolica ne anco licenziato dall'ordinario in uno solo giorno extra tempore promosse l'oratore a tutti li sopradetti ordini, per il quale et altri simili il detto vescovo fu punitao l'oratore vedendosi promosso contra la sua avolontà perché realmente non consenti in acta susceptionis ordinis non essercitò mai ne ha essercitato atto alcuno che si convenga alli detti ordini, mai più tosto ha fatto atti contrarii di soldato et cavagliere secolare, et lasciando da una banda che non pigliando moglie l'oratore la sua casata è in periculo di stinguersi a fatto, et dandar maggiorato a persone stranee, per salute dell'anima sua che dubita di potersi salvare in questo stato , et perché realmente non consenti in actu susceptionis ordinaum per haverli pigliati come di sopra si contiene sforzato del suo fratello, però humilmente supplica la sta va gi faria gratia di conoslarlo, dispensando seco che possa contrattar matrimonio perchè in simili casi et etiam più gravi di antecessori di VTRA Santità hanno fatto gratia di concedere simili dispensationi; come

si farà veder per li essempli che si daranno alli illmi ssi cardinali alli quali v s.ta commetterà la cognitione di questo negotio come benignamente ha detto di fare per consolare l'oratore et perché V. Sta ha commesso questo negotio al card. Carafa, il qual è occupatissimo in negotiis di maggior importanza, et però questo patirebbe disagio per la tardanza della speditione. Però supplica l'oratore la Sta V. humiliss.te si degni commetterlo alli Illmi Sri cardinali quali furono nominati per la causa del Scipione di Gioiosa, o veramente ad altri che piacerà a Vostra Santità che esso oratore preparerà sempre per la lunga vita et felice stato di V. Beat.ne Quam Deus
Se supplica che nominaci inde un'altra congregazione

[si allegano precedenti:

355r

valentin. Dilecto filio Theodorico Dno temporalis Borschit treren. Dioc.

Pius V

Dilecti filii salutem exponi nobis nuper fecisti quod eum antiqua familia nobilium a metternich dnorum temporalium in Borchit Treren dioc. Qua inter caeteras nobilis familias ingenuis virtutibus, et sancte sedis apostolica observantia hactenus claruit in eam angustiam devenerit ut ex illa impresentiarum, duo solum super sint fratres quorum. Unus miles hospitalis Sancti Joannis hierosolimitan. Eiusdem hospitalis religionem pridem professus in perpetuo celibatu vivere alligatus tu viro alter sacro diaconatus ordine constitutus anni spe procreandi legitime sobolis destituti estis unde si sine sobole esse humanis decidere contingerit nedum secuturus vestrae familiae prole interitus virum etiam vestra avita bona ac subditi et vassalli praesertim domini praefati ad non orthodoxos nec catholicos perventura essent cum autem sicut eadem exponitur. Subiungebat tu non proprio aliquo affectu vel desiderio carnali sed familia tua domini praedictorum ac fidei catholicae inter tuos subditos et vassallos conservandorum studio ducaris. Nobis humiliter supplicasti quatenus de beneficio assolutionis in vinculo predicti ordinis quo timeris ac congrue dispensationis quam aequo tibi in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur te specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et a quibusvis excommunicationibus censentibus huiusmodi supplicationibus inclinatis et ab omni vinculo cui rationi dicti ordinis etiamsi in illo munstraveris adstrictus existis ex nunc penitus et omnino apostolica auctoritate tenore praesentium absolvimus a ex nunc et tota

liberamus tecumque ut matrimonium cum quacunque seu quibus cunque muliere vel mulieribus nullo tibi ois iura prohibita vel prohibitis per verbus de praesenti et pluries et successive **364v** contrahere illudque in facie sanctae matris ecclesiae etiam solemnizare ac postmodum consumare et in eo quo ad ris remanere illoque ut liberi et licite pois et valeas ordine predicto ac quibusuis apostolicis provincialibus et synodalibus constitutionibus et ordinationibus caetrisque contrariis quibuscunque nequaquam obstantibus esses auctoritate et tenore de specialis dono gratiae dispensamus. Datum Roma apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 18 novembris 1569 Anno quarto.

356r

Dilecto filio Joanni de Legnicano clerico pacen. Civitatis vel dioc.

Gregorius pp. XVIII

Dilecti fili salute exponi nobis nuper fecisti quod alias genitor tuus putans humano ut fit consilio aliis suis filiis et domui suae melius consultum fore si tu clericali militiae ascribereris, te in septimo clericali caractere insigniri in octavo vero tibi canonicatum et praebenda et in undecimo decanatum ecclesiae pacen. Ex quibus eodem genitore tuo superstite nullos fructus indebite percepisti conferri et postremo indecimo septimo vel circa tua aetatis respò annis te ad subdiaconatus ordinem in quo nunquam ministrasti promoveri metu et reverentia paternis contradicere non audentem curavit, et coegit. Cum autem sicut eadem expositio subiugnebat tu ad laicalia vota semper aspiraveris et ppea canonicatum et praebenda, et decanatum pto demiseris et pro consequendo super praemissis app.na provisione a sede apostolica genitore tuo vita functo nuntium huc transmissis et postmodum cum videries pradietam nuntium negocium hmodi ac finem nin perducere , in personarum(?) ad Rom. Avesseris cupiasque matrimonium contrahere et pater liberorum effici ob dicti vero subdiaconatus ordinis susceptionem desiderium tuum in hac parte adimolere nequias sede apostolica incosulta quare nobis humiliter suppl.ci fecisti quatentes tibi in praemissis more pii p.ris opp.ne consulere de benignitate apostolica dugnemur. Nos igitur te specialibus favoribus et gratiis prosequentes a quibusuis ex.cois censentes tecum ut susceptioni subdiacognatus ordinis hmodi, aliisque praemissis nn obstantibus matrimonium semel ac pluries successive cum muliere nullo tibi iure prohibita legitime contra re illudque in facie ecclesiae solemnizare ac deinde consumare in eo que postmodum remanere libere et licite valeas

apostolica auctoritate tenore pontifici de speciale dono gratiae dispensamus tibi super praemissis facultatem et edimus et indulgentiamus. Prolemque ex eodem matrimonio suscipiem legitimum fore decernimus. Non obstantibus praemissis ac apostolica 356v necnon in provincialibus et sinodalibus consiliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Dat. Roma apud sanctum marcum die XIII augusti 1574 anno tertio.

357r

dilecto filio Didaco de Vargas Manrique clerico toletano

dilecte fili salutem. Exponi nobis nuper fecisti quod tu alius postquam fidem dederas clandestinam delortae in christo filia Mariane de Japia mulieri incolae oppidi complutensis dioc. de eam in uxorem ducendo ac ipsam marianam ante concilium tridentinum in parochiali ecclesia carnaliter cognoveras, prolemque susceperas iussu dilecta in christo filiae antoniam etiam manrique matris tuae ac hortatu fratrum et consanguineorum suorum a venerabili fratre episcopo licien. Ad subdiaconatus ordinem promotus fuisti. Verum cum exinde inimicitiae, litesque et scandala exortae fuissent cupiens prolem suscepta legitimationi ipsiusque Mariane quae adhuc invenis existis ex parentibus et ex fratribus orbata reperit necnon in illorum bonis legitima haeres est effecta honori necnon scandalis et litibus quae exinde subsecutae fuerant ea qua posset ratione consuli, nobis humiliter supplicari fecisti quatenus tibi statimque tunc in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos qui scandalis quibusque quantum cum deo possumus libenter obviamus te a quibusvis excommunicationis, censentis huiusmodi supplicationibus 357v inclinati, qui ut asseris de nibili genere procreatus existis a quibusvis excois aliis sententiis ex poenis per te propterea forsitan incursis apostolica auctoritate tenore pretium(?) in utroque foro absolvimus, et totaliter liberamus, teque ad famam honores et dignitates ac cum in quo ante praemissa quomodo. Eras statim restituimus reponimus ex plenarie reintegramus, omnemque in habilitatis et infamia maculan abolimus at annos singulas lites causas at processus desuper factos cassamus et annullamus perpetuumque super praemissis silentium imponimus, necnon omnes, ex quos fructus redditus proventus iura obventiones amolumenta, et distributiones quotidianas a te ratione canonicatus, ax prebenda ecclesiae toletana quae aliquot anno obtinuisti indebito percepta ita ut ad

nullam restitutionem teneari tibi quatenus opus sit remittimus et condonamus at tecum cum matrimonium cum dicta Mariana quae etiam nobilis ut similiter asseres existit per verba legitimae de presenti contrhere illud in facie ecclesiae solemnizzare ac in eo postmodum remanere libere, ... possis auctoritate de tenore praemissis dispensamus promeque ex .. susceptam et suscipiendam in posterum legitimam declaramus. Non obstantibus praemissis ac apostolicis universalibus, provincialibus constitutionibus, 358r et ordinationibus specialibus et generalibus privilegiisque quoque indultis ex literis apostolicis sub quibuscumque tenoribus ac formis ac alias in contrarium que multum concessis. Quibus omnibus etiamsi de illi eorumque totis tenoribus specialis, specifica repressa et individua non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia repressio habenda aut aliqua alia requisita foram ad hoc servanda ... illorum tenores presentibus pro repressis habentes illis alias in suo robore permanusis hac vice dumtaxat specialiter ea exposuit derogamus caterisque quibuscumque. Dat romae apud sanctum petrum die XIII januarii 1573, pontificatus nostri anno primo.

359r

Pius V

Maii 1567 pro Rutilio Mantaco ut possit contrhere matrimonium non obstante ordine subdiaconatus.

Junii 1567 Pro Francisco ramesino Mantuano, simili

Aprilis 1568 Pro Marguardo Bent Zenanu de Svevia super diaconatu

Julii 1569 Pro Henrico a Hazfeld Canonico Maguntin. Simile super subdiaconatu

Gregorius XIII

Del 72 Diego de la Penuela ut possit contrahere non obstate ordine subdiaconatus

Del 76 Ansuezia Polia vicario di S. Pietro simile

Del 83 Roderico Perecho simile

Illmo et revmo D. Car.li Carafa proponente civitaten pro D. Don Alfonso del Aquila.

Copia decisionum

Nec videtur bona responsio applicari ad instantiam de baptismo nam quidam respondent quod in baptismo totus honore(?) retrovatur quoad propositum nihil facere videtur Sotus

respondet quod baptismum non est tam proprium votum que professio religionis que non requiret aliam compensum quam ecclesiae. Quo ratio non videtur omnino concludens quia sic ut in baptismo requiratur non resistencia ita et in ordine et cu mordo regulares iisdem terminis (in hac materia) sicut baptismum, idem erit de voto illi ordini annexo Nec opinio ante contractum matrimonium providet magis saluti animae et magis convenientes honestate ordinis sacri ideo domini magis acturum(?) esse existimabant quod franciscus Itor preteret dispensationem omnino a papa et dicebant quod hmi metus prestat iustam causam illam concendendi ut decet(?). navarro in loco allegato ut .. eligeret magis tutam viam.

Quoad iurisdictionem distinguebant dni quia si dubiatur an ad sit iurisd. Pronuntiandi teneri vel non teneri ad continentiam et ad est procul dubio iurisdicctio sed si tenemus quod de iure fit obligatus ita ordinatus continere non adest iurisdicctio pronuntiandi eum non teneri sed hoc casu indiget dispensatione vel saltem commutatione.

Coram eodem R.P.D. de Grassis

In eadem causa valentin. Subdiaconatus

Lune 22 martii 1574

In questione proposita an franciscus iter teneatur ad voti et continentia observationem domini his que .. in alia positione deducta fuere inherendo(?) dicebant doctoris in hac materia admodum varie locutus fuisse et ideo si auctoritatibus esset certandum res magnam difficultatem habere videbatur licet ... per informantes pluros referantur pro negativa ut ex serie per eosdem informantes relata auctori potest tamen dicebant dni rem non omnino ita se habere nam multi pro ea alligata nihil firmare videntr et specie [...]

Veneris 15 januarii 1574

[si allega un altro parere sulla stessa causa valentin.]

374r

Illme e reme dni In causa Alphonsi del Aquila de duobus est breviter agendum.

Primum est an papa possit cum dicto don aalphonso qui sacro est subdiaconatus ordine initiatus dispensare

2° est an adsit causa sufficiens dispensandi

circa primum nulla est diffcultas quia omnes doctores et canonistae et theologi uno consensu admittunt posse romani pontificem dispensare super voto solemnizato per

susceptionem sacri ordinis et omissis canonistis de quibus minus dubitare licet in theologis sunt sanctus Thom. 2^o 2^o quest 88 art xi et lib 4... distinct. 38 q prima art 4 ubi Petr. De pollute q.e 4 art4 conclus 10 et dominicus Sott. Lib 7 de Iust et Iur q.e4 art2 propositione 2^o subvertitur ergo secunda propositio et Sylvest. Ver(?) votum 4 q-e 5 ubi dicit omnis in hoc consentire quod papa potest super dispensare.

Ratio firma et vera qua mittitur haec communis sententia est quoniam debitum continentiae non est essentialiter annexum a ordini sacrao sed solum in constitutione ecclesiae et ideo potest super eo dispensare.

Circa 2um nodum una causa sed plures concurrere et suad.. videntur quod dispensare possit et debeat.

Prima est quoniam adest vis et metus illi seu timore fratre incussus qui erat iustus metus cum a fratre aleretur et sustentaretur orator ergo non teneatur continere quia continentia libera et voluntaria esse debet c. per latum de his qui vi mittans.

Et quod iste talis qui per metum seu vim conditionalem ordinem sacram suscipet non teneatur continere videt tenere Turrerem in c. p^o n.2 distinct. 74 et Fott sibi contrariis lib. 1^o de iust. Et iur. Quaest. 2^o art 1 et lib4 sent. Distinct. 25 q. 1 art2 vir. Hinc autem emergi tubi dicit hanc esse probatorem sacram et tale votum continentiae per metum emissum in nullo foro tenere.

Et corroboratur ista sententia quoniam continentia ex natura sua requirit libertatem et quod sita licet ob omni coactione et sua ... potest sed impetrari non debet c. integritas 92 quest. 1^o.

366v preterea Imoc. In cap. vel. Non est compos de tempo ordini n. 1 quem ibidem sequitur Hostien. Et panor. In c 1 n. 3 de cleric. Per saltum promotum et Anchar. Et Imol. In clem. Fin. De etat. Et qualit. Propterea dicit putrum nondum doli cacem ad sacros ordines promotum et postea factum adultum non teneri ad servandum continentiam quia sicut se non potest expresse obligare ad votum ex defectu voluntatis et iudicii ita nec tacite.

Sed in isto qui per metum ordinatus fuit reperitur defectus libere voluntatis ergo non tenes ad continentiam servandam.

Et propter istas rationes credo veram esse supradictam sententiam.

Non ostante si dicatur quod eum iste subdiaconatus per metum conditionalem ordinatus sit vere et proprie subdiaconatus quia revera suscipit characterem capi maiores et item

queritur extra de baptis. Et eius effectum, non potest contrahere matrimonium quod est subdiaconis interdictum cap cum in preterito 84 distinct cap a multis extra de etate et qualitat.

Quoniam respondentur verissimum esse quod talis subdiaconus per metum illum ordinatus est vere et proprie subdiaconus sed votum continentiae non est essentialiter si ordini annexum sed solum in ecclesia constitutione vix communem et veram omnium doct. Sententiam quare bene potest dari visus subdiaconus item diaconus et sacerdos propter characterem sacramentalium impressum qui tamen non teneatur continere cum in istis continentia non sequas. Necessario ipsum sacrum ordinem sed solum ea ecclesia constitutione et ita contingit in pueris ordinati et in ordinatis per metum ut in caso nostro quare extra veros ordines suscipiant sed ad continentiam servandam non obligantur.

Quod vero orator per metum et con. Suam voluntatem reciperet dictum ordinem per exteriores actus potenter demonstravit cum non exerceret actus conformes pro ordini ..potest contrarios.

Voluntas autem et animus per signa interiora intelligunt et qualitas factor. Demonstrat intentionem animum et voluntatem actor. Quod ait ... illud rectissime a de divor. C. milit. Codicillis veteran. Ff. de milit. Testam. Et per intrinseca facta intermissa cognoscunt et interiora iudicant secreta animi interiora 367r c. sit. Sine culpa ei quiterum. De edilit. Edit.

Immo vero plus est factis aliquid demonstrare quam verbis dicta c. si tamen sine culpa ei qui sic verum ff. de edilit. Edit ibi multo enim amplius est id facere per pronunciare ad idem text, in l. reprehendenda c. de mistit. Et substitit. Et in c. ad audientiam et in c. dilecti .. secundo extra de appellat. Et docet copios. JO. Rotos. Tract. De heret. Par 1 n 284 et multis sequen.

2° causa est conservatio nobilissime familiae qui conservanda et duratura videtur si or. Matrimonium contrahat quod non est continendum cum reipublice intersit nobilissimas familias conservari qui et rempublicam tuentur et catholicam religionem cum opus fuerit amplificent et defendant.

Nec est insolitum quod sedes apostolica ob nobiles familias conservandas suscitandas dispenset cum voto astrictis ut possint contrahere matrimonium nam ut cetera omittant anno 1564 cum Ioanne periscosco Bohemo milite professi sti joannis hierosolimitani dispensavit ob prolem suscitandam quia erat de nobili familia et hoc anno 188

santetissimus snus Sixtus quintus cum domino Scipione de la Gioiosa milite etiam sancti joannis ob illam familiam conservandam et propagandam dispensavit ut voto solutus matrimonium posset contrahere.

Difficilius est autem cum regularibus seu professis aliquam religionem per sedem apostolicam approbatam que cum sacerdotibus secularibus diaconis vel subdiaconis dispensare quoniam ordinibus sacris continentia non est essentialiter insita sed solum in ecclesia constitutione regul. Viro monachali et profitentibus regulares religiones essentialiter est annexa ut docit text. In c. cum ad monasterium in fin. De stat. Monach. Et trad. s.tus Thom. 2^o 2^o q. 88 art. xi. Dispensavit item sancta sedes apostolicam .. cum aliis ob causas que militant in ipso dno alfonso ut apparet in ipsis exemplis quorum copia datur.

3^o causa est etiam magni momenti vez. Salus et remedium animi ipsius oratoris qui dubitat posse salutem consequi in statu clericali valde displicent deo coacta servitia et propterea diversos status et ordinis in ecclesia militan sua divina providentia collocavit et multas mansionis sapienter distinxit ut homines intra tandem ecclesiam et sub una fidei indivisibili unitate militantes tandem ad celestem patriam possent suaviter pervenire non perceptit castitatem et continentiam sed suasit unde castitas non est res praecepti sed voti d. c. integritas. 2 q. 1^o.

Et non potentibus facile continentiam servare beatus pauli dixit melius esse nubere quam viri infert vim deus mentibus hoinum ut per hanc viam vel per illam se omnino sequantur sed diversa sunt itinera intra eandem ecclesia orata consistentia quibus ad eundem salutis portum pervenire possimus unum quodque deus libere permittit homines eligere ut per illud progressi salventur.

Diximus deum permittere ut hominus libere eligant eam viam et statum quem voluerint quoniam quamvis postquam elegerint non suscepto statu permanere cogantur, nempe in statu matrimoniali, sacerdotiali attamen unusquisque eum statum libere eligit non coacte proficit et ideo si quis coacte profiteatur vel monachismum vel matrimonium contrahat vel ad sacris ordinis profiteatur ei iura subveniunt et de opportuno remedii provident oratore fideliter detrimentum anime qui cunctis rebus peritor(?) est infeliciter patiantur quoniam hmodi coacti professionis et matrimonium inviti contractus infelices exitus solent habere capi eum ad locum et c. requisivit de sponsa..

Cum ergo dnus domn Alphonsus metu susciperit ordinem subdiaconatus et dicat si non sperare quod in illo statu salutem et quietem animus possit consequi sub metum est ei non eo statu reponendus in quo possit salvari neque in hoc debet.

Princeps sive moderator xpiane reipublice esse magis severus quam deus qui suaviter omnia disponens non imposuit hominibus tam grave onus quod ferre non possint.

Iam quantum attinet ad hanc difficultatem consequente salutis eterne quod proponit dnus don Alphonsus eius assertioni standum est quia in spectantibus ad salutem animi 368r statuer dicto partis seu eius qui confites suam imperfectionem capipastoralis de except. C. pntium de test. C. si vero il 2° de sent. Excomm. Panorm. In c. tua non n. 5 nut. 4° ex de spons. Et ibi not. Communiter doct.

Ex his omnibus concludo concedendam esse domino don Alphonso dispensationem ut non obstante dicto subdiaconatus ordine quem metu suscepit matrimonium contrahat.

[fine]

11

Per Marina de Porras

f. 375:

Fu supplicato li mesi passati per mense a v.b. a nome di Giulio Cesare de Alagni di napoli, detenendo donna marina de porras sua moglie cattivissima viat, et vivendo in continuo adulterio si desse ordine che per salveza dell'honor suo fosse messa in un monastero il quale memoriale fu mandato per ordine di V:Beat.ne dal signor card. Rusticucci a mons. Nuntio di napoli rimettendosi però circa la dimanda fatta al suo parere et sebbene tutto ciò si presuppone esser falso anzi si pretendono dalla banda di detto Giulio cesare molti notabili inconvenienti nondimeno mns. Nuntio, come quello che havvea avuto cattive relationi dell'oratrice ma però dal medesimo giulio cesare, et non è infomrto della verità l'ha fatta così exabrupto carcerare, et metter nel luogo del rifugio di napoli con molto disonore suo che perciò supplica humilmnete a V. Beatne che le piaccia s'ordinare che nella sacr. Congregatione de vescovi o dove le parrà si vedano le sue ragioni et che scriva poi quanto le parrà ai giusta al suddetto mons nuntio.
Odoardus Santarelli manu propria

Congr. Concili respondit scribendum ad d. nuntium, ut si res ita se habit, nec quidam aliud obstat, si nat causam hanc coram episcopo aversan. suo marte decurren.

Beatissimo Padre sess 24 c. 1° reform matr.

376r : "M.ro Angelo Scorza di Rocca Secca dioc. D'Aquino fideliss.o et devotiss.o oratore di V.S.ta humilm.te espone come dal mese di Aprile pross.o passato ottenne una littera dalla Congregazione in virtù de un memoriale et s'è venuto alle publicationi, come si conveneva tre volte nella chiesa et hora che sono spedite, l'Arciprete di quella terra ciò nonostante, qual si chiama d. Ottaviano non ha voluto lassar dar l'anello senza licenza di Mons. vescovo d'Aquino, et havendo dimandato fide delle publicationi fatte per il d.tto matrimonio per posser venir alfine d'esso, quella l'è stata negata allegando che la donna non sa li dieci comandamenti della Santa Chiesa et perche conosce l'o.re che la cosa non può venire a fine se da V.Sta non vi sarà dato remedio, poichè tre volte sono andato alla presentia di d.tto vescovo et sempre tien detto che ritorni. Però si ha ricorso da V.Sta supp.la che sia contenta dar ordine a mons. rmo vescovo d'Aquino che non essendoci altro impedimento che il sop.to di non saper li dieci comandamenti voglia far effettuare il matrimonio, perché tra contadini, et massimo donne ignoranti non si trova tanta particolarità, vivendo quelli semplicemente, con dar commissione al d.tto suo arciprete che voglia senza altra eccezione celebrare d.tto matrimonio, conforme a,la volontà di ambidui li sposi com'è cosa giusta, acciò si possa venir al fine, et si levino dalle spese, essendone persone povere che il tutto riceveranno per grazia da V.s.ta et pregaranno N.stro S.re per la sua conservat.ne

Congregatio Conc. Censuit nisi aliud subsit impedimentum non prohibendum quominus matrimonium celebretur

12

Ff. 380-390:

fascicolo che raccoglie casi sulla clandestinità dei matrimoni

Illmo et Revmo D. carli Caraffae sacrae congregationis concilii tridentini praefecto

Sess. 24 c.1° de Ref. Matr.

Pro resolutione dubii ab inquisitoribus toletan. Propositi super validitate cuiusdam matrimonii

380r

Dno Card.li Toletan.

Illme et Revme Dne

Joanna Victoira nata in civitate Oretan. Et parrochiana accae sti andrae in dta civitate voluit contrhere matrimonium cum Petro Olivario nato in oppido de alcantara ad quem effectum dicti contrhentes mutaverunt sibi noia et a locumtenente vicarii gnalis oretan obtnerunt directum Didaco Hortiz parrocho sti Antonii civitatis Oretan, per quod praecipirbatur dicto parrocho, ut in continenti praefatos Joannam Victoriam, quae tunc vocabat se Joannam Cepedam, et Petrum Olivarium, qui appellabat se Petrum Morales desponsaret. Eo mandato recepto dictus didacus hortiz parrochus sti antonii credendo se desponsare contentos in mandato sibi directo non facta alia inquisitione nec adhibitis aliis solemnitatibus eos desponsavit, cum tn nec ipsa joanna esset sua parrochiana, nec ipse petrus sibi subditus cum esset ex regno valde remoto et multum differente a civitate Oretan. Pti autem contrahentes licet se habuerint et tractaverint tamque sponso, et velut tales se haberi et vocari permississent tam in secreto quam in publico numquam ta carnalem copulam habuerunt.

Hic sic positis primo quaeritur: an dispensare in solemnitatibus matrimoniuu inductis et requisitis a sacro concilio tridentino sit reservatum solis episcopis ita et taliter quod eorum vicarii idem sint quamvis ad id habeant speciale mandatum.

Secundo an vicarius gnalis virtute mandati sui vicariatus perquem datur sibi facultas omnia et quaecumque expediendi, quibusdam tn exceptis .. institutione, dotatione et erectione capellaniae et concesssione literarum dimissoriales .. an inquam virtute istius gnalis mandati possit dispensae super monitionibus quas in matrimoniis faciendas esse iubet concilium tridentinum, et an possit dare facultate alicui qui non sit proprius parrochus ut possit dacramentum matrimonii habebant in specie talem facultatem.

Tertio casu quo praefatum matrimonium esset per verba de pnti de quo tamen non constatar sit validum vel invalidum ob defectus supra narratos, ita ut praefati contrahentes licite possint ad alias nuptias convolare.

Die II Martii 1588 Congr concili Com. Car. Et Aret. Censuit licere gnali vicario denunciationes remittere.

Posse licentiam specialem tn et expressam concedere sacerdoti, qui non sit proprius contrahentium, ut matrimoniii celebrationi intersit.

381r

An omissio edictorum, quae praecedente debent celebrationem matrimonii ex constitutionibus synodalibus diocesis, et consuetudine immemriabilis, quam servandam esse etiam post conc trid congregatio declaravit, reddat matrimonium clandestinum, proleng. Illegitimam, perinde ac si matrimonium contractum esset sine parocho et testibus

Videri possunt decis. Putei 139 et 262 lib. 3 in impress.

Die 29 aprilis 1587

Cong. Concili col. Pal. Sen. Car. Can. Sal. Ver. Montreg Spin Lanc. Ald. Censuit non reddere sed utique conrahentes incidere in poena excommunicationis constitutionibus synodalibus propositam.

382r

Presuppositis litteris sacri huius nostrae congregationis ad diem 20 augusti 1578. Rmo D epo Hieracen conscriptis videlicet edicta celebratione matrimonii ex consuetudine ante concilium fieri solita erant in civitate et diocesi hieracen nuncquoque servanda et retinenda ex c. p^o vers. sique provinciae sess 24 de reform matrim.

Et decis. Putei 139 et 262 lib 3 Achill. Decis. 1 et 2 de clandest dispens. Quod matrimonium est clandestinum illegittimaque proles si in his locis in quibus proponi solent edicta, omittantur.

Ac quoad in die jovis sancti in civitate et locis diocesis hieracen, legi consueverunt capitula synodalia, interque sub numero 28 adest quod sub poena excommunicationis nemo audeat contrhere matrimonia nisi recepto solito hoc edicto, et publicato.

Nec non ad ostendendum valide contracta esse matrimonia, edicta haec transumptari solita esse, itidem formari processus contra non observantes consuetudinem hanc An omissis edictis huiusmodi matrimonium dicatur clandestinum, prolesque illegitima, veluti si sint testibus, et parochus contraheretur.

R. non esse clandestinum, quia repugnat fuisse contractum(?) servata forma concilii et esse clandestinum vel plene illegitimum et hoc capite.. stante declarate promissio denunciationum non initiat(?)

Decisiones Put. Praecedunt anteq. Per conditio data esset forma ad tollenda .. dessinitatem (?) Declar. Congregationis non includit permissio edictum qui ex repectare (?) principi(?) fieri debet. Reddat matrimonium nullum si alioque servata fuit forma concilii.

383r

sacra congregatio cum ad diem 20 augusti 1578 conprobavit usum hunc inveteratum in civitate et hieracensi dioecesi edictorum publicandorum, quemadmodum et laudavit salerni et id ipsum Put. Et Achill. In datis Decis. In Germania non est super hoc ulterius imorandum, et eo magis quod tunc incontradictoris contra castriveteris oppidum eiusdem hieracensis dioecesis, iudicando, edictum corroboravit ex trid. Conc. C. 2 sess 24 de ref. Matr. Vers si quae provinciae.

Neque obest quot si declaretur ex mente praenarratarum decisionum omissione edictorum clandestinum causare matrimonium, prolemque illegitimum, libertatem matrimonii restringi, quam denunciationis omitti possunt, nam et si hoc verum sit generaliter loquendo, et cum causa, ut patet ex eodem concilio versus quod si aliquando, tn ubi adest haec edictorum consuetudo pariformiter observanda est, et nisi episcopus ea omittenda duxerit aliqua de causa, tunc matrimonia clandestina iudicandum est.

Nam consuetudines locales quam maxime attendendae sunt, neque ad alios seculares trhendae. Menoch. Cons. in fol. 290 et id dixit pluribus in llocis idem Trid. Conc. Itidem episcopus potest(?) [prout?] aliquid statuere quod a concilio omissum est in maiorem tn eiusdem observationem et poenis gravioribus quam canones, ipsumque conciliorum expresserunt c.2 sess 22 ibi poenis vel maioribus de reformat. Dec. Cons. 299 col. 2 fol. 226 doct. Inc qd super his de maio et obed.

A simili videmus, quod per episcopales excommunicationes, approbatas passim a theologis. Et precipue a navarr. In sua sum. Aguntur et ipsi sponsi tempore publicandarum denunciationum revelare impedimenta parrocho et tn hic non dixit trid. Conc. Licet sit in maiorem ipsius observantiam.

Quemadmodum etiam quo dubi est consuetudo qd fiant matrimonia in faciam ecclesiae materialis non sufficere videtur qd coram paroco et testibus contrahetur. In hac enim materia celebrandorum matrimoniorum idem conc sess praefata c. ultimo ad epos remisit, ut ea qua decet modestia et honestate fieri curarent, sancat enim res est matrimonium et sancte tractandum.

Alias si passim sine huiusmodi poena de qua DD de Rota, udi est consuetudo, matrimonia sine edictorum publicatione, celebrarentur, utique frustratorira redderentur, qt quam maxime lederet honestati, et validitati ipsorum, eo magis quod in ventre ut diximus, edictui, adest excommunicatis contra scientes et non revelantes.

384r

Achill. De Grass. Sub tit. de cland. Desp.v

Clandestinum matrimonium tenuerunt DD. In una colonien. Legimitatis coram di Puteo in uno loco quis accipisset unam mulierem, et in alio eam duxisset, et ibi publicasset edicta cum esset consuetudo in illis locis ea publicandi iux cap fin hoc .. ut si postmodum appareret eam professam matrimonium dissolveretur, et filii illegitimi iudicarentur, nam licet eam invenisset in monasterio levitar. Et non appareret, an profiteretur, tunc quia eam ex eo loco acceperat, et in alio loco eam trduxerat, et constabat in alio 3° loco emisissio professionem, iudicarunt crassam ignorantiam iux leg. Quia contra dicto incis. Nup. Not. In c. eos dicto tempo ordin. In 6 et c. fi. 55 p° cum ibi not. Hoc et quando lex in c. c. fi. 55 p° vult non servatis edictis ignorantiam non excusare et impedimentum quondocumque superveniens impedire matrimonium.

Alio fuit dubitatum, an ex eo, quando ambo rediissent a loco ex quo fuerat traducta et ibi habitassent per tempus triginta annorum an propter longum tempus fuisset urgata malfides, et licet dubium facerent dict. Bar. In c. fin. C. unde eum ibi trad. in duabus addito cum conocrdat per Alex. Cons. 25 i. 2 et dic. 95 272 quicquid dicat Imol. In c. fi. In 5 col. D. prescrip. Etiam in l. celsus col. Fi. Quod comprobatur qn on prescriptione triginta annorum bonafides etiam causatur ex errore iuris in tradit Paul. D. Cast. Declarando in c. celsus 3° not. De usucapio cum concordati bi per Bal. In 4 not. tn supradictis non obstantibus, DD duplici capit noluerunt excusare illud matrimonium, ideo qndo viam supradictam non procedunt qndo istimus in casu, in quo contractus

requireretur, et cum certa forma quoniam tunc ea non servata insurgit a iure reprobatum, quo casu Bal. Ind. 4 not. Perduar. Col. Disputando arumpost fely et alios ita limitat supttam materima ut in cau nostro requiretur certa forma edictorum, qua non servata, titulus reprobatum non suppletur, ego respondebam quod sic erat aequivocatio, nam etiam data bonafide quoniam quis nesciret impedimentum super **384v** impedimentum supervenines, etiam utroque ignorantia dirimet matrimonium, et ignorantia sive bona fides numquam excusat, nisi servata forma d. c. fi. Ut habetur ind. 55 primo et ita est verum intellectus huius tex. Et placuit dominis.

385r.

an omissio edictorum quae ex consuetudine immemorabili diocesis et constituionibus synodalibus precedere debent, celebrationem matrimonii et servanda esse etiam post conc. Trid. Congr. Declaravit reddat matrimonium clandestinum plerique ex eo illegittimam perinde ac si matrimonium contractum esset sine testibus et parochio.

Videri pnt. Put. Decis. 139 et 262 p^o 3^o in im..

Etsi cap. p^o sess 274 de refor matr. Trid. Conc. In fine post recensita solemnitatem in matimoniorum celebratione adhibenda suadeat etiam retineri laudabilis provinaciarum consuetudinis, et sic etiam ectorum oppositione solitam; tamen illorum omissio non videtur reddere nullum matrimonium.

Nam si omissio denunciationum statutarum per verba praeceptiva, ibi denunciatur, non irritat matrimonium, multo minus irritabit omissio oppositionis edictorum, quorum consuetudinem conc. Per verba tantum suasoria omprobat, ibi eas retineri vehementer optat.

Cpnfirmatur quia concilium ubi voluit prpter solemnatae omissa irritari matrimonium id statuit exprese, ut in vers. qui aliter irritat matrimonia contracta sine parochi et testium praesentia ergo ubi non irritavit, dicendum est noluisse l. unica sineunte ad deficientis c. de cad. col. Actus namq factus contra prohibitionem legis non est nullum si in ea non fuerit appositum decretum irritans Bar. In l. universos C. de decur. L. p^o Dec. Cons. 17 n. p^o et 2 et 3^o.

Praeterea appositio edictorum facienda est ante matrimonium quo fit ut non sit solemnitas substantialis, sicut est parochi, et testium praesaentia 384v quae in ipso actu celebrandi intervenire debet ex doct. Bal. In l. universa C. de praec. Imper. Offer. Ubi

inquit eam tantum solemnitate censi substantialem, et omissam actum reddere nullum, quae ex dispositione legis requiretur eo tempore quo actus geritur; quam opinione sequunt ibi Tas. Et coeteri passim. Non obstant allata decisiones; primo quoniam quo tempore facta fuerunt non erat aedictum trid. Conc. Quod dicit(?) matrimonia clandestina rata, et valida esse. Secundo quia illa procedunt quando ultra omissam solitam aedictorum oppositione, detectum(?) fuit impedimentum dirimens matrimonium, scilicet professio, vel consanguinitas, nam solam omissionem aedictorum etiam eo iure veteri non efficere matrimonium nullum sentit Abb. In cap. fin. De clandest. Despon. N. 9.

Libri litterarum 6, f. 229r.

Rev. Dne Visa matrimoniali dubitatione libello his literis adiuncto comprehensa, sacra congregatio cardinalium concilii tridentini interpretum censuit, matrimonia eo modo qui dicitur contracta non dici clandestina, sed contrahentes incurre in poenam excommunicationis constitutionibus synodalibus propositum. quod ad illam scribere volumus, ut sciat, quid sibi in huiusmodi casibus sit observandum. interea bene valiat in D.no, qui sua gratiam donis eam cumulare dignetur. Roma die penultima septemb. 1587

13

f. 402r:

Postquam Marchisia de Losel nobilis cum nonnullis aliis levationi cuiusdem prolis Georgii de Chasteautierry et nobilis laici sagien dioc. Tanque testis ut fieri consuevit in dicta dioc. Astiterit et pns. (praesens?) fuerit ad levatum non tetigerit neque ei nomen imposuerit, dictus Georgius et Marquisia matrimonium inter se per verba de pnti (presenti) servatis solemnitatibus de more istarum partium servari solitis contraxerunt ac carnali copula consumaverunt nunc autem dubitant se aliquo cognationis spiritualis gradu attineri quamvis decreta concilii tridentini declarent nullum esse impedimentum inter similes assistentes supplicant propterea humiliter illis rmis DDV quatenus dignentur declarari si inter eos sit aliquis cognationis spiritualis gradus quominus libere in huiusmodi matrimonio remanere possint.

Alias Congr. Conc. Cens. Qui astitit solum, et non tetegit non contrahere cognationem spiritualem

Libri litterarum 6

276v

Illme et revme dne nri Ex libello Mariae de Chevalier, quem cum his literis ad amp tuam illma mittimus sacra congregatio cardinalium conicili tridentini interpretum censuit eum, qui tantum astitit baptismo, et infantem non tetigit, spiritualem congantionem non contrahere. Hanc congregationis sententiam amp.ni tuam illmam notam esse voluimus, cui re. Romae die XVI martii 1588

14

Pos Sess 5, ff. 712-729:

Lucana – Sess 25 de reliquis et ven. sanct.

Infrascripti sunt testis examinati creationi reliquiarum inventas in monasterium monalium sancti clare di Lucca

Die iii iulii 1587

Constitutus personaliter coram Mag et RD Bruto Farneto di Visso Iur. Vet. Doct. Illmis revmi domini D. Alex.ndri Guidicioni dei et apostolici sedis gra epi lucensi vic. Gnali al mag.co et R.D. Pompeo Sbarra Cathli ecclesiae lucens. Canonico assistente p.d. R. D: Vic.m vocati vic. D. Jo. Bapsta Garvettus sacerdos et confessor monalium scetae Clarae di lucca testis pro informat. Quadam medio suo juramento qui juaravit tactis . examinatus et interrogatus super quibusdam pretensis miraculi emanatis quarumdam eliquiarum existentium in d.cto Monastrio ste clarae.

Quaend. Sint ista miracula qui emanarunt in monasterio ste clarae et quomodo facti si habuit dicat omnia etexendatur

Essendo io cnfessore delle monache del monasterio di santa chiara di lucca da alcuni monache mi fu detto che sopra il capo del cricifisso attachato nella chiesa loro interiore vi sono scritte alcune cose li quali non intendevano per essere coperti parte dalla polvere, e parte dal fumo, et che desideravano intendere et cosa significassero pensando che fosseo lettere greche et parlandone loro con il decano Gigli loro prelato, disse loro che facessero leggerli da me, di maniera che il giorno di san barnaba et fu alli xi del mese passato di giugno ... con una stola montai al detto crucifisso et non potendo

scrogere dette lettere le stripicciai con un straccio bagnato con un poco di lescia tiepida et parte radendo la superficie oscurata scopersi le seguenti parole «Passio S. Laurentii, Passio S.cti Stefani, Passio Sti Andrae, Passio et il restante per essere consumato 712v non si può leggere, poi passio S. Luciae, V. Ligno Veracum. Crucis» nel mezzoo delle quali parole si scorgeva un piccolo pertugio in forma quarata in questa forma [disegno di un quadrato] il quale aprendo io con la punta del coltello vi trovai dentro un vilupetto di taffetà cremisi cucito con filo bianco molto ben conservato, nel quale erano cinque pezzetti d'osso et tre pezzetti di legno. Trovate queste cose fui pregato dala madre abbatessa et maggior parte delle monache a portarli nella infermeria a tocchare l'infermi che ivi si trovavano et la prima che fu toccha fu Suor Brigida figlia dello speziale michele Arnolfini di lucca la quale giacendo in letto con relaxationi di vino, fianchi, ginocchia et nodelli di piedi di persa per tal modo del moto et non poteva valersi né arrissarsi a sedere ne ad altro off.o se non tanto, quanto era aiutata da altri monache et quando fu toccha disse i giorno sequente issarsi sentita travagliare molto per tutta la vita et il travaglio seguitò fino app. alli sei hore di notte et poi senti quietarsi tutta la persona et la mattina sequente si drissò in piedi senza aiuto di persona. Secondo me fu riferito da suor Arnolfina sua zia et da altri monache et di li a poco si levò di leto aiutata da essa sua zia sola et andò a trovare un'altra inferma congratualndosi seco della gratia acquistata et il giorno sequente solamente fu ritta in poco sotto il braccio dalla stessa sua zia per andare in chiesa a render grazie a dio et poi è andata da se per tutto il convento. La seconda fu Suor Raffaella pur monacha di esso monasterio vecchia più di settanta anni la quale haveva patito sei anni continui una pena in un fianco giorno et notte la quale toccha con dette reliquie mai più senti passoni alcune, si come lei stassea mi ha detto. Dopo 713r toccha suor Filippa Vannelli cohetanea della sopradetta raffaella la quale era stata sei anni epiù senza poter vedere il S.mo Sac.to dell'altare né il calice quando era Alzato dal sacerdote alla messa; alli 14 del mese supradetto il giovedì cominciò a vederlo et seguita tuttavia avvederci si come da lei mi è stato riferito deciendo haver pregato più volte il signore et li facesse gratia et potesse vedere il suo s.mo corpo et sangue alla messa. L'altra et io tocchai con dette reliquie fu Suor Lavinia da Diecimo(?) di età di anni 35 incierca a mio giuditio trovandosi prima andatura slocata in osso appr.sso le parti vergognose ché per vergogna non sopportò medico alcuno o barbieri la medicasse et per 4 anni continui era stata in letto senza potersi

muovere per tali accidenti et tre altri anni è andata appoggiata con il bastone senza il quale non poteva andare; la domenica note et fu alli 21 di detto mese di giugno senti dirsi in sogno tu sei guarita et quella rispose che lei altre volte ha fatto tal sogno e che non è stato vero et di li anzi gran pezzo ma altra volta senti dirsi tu sei guarita et non lo credi; et ella disse credrà et il S. potessi resuscitare i morti. Dopo la notte media intorno alle sei hore si trovò lontana dalla sua cella un pochetto sotto la lampada del dormitorio in camicia et schalza non sapendo in che maniera fosse stata condotta ivi distandosi con spavento et sentendo sonare l'ave maria di s. francesco s'inginocchiò et detta avemaria se ne ritornò a letto suo senza alcuna passione della offentione et si trovava. Et questa fatto racconto a me la mattina sequente intorno alli 12 et hora so che va per tutto da se libera.

Interrogatus Di modo et causa scientiae Predictorum dixit, si predicta scire per ea qui supra dixit et quia vidit et udivit ut supra, interrogatus de loco et tempore dixit ut supra. 713v interrogatus de contest. Dixit de se teste et omnis moniales dcti monasteri circa persona ipsius estis interrogatus recte respondit; et quod est etatis annorum 67 et est sacerdos et fili grati die celibrat. Super aliis.

Die 7 iulii 1585

Constitutus Personarum coram supradicti Pompeo Sbarra canonico meq. Mag.us D. Aet. Medicinae doctor D. Antonius Mardonius(?) de luca examinatus et interrogatus super prid. Informatione medio eius iuramento qui iuravit tactis te p. interea si est fisicus et medicus et si autem medici exercire in civitate lucana et presertim si inservit monasterio sanctae clarae di lucca. Io sono medico et essercito l'arte detta medicina in lucca et fuori di lucca et particolarmente io servo il monasterio di santa clara a medicare le monache infermi di detto monasterio.

Interrogatus et dicat quot moniales a prine. Mensis junii preteriti 1587 in predetto monasterio sancta clara infirmae existibant et quomodo vocantur; dixit: Chi del principio del mese di giugno in qua se bene si ricorda erano et sono state inferme da sette ovvero otto monache potevano essere di età d'anni 25 30 et 40 et più e meno et non si ricorda una si chiama Suor Brigida, di età di anni 20 o 22; l'altra suor Raffaella Segiusti et suor Filippa et Suor Prudentia Vinutoli(?); Suor Cicilia et delle altre che non ricorda il nome.

Interrogatus et dicat de quondammorbo prefatae moniales laborabant et a quanto tempore citra dixit. Suor Birgida Havvea ritirata una gamba sinistra et indebolita la spina del dorso dai lombi in giù et indebolita che quasi rilassata la gamba destra du maniera che la non si poteva reggere in piedi et 714r niente o difficilmente arrissarsi a sedere da per lei et di questa infirmità è stata circa di otto mesi; suoar raffaella io non l'ho mai midicata o poco et per quanto no inteso era una ventosità nelle corte ma non l'ho medicata a lungo per haver un suo parente medico; il tempo che ha patito di questa infirmità può essere da sei in sette mesi, ma all'anno non arriva; a suor Filippa io non ho fatto rimedio ma ho ben sentito dire dalle monache che lei non vedeva l'ostia quando se alzava dak sacerdote ma da due mesi a dietro l'ho vista andare per il monasterio et vinutami a compagnar in fino alla porta quando andavo a medicare. Suor Lavinia lo vista a sedere ma non l'ho mai midicata. Et interrogatus che dicat qui remedia adhibita sanitate recuperaverunt et hodie bini valenat. Dixit. Chi alla sup.ta S. Brigida gi ho dato legno santo con salsa poriglia et china purgatola canonicam molte volte, fattole canterii, datole il bagno solo due volte all'ultima et soprastando due giorni per causa di non poter havere acaqua di detto bagno restò di curarsi. Le altre dissi non aver midicato.

Interrogatus dicat an sciat si pridem moniales qui fuerunnt ut dicitur resanat ex gratia dei et aliquarum pretensarum reliquiarum quae in predicto monasterio fuerunt reperti an viro propter remedia adhibita ut dicat omnia per extensu quot ex sua scientia tenet.

Dixit Che quanto a suor brigita non per causa dei medicamenti ma se beni per occasioni di quelle reliquie li habbia preso miglioramento et sia guarita io tengo et dico in conscientia mia che sia così. Quanto a li altri io non ne so ragionare et non so altro.

Interrogatus che dicat quanto tempore et citra inservit detto monasterio et alii medici inserviunt.

Dice che sono 13 o 19 anni che è medico ordinario di detto monastero et sa che in detto monasterio ci va un altro medico straordinario da tre mesi in qua incirca. Interrogatus in causa scientiae dixit predicta scire per ea qui supra dixit ut quia vidit et audivit fuit et tenuit ut supra.

Interrogatus de loco tempore et contestet. Dixi ut supra singula singulis circa persona ipsius testis interrogatus dixerit, quod est etatis annos 50 incirca habet in benis valorem scutorum 2m et ultra super aliis recte respondit.

Die 8 iulii 1587

Constitutus personaliter coram suprad. R. d. Vic. Et D. Pompeo Sbarra assistente, meque Mag.us D. Vinc. Bondicchi medicus doctore et l.c. examinatus et interrogatus supra pred.cta informatione medio eius iuramento qui iuravit tactis et pro interrpagatus si est medicus seu fisicus et si artem medicinae exercicet et si monastero sanctae calrae inservit et a quanto tempore citra. Dixit. Io sono Medico et essercito l'arte della medicina et servo il monasterio di santa chiaara per lor medico da 14 mesi in qua.

Interrogatus quot na. Moniales a principio mensis iulii prox preteriti in presente monasterio ste clarae infirmi existebant et quomod vocantur. Dixit. noi siamo due medici quelli che ho visitato io che erano amalate er anche sono hoggi si chiamano una suor Prudentia Minutoli, l'altra suor Brigida Arnolfini, l'altra suor giulia Puccini, et suor Silvia Gratta et detta suor Brigida è di età di anni 21 incirca. Interrogatus che dicat de quo morbo detta suor Brigida laboarabat et a quanto tempore citra; disse et detta suor birgida quando la cominciai a medicare trovai che era inferma di febbre continua debilita di tutte le parti nervose et particolarmente della spina grande con contratione 715r di nervi della parte sinistra et relassationi della gamba destra causata da questi mali da una distillatione dalla cinta alla parte nervosa. Interrogatus qui remedia adhibitur et an propter remedia illa adhibita d. suor Brigida sanitatem recuperavet et hodie bene valeat. Disse io gl'ho fatti molti remedii particoalrmente s'è purgata più volte tutto il copro. Decotti di legno con la dieta reiterati più volte decotto et dieta della china, so sono fatti bagni stufi secchi alle parti convulse et attaccate, doccie et altri remedi oportuni per li quali due secondo il mio giuditio non puole essere guarita per detti rimedi così presto, ma per quanto lei ha detto credo che sia guarita per la fide che ha avuto per certi santi reliqui che si sono trovati in detto monasterio. Interrogatus an sciat pred. S. Brigida et aliae moniales qui fuerint ut dicitur risanatae ex gratia dei et ad pretensarum reliquiarum qui in predicto monasterio fuerunt repti. An viro propterea remedia adhibita et dicat omnia per extensum qd de hoc facto in eius conscientia sentit.

Dissi io credi che detta brigida et altre monache che erano inferme siano risanate per gratia di dio et di quelli santi reliquie et non per rimedi fattoli perché so che detta suor brigida non ha usato la doccia se non per pochissimi giorni da 8 o 10. Doccie et l'acqua de nostri bagni se non per due bagnaturi et in si breve tempo ragionevolmente non potevano causare questi efetti di consolidare le parti nervose et spina et far allongare la

gamba sinistra che era convulsa et attratta; tanto più che per mancamento du acqua haveva intermesso li bagni di sei giorni per delle liti ratione sua et questo è quanto so per la verità et dico permia conscientia. Interrogatus in causa scientiae pradicorum dixit si predecta scire per ea que supra dixit et quia vidit, audivit, tenet et crididit ut supra.

Interrogatus loco, tempore, et contestibus dixit ut supra singula singulis d. 715v circa perosna ispius tesits interrogatus recte respondit et quod est, etatis annorum 44 et est filus familiae et est confessus et cannicatus hoc anno temporalis.

Die 9 julii 1587.

Constitutus personaliter coram supradictis RD Vic. Et D. Pomepeo Canonico assistenete meq. Not. Mag.us Artis medicinze doctor D. Nic.s Sergiusti L.C. examinatus et interrogatus supra pred.a informatione medio eius juramento qui iuravit et primo interrogatus se ipse est medicus et si inservit monasterio ste clarae. Dixit. Io medico et essercito l'arte della medicina in lucca et dove bisogna ma non sono medico del monasterio di santa chiara ordinario. Interrogatus che dicat se fuit vocatus d.d. monialibus ut curare quandam monialem qui vocatur suor raffaella sergiusti et a quanto tempore citra. Dixit che ogni volta che dicta suor raffaella è stata inferma sepre lo curata io et particolarmente dal principio di giugno in qua fui chiamato da dette monache che io medicasi dicta suor raffaella che era inferma. Ma io non ho medicato altra monaca. Interrogatus che dicat de quo morbo laborabat detta suor raffaella et qu remedia adhibita, et an propter illa remedia adhibita deta suor raffaella sanitatem recuperavit et hodie bene valeat. Dissi haveva dolori grandi circa le parti del fegato et perché per alcuni remedii che io gl'avevo dati per bocca, sciroppi, untioni, pitteme, et simil cose per li quali io mi poteva persuadere et si dovessi medicari in parte detti dolori et non riuscendo ciò io venni a comprendere che potesse patire di qualche ulcera di fegato et tengo est per detti rimedii non si sia risanata, perché vedeva che li medicamenti non giovavano. Interrogatus che dicat si predicta suor raffaella fuerit ut risanata per gratia dei et aliquot pretensarum reliquiarum, qui in predicto monasterio ste clarae fuerint reperti et dicat omnia per excensum quod sentit in eius 716r consentia. Dixit che io tengo indubitatamete che detta suior raffaella si sia risanata dalla detta infermità pe rla gratia che ha ricevuta dalle dette reliquie, che così detta suor raffaella mi ha detto che per conto di medicamenti lei non poteca essere risanata et però tengo che sia vero, et

così dico in mia coscienza. Interrogatus in causa scientiae predictorum dixit se predicta scire per ea qui supra dixit et qua ita tenet et credit. Interrogatus de loco et tempore et contestibus dixit ut supra singulas singulis [...] recte respondit quod est aetatis annorum 58 et habet in bonis valorem scut. Mille et ultra, super aliis.

Die 1 augusti 1587 716rv

Stesso interrogatorio al medico Sebastiano Lomorc. L.c. di anni 50 che ha curato suor Lavinia, anche lui pensa che sia guarita per grazia di dio.

716v Die 6 augusti 1587

Constituta personaliter coram supradictis RD vicarius ac D Pompeo Sbarra canonico assistente meq. D. reverenda mater soror Serafina Burlamacchi etatis annorum 70 incorca una ex monialibus dicti monasterii stae clarae di lucca medio eius iuramento qu iuravit tactis scripturis

Interrogata quanto tempo è che sta monacha rispuose sono 52 anni.

Interrogata che dica se in questo monastero di santa chiara siano stati ritrovati alcune reliquie, quanto tempo e dove et in che modo.

La verità è che nel monastrio di santa chiara dove lei sta sono stati trovati alcuni reliquie che possono essere da 8 o 9 reliquie che furono trovate alli 11 di giugno prossimo passato et sono state trovate nella croce dove è dipinto in crucifisso antico sopra il capo di esso crucifisso et vi era uno sportelletto et furono ritrovate in questo modo. Siccome è solito spassare il nettare 717r ogni cosa nettorno il suprdicto crucifissom le sacristane et fra le altre si interviene una fanciulla nominata suor oritia (?) orsucci da lucca la quale disse a suor alessandra et alle sacrestane che nettavano mi par di vedere un segnetto come che ci sia uno sportellino et hall'ora detta suor alessandra guardando bene disse che era vero dicendo chiamare poi il confessore et viderono quello che è e non fu altro. Dopo passati alcuni mesi che fu la vigilia di san barnaba del mese di giugno io dissi vediamo un poco quel segno di quel tassello che ora mi ricordo et detta suor oritia disse una volta questo natale haver visto non so che segnetto. Così le sacrestane per hallora non volsino far'altro perché havevano da fare, et il giorno seguente che fu s. barnaba fu chiamato il confessore venne dentro et vidde questa croce et montato su una scala trovò questo segno in forma di un tassello et con un coltello levò detto tassello et dentro a

detto tassello vi trovò un vilupetto di taffetà cremisi che era cucito con refe bianco et calò a basso et a questo punto detto vilupetto soppar la'ltare del nostro convento in pesentia di molti et molti monache che non ne so il numero, vi trovò dentro cinque pezzetti di ossetti et 3 o 4 pezzetti di legno et così ciascuna di noi andò li divotamente a baciare dette reliquie et furono canatati si salmi et sonate le campane et dopo dal detto cappellano furono postati nella nostra infermeria dove furono baciati da tutti l'infermi et sopra furono messe in un vaso dove tenevamo già il sacramento et si lassorno in dicto altare doni al presente ancora sono.

Interrogata ut dica quanto tempo può essere che quel crucifisso fu portato in dicto manasterio da chi e in che modo. disse che per quanto lei ha sentito dire sono da 300 anni incirca che fu portato in questo monastero che prima stava nel monastero dove già stavano a Gattaiola ma non sa da chi ne in che modo.

Interrogata ut dica di che materia è fatto detto crucifisso et croce et se era 717v in loco quando furono trovati detti reliquie che tutte le monache le potessero vedere. Disse che questa che è una croce di legno dove sta dipinto un crucifisso antico et stava in luogo et sta tuttora che tutte le monache lo possono vedere e sempre ci è stata una gran divotione.

Congregatio conc. Censuit scribendum ad episcopum lucensis cum huiusmodi reliquiarum sint antiquae uti curet eundem illis honorem exhiberi qui exhibebatur antiquis.

Dic. Sex. a novembris 1587

Lib. Litterarum 6, ff. 242v-243r

Ex testibus istis ad amplexus tuae vic. o. gnali examinatis, et in sacra congregationi cardinalium concilii tridentini interpretum recitatis intellexerunt illi praesens quasdam reliquias superioribus proximis mensibus in monasterio sanctae clarae istius civitatis in capite eiusdem crucis in qua sacratissima redemptoris nostri crucifixi imago depicta erat inventas. quare congregatio ad eam scribendum censuit cum reliquia huiusmodi sint antiqua curet iosa eundem illis honorem exhiberi qui antiquitates exhibebatur. interea eam bene in domino valere et divinae gratiae donis cumularis ex animo optamus. Romae die 7 novembris 1587

f. 306r Josef Ascarelli e Debora sua consorte hebrei devotissimi ori (oratori?) della santità vostra con le vive lagrime l'espongono che da duoi mesi in circa S.B [Sua Beatitudine] si degnò commettere alla congregazione del concilio la causa della restitutione del loro minore figliolo d'età di 4 anni al presente non battezzato, hanno sempre cercato con ogni istanza, che tal causa se spedisca; acciò conforme la giustizia del detto figliolo, almeno per ora siano consolati, non essendoci nessuna nessun dubbio e per le molte occupationi della detta congregazione non s'è per ancora potuto proporre; ma s'era havuta intentione per la prima congregazione che sarà giovedì prossimo che si dovesse proporre infallibilmente, per le quali intentioni l'illmo cardinale Visconte prefetto ordinò che si dovessero citare alcuni dell'accusatorii ad concordare de dubio, qual dubio haveva terminato fosse: An puer sit baptizari, vel restitueri, et essendo poi comparsi l'accusatori, per questo s'è presentito che d. illmo s. cardinale Visconti ha fatto intendere non potere proporre tal causa senza nuovo ordine della santità vostra. Però di nuovo ricorrono alli suoi santissimi piedi genuflessi supplica per l'amor di dio e per la sua santa giustizia non vogli mancare commettere alla detta sacra congregazione, et a detto illmo prefetto, che senz'alcun riguardo, né rispetto vegghino se di giustitia se le deve restituire il detto loro tenero figliolo restatoli solo delli quattro toltoli dal loro proprio petto, e che conforme essa giustitia si eseguisca senza più tempo né indugio. Che si riceverà per gratia dalla molta pietà e carità della s.ta v. quam deus.

Al Card. Visconti. Per Josef Ascarelli et Debora, consorti ebrei

f. 307r

Illme domine judei non possunt nec debent cogi inviti ad suscipieri baptismum ut est tex. in c. sicut, in princ. de jude, ibi statuimus, ut nullus in visus, vel nolente judeos ad baptismum venire compellat et in c. qui sincera, et c. de judeis 45 dist in et ibi tradunt omnes et est constit.to expressa innocentii papae tertii quae pro parte hebreorum exhibetur.

Etidem est in parvuli judeorum, glos prima in c. judeorum filios 28 q. 1 Calder. Cons 3 sub n. primo circa med. vers. Idem est in parvuli de judeis ubi concludit invitis

parentibus non esse baptizandos et hanc veram, et eodem(?) dicit Foelyn in d. c. sicut circa prime vers. sed contra istam de judeis, ubi probat quod parvuli dicuntur baptizari inviti quando parentes in quorum potestatem et voluntate sunt, non consentiunt. Et late affl. Decis. 151 n. primo et re, ubi allegat beatum Thomam et quando plures alios theologus, et canonistas et ibi Ursil. In addit n primo et 2 ubi probat, que ista est communis et vera, et respondet et ad contraria et lata Nat. cons 434 n primo et per tot lib 2 et ibi sub n 14 post med vers ultimo adducitur et allegat privilegium Pauli III; quo interdicatur, ne filii a judeis auferantur, nisi 11 excecesserint annum, et sint doli capaces. Non obstat quod parvuli possunt impressionem, sive characterem baptismi suspicere in fide patinorum, qui eos offerunt ecclesiae, ei pro eis respondent; quia respondetur .. patrinorum possunt eos officere, nisi de consensu parentum, a quibus ipsi parvuli traduntur, ut respondent Natt, d. cons 434 n. XI ad fin. Cum sequeri lib 2, idem probat Navarr, cons. 4 de convers. Infidel. N. 8, et Latius sub n. 6 paulo post princ, vers. sed pta opinionis non sunt tenenda.

Immo fortius Navarr. Ibi defendit, quod reluctante matri judea, et instantia avo materno converso non possit parvulus baptizari, et quod interea parvulus debeat educari potius apud matrem habeam quam apud acuum conventum, et tibi allegat sepius, bulla 307v Martini V, quae requirit expressum consensum alterius parentis et dicit hanc bullam fuisse confirmatam per emi bi n. 21 circa princ. et probat hanc esse co.em theologorum et canonistarum.

Et quicquid sit de illa opinione Navarr. in casu illo in quo aderat consensus avi christiani conversi videtur perponi (per omni?) (?) casu isto cessec omni dubium, ex quo tam pater quam mater iudei repugnant, et nullus est parens, qui offerat parvulum istum ad baptismus, in cuius fide possit parvuli baptizari.

Nec obstat ratio aliaquorum contrarionem qui dicunt judeis esse servos principis christiani, et non habere filiorum in potestate; quia in individui respondent Calder., Fuelyn., Affl., Natt., et Navarr. Locis proxime citatis.

Et ultra pre allegatos quod judei habeant filios in potestate, probant ex magis communi, et vera Iraq. De primogeni q. 66 n 21 Rolarn a Valle cons 35 n 28 lib 2, ascan. Celemente in tract. De patr. Potest effec 7 n. 6 fol. mihi 206 .. qua plurimos allegat.

Super omnibus tamen subricito (subiecto) me iudicio sanctae matris ecclesiae. Nam solum retuli opinionis doctorum, et nihil ex mei scientia intendo firmare.

Non obstante ex ad.to deducta, quia respondetur quod in facto presupponitur fuisse adhibitam cum a principio et semper durasse. Unde cum duret eadem causa. Dicendum est, quod durent omnia quae sequuntur ex violentia. Achill. decis. 1 n. 2 de positioni, Verall. Impress. Decis. 403 lib 2.

Nec facit quod dicitur violentiam non fuisse adhibita cum armis sed ex decreto iudicis, quia respondetur quod etiam sine armis infertur violentia, Put. Decis. 383 n. 6 lib. Primo.

Minus obstat dum dicitur infantem hunc solitum responderi se velle baptizari et dixisse orationes christianas ex propterea debere baptizari, quia respondetur quod cum p. constitutus, 308r in aetate infantili, constat quod non habet usum rationis et quod non potest petere baptismum sine auctoritate parentum, alias dicuntur baptizari inviti, Fuelyn expresse in d. c. sicut circa princip. Vers. sed contra instantiam de juedis, et idem volunt Affl., Natt., et alii per allegati.

Minus obstat diem dicitur, quod adsit avus christianus; quia respondetur ut plene per Navarr. In suppto cons 4 de convers. Infidel. Dum probat quod in hoc casu voluntas matris debeat praeferri voluntati avi conversi: Unde fortius diceri est in casu isto in quo non solum mater, sed etiam pater expresse repugnant, stante quod ut supra dixi, pater judeus dicitur habere in potestatem quod tamen non potest dici de matre.

Ad reliquia pater responsio ex sumptis

Sertorius Theophilus advocatus.

309r Illme dne. Negant hebraei factum, et qualitates prout a DD ex scribentibus recitatum, imo supponunt illos de quorum baptismo agitur, fuisse violenter captos et retentos, factumque referunt .. diversum et prout sequitur et enixe rogarunt ut super illo scribetur quid de iure vederetur.

Supponitur itaque expositum fuisse fel. Mem. Clementi 8 que ex tam multis familiae D. Ugone Boncompagni nemo rimanente in fide hebraica praeterque, Debora eius filia uxor Joseph Ascarelli, et que S. S.tas sua ordinasse eam capi et una cum suis filiis sequestrasse facile eutrire(?) posset ut et ipsa alios suos imitata ad sancta catholica fidem converteretur, et in vim huius memorialis de nocte ab ex questoribus in eius domo esse capta una cum quatuor eius filiis hebreis: una foemina annorum 12, alianorum 7, et

duobus masculis, altero annorum s. cum dimidio captusque fuisse retentos non tria maxima parentum reclamazione.

Standum datae fuisse memorialia eidem summo pontifici, qui illa transmisit bo m. cardinali sti marcelli secretario congregationis sacri concilii ut ibi causa videretur et post biduum trisex d. is filiis fuisse de facto baptizatos sprete remissione causa ad illmi sacri concilii congregationem et puer ultimus infantem ad huc secretae retineri eiusque restitutionem parentibus denegari.

De tribus igitur esset agendum pmo an captura fuerit licita, ex iuridice facta.

2 an predicti filii sint legitime baptizati

3 an ultimus ad huc retentus et infans sit parentibus restituendus

sed quia maximopere instat pro tertio, commissis pro nunc 1 et 2 ipsum .. dicimus puerum .. parentibus esse retituendus est nullo viro permictente (?) posse baptizari stante reclamazione parentibus quam omnes ... dicunt .. jude.. 28 9 i Anch. 309v in c. sicut 1 ubi Aym col 2 vers. nata que judei, Fuilym col 1 ex ibi domi omnes alii de jude ubi Zabarell in clem unica in fri eod. Tit. de .. Barsat. Cons 231 n 1 lib 3, Calder. Cons 3 in tit. de jude, Marg. Inn tract. De jude, par 3 e 2 n 6 vers sed et Abb firmans hanc esse veriorem et receptionem formam prout asserit et Foelym in d. sicut prope et Paris. In cons 2 n 46 lib 4, ubi alios refert prout et Burs. In d. cons 434 per tot lib 2, cuisdemque.. est divus thomas quam pulebris ramibus fulcet et communia argumenta confutat in 2 lect. Q 10 art 12.

Cessatque priores omnis difficultas ex pontificiis constitutionibus, uti martini 5, cuius bulla refertur a Buss in d cons 231 vers. 1 altero et ex bulla julii tertii quae abetur in bullario fol 526, estque bulla 25 ex quibus clare et aperte prohibita in hebreos filii minoris 12 annis, invitis parentibus baptisentur.

Nec ullius est ponderis perpensus retenti infantis assensus quoniam cum sit minor septiennio nequit dici consensiens, cum infans nec velle literas (?) neque nolle, et illa aetas quicquid vidit, ignorat d. i §§ impuberes c. de fals. Mon. et ut dicitur in b. pupillas, instet de inutil. Sstipul eius aetate pueri infantiae praxi in nonnullum sint intellectum.

Maximisque ponderis est s. romana ecclesiae consuetudo, quae nunquam approbuerit imo proihibetur expresse ne judeorum filii invitii parentibus baptizentur, de qua consuetudine attestant diu thom in d q 20 art 22 inded dicendus, Bor. In d c sicut n 2

vers consuetudo est de fide. Natt. In d cons 434 n 6 lib 2 apparet ex dicti pontificiis constitutionibus et confirmatur ex decreto concilii toletani .. in c de iudeis 45 distinc, ubi ita disponit de iudex ... **310r** arbitri voluntate serpenti obediens periit; sic (vocante se gratia dei) propria mentis conversione unusquisque credendo salues ergo non vi, sed libera arbitrii sui voluntate ut convertant suadent sunt compellendi, Hactenus sacri verba concilii pro cuius observantia supplicant hebrei.

His alludit alia autoritas divi ambrosii relata in c non 15 q 2 .. voluntarios milites episcopus elegit.

Nec tacenda sunt verba dive Thoma in percitato art 22 quae tollenda omnem difficultatem quae ita cantant.

Maximam habet auctoritatem ecclesiae consuetudo cuius numquam fuit usus ut hebreos filii invitis parentibus baptizerunt quamvis enim antea(?) temporibus multi catholici principes possent , ut Constantinus et Theodosius, quibus familiares fuerunt Smi epi; ut Sylvester Constantino et Ambrosius Theodosio, qui nullo modo praetermisissent ab eis impetrari, si hoc esset consonum rationi; est ideo periculosum veidetur hanc assertionem de novo inducere ut praeter consuetudine in ecclesia hactenus observato iudeorum filii invitati parentibus baptizentur. Consonant presentis verba Gregorii ad Paschasium (?) episcopum neapolitanum de quibus in c. q. sincera 45 distari dicentis , qui sincera intentionem extraneos a cristiana religionr ad recta fide, perducere cupiunt, blandinientis studeri debent non asperitatibus.

Affirmat D. Augusti relatus in c. ad fidem 23 q. s. ad fidem neminem esse cogentus.

Et quamvis zelus procurantium iudeos baptizari sit bonus et laudatus, non propterea aòiter q piis persuasionibus, id facere debent ut aliquas, ex tot, peralligatis, ex maximis auctoiritatibus, cum cautum sit ut pia causa ita sit faciendum ut nemini propterea fiat iniustitia, ad e. nuper de donat sit (?) vir et uxor.

Vincenzo Mancini advocatus

f. 312r

Pueros hebreorum ut aliorum infidelium ante usum rationis baptizandos non esse invitati parentibus est communis opinio theologorum et praesertim D Thomae 2.2 q. 10 art. 12 excepto Scoto Durando, et Paludano et archidiacono 45 dist. C. qui sincere et dominico et henrico Boich. In c. sicut de iudeis et Uldarico zasio in libello de iudeis et pluribus

aliis doctoribus tam caninustis quam theologis quos citat Matth de afflict decis. 151 serenissimus rex col. 3 et 4.

Sed in casu de quo agitur non tractatur de auferendis filii per vim et invitis parentibus baptizandis quod non licet et non censuevit ecclesia sed sumus in casu in quo filii iudeorum non vim, et de facto oblatis, sed iubente iudice iusta ex causa intra domos christianorum unacum parentibus peruti dum iuste retinentur, audita fide christiana petunt baptizari contempto iudaismo.

Quo casu tres ex istis pueris, qui pervenerunt ad aetatem, in qua usus liberi arbitrii habetur, esse baptizandos, nullus est qui dubitet. Quia isti ubicumque et quandocumque consenserint fidei sibi ipsi, ne pereant in aeternum per baptismum providere possunt quantumvis contradicentibus parentibus, prout notum est et tradit D Thom 2^o.2 qne 10 art 12.

De quanto autem filio quum ad quinquennium pervenit, quamvis videat obstare aetas imperfecta idem prorsus dicendum est.

Pm quia ut dictum est de isto puero non tractamus de auferendo illo illo parentibus invitis, et sine causa baptizando, sed de eo, qui hodie per iudeis imperium intra christianos reperitur, ubi quantum per aetatem licuit fidem christi didicit et dicit se velle esse christianum, et hodie signat se signo crucis, discit orationem dominicam, salutationem angelicam et symbolum fidei, invocat jesu cristi nomen et b. virginis mariae inclinato capite, et coram matre eius comminante, expressit signum crucis, et dicit se velle esse christianum, itaut illa obstupesceret, et quidam judeus ei adblanderetur, ut periculum faceret animi illius fugit ab illo et in sinum viri christiani se recepit et haec et similia quotidie facit simpex puerulus.

Quoquidem in casu nullis dubitabit pueum isrum omnino esse baptizandum qui considerat eum aut hoc facere et velle instinctu spiritus sancti, aut voluntate rationis acceleratae, aut voluntate mature, quae sensu ducitur. Nam si instinctu spiritur rancti, non est ei resistendum act. 7 scriptum est enim spiritum nolite extinguere i tesal. S. et in dubio praesumitur quos agatur seo inspirante ut jo. 6 et in c. nabocdonosor § de titus 23 q 4 et quia nemo potest dicere dne jesu nii in spu s^o i cor 12 prout iste puer saepe et reverenter facit qui sps dividit singulis, prout vult, et linguas infantium facit esse dissertas et ex or.. **312v** infantium et lactantium perficit laudem ps 8 et tradit marquard.

In tratt. De judeis par 3 c 2 et hoc semper praesumitur etiam quod dolus adhibeatur sm Hostien in c. dudum de convers coniug.

Si voluntate rationis accelerate et per principia, et primitias quasdam rationis et pariter accellendus est quia si utitur ratione in petendo baptismo, irrationabiliter ei negatur, et non est improbable eum habere principia rationis, quia videmus aliquando nostris temporibus puerorum parvulorum facta et dicta rationabilia sicut in adultis.

Et puer quidam quinquennis damnatus est et gehenne ignibus traditus, quia peccavit mortaliter deum blasphemans ut tradit d. Gregor lib 4 dialog. I 18 ubi inquit parvulos qui loqui possunt peccare posse et damnari ergo et bene agere et salvari et refert d Tho 4 dist q 22.

Aut vero hoc facit voluntate maturae quae ad huc sensu rationis non ducitur et fidem dicendum est.

Quia quamvis ad hoc petendum moveat ductu rationis imperfectae tamen pro perfecta reputari debet et suppleri per fidem ecclesiae in baptismo tum favore fidei quae nunquam destitit imperfectum, sed imperfectum ad perfectionem addivenimus attritum qui habet dolorem imperfectum nec sufficiente ad gratiam peccatorum promerendum non arceri a sancti penitentiae sed capere huius sancti de attrito fieri icontritum.

Tum quia quamvis sine ratione petat, petit tantum id quod nihil potest esse ratio nabilius quo casu imperfectio rationis non nocet sed pro rata habeit sicut senatus furiosi et amentis testum qui de suis rebus rationabiliter disposuerat censuit validum esse marsil.

In sing 380 ubi de coi testatur.

Quapropter si parvulus iste petit recipi inter cristianos quamvis sapiat ut parvulus, nullus debet ei hanc salutem invidere quia deus ei qui facit quod in se est nunquam denegat gratiam presertim quia non faciens totum quod adultus faceret, non sit vitium voluntatis sed imbecillitas aetatis et horret animus cogitando innocentem puerum, qui haec vitae sugere caepit febere revocari ad bibendum fel draconum et venenum aspidum insanabile et periculum mortisa eterna, sed et fratres et sorores eius imo et omnes pii et fideles viri scandalum de hoc sumerent, et quicumque hoc tentaret dei consilium quantum in se est irritum faceret qui hac via puero salutem providere voluit et sibi timendum esset ne huius pueri sanguinem requireret deus de manu eius.

Praeterea principalis ratio quamobrem non baptizentur invititis parentibus filiis infidelium est quia ecclesia consuevit hoc facere, in casu tantm 313r numero hoc est in

puero inter cristianos hodie defente et cristi nomen invocante et petente esse cristianum et aliis dimibus casibus ubi subest aliqua vel minima causa consuetudo est incontrarium.

Nam superioribus annis cum quedam hebraea nomine Flora gravida detineretur apud cristianos quia duos filios è arculos accultaveret ne avo materno cristiano traderentur cum primum peperit silium iussu principis fuit ei ablatum et avo materno traditum et baptizatum.

Idem observatum est in Sturga vidua hebraea ablatis ei duobus filiis masculis et in Dulcetta sorore vidua quae cum concurreret cum patrino cristiano in suscipienda tutela filiorum eius ut magis cinsuleretur animae dictorum filiorum parvulorum smus dnus noster ordinavit que tutela patrino crstiano decerneretur reiecta matre hebraea duobus fratribus earum cristianis traditi et baptizati sunt et eorum occ. ne etiam matres cristianae factae sunt, quae hodie de sua et filiorum salute contentae laudabilem vitam agunt inter cristianos,

idem observatum est superioribus diebus in pavuli puero hebreo filio cuiusdam moises de Arricis, qui cum esset quinquennis et deambularet per viam et interoogaretur a quibusdam cristianis an vellet esse cristianum et respondens quod sic fuit captus et ductus inter cristianos et baptizatus iubente prinicpe quod in principi placet legis habet vigorem.

Praeterea mater judea ad fide conversa remanente viro suo in iudaismo potest petere comunem sobolem, et ei debet assignari et potest perducere eam ad baptismum incito cpniuge et non obstante patria potestate c. ex literis et ibi Abb. Et Tex. Mot 28 q i judei et decretum fuit in cincilio toletano iii can 14 natum ex iudeo et cristiano invitum esse baptizandum ergo eadem ratione non obstante contradictione parentum avus maternus potest petere nepotem suum et ei debet assignari ut baptizetur.

Quibus stantibus merito parvulus iste debet dari avo materno caeterisque consanguineis suis cristianois ut baptizetur habet enim innter cristianos avum patruum et duas amitas maternas et sororem suam cum marito eius et sex patrilinos et duas amitas consobrinas et usque ad viginti fratres sobrinos in 3 radu itaut omnes consanguineos habeat inter cristianos qui omnes laudabilem et honestam vitam agunt, exceptis infelicibus parentibus, qui inter judeos vilem et contemptibilem vitam vivunt redacti usque ad inopiam neque aliquid possident praeter perfidiam.

Praeterea considerandum est, quod pater et mater huius pueri verbis et signis **313v** non admodum obscuris “” apud nonnullos cristianos indicaverant animum suum amplectendi cristianam fidem si sperassent tantum temporalium bonorum habituros, unde comode sustentari possent. Imo et pater eius composuerant quedam carmina in quibus asserebat pontificem romanum vicarium messiae et regere maniculam ecclesiae in mediis fluctibus huius mundi, et extra eam non posse salvari, et alia quaedam poemata habebat quae omnia ostendit non nullis cristianis et fecit ea transcribere per scriptorem cristianum volens ea s. mo. dn. n. clementi presentare et quaerebat qui eum ad pontificem introduceret et novissime satis dissertis verbis cum decumberet in lecto occultam fidem suam significavit religioso viro ordinis s. ti. dominici.

Imo et prodigiis terribitus est ad relinquenda iudeorum perfidiam cum canis ferocissimus eum inter mutos iudeorum aggresus arrepto eius crure, pene dilaniavit. Quamobrem in monasterium adductus ut christo nomen dare corruptus turpiter a iudeis spreto fidei veritate et fidelium piis adorationibus, maluit apud iudeos pecuniam in perditione, quam apud cristianos gratiam christi cum salute.

Unde cum superbe cervicis homo domini vocem audire noluerit et oblatam gratiam contempserit necesse ut cadant super eum maledictiones quas spiritus sanctus per moysen praediverit deut. 78 inter quas illa est filii et filiae tuae tradantur alteri populo videntibus oculis tuis et per psalmum 108.

Cum indicatur exeat condemnatus et locum eius accipiat alter. Nutantes transferantur filii eius dispereat de terra memoria eius quoniam dilexit maledictionem et veniet ei et noluit benedictionem et elongabitur ab eo. Supplicatur igitur clementissimu, dominum pro regeneratione istius pueri ut omnium una simul sit regeneratio, quorum una fuit vocatio.

314r

circa otto mesi sono Giulia moglie di Michelangelo Boncompagno neofita fece porgere un memoriale alla fel. Mem. Di Clemente VIII il cui sommario era di questo tenore.

Essendo che della famiglia di Ugo Boncompagno non v'era rimasto hebreo niuno, fuorchè Debora sua figliola moglie di Josef ascarelli , che S.B. ordinasse che detta donna fosse presa et sequestrata con li suoi figlioli, che sarebbe stata facile a convertirsi alla fede cristiana [...]

Vd. Trascrizione da indice

Andarono di notte alla volta di detta donna dicendogli che la volevano mutare e darli una casa più commoda, e puosero in cocchio lei con 4 figlioli e non andarono discosto 20 case che fecero fermare il cocchio et dissero a detta donna che smontasse, quale rispondeva che facessero prima smantare li figliuoli, gli dettero una spinta e la tirorno per forza fuori del cocchio solo con il putto piccolo in 314v braccio e poi dissero, tocca cocchiere, che il pianto di lei e delli putti e lo strepito fu tale che vi concorse la gente da Pellegrino e da Monte giordano et huomini e donne che per pietà e gran compassione piangevano a ... lagrime e la povera donna per voler andare appresso li figliuoli rapiti la ritennero per forza e la batterono e lacerorno.

Rimase la povera donna afflitta et addolorata in modo tale che si voleva occidere e si volse buttare per la finestra.

Da lì a 8 giorni parendo all'accusatorii non essere ancora ben satii di tanta crudeltà et empietà, mandorno duoi religiosi della chiesa nuova quali fingendo andare a visitare detta donna la troorno che tenesa il putto piccolo in grembo, e fingendo far carezza al putto dissero o bel putto, et uno di loro lo spinse fuori della camera e l'altro se lo puose sotto il braccio e si dette a fuggire per le scale, e ritenendo la sconsolata madre che non andasse appresso il figliuolo piccolo, preso con tanta crudeltà, la tormentarono con violenza et battiture cosa mai più udita in paese de barbari o sciti, e tanto maggiormente mai intesa in una roma città capo de religione, e specchio de giustizia a atutto il mondo.

Da lì ad un mese fu liberato il padre di detti putti dalla minerva dov'era ritenuto e ricorrendo da sua santità, dette il memoriale per la recuperatione della sua moglie e suoi filiuoli et un simile memoriale detteri a S. B. quattro università d'hebrei, quella di roma, quella di ancona, di ferrara e de levantini d'ancona, quali supplicavano S. beatitudine rimediasse a tal caso, et inconveniente, e che ordinasse fossero restituiti tali putti alli loro genitori.

Sua santità rimandò questi duoi memoriali alla congregazione del concilio in mano del'ill.mo cardinale san marcello segretario di detta congregatione. Il venerdì furno mandati li memoriali da SS, duoi gironi doppo la domenica furno battezzati li 3 putti alla chiesa nuova contra l'ordine di S.B., e delli memoriali essendo la causa rimessa a detta congregazione, et il putto piccolo l'hanno trasfugato che li miseri et afflitti genitori non sanno dove si trovi. 315r Si Supplica con le vive lagrime le SS: VV: Illmi et rev:mi

si degnino pietosamente conoscere quanto tal successo sia contra ogni giustitia, e conseguentemente contro la fede cristiana e quanto al putto minore nomato Mardocheo, d'età al presente di 4 anni non battezzato siano contenti ordinare e comandare che di fatto, senz'altro indugio si debba restituire ali suoi genitori hebrei come per giustitia tal restitutione non si deve rimanere in alcun dubbio; e quanto all'altrui putti che si pretendono battezzati, quantunque dalla s.ta di n signore non ne sia stata data per hora commissione; si supplica nondimeno si degnino considerare puntalmente tal successo acciò questa sacra congregazione ripresentando tutti i concili fatti in fondamento della fede, et religione cristiana, non permettino si faccia di quella si commettino tali eccessi di privare alcuno delle sue viscere, e figliuoli senza alcuna ragione, essendoci in detti putti una femmina di sette anni, e l'altro di anni 5 e mezzo che si degnino provvedere appresso nostro signore che un torto tale non si debba mancare ritenerlo(?) per la pura e retta giustitia, cosa che non si deve negare ad alcuno, e massime dalla santa sede apostolica, esempio di giustitia a tutto il mondo conforme da altri sommi pontefici in casi simili successivamente altre parti sono stata revisti e corretti e rimediati qui in Roma, et ultimamente dalla felice memoria di papa paolo III, che il tutto si riceverà per gratia e carità della benignità delli ss. vv. ill.mi quas deus.

319r

l'afflitti e sconsolati Josef Ascarelli e Debora sua consorte hebrei devtissimi oratori della sv con molta passione e umiltà l'espongono che alli 19 del mese di novembre pasato andò a due hore di notte in casa loro la corte dell'illmo cardinale bianchetti, quale di fatto menò via la detta debora oratrice, insieme con 4 suoi figliuoli, cioè due maschi, uno de 5 anni e mezzo, e l'altro di 3 e mezzo e 2 femmine una di 7 e l'altra di 12, quali tutti insieme xon l'oratrice lor madre, furono condotti e costituiti in casa di michelangelo neofito, et essendosi ricorso per parte del misero oratore e marito respective dei detti, costituiti dall'illmo cadinale bianchetti esclamando di tal ingiuastitia, li fu risposto che tal cattura s'era fatta solo in virtù d'un memoriale dato alla felice rec. Di clemente 8° da giulia moglie di detto michelangelo boncompagni neofita, nel qual diceva che la detta sua madre oratrice haveva data intentione infatti et in parole di volersi far cristiana e supplicava che fosse ritenuto e sequesatrata per alquanti giorni per esplorare la sua volontà, alché fu rescritto ala cardinale bianchettu

che lo faccua e soppo visto per alquanti giorni, e per molte diligenze fatte con detta donna che la sua intentione era di persistere nella sua fede, furno violentemente e senza partecipazione d'alcun tribunale con gran strepito s tut'il vicinato, e con gran violenza, separati li figli i tre maggiori dalla loro madre oratrice, né per ancora s'è saputo con che ordine et autorità e di là ad alcuni giorni li levorno ancora il minore di 4 anni, et in capo a 80 giorni in circa dopo ch'havevano anco fato diligenza col proprio Josef oratore, et trovandosi lui come sua consorte constantissimi, fu più volte ricorso a SS esclamadno e reclamando d'un torto tale che se bene li mem.li erano molte volte occupati, ultimemante venne un rescritto che commetteva la detta causa alla congregazione del concilio, parendo all'accusatori che detto fatto avesse preso principio che la giustitia havesse il suo luogo, oprorno in modo che 2 giorni dopo la speditione di detto rescritto fecero condurre li 3 figliuoli maggiori, che come s'è detto erano 2 femmine una de 12 e l'altra di 7 anni e un maschio d'anni cinque e mezzo, e de fatto battezzateli alla chiesa nuova, e da lì a 4 giorni relassorno l'infelice madre oratrice, havendoli anco levato il putto minore di 4 anni nomato Mardocheo, come hoggi ancora lo ritengono et occupano, ch'essendo nella medesima settimana seguita l'indispositione della fel. Me. Di papa clemente suo predecessore, non s'è potuto invocare ne tentare altri tal fatto. Hora che è piaciuto alla providenza del sommo iddio proveder a tuto il mondo di tanto degno, e santo pastore conforme il vero bisogno de tutte le sue creature e come ha sempre bramata e desiderata la natione hebrea tanto tribolata, e lacerata, supplicano li detti oratori come le vive lagrime V B a muoversi a compassione a tanta loro passione e non mancare pietosamente conoscere qaunto tal ingiustitia sia contro a tutti sacri canoni, concili e bolle de sommi pontefici e reprimerla e rimedirla per quanto la giustizia comporta con commettere all'immo s. cardinale vicario e se meglio porrà alla santità vostra col voto anco de duoi altri illustrissimi cardinali che più le piacerà che quanto alli putti estortamente preteriti battezzati nelli quali de iure alcun sigillo il battesimo non ha impresso che veggasi se si deveno restituire alli loro genitori oratori, conforme in casi simili è stato seguito da altri predecessori di S.B.ne, et eseguisacasi conferme la pura e semplice giustitia ch'altra non si desidera, e circa al putto minore non essendoci alcun dubio si degno commettere che sia ad essi genitori senz'altro restituiot e cosegnato conforme ala giustizia santamente di V.B. quam deus.

Ala congregazione del concilio

Per Josef e Debora Ascarelli consorti ebrei.

319vr: L'afflitti e dolenti consorti Josef e Debora Ascarelli ebrei con le vive lagrime l'esposero che se bene dalla giusta e pia mente della SS è stata commessa la causa della restituzione del loro minore figliolo che solo de 4 anni l'è restato alla sacra congregazione del concilio, non hanno mai potuto trovare modo che tal causa si proponghi, né che la giustizia li ha fatta e dopo l'haver fatto scrivere, et informato e dato saggio delle loro compassionevoli ragioni, le viene la giustizia occupata in non voler proporre la causa né risolverla e si trovano disperati in vedersi così defraudati nelle proprie viscere ancora in questo poco residuo senz'alcuna compassione, né misericordia né altro rimedio trovano né riconsolo, che ricorrere alla santissimi piedi della sta v. sotto li quali il sommo iddio ha consegnato l'amministrazione della buona e retta giustizia a tutte le sue creature, sin tanto che le loro esclamazioni e pianti siano intesi et essauditi. La onde prostrati a quelli supplicano la sta v. per amor de dio muoversi a pietà di tanta loro rovina, e già che dalla sua santa giustizia è stata detta causa commessa a detta sacra congregazione che non vogli mancare per sua misericordia ordinare precisamente alla medesima congregazione che propongasi detta causa, se detto putto si deve restituire alli suoi genitori o non, e la spedisasi per la pura giustizia che altro non si dimanda e si riceverà per limosina dalla molta carità e pietà di V B. quam deus.

[Paolo V:] Die 15 dicembre 1605. CC cui interfuerunt illmi et revmi domini cardinales Camerine., Montalt [Montalto] Iustinian [Benedetto Giustiniani] De matth [Girolamo Mattei?] Paravic. [Ottavio Paravicini?] Acquaviv. [Ottavio Acquaviva d'Aragona] Plat. [Flaminio Piatti?] Mantic. [Francesco Mantica] Vicecom. [Alfonso Visconti] Jeraphin. [Seraphin Olivier-Razali] Rapat. Pamphil [Girolamo Pamphili] censuit dinentibus tantum Seraphin et Rapat et iustinian nolente proferre sententiam, nihil decernendum, remque protraendum donec puer pervenerit ad aetate, qua erit iudicii, et ... compos et de suo natu deliberare ponit. Seraphin tn et Plat degerunt pueros sunt restituendum et spoliis (?) purgandum ex his que not. In fin. Cap. de convers. Infidel.

Abbreviazioni

ASV

Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano

BA

Biblioteca Angelica, Roma

BAV

Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano

BC

Biblioteca Casanatense, Roma

BUB

Biblioteca Universitaria di Bologna

COGD

Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, III vol., *The Oecumenical Councils of the Roman Catholic Church. From Trent to Vatican II (1545-1965)*, curantibus K. GANZER, G. ALBERIGO, A. MELLONI, Turnhout 2010.

CT

Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistolarum, tractatum nova collectio, Freiburg 1901 ss.

MORONI

GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1879, 107 voll.

PASTOR

LUDVIG VON PASTOR, *Storia dei Papi*, 16 voll., Roma 1910-1934

Bibliografia

ADELMAN, H.T., *Devorà Ascarelli*, in *Jewish Women. A Comprehensive Historical Encyclopedia*, on line <http://jwa.org/encyclopedia/article/ascarelli-devora> (24 febbraio 2015)

ADELMAN, H.T., *Public Activities of Jewish Women in Italy during the Renaissance and Catholic Restoration*, in, *Jewish History*, 5,1 (1991), pp. 27-40

ADELMAN, H.T., *The educational and Literary Activities of Jewish Women in Italy during the Renaissance and the Catholic Restoration*, in, CARPI, D. ET AL. (a cura di), *Shlomo Simonsohn Jubilee. Studies on the History of the Jews in the Middle Ages and Renaissance Period*, Tel-Aviv 1993, pp. 9-23

ADEVA, I., P. RODRÍGUEZ (a cura di), *Catechismus Romanus seu Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos*, Città del Vaticano-Pamplona 1989

AGO, R., *Carriere e clientele nella Roma Barocca*, Bari 1990

AL KALAK, M., *I frutti della conversione per la storia della Casa dei Catecumeni di Reggio Emilia*, in, «Materia giudaica »,14 (2009), pp. 461-483

AL KALAK, M., *Il riformatore dimenticato. Egidio Foscarari tra inquisizione, concilio e governo pastorale (1512-1564)*, Bologna 2016

ALBANI, B., *Sposarsi nel Nuovo Mondo: politica, dottrina e pratiche della concessione di dispense matrimoniali tra la Nuova Spagna e la Santa Sede (1585-1670)*, Tesi di dottorato, settembre 2009

ALBERIGO, G., *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo*, Firenze 1969

ALBERIGO, G., *Carlo Borromeo e il suo modello di vescovo*, in *San Carlo e il suo tempo*, Atti del convegno internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Roma 1986, pp. 181-208

ALBERIGO, G., *Ricerche storiche sul cardinalato*, Firenze 1967

ALBERIGO, G., ROGGER, I. (a cura di), *Il Concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio*, (atti del convegno, Trento 25-28 settembre 1995), Brescia 1997

ALBERIGO, G., *Studi e problemi relativi all'applicazione del Concilio di Trento in Italia (1945-1958)*, in «Rivista Storica Italiana», 70,2 (1958), pp. 239-298

ALBERIGO, G., *Vues Nouvelles sur le Concile de Trente, à l'occasion du centenaire*, in «Concilium», 7 (1965), pp. 65-79

ALEANDRI BARLETTA, A. (a cura di), *Aspetti della Riforma cattolica e del concilio di Trento. Mostra documentaria*, Roma 1964

ARRIVO, G., *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma 2006

ASCH, R.G., A.M. BIRKE (a cura di), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age 1450-1650*, Oxford-London 1991, pp. 329-356

BARTOLOCCI, G., *Bibliotheca magna rabbinica de scriptoribus et scriptis rabbinici, ordine alphabetico hebraice et latine digestis, Pars II*, Roma, ex typographia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1678

BÉLY, L., I. RICHEFORT (a cura di), *L'Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l'esprit*, Paris 2000

BELLABARBA, M., *La giustizia nell'Italia moderna XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari 2008

BENEDETTO XIV, *De baptismo judaeorum sive infantium sive adultorum*, Cost. XXVIII, Postremo mense, Romae apud Sanctam Mariam Maiorem die 28 februarii 1747, in, *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. Bullarium*, tomus secundus, Romae, excudebat Hieronymus Mainardi, 1754, *in cui si riporta la traduzione italiana della bolla, contenuta nella lettera Sopra il battesimo degli ebrei o infanti, o adulti. Venerabili fratri Archiepiscopo Tarsen, Vicegerenti*, pp. 113-145

BENEDETTO XIV, *Probe te meminisse, Romae apud Sanctam Mariam Maiorem die xv Decemb. 1751*, in, *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. Bullarium*, tomus tertius, Romae, excudebat Hieronymus Mainardi, 1761, *in cui si riporta la versione italiana dal titolo Sopra l'offerta fatta dall'Ava Neofita di alcuni suoi nipoti infanti ebrei alla fede cristiana. Lettera a Monsignor Per Girolamo Guglielmi assessore del Sant'Officio*, pp. 187-198

BENEDETTO XIV, *Questiones canonicae et morales*. In Benedetto XIV, *Opera omnia*, Venezia, Remondini, 1762

BIANCHI-GIOVINI, A., *Biografia di Fra Paolo Sarpi teologo e consultore di Stato della Repubblica veneta*, 2 voll., Zurigo 1836

BONORA, E., *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari 2007

BONORA, E., *Roma 1564. La congiura contro il papa*, Roma-Bari 2011

BRESSAN, L., *Votum Tridentino inedito di G. Lainez sul matrimonio: Testo e Identificazione dell'autore*, in «Gregorianum», 64,2 (1983), pp. 307-330

BROUTIN, P., *La réforme pastorale en France*, 2 voll., Tournai 1956

BUZZI, F., *Il Concilio di Trento (1545-1563). Breve introduzione ad alcuni temi teologici principali*, Milano 1995

CAFFIERO, M., *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma 2004

CAFFIERO, M., *I libri degli ebrei. Censura e norme della revisione in una fonte inedita*, in STANGO, C. (a cura di), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Atti del convegno (5 marzo 1999), Firenze 1999, pp. 203-223

CAFFIERO, M., *I processi di canonizzazione come fonte per la storia delle conversioni*, in BARTOLOMEI ROMAGNOLI, A., U. PAOLI, P. PIATTI (a cura di), *Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire*, 2 voll., Fabriano 2012, pp. 115-126

CAJETANI, Isidoro da Ponte, *Collectio Selectarum resolutionum Sacrae Congregationi Concilii*, Madrid 1672

CALINI, M., *Lettere conciliari (1561-1563)*, a cura di A. MARANI, Brescia 1563

CARACCILOLO, A., *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quadernistorici», 52 (1983), pp. 279-286

CARAVALE, G., *L'orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Firenze 2003

CONSTANT, *Concession à l'Allemagne de la comunione sous le deux espèces. Étude sur le débuts de la réforme catholique en Allemagne (1548-1621)*, 2 voll., Paris 1923

CONSTANT, G., *La légation du cardinal Morone près l'Empereur et le Concile de Trente*, Paris 1922

D'ERRICO, G.L., *Proposte interpretative del paradigma tridentino di Paolo Prodi*, on line: <http://www.giornaledistoria.net/index.php?Uso=557D030122020175577207030A732771> (24 febbraio 2015)

DE BUJANDA, J.M. (a cura di), *Index de Rome. 1557, 1559, 1564. Les premiers index romains et l'index du Concile de Trente*, Genève 1990

DE LUCA, G.B., *Adnotationes practicae ad Sacrum Concilium Tridentinum*, in *Theatrum veritatis et iustitiae*, 15 voll., Venetiis: apud Paolum Balleonium, 1698

DE LUCA, G.B., *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus ad veritatem editi in forensis controversis Canonicis, et civilibus*, Romae 1669-1678

DE ROSA, G., CRACCO, G. (a cura di), *Il Papato e l'Europa*, Soveria Mannelli-Catanzaro 2001

DEL COL, A., *L'Inquisizione in Italia: dal XII al XXI secolo*, Milano 2006

DUPRONT, A., *Le Concile de Trente*, in *Le concile et le conciles. Contribution à l'histoire de la vie conciliaire de l'Eglise*, Paris 1960

EHSES, S., *Zur Vorgeschichte des Trienter Index verbotener Bücher*, Koln 1921

FAGNANI, P., *Ius canonicum sive Commentaria in quinque libros decretalium*, 4 voll., Coloniae: apud Wilhelmum Metternich, 1704

FAGNANI, P., *Ius canonicum sive Commentaria in quinque libros decretalium*, Colonia, 1704 (I ed. Roma, 1661)

- FANTAPPIÈ, C., *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Milano 2008
- FANTAPPIÈ, C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011
- FATTORI, M.T., *Il papato di età moderna. Snodi problematici e fortuna di un tema di ricerca in recenti studi*, in «Cristianesimo nella Storia», 30 (2009), pp. 133-150
- FATTORI, M.T., *Per una storia della curia romana dalla riforma sistina, secoli XVI-XVIII*, in «Cristianesimo nella Storia» 35 (2014)
- FILIPPINI, O., *Aspetti della costruzione della memoria archivistica pontificia in età moderna. Alcune riflessioni in margine ad una ricerca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 31 (2005), pp. 87-103
- FIORANI, L., A. PROSPERI (a cura di), *Roma città del papa*, in *Storia d'Italia/Annali*, 16, Torino 2000
- FIORAVANTI, G., *Polemiche antiggiudaiche nell'Italia del Quattrocento. Un tentativo di interpretazione globale*, in «Quaderni Storici» 64,1 (1987), pp. 19-37
- FIRPO, M., O. NICCOLI (a cura di), *Il cardinale Giovanni Morone e l'ultima fase del Concilio di Trento*, Bologna 2010
- FRAGNITO, G., «*In questo vasto mare de libri prohibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà et controversie*»: la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, in STANGO, C. (a cura di), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Atti del convegno (5 marzo 1999), Firenze 1999, pp. 1-35
- FRAGNITO, G., *Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello stato. Riflessioni e spunti*, in G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (a cura di), in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo e età moderna*, Bologna 1994, pp. 531-550

FRAGNITO, G., *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna 1997

FRAGNITO, G. (a cura di), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, New York 2001

FRAJESE, V., *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia 2006

GALAVOTTI, E., *Sulle riforme della curia romana nel Novecento*, in «Cristianesimo nella storia», 35 (2014), pp. 849-890

GARDI, A., *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994

GROSSI, P. (a cura di), *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano 1973

HARTMANN, W., K. PENNINGTON (a cura di), *History of medieval Canon Law in the classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington 2008, pp. 121-173

HENGST, K., *Kirchliche Reformen im Fürstbistum Paderborn unter Dietrich von Fürstenberg (1585-1618)*, München-Paderborn 1974

INCISA DELLA ROCCHETTA, G., N. VIAN (a cura di), *Il primo processo per San Filippo Neri nel codice vaticano latino 3798 e in altri esemplari dell'Archivio dell'Oratorio di Roma*, 3 voll., Città del Vaticano 1957

J.F. SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, 3 voll., Stuttgart 1875-1880

JAMME, A., O. PONCET (a cura di), *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins*, Roma 2005

JEDIN, H., *La conclusione del Concilio di Trento (1562-1563). Uno sguardo retrospettivo a quattro secoli di distanza*, Roma 1964

JEDIN, H., *Riforma cattolica o Controriforma?*, Brescia 1957

JESI, F., *Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea*, Torino 1979

JOTHAM, P., *The Church in the Republic. Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France*, Washington (D.C.) 2004

KERÉNYI, K., *Miti e misteri*, Torino 1979

KRASENBRINK, J., *Die congregatio Germanica und die Katholische Reform in Deutschland nach dem Tridentinum*, Munster 1972

La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964), Città del Vaticano 1964

LAVENIA, V., *L'Italia di Trento, l'Italia senza Trento*, in A. MELLONI (a cura di), *Cristiani d'Italia*, Roma 2011, on line [http://www.treccani.it/enciclopedia/l-italia-di-trento-l-italia-senza-trento_\(Cristiani_d'Italia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/l-italia-di-trento-l-italia-senza-trento_(Cristiani_d'Italia)/)

Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei, Atti dei convegni lincei 191 (Roma 20-21 dicembre 2001), Roma 2003

LECLER, J., *Le Cardinalat de l'Église romaine. Son évolution dans l'histoire*, in «Etudes», 330 (1969), pp. 871-883

LEVILLAIN, PH. (a cura di), «*Roma, l'unique objet de mon ressentiment*». *Regards critiques sur la papauté*, (actes du colloques, Institut universitaire de France, Paris 3-4 octobre 2008), Roma 2011:

BOITEUX, M., *Les signes de la controverse dans l'espace romain au XVII^e siècle*, pp. 261-278;

DE FRANCESCHI, S.H., «*Saint Pierre et Saint Paul: les deux chefs qui n'en font qu'un*»: *primauté romaine et pétrinité aux temps post-tridentins*, pp. 231-260;

KOLLER, A., *Quam bene pavit apes, tam male pavit oves. Les critiques formulées contre le pontificat d'Urbain VIII*, pp. 103-114;

PONCET, O., *Un anti-romanisme bien temperé? Le système bénéficial entre papauté, monarchie et société (Francee, XIII^e-XVIII^e siècle)*, pp. 39-63;

TALLON, A., «*C'est le pape et non un prince*» (*Catherine de Médicis*): *la disqualification politique de la papauté au temps de la Réforme catholique*, pp. 63-78

LOMBARDI, D., *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008

LUNADORO, G., *Relatione della Corte di Roma, e de' Riti da osservarsi in essa, e de' suoi Magistrati, et Officij con la loro distinta giurisdictione*, Venezia, presso Antonio Tivanni, 1689

LUZI, L., «*Inviti non sunt baptizandi*». *La dinamica delle conversioni degli ebrei*, in «*Storia mediterranea*», 10 (2007), pp. 225-270

MARCOCCI, M., C. SCARPATI, A. ACERBI, G. ALBERIGO (a cura di), *Il Concilio di Trento. Istanze di riforma e aspetti dottrinali*, Milano 1997

MARCOCCI, G., *Is There Room for the Papacy in Global History? On the Vatican Archives and Universalism*, in «*Rechtsgeschichte. Legal History*», 20 (2012), pp. 366-367

MARTIN, V., *Le gallicanisme et la réforme catholique*, Paris 1919

MASETTI ZANNINI, G.L., *La biblioteca di Andrea Del Monte (Iosef Sarfath) e altre librerie di ebrei nel Cinquecento romano*, in BARBERI, F., G. DE GREGORI, M. VALENTI (a cura di), *Studi di biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barberi*, Roma 1976, pp. 391-405

MAZZACANE, A., *Giambattista De Luca e la «compagnia d'Uffizio»*, in H. KELLENBENZ, P. PRODI (a cura di), *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, Bologna 1989, pp. 505-530

MELLONI, A., *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990

MENDHAM, J., *Acta Concilii Tridentini. Anno MDLXII et MDLXIII usque in finem concilii, Pio IV Pont. Max. et alia multa circa dictum Concilium fragmenta a Gabriele Cardinale Paleotto descripta*, Londini: apud Jacobum Duncan, 1842

MENNITI IPPOLITO, A., *1664. Un anno della Chiesa universale*, Roma 2011

MENNITI IPPOLITO, A., *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Roma 2007

MOZZATO, P., *Jacopo Nacchianti un vescovo riformatore (Chioggia 1544-1569)*, Chioggia 1993

NICCOLI, O., *La vita religiosa nell'Italia Moderna*, Roma, Carocci, 1998

NICCOLI, O., *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007

NOONAN, J.T., *Power to dissolve: lawyers and marriages in the Courts of the Roman Curia*, Cambridge 1972

NUSSDORFER, L., *Civic Politics in the Rome of Urban VIII*, Princeton, NJ, 1992

O'MALLEY, J.W., *Trento e "dintorni". Per una nuova definizione del Cattolicesimo nell'Età moderna*, Roma 2004

O'MALLEY, J.W., *Trento. Il racconto del Concilio*, Milano 2013

PALAZZOLO, I., *Editoria e Istituzioni a Roma tra Settecento e Ottocento*, Roma 1994

PALLAVICINO SFORZA, P., *Storia del Concilio di Trento*, 2 voll., Roma 1656, nella Stamperia d'Angelo Bernabò dal Verme Erede del Manelfi

PALLOTTINI, S., *Collectio Conclusionum et Resolutionum Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud sacram congregationem cardinalium s. Concilii Tridentini interpretum*, Mantova, Società tipografica, 1816, I-II

PARAYRE, R., *La S. Congrégation du Concile: son histoire, sa procedure, son autorité*, Paris, Lathieu, 1897

PASTA, R., *Editoria e Cultura nel Settecento*, Firenze 1997

PÁSZTOR, E., *Riforma della Chiesa nel secolo XI e l'origine del Collegio dei Cardinali. Problemi e ricerche*, in *Onus apostolicae sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV*, Roma 1999, pp. 15-28

PAVONCELLO, N., *Antiche famiglie ebraiche italiane: gli Ascarelli*, in «La Rassegna mensile di Israel», 63,1 (1997), pp. 133-140

PENNINGTON, K., W. MÜLLER, *The Decretists: The Italian School*, in W. HARTMANN, K. PENNINGTON (a cura di), *History of medieval Canon Law in the classical Period*,

1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington 2008, pp. 121-173

PITONI, F.M., *Disceptationum ecclesiasticarum*, 2 voll., Venezia, Tipographia Belleoniana, 1733

Pratica della curia romana, che comprende la giurisdizione del tribunale di Roma e dello stato e l'ordine giudiziario che in essi si osserva, 2 voll., Roma, presso Francesco Bourliè, 1815

PRODI, P. (a cura di), *Forme storiche di governo nella Chiesa Universale. Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del Prof. Giuseppe Alberigo, 31 ottobre 2001*, Bologna 2003

PRODI, P., *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, 2 voll., Roma 1959

PRODI, P., *Il paradigma tridentino. Un'epoca della storia della Chiesa*, Brescia 2010

PRODI, P., *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982

PRODI, P., *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972, pp. 191-223

PRODI, P., REINHARDT, W., (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1995

PRODI, P., *Una storia della giustizia*, Bologna 2000

PROSPERI, A., *Il Concilio di Trento. Una introduzione storica*, Torino 2001

PROSPERI, A., P. SCHIERA, G. ZARRI (a cura di), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna 2007

PROSPERI, A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996

PROSPERI, A., V. LAVENIA, J. TEDESCHI, *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010, I vol.:

BORROMEO, A., *Congregazione del Sant'Ufficio* s.v, pp. 589-591;

DI FILIPPO BAREGGI, C., *Controriforma* s.v, 402-405

FECI, S., *Congregazione del Concilio* s.v., pp. 385-386;

PERANI, M., *Censura, sequestri e roghi di libri ebraici* s.v., 319-323

PIZZORUSSO, G., *Congregazione De Propaganda Fide* s.v., pp. 391-393;

REBELLATO, E., *Congregazione dell'Indice* s.v., pp. 386-389;

QUAGLIONI, D., «*Christianis infesti*». *Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come «nemico interno»*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), pp. 201-224

QUARANTA, C., *Marcello II Cervini (1501-1555). Riforma della Chiesa, concilio, Inquisizione*, Bologna 2010

REGOLI, R., *Papato: soggetto mondiale in prospettiva globale?*, in «Rechtsgeschichte. Legal History», 20 (2012), pp. 386-387

RODRÍGUEZ, P., R. LANZETTI, *El catecismo romano: fuentes e historia del texto y de la redaccion*, Pamplona 1982

ROSA, M., *La Curia romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Roma 2013

SÄGMULLER, J.B., *Die Geschichte der Congregatio Concili vor dem Motu proprio Alias Nos nonnullas vom 2 August 1564*, in «Archiv für Katholisches Kirchenrecht», 80 (1900), pp. 3-17

SALERNO, F., *Problemi costituzionali nelle vicende storiche della Curia Romana*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 10, s. III (1958-1962), pp. 327-366

SALERNO, F., *Sede apostolica o Santa Sede e curia romana*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La curia romana nella cost. ap. «Pastor bonus»*, Città del Vaticano 1990, pp. 45-82

SARPI, P., *Istoria del concilio tridentino*, a cura di C. VIVANTI, 2 voll., Torino 1974

SCADUTO, M., *Lainez e l'Indice del 1559: Lullo, Sabunde, Savonarola, Erasmo*, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 24 (1955), pp. 3-32

SCHREIBER, G., *Das Weltkonzil von Trient*, 2 voll., Freiburg 1951

SCHULTE, J.F., *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, 3 voll., Stuttgart 1875-1880

SCHUTTE, A.J., *La Congregazione del Concilio e lo scioglimento dei voti religiosi. Rapporti tra fratelli e sorelle*, in «Rivista Storica Italiana», 118,1 (2006), pp. 51-79

SCHUTTE, A.J., *Perfetta donna o ermafrodita? Fisiologia e gender in un monastero settecentesco*, in *Studi Storici*, 43,1 (2002), pp. 235-246

SEELMAN, K., *Teologia e giurisprudenza alle soglie della modernità*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 29 (1999), pp. 277-298

SEGRE, R., *La potestà giurisdizionale sugli ebrei nell'Italia di antico regime. Diritto e magistrature*, in «Studi storici», 45,1 (2004), pp. 245-257

SEIDEL MENCHI, S., D. QUAGLIONI (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000

SEIDEL MENCHI, S., D. QUAGLIONI (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001

SEIDEL MENCHI, S., D. QUAGLIONI (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004

SEIDEL MENCHI, S., *Erasmus in Italia, 1520-1580*, Torino 1987

SIMONSOHN, SH., *The Apostolic See and the Jews*, 8 voll., Toronto 1989-1991

SINISI, L., *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli 2009

SKINNER, Q., *Le origini del pensiero politico moderno*, vol. II, *L'età della Riforma*, Bologna 1989

STELLA RICHTER, M., *Debora Ascarelli s.v.*, in *Enciclopedia delle donne*, on line: <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/debora-ascarelli/>

STOW, K., *Il ghetto di Roma nel cinquecento*, Roma 2014

STOW, R.K., S. DEBENEDETTI STOW, *Donne ebreë a Roma nell'età del ghetto: affetto, dipendenza, autonomia*, in «La Rassegna mensile di Israel», 52,1 (1986), pp. 63-116

ŠUSTA, J., *Die römische Curie und das Concil von Trient unter Pius IV*, 4 voll., Wien 1904, 1909, 1911, 1914

TABACCHI, S., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII*, Roma 2007

TAITZ, E., S. HENRY, C. TALLAN (a cura di), *The JPS Guide to Jewish Women 600 B.C.E-1900 C.E.*, Philadelphia 2003

TALLON, A., *La France et le Concile de Trent (1518-1563)*, Roma 1997

THEINER, A., *Acta genuina SS. Oecumenici Concilii tridentini sub Paulo III, Julio III et Pio IV PP. MM. Ab Angelo Massarello Episcopo thelesino ejusdem Concilii secretario conscripta. Nunc primum integra edita*, 2 voll., Zagabriae 1874

THIREAU, J.-L., *Charle Du Moulin (1500-1566). Études sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance*, Genève 1980

TROMP, S., *De duabus editionibus Concilii Tridentini: commentario vario et declarationibus Cardinalium Concilii Interpretum desumptis e bibliothecis Prosperi Farinacci et Roberti Card. Bellarmini illustratis*, in «Gregorianum», 38,1 (1957), pp. 57-96

TROMP, S., *De manuscriptis acta et declarationes antiquas S.Congregationis Conc. Trid. continentibus*, in «Gregorianum», 38,3 (1957), pp. 481-502

TROMP, S., *De manuscriptis acta et declarationes antiquas S.Congregationis Conc. Trid. continentibus*, in «Gregorianum», 39,1 (1958), pp. 93-129

TROMP, S., *De primis secretariis S. Congregationis Concilii*, in «Gregorianum», 40,3 (1959), pp. 523-531

TROMP, S., *Prosper Fagnanus Boni*, in «Gregorianum», 39,4 (1958), pp. 770-772

URSAYA, D., *Disceptationes ecclesiasticae una cum resolutionibus seu iudicatis Sacrorum Congregationum*, 9 voll., Roma-Venezia 1716-1733

VISCEGLIA, M.A. (a cura di), *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, Roma 2013

VISCEGLIA, M.A., C. BRICE, *Cérémonial et rituel à Rome XVIe-XIXe siècle*, Roma 1997

VISCEGLIA, M.A., G. SIGNOROTTO, *La corte di Roma nel Cinque e Seicento "Teatro" della politica europea*, Roma 1998

VIVANTI, C. (a cura di), *Gli ebrei in Italia, Storia d'Italia/Annali*, 11, Torino 1996

VON DÖLLINGER, J.J.I. (a cura di), *Beiträge zur politischen, Kirchlichen und Cultur-Geschichte der Secus Letzen Jahrhunderte*, 2 voll., Regensburg 1862

WANEGFFELEN, T., *Une difficile fidélité. Catholiques malgré le Concile en France XVIe-XVIIe siècles*, Paris 1999

WASSILOWSKY, G., *Posttridentinische Reform und päpstliche Zentralisierung. Zur Rolle der Konzilskongregation*, in A. MERKT, G. WASSILOWSKY, G. WURST, *Reformen in der Kirche. Historische Perspektiven*, Freiburg i. Br.-Basel 2014, pp. 138-157

WEBER, CH., *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Roma 1994

WOLF, H., *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Roma 2006

ZAMBONI, G.F., *Collectio declarationum Sacrae Congregationis Concilii tridentini interpretum*, 4 voll., Atrebat: apud Rousseau-Leroy, 1860-1868 (1° ed. Vienna 1812-1816)

ZENDRI, C., *Umanesimo giuridico ed ebraismo. La questione del battesimo invitus parentibus nel pensiero di Ulrich Zasius*, Milano 2011